

ANNO XXIII-N. 1

GENNAIO - FEBBRAIO 1971

# RASSEGNA

## DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



*Pubblicazione bimestrale di servizio*

ROMA  
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO  
1971

## ABBONAMENTI

ANNO ..... L. **7.500**

UN NUMERO SEPARATO ..... » **1.300**

*Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:*

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA  
c/c postale 1/40500

---

*Stampato in Italia - Printed in Italy*

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(1212007) Roma, 1971 - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

*Con questo numero la sezione settima viene curata dal collega Paolo Di Tarsia di Belmonte.*

*Al collega avv. Antonino Terranova che lascia l'incarico, in relazione ai nuovi compiti affidatigli nella realizzazione di un centro elettronico per l'automazione dei servizi dell'Avvocatura dello Stato, va il più vivo ringraziamento per il molto apprezzato contributo portato durante sette anni nella redazione della Rassegna.*

**LA REDAZIONE**





# INDICE

## Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese)	pag.	1
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari)	»	33
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avv. Pietro de Francisci)	»	60
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo)	»	83
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini - Rota e Carlo Batile)	»	95
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. Franco Carusi)	»	190
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di Belmonte)	»	202

## Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNE - CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

QUESTIONI	pag.	1
RASSEGNA DI DOTTRINA (a cura dell'avv. Luigi Mazzella)	»	8
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE (a cura dell'avv. Arturo Marzano)	»	9
CONSULTAZIONI	»	32
NOTIZIARIO	»	41

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

## ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

BAFILE C., <i>Gli interessi sui tributi complementari</i> . . . . .	pag.	99
BAFILE C., <i>Sul termine per l'impugnazione dell'accertamento non motivato</i> . . . . .	»	115
DI TARSIA P., <i>Ancora in tema di attentato all'integrità territoriale dello Stato</i> . . . . .	»	202
MARIUZZO F., <i>Una giurisprudenza da rivedere: le modalità di modifica delle decisioni del Consiglio di Stato (in nota alla sentenza 12 maggio 1969, n. 1614, delle Sezioni Unite)</i> . . .	II,	1

## INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

### AGRICOLTURA E FORESTE

- Collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli - competenza statutaria della Regione trentina e delle Province di Trento e Bolzano - Statuizioni varie, 21.

### APPALTO

- Appalto di opera pubblica regionale - Domanda giurisdizionale dell'appaltatore di risoluzione del contratto per inadempimento - Valutazione globale del comportamento dell'Amministrazione regionale appaltante - Necessità - Sussiste, 190.

### APPELLO

- Impugnazione in toto della sentenza - Specificazione dei motivi - Criteri, 75.

### COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Arricchimento senza causa - Condizioni per la proponibilità dell'azione nei confronti della P.A., 54.
- Assegno integrativo del trattamento economico previsto per gli Ufficiali e Sottufficiali dallo art. 2 del d.l. 7 maggio 1948, n. 1472 - Non rientra nel trattamento di pensione - Competenza del Consiglio di Stato - Sussiste, 83.
- Edilizia economica e popolare - Costruzioni da parte della Ges. s.cal. su prenotazione delle cooperative - Posizione dei soci di queste, 33.
- Edilizia popolare ed economica - Determinazione presso - Giurisdizione del Consiglio di Stato - Sussiste, 84.
- Pensioni - Indennità integrativa - Giurisdizione della Corte dei Conti, 38.

- Responsabilità civile dello Stato di soggiorno per i danni ai terzi - Fatti colposi dei dipendenti della NATO - Condizioni di proponibilità dell'azione, 41.

### CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

- Concessioni d'uso di beni demaniali - Diritti soggettivi del concessionario - Disciplina - Concessione d'uso perpetuo - Ammissibilità, 60.

### CORTE COSTITUZIONALE

- Giudizi in via principale - Impugnativa di legge di conversione di decreto-legge non impugnato - Ammissibilità anche relativamente alle parti riprodotte senza modificazioni, 20.
- Giudizi in via principale - Impugnativa di leggi statali da parte delle Regioni - Ammissibilità solo con riferimento all'invasione della sfera di competenza - Inammissibilità con riferimento a violazione di norme costituzionali, 20.

### COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- Esclusività della giurisdizione e diritto di difesa - Accertamenti tecnici affidati ad organi amministrativi - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 23.
- V., anche *Agricoltura, Corte Costituzionale, Fallimento, Impiego Pubblico, Imposte e Tasse in genere, Lavoro, Matrimonio, Ordinamento Giudiziario, Procedimento Civile, Procedimento penale, Reato, Sardegna, Successione.*

## DANNI DI GUERRA

- Beni perduti all'estero - Beni valutabili - Compravendita non seguita da integrale corresponsione del prezzo - Omessa valutazione del cespito - Illegittimità, 87.
  - Beni perduti all'estero - Liquidazione dell'indennizzo - Detrazioni - Fattispecie - Illegittimità, 88.
  - Beni perduti all'estero — Omessa valutazione di un bene non compreso nella domanda - Legittimità, 87.
  - Beni perduti all'estero - Procedimento - Sospensione del giudizio per taluni cespiti - Legittimità, 87.
  - Beni perduti all'estero - Specificazione dei beni valutati - Criteri, 87.
  - Beni perduti all'estero - Valutazione con i prezzi del 1938 adeguati al 1947 - Coefficienti di valutazione - Computo - Legittimità, 87.
  - Beni perduti all'estero non appresi dal Governo locale - Omesso computo - Legittimità, 87.
- EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA.**
- Alloggi cooperativi - Opere di modifica - Autorizzazione ministeriale - Fattispecie - Non ricorre, 90.
  - Alloggi cooperativi - Opere di modifica - Valutazione - Insindacabilità, 90.
  - Determinazione prezzo cessione alloggi in proprietà - Alloggi I.N. C.I.S. - Data di riferimento per la valutazione relativa, 84.
  - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Approvazione - Competenza del Provveditore alle OO.PP. anziché del Ministro - Presupposti - Illegittimità, 92.
  - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Approvazione - Riduzione del previsto fabbisogno di vani perché ritenuto eccessivo - Legittimità, 85.
  - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Approvazione della G.P.A. - Oggetto - Regolarità formale e merito finanziario del provvedimento in esame, 85.
  - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Approvazione mediante stralcio da parte del Ministero dei LL.PP. - Legittimità, 86.
  - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Dimensione del piano - Elementi Previsionali - Sindacato - Limite, 85.
  - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Elementi costitutivi del progetto di zona - Esistenza effettiva comprovata da interpretazione sostanziale - Legittimità, 85.
  - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Estensione aree acquistabili - Valutazione - Insindacabilità - Riferimento ad abitazioni di tipo medio - Legittimità, 91.
  - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Finalità - Aree destinate a cinema, alberghi e attività artigianali - Legittimità, 93.
  - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Inclusione di fabbricati rurali di modesta entità - Legittimità, 86.
  - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Modifica al programma di fabbricazione vigente - Approvazione - Competenza Ministero dei LL.PP., 85.
  - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Nozioni di zona - Inclusione di « isole » - Legittimità, 91.
  - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Piano regolatore vigente - Riferimento al nuovo P.R.G. in itinere - Legittimità, 91.
  - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Preesistenza del P.G.R. - Varianti - Legittimità, 91.
  - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Preesistenza di un programma di fabbricazione - Necessità di specifico programma per il P.E.E.P. - Non sussiste, 85.
  - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Previsione finanziaria - Attendibilità in relazione al tempo trascorso - Limiti, 86.

- Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Redazione - Termini di 180 giorni - Non è perentorio - Effetti, 91.
- Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Varianti al vigente P.R.G. avente forza di legge - Approvazione ministeriale - Delega legislativa - Legittimità, 93.

#### ESPROPRIAZIONE PER P. U.

- Edilizia scolastica - Indicazione da parte del Comune delle aree prescelte - Costituisce richiesta di variante - Vincolo dell'area da parte del Provveditore alle OO.PP. - Equivale a dichiarazione di p. u. - Legittimità, 83.
- Edilizia scolastica - Provincia di Bolzano - Indicazione di area non coincidente con le indicazioni del P.R.G. - Norma applicabile - illegittimità, 89.
- Edilizia scolastica - Scelta dell'area - Discrezionalità - Insindacabilità, 89.
- Edilizia scolastica - Scelta dell'area su indicazione del comune - Legittimità, 89.
- Espropriazione per l'esecuzione di opere di alimentazione idrica - Determinazione dell'indennità espropriativa - Prevalenza della realtà economica della zona al momento dell'espropriazione rispetto all'astratta classificazione prevista dal Piano regolatore generale - Sussiste, 200.

#### FALLIMENTO

- Procedura di ammissione all'amministrazione controllata - Deliberazione dei soli creditori chirografari - Violazione del principio di eguaglianza - Esclusione, 26.

#### FARMACIA

- Indennità di avviamento - Corresponsione da parte del vincitore di concorso bandito prima dell'entrata in vigore della l. 2 agosto 1968, n. 475 - Necessità, 90.

- Indennità di avviamento - Gestori provvisori - Corresponsione - Necessità, 90.

#### IMPIEGO PUBBLICO

- Indennità di anzianità al personale non di ruolo dello Stato - Differenza di trattamento rispetto all'impiego privato - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 11.

#### IMPOSTA DI REGISTRO.

- Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Stabilimento di cura - Si estendono, 125.
- Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Vendita isolata di negozi - Inapplicabilità, 123.
- Agevolazioni per le opere di interesse degli enti locali - Strade comunali - Cilindratura e bitumatura strade esistenti - È compresa nel concetto di completamento, 121.
- Agevolazioni per le opere di interesse degli enti locali - Strade comunali - Limiti, 121.
- Appalto - Vendita - Distinzione - Criteri di cui alla legge 19 luglio 1941, n. 771 - Fattispecie, 183.
- atti soggetti ad approvazione e omologazione - Termine per la registrazione - Contratti di appalto di aziende di cura, soggiorno e turismo - Fattispecie, 125.
- Cassa per il Mezzogiorno - Abbonamento - Atti degli enti delegati - Si estende, 186.
- Cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali - Aliquota ridotta - Correlazione fra i negozi - Criteri di determinazione, 152.
- Cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione in relazione a finanziamenti concessi da

aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali - Aliquote ridotte - Domanda per la prima volta in sede di rinvio della aliquota intermedia della lettera b) dell'art. 4, tariffa A allegata alla legge di registro - Inammissibilità, 152.

— Dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma di agevolazione - Effetti sui rapporti pendenti - Pretesa dell'imposta normale entro i limiti temporali della prescrizione - Ammissibilità, 135.

— Imposta ipotecaria - Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Regione Siciliana - Quietanze di pagamento ed atti di cancellazione di ipoteche - Esclusione, 149.

— Negozio indiretto - Effetti - Tassabilità in base al contenuto risultante dall'atto - Tassabilità in base alle finalità che mira a conseguire - Esclusione, 142.

— Scioglimento di società - Assegnazione ai soci di beni sociali - Immobili acquistati o costruiti dalla società - Imposta graduale - Necessità che l'assegnatario fosse già socio prima dell'acquisto della costruzione - Esclusione, 142.

— Società - Aumento di capitale - Società a responsabilità limitata - Deliberazione di assemblea e sottoscrizione delle quote - Sistema di tassazione, 160.

#### IMPOSTA DI SUCCESSIONE

— Determinazione della base imponibile - Deduzione di passività - Imposta di complementare sul reddito - Deducibilità 137.

— Determinazione della base imponibile - Deduzione di passività - Imposta di famiglia - Indeducibilità - Limiti, 137.

— Determinazione della base imponibile - Deduzione di passività - Imposta complementare di registro - Indeducibilità - Limiti, 137.

— Successione testamentaria - Testamento nullo - Effetti fiscali - Dichiarazione di nullità - Conseguenze, 157.

#### IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

— Contributi consorziali - Tassabilità, 95.

— Entrata conseguita illegittimamente - Applicabilità dell'imposta, 95.

#### IMPOSTA IPOTECARIA

— Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Mutuo contratto per l'acquisto di area edificabile - Agevolazione dell'articolo 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408 - Si estende, 131.

— Agevolazioni per le opere di interesse degli enti locali - atto di controgaranzia - Connessione strumentale - Estensione delle agevolazioni, 109.

#### IMPOSTE E TASSE IN GENERE

— Accertamento - Avviso di accertamento - Distinzione - Rapporti - Mancanza di sottoscrizione dell'avviso - Nullità dell'accertamento - Esclusione - Proposizione del ricorso - Sanatoria, 165.

— Azione giudiziaria - Termine - Decisione definitiva - Provvedimento amministrativo che risolve un conflitto di interessi - È idoneo a far decorrere il termine, 146.

— Competenza e giurisdizione - Controversia di imposta - Concetto - Foro dello Stato - Fatti specie, 189.

— Imposta di registro - Surrogazione del responsabile d'imposta verso le parti obbligate - Violazione del diritto di difesa - Esclusione, 21.

— Imposta di R. M. - Privilegio speciale sui mobili del debitore -

- Diritto di seguito nei confronti del terzo - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 28.
- Imposta di R. M. - Soggetti tassabili in base al bilancio - Indetraibilità di spese non registrate cronologicamente - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 25.
  - Imposte dirette - Accertamento - Difetto di motivazione - Impugnazione - Termine - Ricorso interrottivo - Deduzione della eccezione di nullità nelle note aggiunte - Ammissibilità, con nota di C. BAFILE, 115.
  - Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Questione sulla tassabilità delle accessioni - Competenza della sezione speciale della Commissione Provinciale, 179.
  - Imposte indirette - Impugnazioni dinanzi al Tribunale delle decisioni definitive in materia di valutazione - Impugnazione della decisione della commissione distrettuale divenuta irretrattabile per decorso di termini - Inammissibilità, 175.
  - Imposte indirette - Interessi - Imposta complementare liquidata per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti - Decorrenza degli interessi dalla data di esigibilità del tributo principale, con nota di C. BAFILE, 99.
  - Imposte indirette - Interessi - Imposta complementare liquidata per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti - Imputabilità al contribuente - Prova - Rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n. 39 - Non sono dovuti, con nota di C. BAFILE, 99.
  - Imposte indirette - Interessi - Rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n. 29 - Decorrenza da tale data, con nota di C. BAFILE, 99.
  - Imposte indirette - Riscossione - Ingiunzione - Natura - Visto del Pretore - Natura amministrativa - Sottoscrizione del cancelliere - Non è necessaria, 131.
  - Imposte indirette - Valutazione automatica dei fondi rustici - Atti diversi dal trasferimento - Divisione - Esclusione, 181.
  - Ingiunzione fiscale - Interpretazione, 95.
  - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Impugnazioni dell'Amministrazione - Sottoscrizione del ricorso - Funzionario preposto al settore diverso dal titolare o dal reggente - È valida, 172.
  - Ricorso per Cassazione contro decisione della Commissione Centrale - Prosecuzione del processo in grado di impugnazione - Deduzione tendente a una nuova forma di tassazione - Inammissibilità, 109.
  - Solidarietà - Litisconsorzio necessario - Non sussiste - Differmità di giudicati - È possibile, 169.
- LAVORO**
- Licenziamento non per giusta causa - Reintegrazione specifica o per equivalente pecuniario - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 2.
- MATRIMONIO**
- Convenzioni matrimoniali - Esclusione delle prove della loro simulazione da parte dei terzi - Illegittimità costituzionale, 11.
- MILITARE**
- Ufficiale Esercito - Trattamento economico e di quiescenza - Assegno integrativo - Natura personale - Non spetta a titolo di pensione di reversibilità, 84.
- OBBLIGAZIONI E CONTRATTI**
- Obbligazioni pecuniarie - Mora del debitore - Svalutazione monetaria - Danni - Onere della prova, 73.

## OPERE PUBBLICHE

- Protezione antiaerea - Costruzione di ricovero pubblico da parte del Comune - Risarcimento danni - Legittimazione passiva dello Stato, 67.

## ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

- Applicazione e supplenze di magistrati - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1.
- Inamovibilità ai soli magistrati di grado non inferiore a Giudice - Irrilevanza - Inammissibilità della questione, 1.

## PRESCRIZIONE

- Prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto costituente reato - Disciplina - Azione per responsabilità contrattuale - Inapplicabilità, 65.
- Risarcimento danni - Fatto lesivo - Concetto - Decorrenza della prescrizione - Successivo aggravamento del danno - Irrilevanza, 67.

## PROCEDIMENTO CIVILE

- Deliberazione - Sentenza straniera di condanna agli alimenti in favore del figlio naturale non riconoscibile - Legittimazione del Ministero dell'Interno - Limiti - Dichiarazione di efficacia concernente il solo capo relativo agli alimenti - Ammissibilità, 72.
- Diritto di impugnazione - Consumazione - Cassazione - Ricorso incidentale - Limiti, 75.
- Giudicato interno - Poteri della Corte di Cassazione - Indagine sugli atti processuali, 75.
- Rinuncia del difensore al mandato - Mancata interruzione del processo - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 10.

## PROCEDIMENTO PENALE

- Divieto per il giudice di ricevere notizie di confidenti o di obbligare la polizia giudiziaria a rilevarne i nomi - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 7.
- Interrogatorio dell'imputato - Partecipazione del solo P.M. e non pure del difensore - Illegittimità costituzionale, 14.

## REATO

- Attentato all'integrità territoriale dello Stato - Idoneità della condotta - Applicazione del principio derivanti dall'art. 56 cod. pen. - Inammissibilità, con nota di P. DI TARZIA, 202.
- Reati e pene - Reati contro il buon costume - Elasticità del concetto di « osceno » - Violazione del principio di legalità - Esclusione, 19.

## REGIONE

- Regione Siciliana - Appalti di opere della Regione - Diritto dell'appaltatore di rivalersi nei confronti della Regione dell'imposta generale sull'entrata pagata sulle rate di acconto del corrispettivo dell'appalto - Sussiste, 190.
- Regione Siciliana - Appalti di opere della Regione - Richiamo delle disposizioni del Capitolato generale statale oo. pp. del 1895 - Contratto per adesione - Esclusione - Contratto *per relationem perfectam* - Sussiste - Inapplicabilità dell'art. 1341 cod. civ. - Sussiste, 190.

## RESPONSABILITÀ CIVILE

- Rovina di edificio - Responsabilità solidale del proprietario e del titolare del diritto reale di godimento, 60.



**SARDEGNA**

- Conflitto di attribuzione - Commissione consultiva per la pesca locale - Richiesta di designazione del rappresentante della Regione - Spetta allo Stato, 7.

**SUCCESSIONE**

- Capacità di ricevere per testamento - Limitazione in danno dei

figli non riconoscibili - Illegittimità costituzionale, 30.

- Disposizioni testamentarie e donazioni - Limitazioni per il coniuge del bimbo - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 12.
- Immobile avvocato allo Stato a norma della XIII disposizione transitoria della Costituzione - Collazione - Conferimento, 75.

## INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

### CORTE COSTITUZIONALE

2 dicembre 1970, n. 173 . . . . .	Pag.	1
2 dicembre 1970, n. 174 . . . . .	>	7
2 dicembre 1970, n. 175 . . . . .	>	7
2 dicembre 1970, n. 178 . . . . .	>	10
2 dicembre 1970, n. 179 . . . . .	>	11
16 dicembre 1970, n. 188 . . . . .	>	11
16 dicembre 1970, n. 189 . . . . .	>	12
16 dicembre 1970, n. 190 . . . . .	>	14
16 dicembre 1970, n. 191 . . . . .	>	19
28 dicembre 1970, n. 192 . . . . .	>	20
28 dicembre 1970, n. 194 . . . . .	>	1
28 dicembre 1970, n. 199 . . . . .	>	21
28 dicembre 1970, n. 200 . . . . .	>	23
28 dicembre 1970, n. 201 . . . . .	>	25
28 dicembre 1970, n. 202 . . . . .	>	26
28 dicembre 1970, n. 203 . . . . .	>	28
28 dicembre 1970, n. 205 . . . . .	>	30

### GIURISDIZIONI CIVILI

#### CORTE DI CASSAZIONE

Sez. Un., 21 settembre 1970, n. 1638 . . . . .	pag	60
Sez. I, 22 ottobre 1970, n. 2101 . . . . .	>	95
Sez. I, 7 novembre 1970, n. 2273 . . . . .	>	98
Sez. I, 3 dicembre 1970, n. 2526 . . . . .	>	109
Sez. I, 3 dicembre 1970, n. 2527 . . . . .	>	115
Sez. I, 3 dicembre 1970, n. 2532 . . . . .	>	121
Sez. I, 5 dicembre 1970, n. 2551 . . . . .	>	123
Sez. I, 5 dicembre 1970, n. 2567 . . . . .	>	190
Sez. III, 5 dicembre 1970, n. 2570 . . . . .	>	65
Sez. I, 7 dicembre 1970, n. 2581 . . . . .	>	125
Sez. I, 7 dicembre 1970, n. 2585 . . . . .	>	131
Sez. I, 7 dicembre 1970, n. 2588 . . . . .	>	135
Sez. I, 10 dicembre 1970, n. 2622 . . . . .	>	137
Sez. I, 10 dicembre 1970, n. 2623 . . . . .	>	142
Sez. I, 10 dicembre 1970, n. 2625 . . . . .	>	146
Sez. I, 10 dicembre 1970, n. 2626 . . . . .	>	149
Sez. II, 11 dicembre 1970, n. 2633 . . . . .	>	152
Sez. I, 12 dicembre 1970, n. 2648 . . . . .	>	157
Sez. I, 12 dicembre 1970, n. 2649 . . . . .	>	160
Sez. I, 12 dicembre 1970, n. 2650 . . . . .	>	67
Sez. I, 12 dicembre 1970, n. 2653 . . . . .	>	165
Sez. I, 12 dicembre 1970, n. 2655 . . . . .	>	169

**INDICE**

XV

Sez. Un., 14 dicembre 1970, n. 2658 . . . . .	pag.	172
Sez. Un., 14 dicembre 1970, n. 2664 . . . . .	>	175
Sez. Un., 14 dicembre 1970, n. 2665 . . . . .	>	179
Sez. I, 15 dicembre 1970, n. 2686 . . . . .	>	181
Sez. I, 18 dicembre 1970, n. 2707 . . . . .	>	99
Sez. I, 18 dicembre 1970, n. 2708 . . . . .	>	183
Sez. I, 18 dicembre 1970, n. 2709 . . . . .	>	186
Sez. I, 18 dicembre 1970, n. 2714 . . . . .	>	189
Sez. I, 12 gennaio 1971, n. 40 . . . . .	>	72
Sez. Un., 18 gennaio 1971, n. 97 . . . . .	>	33
Sez. I, 25 gennaio 1971, n. 156 . . . . .	>	73
Sez. Un., 29 gennaio 1971, n. 221 . . . . .	>	38
Sez. Un., 5 febbraio 1971, n. 291 . . . . .	>	41
Sez. Un., 5 febbraio 1971, n. 293 . . . . .	>	54
Sez. Un., 6 febbraio 1971, n. 311 . . . . .	>	75

**TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE**

11 dicembre 1970, n. 31 . . . . .	pag.	199
-----------------------------------	------	-----

**GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE****CONSIGLIO DI STATO**

Sez. IV, 1 dicembre 1970, n. 947 . . . . .	pag.	83
Sez. IV, 1 dicembre 1970, n. 951 . . . . .	>	83
Sez. IV, 1 dicembre 1970, n. 953 . . . . .	>	84
Sez. IV, 1 dicembre 1970, n. 954 . . . . .	>	85
Sez. IV, 1 dicembre 1970, n. 956 . . . . .	>	87
Sez. IV, 9 dicembre 1970, n. 960 . . . . .	>	89
Sez. IV, 9 dicembre 1970, n. 964 . . . . .	>	90
Sez. IV, 15 dicembre 1970, n. 974 . . . . .	>	90
Sez. IV, 15 dicembre 1970, n. 978 . . . . .	>	91
Sez. IV, 15 dicembre 1970, n. 983 . . . . .	>	92
Sez. IV, 22 dicembre 1970, n. 1031 . . . . .	>	93

**GIURISDIZIONI PENALI****CORTE DI CASSAZIONE**

Sez. Un., 18 marzo 1970, n. 1 . . . . .	pag.	202
---	------	-----

## SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

### QUESTIONI

MARIUZZO F., <i>Una giurisprudenza da rivedere: le modalità di modifica delle decisioni del Consiglio di Stato</i> (in nota alla sentenza 12 maggio 1969, n. 1614, delle Sezioni Unite) . . . . pag.	1
--	---

### RASSEGNA DI DOTTRINA

PAJARDI P., <i>Fallimento e Fisco</i> , Ed. Giuffrè Milano 1970 . . . . »	8
---	---

### RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

Leggi e decreti (segnalazioni) . . . . . »	9
--	---

### NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

#### — Norme dichiarate incostituzionali:

codice penale, art. 224, secondo comma . . . . . »	10
codice penale, art. 707 . . . . . »	10
codice di procedura penale, art. 446 . . . . . »	10
d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028, articolo unico . . . . . »	10
d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483 . . . . . »	11
legge 18 dicembre 1961, n. 1198, art. 2, primo, secondo quarto e quinto comma . . . . . »	11

#### — Norme delle quali è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale:

codice penale, art. 539 . . . . . »	11
codice penale, art. 539 . . . . . »	11
codice penale, art. 570 . . . . . »	11
codice penale, art. 588, secondo comma . . . . . »	12
codice penale, art. 624 e art. 625 . . . . . »	12
codice di procedura penale, art. 445 . . . . . »	12
d.lg.lgt. 21 novembre 1945, n. 722, art. 2 . . . . . »	12
r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511, art. 34, secondo comma, seconda parte . . . . . »	12
d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, art. 8, secondo comma . . . . . »	13
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207, lett. a . . . . . »	13
legge 30 luglio 1959, n. 623, art. 20 . . . . . »	13
legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 47, terzo comma . . . . . »	13
d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76, primo comma . . . . . »	13
legge 18 dicembre 1967, n. 1198, art. 1 . . . . . »	14


INDICE

XVII


— Norme delle quali è stato promosso giudizio di legittimità costituzionale . . . . .	pag. 14
— Norme delle quali il giudizio di legittimità costituzionale è stato definito con pronunce di estinzione di inammissibilità, di manifesta infondatezza, o di restituzione degli atti al giudice di merito . . . . .	» 27

INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

Amministrazione pubblica . . . . .	pag. 32	Imposta sul Patrimonio	pag. 35
Appalto . . . . .	» 32	Imposte e tasse . . . . .	» 35
Atti Amministrativi . . . . .	» 32	Imposte varie . . . . .	» 36
Autoveicoli . . . . .	» 32	Lavoro . . . . .	» 37
Concessioni Amministrative . . . . .	» 33	Navi . . . . .	» 38
Confisca . . . . .	» 33	Notificazione . . . . .	» 38
Contabilità generale dello Stato . . . . .	» 33	Opere Pubbliche . . . . .	» 38
Dazi doganali . . . . .	» 33	Patrimonio . . . . .	» 38
Demanio . . . . .	» 34	Polizia . . . . .	» 39
Esecuzione forzata . . . . .	» 34	Poste e Telecomunicazioni . . . . .	» 39
Espropriazione per p.u. . . . .	» 34	Previdenza e assistenza . . . . .	» 39
Importazione ed esportazione . . . . .	» 34	Regioni . . . . .	» 39
Imposta di registro . . . . .	» 35	Società . . . . .	» 40
		Strade . . . . .	» 40
		Tributi locali . . . . .	» 40
NOTIZIARIO . . . . .			pag. 41



**PARTE PRIMA**





# GIURISPRUDENZA

---

SEZIONE PRIMA

## GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE \*

I

CORTE COSTITUZIONALE, 2 dicembre 1970, n. 173 - *Pres. Branca - Rel. Reale - Pesenti ed altri (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Agrò).*

**Ordinamento giudiziario - Applicazione e supplenze di magistrati - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., art. 25, 105, 107; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 101; d.l. 3 maggio 1945, n. 232, art. 2; legge 5 marzo 1951, n. 190, art. 1; d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, art. 63).

*Le garanzie di indipendenza e di precostituzione dei giudici sono previste dalla Costituzione solo a presidio della sede e delle funzioni; pertanto, poichè i provvedimenti di applicazione e supplenze di magistrati per le ipotesi eccezionali e temporanee previste dalla legge non incidono sul loro stato giuridico, è infondata la questione di legittimità costituzionale delle relative norme (1).*

II

CORTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 1970, n. 194 - *Pres. Branca - Rel. Rocchetti - Soc. Silca (avv. Fornario) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Casamassima).*

**Ordinamento giudiziario - Inamovibilità ai soli magistrati di grado non inferiore a giudice - Irrilevanza - Inammissibilità della questione.**

(Cost., art. 106, 107; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 132-136; r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, art. 2).

---

(\*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. RAFFAELE CANANZI.

**Lavoro - Licenziamento non per giusta causa - Reintegrazione specifica o per equivalente pecuniario - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., art. 3, 4, 35; legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 8, comma primo).

*Le guarentigie che costituzionalmente tutelano la funzione giudiziaria attengono allo stato giuridico del giudice come persona investita di funzione, ma non interferiscono in alcun modo con la regolare costituzione dell'organo preposto alla funzione stessa; conseguentemente la questione, sollevata nel corso di un giudizio civile, va dichiarata inammissibile per difetto prima facie di rilevanza (2).*

*Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 sui licenziamenti individuali, che fa obbligo al datore di lavoro, nel caso di licenziamento riconosciuto per giusta causa, di riassumere il lavoratore o, in mancanza, di ricarcirgli il danno, versandogli una indennità (3).*

I

(*Omissis*). — Della supplenza, permangono, tuttavia, anche in questa disciplina i caratteri peculiari della urgenza, temporaneità e provvisoriarietà, in riferimento ad eccezionali situazioni determinatesi negli uffici giudiziari. La ricorrenza di tali caratteri vale a distinguere la supplenza così dalle applicazioni propriamente dette, previste dagli artt. 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario e dalle successive modificazioni apportate con varie disposizioni legislative, come dalle assegnazioni e dai trasferimenti demandati al Consiglio superiore. Ciò spiega altresì, perchè non rientrino nella competenza del Consiglio medesimo, i provvedimenti di supplenza, i quali, come già questa Corte ha affermato nella sentenza n. 156 del 1963, esaminando la legittimità costituzionale del-

---

(1-2) In dottrina, sui principi costituzionali della funzione del giudice, SPAGNA MUSSO, *Giudice, Enc. diritto*, 931.

Per l'inammissibilità della questione in precedente analogo, cfr. Corte Costituzionale 20 dicembre 1968, n. 134, in questa *Rassegna*, 1968, 916.

(3) Sulla legge 15 luglio 1966, n. 604, cfr. le precedenti sentenze della Corte 14 aprile 1969, n. 81, in *Foro it.*, 1969 1384, per la sua applicabilità solo alle aziende che occupino più di 35 dipendenti; e 4 febbraio 1970, n. 14, in questa *Rassegna*, 1970, 33, sulla illegittimità dell'art. 10, che escludeva gli apprendisti dai benefici dell'indennità di anzianità.

l'art. 101, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, sono da configurare, così sul piano esegetico come su quello della tradizione legislativa, quali provvedimenti che, appunto, per la loro provvisorietà, non incidono sullo stato giuridico dei magistrati.

E non essendo diretti a mutare stabilmente le funzioni o la sede del magistrato è di tutta evidenza che essi non possono essere condizionati neppure alla prestazione del consenso da parte dell'interessato, a garanzia della sua inamovibilità. La quale, giova ripetere, dall'art. 107 della Costituzione e nel quadro delle garanzie di indipendenza dei giudici, è espressamente posta a presidio soltanto della conservazione della «sede» e delle «funzioni», che siano state permanentemente attribuite in seguito a decisione del Consiglio superiore. Non risulta, invece, incompatibile con il potere conferito al capo della corte d'appello di destinare, solo temporaneamente, un magistrato del distretto all'esercizio di funzioni giurisdizionali in un ufficio diverso da quello che ne costituisce la sede secondo l'organico. L'esercizio di tale potere, d'altra parte, non rimane nel sistema esente da controlli, essendo, comunque, imposta dall'art. 43 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, la comunicazione del provvedimento al Consiglio superiore, quale organo cui, in ultima sede, è attribuito il governo della magistratura.

È da escludere quindi che la disciplina impugnata (compatibile con le disposizioni della legge circa le attribuzioni ed il funzionamento del predetto Consiglio, ai sensi dell'art. 42, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 915) sia in contrasto con gli artt. 105 e 107 della Costituzione.

3. - Del pari infondata deve dichiararsi la questione sulla legittimità delle norme predette in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato in precedenti sentenze ed anche con particolare riguardo alle supplenze prevedute dall'art. 101 dell'ordinamento giudiziario, il principio del giudice naturale non esclude, nell'interesse della continuità e prontezza della funzione giurisdizionale, che alle carenze determinatesi negli uffici giudiziari si faccia fronte, man mano che se ne riveli l'obiettiva esigenza, mediante provvedimenti temporanei e contingenti,cretamente non preordinati a costituire l'organo giudicante in vista di determinati processi o controversie.

4. - È da escludere, quindi, che nei sensi prospettati nelle ordinanze dei pretori di Voltri e Palombara Sabina ricorra la illegittimità costituzionale della disciplina delle supplenze negli uffici giudiziari, preveduta fondamentalmente sia dall'art. 101 dell'ordinamento giudiziario e sia dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 232 del 1945; norma quest'ultima che, originariamente emanata in riferimento alle contingenze belliche e post-belliche, è stata prorogata sino a nuova disposizione, con l'art. 1 della legge 5 marzo 1951, n. 190.

Così decidendosi, resta chiaramente assorbita ogni altra questione prospettata dai giudici di merito sotto diverso profilo, e che investa disposizioni non aventi nel sistema, per il loro contenuto precettivo, autonoma rilevanza; disposizioni, come quella appunto dell'art. 63 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, il cui dettato ne indica a chiare note la funzione meramente confermativa delle precedenti norme, sulle quali sostanzialmente ha base la disciplina della materia in esame.

5. - Non ha fondamento, infine, alla stregua del ricordato principio del giudice naturale, in correlazione con la garanzia di inamovibilità, l'ulteriore dubbio, sollevato dal pretore di San Ginesio, sulla costituzionalità dell'art. 101, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario e dell'art. 2 del ricordato decreto legislativo n. 323 del 1945 nelle parti in cui, si assume, non escludono che il capo della corte d'appello revochi il provvedimento di supplenza prima della scadenza del termine eventualmente fissato, come nella specie, del decreto di designazione.

È d'uopo osservare che la facoltà di revoca della supplenza, ancorchè non espressamente preveduta dalle norme impugnate, discende dai principî generali sugli atti amministrativi, fra i quali sono da comprendere i provvedimenti adottati, nella materia in esame, dai capi delle corti. Non può negarsi, in base ai detti principî, che all'autorità competente all'esercizio discrezionale di una pubblica funzione spetti, normalmente, anche la potestà di far cessare gli effetti dell'atto già emanato, allorchè ciò si reputi rispondere meglio a finalità di pubblico interesse.

Ma dagli stessi principî derivano altresì limiti così alla revoca come già all'emanazione dei detti provvedimenti; limiti preordinati in modo esclusivo ad obiettive esigenze dell'organizzazione dei servizi giudiziari. Nè va pretermesso infine il dovere di una congrua motivazione, affinché di tali esigenze venga data adeguata enunciazione, ai fini di eventuale sindacato sui provvedimenti medesimi. — (*Omissis*).

## II

(*Omissis*). — La Corte, confermando la sua costante giurisprudenza sulla appartenenza al giudice *a quo* del giudizio di rilevanza, purchè sufficientemente motivato, osserva come, nel caso, quel giudizio, ben lungi dall'essere sufficiente nella sua motivazione, si appalesa *prima facie* errato.

Invero, le guarentigie che costituzionalmente tutelano la funzione giudiziaria — e di cui, nel caso, viene, per altro, denunciata non l'attualità, ma solo la potenzialità di un'eventuale lesione — attengono allo

stato giuridico del giudice come persona investita di tale funzione e, se violate, trovano i rimedi giurisdizionali che la legge ha all'uopo predisposti. Esse non interferiscono in alcun modo « nella regolare costituzione dell'organo preposto alla funzione » in un determinato processo, le cui norme regolatrici attengono invece alla capacità di essere giudice in quel processo e si riferiscono alla sua nomina, regolare assunzione dell'ufficio, assenza di incompatibilità, ecc. Solo alla violazione di tali norme gli artt. 158 c.p.c. e 185 n. 1 c.p.p. debbesi intendere riconnettano la sanzione della nullità dei provvedimenti del giudice e non a quelle che attengono al suo stato giuridico e intorno alle quali non si può controvertere finchè non si assuma l'esistenza di una violazione e non si investa del caso l'organo competente a giudicare dalla legittimità del provvedimento amministrativo col quale la violazione stessa sarebbe stata consumata.

Le eccezioni di costituzionalità come sopra proposte devono essere dichiarate pertanto inammissibili per difetto di rilevanza.

3. - Con le stesse ordinanze del pretore di Torino e con altra citata in epigrafe del pretore di Cassino, viene poi proposta la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 8, comma primo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, con riferimento agli artt. 3, 4, comma primo, 35 e 41, comma secondo, della Costituzione.

Tale norma, la quale dispone che, in caso di licenziamento attuato non per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro o, in mancanza, a risarcirgli il danno versandogli una indennità, sarebbe illegittima perchè configurerebbe la possibilità di due soluzioni e, tra di esse, renderebbe arbitra della scelta una sola delle parti, con violazione del principio di eguaglianza tutelato dall'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Inoltre, la stessa norma sarebbe illegittima perchè, consentendo, in alternativa della riassunzione, il pagamento di un'indennità, non assicurerebbe la conservazione del posto, e quindi non garantirebbe sufficientemente il lavoro, e ciò con violazione degli artt. 4, comma primo, e 35, comma primo, della Costituzione che ne assicurano la tutela; ed infine perchè, consentendo che il licenziamento, anche illegittimo, conservi la sua efficacia, pur dando luogo al risarcimento, ammetterebbe che l'iniziativa economica, nonostante il divieto di cui all'art. 41, comma secondo, della Costituzione, si svolga, nel caso, in contrasto con l'utilità sociale.

Le questioni sono infondate.

4. - La norma la quale ammette che il datore di lavoro, con la sua stessa inerzia, finisca per operare la scelta di mantenere fermo il licenziamento, bechè illegittimo, restando obbligato soltanto alla indennità, non può ritenersi contraria alla Costituzione.

Questa affermazione, che non ha un valore assoluto, assume consistenza ove la disposizione dell'art. 8 si inquadri nella vicenda della normativa relativa al recesso dal contratto di lavoro dell'uno e dell'altro contraente.

Si è partiti dalla recedibilità *ad nutum* per entrambi, giusta il disposto dell'art. 2118 c.c. e, passando per l'art. 8 della legge n. 604 del 1966, si è ora pervenuti alla più efficiente tutela dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), in forza del quale è concesso al lavoratore illegittimamente licenziato, oltre l'indennità, l'equivalente economico della riassunzione, e cioè il pagamento della retribuzione dalla nel posto.

Questa Corte, nella sentenza n. 45 del 1965, ritenne non costituzionalmente illegittima la norma dell'art. 2118 c.c., pur affermando che i principi cui si ispira l'art. 4 della Costituzione esprimono l'esigenza di un contenimento della libertà del recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro, e quindi dell'ampliamento della tutela del lavoratore, quanto alla conservazione del posto di lavoro.

L'attuazione di questi principi resta tuttavia affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario, quanto alla scelta dei tempi e dei modi, in rapporto ovviamente alla situazione economica generale.

Ora l'art. 8 di cui si tratta, avendo limitato il diritto al recesso del datore di lavoro, prima illimitato, ai casi di giusta causa e giustificato motivo, e sancito, in mancanza di riassunzione del lavoratore, il pagamento in suo favore di una indennità, non può non dirsi attuazione della norma costituzionale soltanto perchè di tale attuazione è espressione iniziale e non completa. Il che, stante la discrezionalità, come sopra da ammettersi per il legislatore, di dare applicazione ai quei principi anche con gradualità, basta per escludere la incostituzionalità di quella disposizione.

5. - Nè, ad orientare diversamente il giudizio della Corte, valgono i rilievi contenuti nelle ordinanze circa la ingiustizia cui condurrebbe la norma che, si sostiene, escluderebbe l'obbligo del pagamento dell'indennità, nel caso che il ripristino del rapporto di lavoro non possa aver luogo per causa non imputabile al datore di lavoro.

La Corte esclude che tali inconvenienti possano verificarsi ove si ritenga — come deve ritenersi perchè la norma conservi la riconosciuta conformità ai principi costituzionali — che il pagamento della indennità, qualora il rapporto non si ripristini, sia sempre dovuto e lo sia per il solo fatto del mancato ripristino di esso, senza che a nulla rilevi quale sia il soggetto e quale la ragione per cui ciò abbia a verificarsi.

6. - Le sopra esposte considerazioni dimostrano che la questione è infondata anche in riferimento all'art. 3 e all'art. 41 della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 2 dicembre 1970, n. 174 - Pres. Branca - Rel. Mortati - Presidente Regione Sardegna (avv. Gasparri, Guarino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

**Sardegna - Conflitto di attribuzione - Commissione consultiva per la pesca locale - Richiesta di designazione del rappresentante della Regione - Spetta allo Stato.**

(St. spec., art. 3, lett. a, i; legge 14 luglio 1965, n. 963, art. 7, 8).

*Spetta allo Stato richiedere la designazione di un rappresentante della Regione nella Commissione consultiva locale per la pesca marittima, prevista dagli artt. 7 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (1).*

---

(1) Sulla disciplina della pesca marittima nelle acque della Sardegna, cfr. Cass. pen. 14 novembre 1968, *Mass. Rass. pen.*, 1969, 282.

CORTE COSTITUZIONALE, 2 dicembre 1970, n. 175 - Pres. Branca - Rel. Bonifacio - Marcucci (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

**Procedimento penale - Divieto per il giudice di ricevere notizie di confidenti o di obbligare la polizia giudiziaria a rivelarne i nomi - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., art. 24, 3; c.p.p. art. 349, ultimo comma).

*Non è fondata, sia con riferimento al diritto costituzionale di difesa che a quello di eguaglianza, la questione relativa all'art. 349, ultimo comma, codice di procedura penale, che fa divieto al giudice di ricevere e alla polizia giudiziaria a rivelare i nomi dei confidenti (1).*

(*Omissis*). — Sebbene l'attuale questione di legittimità costituzionale sia obiettivamente diversa da quella decisa con sentenza n. 114 del 1968 a proposito di una denuncia che concerneva la sola prima parte della medesima disposizione ed era riferita alla pretesa violazione degli artt. 109

---

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 12 febbraio 1969 del giudice istruttore del Tribunale di Pesaro (*Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1969, n. 98).

La precedente sentenza della Corte citata in motivazione 28 novembre 1968, n. 114, è pubblicata in *Giur. it.*, 1969, I, 217.

e 3 della Costituzione (di quest'ultimo, peraltro, sotto un profilo differente da quello ora proposto), va ricordato che già in quella occasione la Corte ebbe a rilevare che la tutela del c.d. segreto di polizia trova il suo fondamento ultimo nell'interesse alla realizzazione della giustizia: vale a dire nella sua strumentalità rispetto ad un bene « anch'esso garantito, in via primaria, dalla Costituzione ».

Questa affermazione va qui ribadita. L'esperienza storica, l'attenta valutazione della realtà sociale in cui viviamo, la constatazione che analoghe forme di tutela del segreto di polizia sussistono anche in altri ordinamenti, che non meno del nostro si ispirano alla democrazia ed alla difesa dei diritti inviolabili dell'uomo, inducono a ritenere che non irragionevolmente il legislatore ha considerato quella tutela necessaria alla repressione dei reati: ad uno scopo che coincide con un interesse generale di tutta la collettività e, nello stesso tempo, con l'interesse di quanti, vittime di azioni criminose, hanno pur diritto a far valere le loro ragioni innanzi al giudice e tale diritto vedono di fatto salvaguardato anche nella misura in cui alla polizia giudiziarie riesca di ricercare i colpevoli e di assicurare le prove dei reati.

3. - Posta questa premessa, occorre accertare se l'art. 349, ultimo comma, c.p.p. soddisfi, nei sensi suddetti, l'interesse della giustizia senza apportare sostanziali e rilevanti limitazioni al diritto di difesa, che a sua volta è oggetto di una specifica e rigorosa garanzia costituzionale.

La Corte ritiene che al quesito debba darsi risposta affermativa sulla base della elementare constatazione che il divieto fatto al giudice di ricevere dalla polizia giudiziaria notizie date da persone i cui nomi essa non ritenga di rilevare è pienamente sufficiente ad impedire che l'affermazione di responsabilità dell'imputato possa essere fondata, anche in minima parte, su quelle notizie. Ed invero una corretta applicazione delle norme esclude perentoriamente la possibilità, paventata dall'ordinanza di remissione, che il giudice, nell'ambito del suo prudente apprezzamento delle circostanze di causa, finisca col basare anche sulle c.d. confidenze la propria decisione. La legge, vietando al giudice di ricevere le notizie, indirettamente ma inequivocabilmente vieta alla polizia giudiziaria di fornirglielle, relega quelle informazioni nel campo delle circostanze, processualmente irrilevanti, che hanno indotto la polizia a ricercare in una certa direzione le tracce e le prove del reato; in definitiva, sbarra ad esse le porte del processo. E poichè il canone secondo il quale al giudice è consentito di apprezzare secondo la sua esperienza il valore del materiale probatorio presuppone che non si tratti di prove vietate dalla legge, è certo che alla formazione del suo convincimento non possono legittimamente concorrere quelle notizie che la legge gli impone di « non ricevere ». Giova aggiungere che la sanzione di nullità, che espressamente assiste quel divieto, consente all'interessato di ottenere la repres-



sione della violazione di legge nella quale eventualmente il giudice sia incorso: sicchè deve escludersi ogni pregiudizio all'esercizio del suo diritto di difesa.

A diversa conclusione non può condurre l'esemplificazione, fatta dal giudice *a quo*, di casi nei quali potrebbe sussistere un qualche interesse dell'imputato all'acquisizione al processo delle notizie date alla polizia giudiziaria, attraverso la citazione del loro autore quale testimone (caso di notizia ad esclusivo carico di un coimputato o di notizia in tutto od in parte favorevole all'imputato). A tal proposito, richiamando quanto si è già detto, si deve tener presente che, trattandosi di valutare il conflitto in cui eventualmente possano trovarsi due interessi costituzionalmente garantiti, tale valutazione deve verificare se il legislatore, risolvendole in un certo modo, abbia posto ad uno dei due beni in collisione (nella specie al diritto di difesa) un limite di entità tale da comprometterne seriamente l'esercizio. Ciò non può dirsi per la disposizione in esame: essa non impedisce all'imputato, se conosce il nome del confidente, di chiedere che questo sia citato come testimone; d'altra parte occorre pur considerare che la posizione dell'imputato è presidiata dalla presunzione di non colpevolezza, in forza della quale non già la mancanza di prove di innocenza, ma la presenza di prove a carico può giustificare una sentenza di condanna. Con questo non si vuol escludere che in ipotesi marginali l'applicazione della norma denunciata possa recare una qualche limitazione al diritto di difesa dell'imputato: si vuol solo constatare che questo diritto in nessun caso subisce una lesione tale da indurre a ritenere che l'art. 349, ultimo comma, c.p.p. violi l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

4. - Anche nel suo riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione deve essere considerata non fondata.

Il giudice *a quo muove*, nel prospettarla, dal presupposto che la disposizione attribuisca alla polizia giudiziaria una « discrezionalità assoluta », un potere che si risolve in un « arbitrio ». Questa premessa non ha fondamento. Si è già detto quale è la *ratio* della norma e si deve solo aggiungere che se alla polizia giudiziaria la facoltà di rivelare o non rivelare il nome del confidente è attribuita in considerazione delle esigenze connesse all'espletamento delle sue funzioni, questa finalità segna i confini del suo potere, il cui abuso — come venne già dichiarato nella sentenza n. 114 del 1968 — non si sottrae alle sanzioni, penali o disciplinari, previste dall'ordinamento. E non è senza importanza per la questione ora in esame rilevare che il potere che qui viene in considerazione cade nella funzione istituzionale della polizia giudiziaria: in una funzione nell'esercizio della quale essa è responsabile di fronte ad autorità appartenenti all'ordine giudiziario (art. 220, secondo comma; art. 229, secondo comma, c.p.p.), come tali poste in posizione di assoluta indipendenza. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 2 dicembre 1970, n. 178 - Pres. Branca - Rel. Mortati - Pellegrini (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

**Procedimento civile - Rinuncia del difensore al mandato - Mancata interruzione del processo - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., art. 24; c.p.c. art. 301, ultimo comma).

*Non è fondata, con riferimento al diritto costituzionale di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 301, ultimo comma, codice di procedura civile, nella parte in cui esclude, come causa di interruzione del processo, la rinuncia al mandato della lite (1).*

(Omissis). — 2. - La questione è infondata. Non è contestabile, come la Corte ha statuito nella sentenza n. 46 del 1957, ricordata nell'ordinanza, nonchè in altre successive, che il diritto inviolabile alla difesa, garantito in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24, debba implicare l'effettiva assistenza tecnica e professionale, così da consentire alle parti di far valere, attraverso un regolare contraddittorio, le proprie ragioni. Ed è appunto in applicazione di tale principio che il primo comma dell'art. 301 dispone l'interruzione del processo nei casi di morte, radiazione o sospensione del procuratore costituito in giudizio.

Ma è chiaro che analogo effetto interruttivo non potrebbe ammettersi nelle ipotesi di cui al terzo comma dello stesso articolo: certamente non in quello della revoca della procura poichè la mancata tempestiva costituzione del nuovo procuratore si deve addebitare alla negligenza della stessa parte interessata; ma neppure nell'altro della rinuncia dal mandatario, dato che essa è regolata dai principi generali dai quali è retto il rapporto di mandato, secondo cui la rinuncia, in quanto atto recettizio, deve essere portata a conoscenza del mandante, in modo ed in tempo tali che quest'ultimo possa provvedere altrimenti, secondo precisa l'art. 1727 c.c., e non ha effetto se non quando tale conoscenza si sia verificata. La *ratio* della norma denunciata quindi deve ritrovarsi non tanto nè principalmente nell'esigenza pratica di impedire l'eventualità del rinnovarsi indefinito di rinunzie da parte di successivi difensori, allo scopo di paralizzare l'attività delle altre parti litiganti, quanto nell'ap-

---

(1) La questione era stata proposta dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza 27 gennaio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 1969, n. 145).

Sull'imputabilità alla parte delle conseguenze della rinuncia di mandato, cfr. Cass. 27 giugno 1969, n. 2260).

plicazione al caso della menzionata disciplina propria dell'istituto del mandato, di cui quello alle liti costituisce una sottospecie.

È certo prospettabile l'ipotesi di inadempienza dell'obbligo gravante sul procuratore costituito in giudizio di dare tempestiva notizia dell'avvenuta rinuncia, ma da siffatti possibili inconvenienti pratici non può farsi derivare un vizio di incostituzionalità della norma, la quale ha riguardo all'*id quod plerunque accidit*, mentre, a prevenire e reprimere gli inconvenienti stessi, appaiono sufficienti, oltre alle sanzioni comminabili in seguito a giudizio disciplinare da parte degli ordini forensi, l'obbligo del risarcimento del danno che risulti arrecato al mandante. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 2 dicembre 1970, n. 179 - Pres. Branca - Rel. Trimarchi - Renucci (avv. Milesi).

**Impiego pubblico - Indennità di anzianità al personale non di ruolo dello Stato - Differenza di trattamento rispetto all'impiego privato - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., art. 3, 36; d.l. C.P.S. 4 aprile 1967, n. 207, art. 9, terzo comma).

*Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, d.l.C.p.S. 4 aprile 1967, n. 207 che, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di impiego pubblico non di ruolo per morte del dipendente riserva l'indennità di anzianità ai figli maggiorenni solo se viventi a carico del de cuius (1).*

(1) La questione era stata sollevata con ordinanza 9 novembre 1968 del Consiglio di Stato (*Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1969, n. 98).

Sulla natura retributiva dell'indennità di anzianità cfr. la precedente sentenza della Corte 27 giugno 1968, n. 75, in *Foro it.*, 1968, 2054.

CORTE COSTITUZIONALE, 16 dicembre 1970, n. 188 - Pres. Branca - Rel. Trimarchi - Malfitano (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Albisinni).

**Matrimonio - Convenzioni matrimoniali - Esclusione delle prove della loro simulazione da parte dei terzi - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., art. 3, 24; c.c., art. 164, comma primo).

*È costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di difesa, l'art. 164, primo comma, codice*

civile, nella parte in cui non ammette i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali (1).

(*Omissis*). — Può dirsi arbitrario ed illogico che il terzo, mentre può avvalersi della simulazione di un qualunque contratto, non lo possa invece fare quando si tratti di convenzione matrimoniale (e tanto più in quanto gli autori della simulazione possono al contrario avvalersene).

Non ha pregio l'assunto che la norma abbia la sua ragione nello scopo di garantire la stabilità economica della famiglia. È esatto che la famiglia tanto nella Costituzione quanto nel codice gode di una particolare tutela. Ma questa si giustifica se tende a garantire l'intangibilità dei beni destinati effettivamente a sostenere gli oneri del matrimonio e non di quelli che solo fittiziamente abbiano una tale destinazione. Ed invece la norma impugnata, privando il terzo creditore della possibilità di provare la finzione, si traduce in una tutela di quest'ultima piuttosto che degli interessi familiari. I quali del resto, secondo i principi di ragione e di giustizia, non possono essere protetti fino al punto da sacrificare quelli del terzo, in ogni altro caso tutelati.

Il primo comma dell'art. 164, in conclusione, vietando di provare l'estraneità di certi beni alla famiglia, rivela un'eccedenza del mezzo (divieto totale di prova) rispetto al fine (tutela dell'economia familiare), e la relativa normativa appare quindi irrazionale. — (*Omissis*).

---

(1) La questione era stata proposta dal Pretore di Siracusa con ordinanza 21 dicembre 1968 (*Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1969, n. 98).

Sulla legittimazione dei creditori del marito a chiedere l'accertamento della simulazione, cfr. App. Catanzaro, 1 ottobre 1968, *Foro it.*, 1969, I, 514 e nota.

CORTE COSTITUZIONALE, 16 dicembre 1970, n. 189 - Pres. Branca -  
Rel. Trimarchi - D'Atri (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri,  
(sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

**Successione - Disposizioni testamentarie e donazioni - Limitazioni per  
il coniuge del binubo - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**  
(Cost., art. 3, 29; c.c. artt. 595, 599).

*Non è fondata, con riferimento ai principi costituzionali di eguaglianza e di tutela della famiglia, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 595 e 599 c.c. che pongono il divieto per il coniuge del binubo*

di ricevere per testamento o per donazione più di quanto riceva il meno favorito dei figli nati da precedenti matrimoni (1).

(*Omissis*). — 2. - Si ritiene da parte del giudice *a quo* che le norme denunciate assoggettano « ad un trattamento diverso il coniuge del testatore a seconda che quest'ultimo avesse o meno contratto un precedente matrimonio, creando, in tal modo, una situazione di inferiorità per il coniuge del binubo, la quale, per esse fondata su una condizione meramente personale, non trova giustificazione e appare in contrasto con il precetto » di cui all'art. 3 della Costituzione.

Nei confronti del coniuge del binubo ed in relazione alla possibilità giuridica di ricevere per testamento dal binubo, invero, è posta una limitazione che non ricorre per il coniuge del non binubo.

Senonchè, ad avviso della Corte, tale differenza di trattamento non appare irrazionale solo che si tengano presenti le ragioni che hanno determinato la disciplina legislativa, relativamente alla quale è stata sollevata la questione, e gli interessi oggetto della tutela.

Con i citati artt. 595 e 599, nell'ipotesi di sopravvivenza di figli di precedenti matrimoni e del coniuge, e qualora il *de cuius*, con donazioni o disposizioni testamentarie, direttamente o a mezzo di persone interposte, abbia voluto assicurare sulla disponibile al coniuge una posizione migliore di quella conseguibile dal meno favorito di detti figli, il legislatore dispone che questi possono ottenere la riduzione delle liberalità, *inter vivos* o *mortis causa*, fino a realizzare in concreto la parità di trattamento tra il meno favorito di essi figli ed il coniuge.

Ora tale disciplina legislativa è dettata per evitare che il coniuge del binubo in fatto possa influire su questo a danno di figli di precedenti matrimoni e per salvaguardare costoro sul terreno patrimoniale. Tutto ciò basta ad escludere l'irrazionalità della norma, ispirata per il resto a valutazioni del legislatore non sindacabili in questa sede.

Del pari non ricorre il denunciato contrasto con l'art. 29 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza di rimessione il disfavore nei confronti del coniuge del binubo porterebbe ad un trattamento differenziato, per cui in relazione alla parte disponibile del patrimonio del *de cuius* si avrebbero l'incapacità (*ex* artt. 595 e 599) a succedere per testamento del coniuge del binubo e la piena capacità, invece, del coniuge del non binubo e addirittura delle persone estranee alla famiglia; e tale trattamento differenziato mal si concilierebbe « con il principio costituzionale

---

(1) La questione era stata proposta dal Tribunale di Cagliari con ordinanza 11 ottobre 1968 (*Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1969, n. 78).

Sull'applicazione dell'art. 595 c.c. crf., da ultimo, Cass. 14 febbraio 1968, n. 509.

della dignità dell'unione matrimoniale, senza distinzione tra le prime nozze e le ulteriori ».

La Corte, invece, avverte che nelle due ipotesi lo *status* di coniuge (marito o moglie) sostanzialmente è caratterizzato dalle stesse situazioni giuridiche soggettive, per cui nel caso di seconde o ulteriori nozze non si può parlare, almeno a proposito della normativa in esame, di degradazione, neppure patrimoniale, di dette nozze rispetto alle prime.

La differenza di trattamento rilevata nei confronti del coniuge del binubo sussiste infatti solo sul terreno successorio ed in una particolare ipotesi, ed entro quell'ambito, come si è visto, non è irrazionale.

D'altra parte, data la sua limitata importanza ed incidenza, non basta a qualificare in modo speciale il matrimonio ed i rapporti che ne conseguono e comunque non è tale da integrare un'entità in contrasto con il principio di parità morale e giuridica dei coniugi. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 dicembre 1970, n. 190 - Pres. Branca - Rel. Bonifacio - Bertett (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Casamassima).

**Procedimento penale - Interrogatorio dell'imputato - Partecipazione del solo P. M. e non pure del difensore - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., art. 24; c.p.p., art. 304 bis, primo comma, art. 303, primo comma)

*È costituzionalmente illegittimo, per violazione del diritto di difesa, l'art. 304 bis, primo comma, codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di farsi assistere dal difensore in occasione dell'interrogatorio; conseguentemente è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, primo comma, dello stesso codice sul diritto del P. M. ad assistere a detto interrogatorio (1).*

(*Omissis*). — 1. - L'attuale questione di legittimità costituzionale — quale risulta dall'ordinanza 10 marzo 1969 del giudice istruttore del tribunale di Roma e dall'ordinanza 4 giugno 1970 di questa Corte — investe la disciplina desumibile dagli artt. 303, primo comma, e 304 bis,

(1) La questione era stata introdotta, per ciò che concerne l'art. 303 c.p.p., dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma con ordinanza 10 marzo 1969 (*Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1969, n. 128); e, per ciò che concerne l'art. 304 bis c.p.p., dalla stessa Corte Costituzionale, con ordinanza 4 giugno 1970 (*Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1970, n. 177).

La sentenza, che è di portata veramente radicale nel nostro procedimento penale, ha trovato rapida attuazione sul piano legislativo con il decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 62.

primo comma, del codice di procedura penale, in forza della quale nel corso dell'istruttoria formale il solo pubblico ministero, e non anche il difensore, può assistere all'interrogatorio dell'imputato e può fare, in tale occasione, istanze, osservazioni e riserve. La Corte è chiamata a decidere se l'esclusione del contraddittorio nel momento dell'assunzione del predetto atto istruttorio si risolva in una illegittima menomazione garantisce, come inviolabile, in ogni stato e grado del procedimento.

2. - Per la decisione di siffatta questione occorre preliminarmente accertare se nel processo penale il ruolo del pubblico ministero e quello del difensore dell'imputato presentino quel minimo di omogeneità che consenta una comparazione dei poteri dalla legge conferiti all'uno od all'altro.

A tal proposito si deve riconoscere che il pubblico ministero, in via di principio, non può essere considerato come parte in senso stretto. Magistrato appartenente all'ordine giudiziario, collocato come tale in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere, egli non fa valere interessi particolari, ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge: persegue, come si usa dire, fini di giustizia. Si comprende, pertanto, perchè il pubblico ministero svolga la funzione che gli è propria anche quando promuove accertamenti che possano dimostrare l'innocenza dell'imputato, quando chiede l'emissione del c.d. decreto di archiviazione, quando conclude per il proscioglimento dell'imputato e cos via. E tuttavia queste ragioni, come non sono ovviamente idonee a far confondere la posizione di lui con quella del giudice (sul che, sia pure ad altri effetti, ebbe già a pronunciarsi la Corte nella sentenza n. 148 del 1963), così non sono certo sufficienti ad escludere che l'interesse di cui egli è portatore e l'interesse che fa capo all'imputato restino dialetticamente contrapposti. Nel processo penale si controverte intorno alla responsabilità dell'imputato, e la realtà effettuale, della quale l'interprete del diritto non può non tener conto, è che in questa controversia i due poli del contraddittorio si incentrano, appunto, nel pubblico ministero da un lato, nell'imputato e nel suo difensore dall'altro. La netta distinzione fra gli interessi a tutela dei quali essi rispettivamente agiscono e fra i fini che essi conseguentemente perseguono giustifica la conclusione che nella dialettica del processo e di fronte al giudice i predetti soggetti sono da considerare parti: e, in conseguenza di ciò, tali correttamente li qualifica lo stesso codice processuale (libro primo, titolo terzo: « delle parti »).

Va peraltro posto in rilievo che questa conclusione non comporta la conseguenza che i poteri processuali del pubblico ministero debbano sempre ed in ogni caso essere pari a quelli dell'imputato e del suo difensore. La peculiare posizione istituzionale e la funzione assegnata al primo ovvero esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia e di rilievo costituzionale possono giustificare una disparità di

trattamento: ma la giustificano, ovviamente, solo quando in quella posizione, in quella funzione od in quelle esigenze essa possa trovare una ragionevole motivazione.

3. - Una volta accertato che pubblico ministero ed imputato sono contrapposti protagonisti nel processo, occorre ricordare che, secondo un principio affermato dalla Corte fin dalla sentenza n. 46 del 1957 e poi fermamente e costantemente ribadito in numerose, successive occasioni, il diritto di difesa è, in primo luogo, garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale. Il che è quanto dire che quel diritto, di regola, è assicurato nella misura in cui si dia all'interessato la possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica processuale, non pienamente realizzabile senza l'intervento del difensore. E che ciò sia vero anche quanto riguarda formazione ed acquisizione delle prove durante l'istruttoria è cosa che risulta in modo non equivoco dalla decisione con la quale questa Corte - sentenza n. 52 del 1965 — giudicò incompatibile con la Costituzione l'esclusione del difensore dall'assistenza a determinati atti istruttori del rito sommario.

Bisogna, tuttavia, tenere presente — come del pari risulta dalla costante giurisprudenza di questa Corte, che l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento ad « ogni stato e grado del procedimento », non importa necessariamente che contraddittorio e presenza del difensore abbiano ad essere garantiti in ogni momento ed in ogni atto processuale. Vero è, in effetti, che è d'uopo di volta in volta accertare, in relazione all'importanza del singolo atto, se l'assenza del difensore e la conseguente minor pienezza di contraddittorio si traducano, per gli effetti che abbiano a derivarne, in una effettiva lesione del diritto costituzionale di cui si discorre. In riferimento all'attuale questione l'indagine deve perciò rivolgersi a verificare se l'interrogatorio dell'imputato, valutato nell'economia dell'intera istruttoria, abbia un rilievo tale da comportare che l'assenza del difensore e la presenza del pubblico ministero realizzino una grave menomazione del diritto di difesa.

La Corte ritiene che al quesito debba darsi risposta affermativa. Ed invero l'importanza fondamentale dell'interrogatorio è stata già riconosciuta in numerosi episodi giurisprudenziali (da ult. cfr. sent. n. 109 del 1970), e su tale riconoscimento furono basate le dichiarazioni di illegittimità pronunziate con la sentenza n. 33 del 1966 (art. 398, c.c.p.) e con la sentenza n. 151 del 1967 (artt. 376, 395, ult. comma, e 398, ult. comma, c.p.p.). La stessa legge processuale considera l'interrogatorio, oltre che mezzo di prova (art. 304, terzo comma, c.p.p., nel testo modificato dalla legge 5 dicembre 1969, n. 932), mezzo di difesa, come si evince dalla circostanza che il giudice (art. 367, secondo comma) è tenuto ad invitare l'imputato « a discolarsi e a indicare le prove in suo favore », col conseguente suo obbligo (art. 368) di « investigare su tutti i fatti e su tutte le circostanze che l'imputato ha esposto ». Da tutto ciò emerge



quale sia l'importanza dell'interrogatorio al fine dell'acquisizione delle prove di innocenza o di colpevolezza ed il suo carattere prodromico, sottolineato dallo stesso legislatore (art. 365 c.p.p.), rispetto all'ulteriore corso delle indagini.

Orbene, che in occasione di un atto di tanto significato l'imputato sia esposto alle osservazioni, ai rilievi, alle contestazioni del pubblico senza essere assistito dal difensore, che per la sua preparazione tecnico-professionale più di lui è in grado di avvertire la necessità di opportuni chiarimenti a difesa, è cosa che (nonostante la facoltà di non rispondere che la legge n. 932 del 1969 riconosce all'imputato) non può non menomare gravemente il diritto di difesa. Val la pena, del resto, di osservare che lo stesso legislatore ha ormai avvertito l'esigenza di far posto a sia pur limitati interventi difensivi. Già nella novella del 1955 l'interrogatorio è compreso fra gli atti i cui verbali devono essere depositati entro i cinque giorni dal loro compimento (art. 304 *quater* c.p.p.) al fine di consentire al difensore di prenderne visione e di fare istanze; e nella recente legge 5 dicembre 1969, n. 932 (art. 8) si pone il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'indiziato di reato prima della nomina del difensore. E tuttavia queste innovazioni legislative, se valgono a mostrare che già la legge ha rilevato il bisogno di consentire in certa misura, proprio in relazione all'interrogatorio, il dispiegarsi di garanzie difensive, appaiono chiaramente insufficienti a realizzare un effettivo contraddittorio. Nella disciplina tuttora vigente resta fermo che il pubblico ministero interviene al momento della formazione dell'atto con gli ampi poteri che la legge gli consente, laddove il difensore può intervenire ad atto già formato ed acquisito. E non si può omettere di considerare che la legge (art. 304 *quater*, quinto comma) consente che il giudice, magari proprio su richiesta del pubblico ministero, disponga che il deposito del verbale sia ritardato, con la conseguenza che l'intervento del difensore può essere spiegato non solo dopo la formazione dell'atto, ma anche a notevolissima distanza di tempo: il che incide in maniera gravissima sul diritto di difesa, specialmente quando, trattandosi di imputato detenuto, il difensore è costretto ad ignorare a lungo perfino le precise contestazioni mosse al suo patrocinato ed il modo in cui questo si è disculpato, con la conseguenza di dover espletare il suo mandato senza essere in condizione di valutare finanche quali allegazioni e richieste difensive possano essere utili al fine di far cessare lo stato di detenzione.

5. - La Corte ritiene che tale disparità di trattamento fra pubblico ministero e difesa dell'imputato — la quale, giova ripeterlo, può in alcuni casi risolversi in un pregiudizio eccezionalmente grave per quest'ultimo — non trovi giustificazione in motivi costituzionalmente rilevanti.

Dalla relazione governativa alla riforma del 1955, che ammise l'intervento del difensore solo agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari ed alle ricognizioni (art. 304 *bis*, c.p.p.), risulta

che l'esclusione del difensore dall'interrogatorio fu mantenuta « al fine di permettere che l'imputato si regoli nel rispondere con la maggiore franchezza possibile alle contestazioni che gli vengono mosse, al di fuori di ogni preoccupazione e suggestione derivanti dalla presenza di terzi ». Ora è facile constatare che queste ragioni, in quanto implicano una piena sfiducia nell'opera del difensore, si pongono in netto contrasto con il precetto costituzionale, che presuppone chiaramente che il diritto di difesa, lungi dal contrastare, si armonizza perfettamente con i fini di giustizia ai quali il processo è rivolto. E del resto, mentre va rilevato che la legge conferisce al giudice poteri adeguati per reprimere ogni illegittima interferenza (art. 304 bis, ultimo comma), è da contestare che le istanze e le osservazioni del difensore, sempre rivolte al giudice (art. 304 bis, terzo comma), possano preoccupare e suggestionare l'imputato più di quanto non lo preoccupi e non lo suggestioni l'attiva presenza rebbe l'effetto di conferire maggiore fermezza ai risultati dell'interrogatorio del pubblico ministero. È, al contrario, ragionevole ritenere che l'equilibrio del contraddittorio non solo garantirebbe il diritto di difesa, ma contribuirebbe in modo rilevante ad offrire al giudice fin dal primo atto istruttorio, nella dialettica delle due parti, tutti gli elementi idonei ad orientarlo nell'esercizio della sua delicata funzione. E non è da sottovalutare la circostanza che la presenza e l'assistenza del difensore sortirebbe, anche per quella parte che potesse risultare sfavorevole all'imputato. Sicché deve convenirsi che la pienezza di contraddittorio giova, per quanto riguarda l'atto qui considerato, alla stessa amministrazione della giustizia.

Né a favore della tesi dell'infondatezza della questione possono giovare le considerazioni basate sul c.d. carattere inquisitorio dell'istruzione o sulla esigenza di salvaguardare il segreto istruttorio.

Per le prime è da osservare che le linee fondamentali delle già ricordate innovazioni legislative hanno già attenuato, ed in misura notevole, le caratteristiche dell'istruttoria quali risultavano dal codice del 1930. E ad ogni modo decisiva è l'obiezione che nel contrasto fra il principio costituzionale enunciato dall'art. 24 della Costituzione e determinate strutture processuali è il primo a dover prevalere sulle seconde, non, certo, queste su quello.

Per quanto riguarda il segreto istruttorio è sufficiente constatare che alla sua tutela provvede l'art. 307 c.p.p., che, ponendo in generale il relativo obbligo a carico dei difensori per tutti gli atti ai quali essi assistano, troverebbe automatica applicazione anche all'interrogatorio, ove a questo fosse esteso l'intervento della difesa. La Corte, peraltro, ritiene suo dovere sottolineare che all'ampliamento dei poteri dei difensori si deve accompagnare l'ampliamento delle loro responsabilità, sulle quali sono chiamati a vigilare, secondo le loro istituzionali attribuzioni, i competenti Consigli degli ordini forensi.

6. - Accertato che la questione, nei termini e nei limiti precisati al n. 1, è fondata, si deve decidere se, in relazione all'interrogatorio, la parità di contraddittorio, nel quadro della legislazione vigente, debba essere assicurata attraverso la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 303, primo comma, ovvero dell'art. 304 bis, primo comma, c.p.p.

In base ai criteri già enunciati nell'ordinanza n. 100 del 1970 la Corte ritiene che si debba necessariamente adottare la seconda soluzione, che è l'unica coerente coi principi generali ai quali risulta ispirato il vigente codice processuale e che meglio garantisce quel diritto inviolabile di difesa in riferimento al quale l'attuale questione viene riconosciuta fondata. Quanto al primo punto, è importante rilevare che il pubblico ministero è ammesso ad assistere a tutti gli atti di istruzione (art. 303 c.p.p.), e ciò in considerazione di quella funzione pubblica di cui innanzi si è discusso: sicchè questa funzione sarebbe menomata ed a quella regola si porrebbe una irrazionale eccezione se si escludesse il suo potere di assistere all'interrogatorio; nel contempo proprio le più recenti innovazioni legislative concorrono a dimostrare una tendenza evolutiva con la quale la presenza del difensore nell'interrogatorio si armonizza meglio che non l'esclusione del pubblico ministero. Quanto al secondo punto, ciò che innanzi si è detto sulla particolare importanza dell'interrogatorio e sulle conseguenze che derivano dal divieto di assistervi fatto al difensore convincono che proprio la rimozione di questo divieto è la soluzione più idonea a realizzare la parità di contraddittorio attraverso una disciplina che, conformemente alle direttive imposte dall'art. 24 della Costituzione, consente un più efficiente esercizio del diritto di difesa.

7. - Per tutte queste ragioni l'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di farsi assistere dal difensore in occasione dell'interrogatorio, mentre, di conseguenza, deve essere dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale per quanto concerne il primo comma dell'art. 303. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 dicembre 1970, n. 191 - Pres. Branca - Rel. Rossi - Battistini ed altri (n.c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Casamassima).

**Reato - Reati e pene - Reati contro il buon costume - Elasticità del concetto di « osceno » - Violazione del principio di legalità - Esclusione.**

(Cost., art. 25; c.p. artt. 527, 528, 529).

*Quando la legge penale prevede la tutela dei beni immateriali quali il pudore, la decenza, ecc. è legittimo il rinvio a nozioni proprie del*

*linguaggio, dell'intelligenza e del sentimento comuni; pertanto non è fondata, con riferimento ai principi di legalità in materia penale, la questione relativa agli artt. 527, 528 e 529 c.p. (1).*

(*Omissis*). — Quando la legge penale prevede la tutela di beni immateriali (come il decoro, l'onore, la reputazione, il prestigio, la decenza ed altri) il ricorso a nozioni proprie del linguaggio e dell'intelligenza comuni, è inevitabile, nè si è pensato, finora, a lamentare il proposito la violazione del principio di legalità,

Per quanto attiene, in particolare, alla difesa del pudore, il rinvio alla morale, al buon costume, e nominativamente al « comune sentimento » (art. 529 c.p.) è legittimo, trattandosi di concetti diffusi e generalmente compresi, sebbene non suscettibili di una categorica definizione.

La Costituzione stessa usa locuzioni come « senso di umanità », « buon costume », « dignità sociale », nè si può dire che le relative norme manchino di un identificabile valore positivo.

Il costume varia notevolmente secondo le condizioni storiche d'ambiente e di cultura, ma non vi è momento in cui il cittadino, e tanto più il giudice, non siano in grado di valutare quali comportamenti debbano considerarsi osceni secondo il comune senso del pudore, nel tempo e nelle circostanze in cui essi si realizzano. — (*Omissis*).

---

(1) La questione era stata proposta con varie ordinanze di giudici di merito.

In dottrina, cfr. MANCINI, *Considerazioni sul concetto di osceno* (Arch. pen. 1969, II, 473).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 1970, n. 192 - Pres. Branca - Rel. Crisafulli - Presidente Regione Trentino Alto-Adige (avv. Guarino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

**Corte Costituzionale - Giudizi in via principale - Impugnativa di legge di conversione di decreto-legge non impugnato - Ammissibilità anche relativamente alle parti riprodotte senza modificazioni.**

(Cost., art. 134).

**Corte Costituzionale - Giudizi in via principale - Impugnativa di leggi statali da parte delle Regioni - Ammissibilità solo con riferimento all'invasione della sfera di competenza - Inammissibilità con riferimento a violazione di norme costituzionali.**

(Cost., art. 134).

**Agricoltura e Foreste - Collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli - Competenza statutaria della Regione trentina e delle Province di Trento e Bolzano - Statuizioni varie.**

(St. Reg. Trentino Alto Adige, artt. 2, 11 n. 2, 13, 18; legge 11 marzo 1970, n. 83, art. 10, art. 3, nn. 1 e 7, ultimo comma)

*Poichè la legge di conversione di un decreto-legge rende permanente e definitiva la normativa provvisoria dettata dal precedente provvedimento governativo, perpetuandone gli eventuali vizi di costituzionalità, è ammissibile l'impugnativa in via principale contro la legge di conversione del decreto-legge, anche nelle parti in cui essa ne riproduce il contenuto senza modificazioni (1).*

*Sono ammissibili le censure proposte in via principale contro una legge dello Stato da parte di una Regione qualora formulate per violazione dello Statuto, anche se connesse con norme della Costituzione; mentre sono inammissibili le censure che hanno diretto ed esclusivo riferimento alle norme della Costituzione (2).*

*È fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 11 marzo 1970, n. 83 sul collocamento dei lavoratori agricoli, relativamente, e parzialmente, agli articoli 10, 3 nn. 1 e 7; non è fondata la stessa questione relativamente agli artt. 3, ultimo comma, 4 e 15 della legge citata (3).*

---

(1-3) La precedente sentenza della Corte 12 luglio 1967, n. 113 è pubblicata in questa *Rassegna*, 1967, 723).

Sul principio enunciato con la seconda massima, cfr. la precedente sentenza 10 febbraio 1949, n. 11.

CORTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 1970, n. 199 - Pres. Branca - Rel. Fragali - Luchsinger (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Tracanna).

**Imposte e tasse in genere - Imposta di registro - Surrogazione del responsabile d'imposta verso le parti obbligate - Violazione del diritto di difesa - Esclusione.**

(Cost., art. 24; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 98).

*Non è fondata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 della vigente legge di registro, che consente, a favore di coloro che hanno pagato l'imposta*

*per conto delle parti obbligate, la surrogazione in tutte le ragioni, azioni e privilegi dell'Amministrazione (1).*

(*Omissis*). — 1. - L'art. 98 legge sul registro, denunziata dal pretore di Bergamo in riferimento all'art. 24 della Costituzione, fa subentrare nelle ragioni, nelle azioni e nei privilegi dell'amministrazione finanziaria coloro che, per conto delle parti obbligate, hanno pagato l'imposta di registro; inoltre autorizza costoro a richiedere al pretore un ordine di pagamento contro quelle parti, e l'ordine è reso esecutivo dopo ventiquattro ore dall'intimazione. La Corte non ritiene che esso violi la norma costituzionale invocata dal pretore.

2. - Il procedimento di cui alla norma denunziata riguarda, non colui che è coobbligato per la prestazione tributaria, ma chi ne è responsabile; e la differenza fra coobbligato e responsabile è netta nella lettera della norma predetta, la quale menziona coloro che hanno pagato l'imposta di registro per conto delle parti obbligate, non coloro che sono tenuti con altri al pagamento. La differenza, ciò non pertanto, è respinta dall'ordinanza; la quale, da un lato, osserva che il responsabile è anche esso tenuto al pagamento dell'imposta e, dall'altro lato, contraddicendosi, rileva che la norma intende riferirsi a coloro sui quali non deve in definitiva cadere l'onere dell'imposta. Ma il coobbligato deve sopportare questo onere o in tutto o in parte e non lo deve invece sopportare il responsabile, eppertanto, è, secondo la stessa ordinanza, che il coobbligato non potrebbe essere incluso fra i soggetti per i quali è apprestato il procedimento surrogatorio dell'art. 98 legge sul registro. L'art. 1203 n. 3 c.c. non distingue fra chi è tenuto con altri e chi è tenuto per altri; la norma denunciata contiene invece tale distinzione perchè la voluto accordare solo al secondo il procedimento privilegiato dell'ordine di pagamento, in considerazione del fatto che egli, pur essendo estraneo al debito di imposta, lo ha soddisfatto ed ha così permesso il sollecito appagamento dell'interesse dello Stato alla riscossione dei tributi, altra volta qualificato dalla Corte di rilevanza costituzionale.

Il pretore non nega che l'ordine di pagamento era stato emanato a favore di un coobbligato d'imposta. Questi, però, avendo diritto soltanto alla surrogazione ordinaria, è soggetto a tutte quelle eccezioni che derivano dal suo rapporto con gli altri coautori dell'atto; e, del resto, a chi è tenuto solo per il pagamento, come è il responsabile d'imposta, non può razionalmente spettare il potere di opporre che il tributo non era

---

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 16 luglio 1969 del Pretore di Bergamo (*Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 1969, n. 280).

Sull'istituto della surrogazione di cui all'art. 98 legge di registro, cfr. da ultimo Cass. 22 maggio 1969, n. 1796 (*Riv. leg. fisc.*, 1969, 1962).

dovuto o era dovuto in misura minore, concernendo tali motivi il rapporto sostanziale, al quale egli è estraneo.

Per avere applicato l'art. 98 predetto al coobbligato il pretore ha visto nella norma una limitazione al diritto di difesa. Questa limitazione, del resto, non sussisterebbe nemmeno se fosse esatto il giudizio espresso dal pretore, perchè, com'è noto, i principi generali del diritto processuale non permettono di chiudere in sè i procedimenti iniziatisi *sine causae cognitione*. I quali non tolgono alla parte il diritto di provocare, nelle forme ordinarie, una contestazione della pretesa fatta valere contro di lei nelle forme sommarie: la norma impugnata non deroga a queste regole. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 1970, n. 200 - Pres. Branca -  
Rel. Verzi - Savignano (n. c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri  
(sost. avv. gen. dello Stato Tracanna).

**Costituzione della Repubblica - Esclusività della giurisdizione e diritto di difesa - Accertamenti tecnici affidati ad organi amministrativi - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., artt. 102, 24; d.l.l. 27 luglio 1945, n. 475 art. 4).

*Non è fondata, con riferimento ai principi della esclusività della giurisdizione e del diritto di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l.l. 27 luglio 1945 n. 475, che attribuisce all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura il potere di determinare il valore delle piante di olivo arbitrariamente abbattute, valore costituente il presupposto per l'applicazione dell'ammenda in misura proporzionale da parte del Pretore (1).*

(*Omissis*). — 1. - La questione di legittimità costituzionale dello art. 4 del d.l.lgt. 27 luglio 1945, n. 475, viene sollevata dal pretore di Gela soltanto per quanto riguarda la misura della pena dell'ammenda, fissata nel decuplo del valore delle piante di olivo abbattute, considerate in piena attività, da stabilirsi dall'Ispettorato dell'agricoltura. Secondo la ordinanza di rimessione, dipendendo siffatta penalità da una valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa vincolante per il giudice, verrebbe sottratto al giudice stesso il potere di determinare in

(1) La questione era stata sollevata con ordinanza 22 febbraio 1969 del Pretore di Gela (*Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1969, n. 152).

Le sentenze 5 luglio 1969, n. 86 e 1970, n. 149, citate in motivazione, sono pubblicate in questa *Rassegna* 1968, 715, e *retro*,

concreto la pena, con violazione del principio sancito dall'art. 102 della Costituzione per cui la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari. E sarebbe altresì violato l'art. 24 della Costituzione, non essendo consentito all'imputato la possibilità di difendersi durante il procedimento di accertamento del valore delle piante abbattute, e non essendo neppure ammissibile, nel corso del dibattimento, alcuna critica alle conclusioni formulate dal suindicato Ispettorato.

2. - La questione non è fondata.

Non sussiste la denunziata violazione dell'art. 102 della Costituzione, il quale, affermando che la giurisdizione è esercitata da magistrati ordinari, vuol soltanto proclamare il principio della unità della giurisdizione. E se poi il pretore ha inteso riferirsi alla riserva di giurisdizione di cui all'art. 101 della Costituzione, è da rilevare che, quando il processo si svolge in sede giudiziaria, con l'intervento e sotto la direzione del magistrato, e si conclude con una sentenza, non si può sostenere che la giurisdizione non sia esercitata dallo stesso, neppure nel caso in cui altri organi intervengono nel processo per fornire elementi tecnici, che si intendono sempre sottoposti al vaglio del giudice. La circostanza che la norma impugnata affidi il potere di determinare il valore delle piante di olivo abbattute all'Ispettorato provinciale della agricoltura, che è un organo tecnicamente specializzato e chiamato, fra l'altro, a soprintendere al progresso dell'agricoltura nella propria circoscrizione, non significa che il giudice non possa sindacare le conclusioni dell'organo amministrativo ed eventualmente disattenderle quando abbia fondate ragioni di pervenire a diverso convincimento. Così come avviene, secondo i principi generali, per le perizie, per i pareri, o per qualsiasi altro apprezzamento fatto da organi ausiliari della giustizia, tutto il materiale di indagine e di discussione acquisito al processo viene apprestato allo scopo di convincere il giudice, al quale spetta il potere di pronunciare la parola definitiva. Pertanto la norma impugnata non limita i poteri del pretore in merito al valore delle piante abbattute. Peraltro — a prescindere dai poteri di indagine e di giudizio spettanti al magistrato sul numero delle piante abbattute e sulle condizioni di esse (per la esclusione di quelle non riconducibili a produttività: art. 1 della legge), circostanze queste direttamente connesse con la sanzione da irrogare in concreto — la possibilità di applicare aggravanti ed attenuanti comuni, le quali consentono di spaziare nel computo della pena, fa sì che l'uso del potere discrezionale nel determinare la sanzione da infliggere non subisca concrete limitazioni per effetto della norma impugnata.

3. - Non appare fondata neppure la denuncia di illegittimità della stessa norma in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Con le sentenze n. 86 del 1968 e n. 149 del 1970, questa Corte ha chiarito che la difesa dell'imputato deve essere assicurata per quegli



atti che si risolvono in veri e propri atti istruttori (ispezioni non facilmente ripetibili, ricognizioni, interrogatori, ecc.) non dissimili da quelli esperiti nella fase della istruzione sommaria del P.M.; e che tali garanzie non riguardano la fase delle indagini che il codice di procedura penale prevede nell'art. 219 per l'accertamento dei fatti e per la ricerca di indizi. Orbene, nella specie l'Ispettorato dell'agricoltura esercita funzioni connesse ad una generale competenza di carattere amministrativo e che non rientrano nel quadro di un procedimento istruttorio. Nel corso del processo penale, al quale i risultati di tale attività possono dar luogo, non risulta poi alcuna limitazione nei diritti della difesa, sussistendo — per le ragioni suesposte — e libertà di critica e potere del giudice di dissentire dalle conclusioni dell'organo amministrativo. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 1970, n. 201 - *Pres. Branca - Rel. Benedetti - Soc. Rita* (avv. Astorri) e Presidente Consiglio dei Ministri e Amministrazione delle Finanze dello Stato (sost. avv. gen. dello Stato Tracanna).

**Imposte e tasse in genere - Imposta di R. M. - Soggetti tassabili in base al bilancio - Indetraibilità di spese non registrate cronologicamente - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., art. 3, 53; legge 5 gennaio 1956, n. 1 art. 3; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 109, lett. c).

*Non è fondata, sia con riferimento al principio di eguaglianza che a quello della capacità contributiva, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, legge 5 gennaio 1956, n. 1 e dell'art. 109, lett. c t.u. sulle imposte dirette (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) che escludono la detraibilità dai redditi di r.m., cat. B dei soggetti tassabili in base al bilancio, di spese non risultanti da apposita registrazione cronologica (1).*

2. - La questione non è fondata.

Per quanto riguarda il preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione è agevole rilevare che non sussiste identità di situazione tra il soggetto tassabile in base al bilancio che, in ottemperanza alla prescri-

---

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 21 febbraio 1969 del Tribunale di Ancona (*Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1969, n. 152).

Sull'obbligo della tenuta aggiornata dei registri, Comm. Centr., 24 aprile 1968, n. 96599, *Boll. trib.*, 1969, 448.

zione della norma impugnata e per conseguire l'effetto della detrazione da essa assicurato, abbia regolarmente tenuto la registrazione cronologica delle somme corrisposte a terzi e il soggetto tassabile in base al bilancio al quale viene negata la deduzione di tali somme per non avere osservati l'adempimento richiesto.

La norma in esame, dovuta alla necessità di tutelare l'interesse fiscale, ha subordinato la detraibilità di determinate spese alla condizione che esse risultino cronologicamente registrate nei modi e con le indicazioni all'uopo richieste. Tutti i soggetti tassabili in base al bilancio si trovano quindi in posizione identica dinanzi alla predetta prescrizione normativa essendo a tutti riconosciuto uguale diritto alla detraibilità del reddito delle somme pagate a terzi.

**CORTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 1970, n. 202 - Pres. Branca - Rel. Reale - I.M.I. (avv. Satta).**

**Fallimento - Procedura di ammissione all'amministrazione controllata - Deliberazione dei soli creditori chirografari - Violazione del principio di eguaglianza - Esclusione.**

(Cost., art. 3; r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 189, terzo comma).

*Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, terzo comma, della legge fallimentare che, nella deliberazione di ammissione al beneficio dell'amministrazione controllata, esclude i creditori privilegiati ed ammette solo quelli chirografari (1).*

(Omissis). — 2. - La questione non è fondata.

L'amministrazione controllata (come risulta dalla Relazione del Guardasigilli alla legge fallimentare, n. 41) fu introdotta nella disciplina positiva dei procedimenti concorsuali perchè costituisce strumento rispondente « ad un bisogno vivacemente sentito, in momenti di improvvise e vaste fluttuazioni economiche », e volto a portare rimedio a temporanee crisi delle imprese. Crisi tali da rendere impossibile l'immediato ed integrale soddisfacimento delle obbligazioni per « riflesso di avvenimenti generali più forti di ogni individuale volontà » e senza che, tuttavia, si potesse delineare uno stato di insolvenza e soprattutto di incapacità obiettiva a riacquistare il normale equilibrio patrimoniale.

---

(1) La questione era stata proposta dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza 11 dicembre 1968 (*Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1969, n. 98). In dottrina v. PAIARDI, *Manuale dir. fall.*, Milano 1968.

La disciplina dell'istituto, compresa quella dettata dall'art. 189 della legge fallimentare, relativamente alla approvazione della proposta del debitore di ammissione al beneficio, fu informata, come anche risulta dalla ricordata Relazione (n. 42), all'intento di lasciare «il più largo campo all'iniziativa degli interessati e alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice».

La ricordata approvazione, ovviamente, non investe la legittimità della speciale procedura concorsuale, che è oggetto del giudizio esclusivo del tribunale fallimentare, ma è espressione soltanto di valutazione di opportunità e convenienza.

In riferimento allo spirito di detta norma, l'esclusione dei creditori aventi diritti di prelazione risponde razionalmente alla diversità di situazione nella quale essi versano, in confronto dei chirografari. Questi ultimi, non assistiti da diritti di garanzia che assicurino in via prioritaria l'adempimento delle obbligazioni anche in sede di esecuzione concorsuale, fondano sull'utile svolgimento dell'amministrazione controllata dell'impresa e dei beni dell'imprenditore l'aspettativa di soddisfazione del credito, in misura integrale o comunque maggiore di quella che potrebbe altrimenti risultare da una esecuzione immediata.

Sulla attribuzione ai soli creditori chirografari del diritto di partecipare alla deliberazione predetta, ha certamente inciso la considerazione sul voto dei creditori con prelazione, ove fossero stati chiamati a deliberare insieme con i chirografari, avrebbe potuto essere determinante (a parte eventuali eccezioni come quelle riguardanti enti finanziatori aventi finalità pubblicistiche e non speculative) il loro presumibile interesse ad un'esatta e sollecita esecuzione della prestazione. Detto voto sarebbe valso, quindi, ad impedire il risanamento patrimoniale della impresa, non solo con sacrificio dei creditori chirografari, ma anche con elusione degli scopi dell'istituto, inteso, come si è accennato, quale provvido rimedio per risolvere temporanee difficoltà incontrate dalle imprese nella ricerca di nuovi equilibri, resi necessari da variabili dimensioni della produzione e da instabili livelli di mercato.

3. - Dalla normativa impugnata non può desumersi, peraltro, che nel sistema non abbia congruo rilievo e rimanga privo di ogni tutela l'interesse dei creditori esclusi dalla votazione.

Invero l'amministrazione controllata si svolge sotto il sindacato della autorità giudiziaria, cui è demandata in particolare ogni indagine di merito, diretta anche a contemperare l'interesse individuale di tutti i creditori con quello generale dell'economia, al fine di evitare non necessari turbamenti nei settori della produzione di beni o servizi e della occupazione dei lavoratori dipendenti.

Deve anzitutto osservarsi che anche i creditori con prelazione, già legittimati, secondi il principio accolto dalla giurisprudenza, a proporre ricorso per cassazione, sia pure per motivi di sola legittimità (ai sensi

dell'art. 111 della Costituzione), contro il decreto del tribunale che abbia ammesso l'imprenditore alla amministrazione controllata, possono, al pari di ogni altro interessato, reclamare al tribunale (art. 190 legge fallimentare) avverso il decreto col quale il giudice delegato, previo accertamento delle maggioranze prescritte dall'art. 189, abbia nominato il comitato dei creditori.

Agli stessi creditori, senza discriminazione (e ciò non può non apparire di massimo rilievo), è data poi facoltà di interloquire nello svolgimento della procedura, sia per tramite del comitato dei creditori, sia mediante istanze e denunce dirette a provocare i provvedimenti indicati negli artt. 191 e 192 della legge fallimentare. Secondo tali norme può, in qualunque momento, essere affidata al commissario giudiziale, in tutto o in parte, la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore e possono venire segnalati i fatti che consiglino la revoca dell'amministrazione controllata, riducendosi di questa, in tal modo, la durata, comunque mai superiore ad un anno (art. 187, primo comma).

E nel caso risulti che l'amministrazione stessa non possa utilmente essere continuata, ai creditori medesimi (come ad ogni altro interessato) non è precluso di fare le opportune segnalazioni ed istanze al giudice delegato, onde promuova dal tribunale la dichiarazione di fallimento.

Questo complesso di disposizioni è sufficiente a ridurre il rischio, segnalato dalla difesa di parte, che i creditori privilegiati possano subire detrimento per effetto della dilazione e di eventuali nuove passività derivanti dall'espletamento della gestione controllata. — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE**, 28 dicembre 1970, n. 203 - *Pres. Branca - Rel. De Marco - Esattoria Civica di Milano (avv. Citi) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Tracanna)*.

**Imposte e tasse in genere - Imposta di R. M. - Privilegio speciale sui mobili del debitore - Diritto di seguito nei confronti del terzo - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., art. 42, commi secondo e terzo; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 211, comma secondo).

*Non è fondata, con riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 211, secondo comma t. u. sulle imposte dirette che prevede il privilegio speciale per crediti di R. M. sui mobili adibiti all'attività del debitore, ancorchè appartenenti a terzi (1).*

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 21 dicembre 1968 del Tribunale di Milano (*Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1969, n. 128).

(*Omissis*). — 1. - Come si è rilevato in narrativa, viene denunziato a questa Corte l'art. 211 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, in relazione all'articolo 2759 del codice civile, in forza dei quali i crediti dello Stato per l'imposta di ricchezza mobile, dovuta per l'anno in corso e per il precedente, in dipendenza dell'esercizio di commercio, industria, arte o professione, hanno privilegio sopra i mobili che servono a tale esercizio e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione del contribuente, nella parte in cui l'art. 211 del t. u. dispone « ancorchè appartenenti a persona diversa dal debitore ».

Secondo il giudice *a quo*, infatti, per effetto di quest'ultima disposizione, il terzo proprietario di tali mobili, dato che, di regola, un'efficace azione di regresso è praticamente impossibile, si troverebbe esposto ad una vera e propria espropriazione, senza indennizzo, in violazione dell'art. 42, commi secondo e terzo, della Costituzione.

2. - Già questa Corte, in relazione all'art. 63, ultimo comma, del r. d. 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette ed all'art. 207, lett. b) del t. u. n. 645 del 1958, che ne riproduce il contenuto, in forza dei quali nel procedimento di espropriazione esattoriale non può essere proposta opposizione di terzo, per rivendicare la proprietà, da parte del coniuge o dei parenti ed affini, fino al terzo grado, del contribuente, contro il pignoramento dei mobili esistenti nella casa del debitore, ha affermato taluni principi che sono indubbiamente validi anche per la soluzione della presente controversia.

Si è così (sentenze n. 4 del 1960, n. 42 e n. 93 del 1964) affermato che non è illegittimo, in quanto non lede il precetto della tutela della proprietà contenuto nell'art. 42, comma secondo, della Costituzione, l'assoggettamento di taluni beni, che si trovano in una certa situazione, alla quale non è estranea la volontà del terzo proprietario, ad esecuzione forzata promossa nei confronti del debitore d'imposta.

Sia per l'interesse pubblico alla esazione delle imposte, sia per impedire troppo facili frodi, non si può, infatti, escludere che la difesa della proprietà, in certe situazioni, sia subordinata a condizioni o a presupposti o ad un particolare comportamento del proprietario.

Il che, poi, si risolve non in una espropriazione, ma in una mera limitazione, consistente nella soggezione del bene ad un potere di esecuzione forzata che soltanto eventualmente può portare ad una incidenza diretta e quantitativamente rilevante sul contenuto del diritto a tale bene.

In sostanza, in base a tali principi, l'inopponibilità all'esattore del diritto di proprietà dei beni rinvenuti nella casa di abitazione del debitore, di cui a detta disposizione, inquadrata nel sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria, giustificata da ragioni di interesse generale e fondata sul potere del legislatore di determinare i modi

di acquisto e di godimento ed i limiti del diritto di proprietà, non contrasta con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione.

3. - Nella situazione disciplinata dall'art. 211 del citato t.u., ora in esame, la razionalità di quei principi risulta ancora più evidente.

Infatti, il legislatore si è preoccupato di tutelare la situazione del terzo in buona fede, escludendo dal privilegio le cose rubate o smarrite, i depositi provvisori di merci destinate al solo fine di lavorazione ed i depositi di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.

Ma al privilegio stesso ha sottoposto, anche se di proprietà di terzi, cose che per la loro natura — mobili che servono all'esercizio dell'attività per la quale è dovuta l'imposta — per la loro ubicazione — merci che si trovano nel locale ove viene esercitata l'attività o nell'abitazione del contribuente — chiaramente denunciano una posizione sospetta non meno di quella derivante dal vincolo di parentela preveduta dall'art. 207, lett. b), dello stesso t.u.

Perchè il terzo, invero, affidi al titolare dell'esercizio, debitore dell'imposta, mobili importanti e spesso molto costosi o merci che, del pari possono essere di valore rilevante, come quelli di regola servono per l'attività esercitata, pur conscio dei rischi cui può andare incontro, evidentemente deve essersi posto di propria volontà in particolari rapporti, di certo non disinteressati, con detto debitore.

Tali rapporti possono essere addirittura fraudolenti perchè diretti o a sottrarre i beni che ne sono oggetto all'esecuzione forzata da parte dei creditori o a dissimulare una vera e propria partecipazione all'attività del debitore (società di fatto); o possono essere bensì leciti e non dissimulati, ma consistere in negozi a titolo oneroso (nella specie noleggjo), dei quali ovviamente, quei rischi debbono trovare adeguato corrispettivo.

In qualsiasi di tali ipotesi, il privilegio in questione, con le limitazioni al diritto di proprietà che possono derivarne, alla stregua dei principi sopra richiamati, risulta pienamente giustificato, cosicchè la sollevata questione si appalesa infondata. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 1970, n. 205 - Pres. Branca -  
Rel. Benedetti - Muzzi ed altri (n.c.).

**Successione - Capacità di ricevere per testamento - Limitazioni in danno dei figli non riconoscibili - Illegittimità costituzionale.**

*È costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 593, primo comma, Codice civile, che pone limitazioni alla capacità di ricevere per testamento in danno dei figli non rico-*

*noscibili; va, di conseguenza, dichiarata l'illegittimità costituzionale derivata, nello stesso codice, dell'art. 592, dell'art. 593, commi secondo e quarto, dell'art. 599, nella parte in cui si riferisce ai predetti articoli (1).*

(*Omissis*). — Secondo l'ordinanza del tribunale di Milano la limitazione della capacità di ricevere per testamento dei figli naturali non riconoscibili, prevista dall'art. 593, comma primo, del codice civile, sarebbe in contrasto col principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, nonché con precetto costituzionale enunciato nell'art. 30, comma terzo, che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Dei due profili sotto i quali la questione viene prospettata non rilevabile è da ritenere l'asserito contrasto con il terzo comma dell'art. 30 della Costituzione. Ed invero questa Corte ha già avuto occasione di osservare, proprio con riferimento ai diritti ereditari dei figli nati fuori del matrimonio, che la tutela giuridica e sociale assicurata dal precetto costituzionale riguarda, a tali fini, i figli naturali riconosciuti o dichiarati (sentenza 79/1969).

2. - Fondato, per contro, appare l'altro motivo di illegittimità costituzionale.

L'art. 593, comma primo, del codice civile stabilisce che, quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulti nei modi indicati nell'art. 279, non possono singolarmente ricevere per testamento più della metà di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi e in nessun caso possono complessivamente ricevere più del terzo dell'eredità. Con questa norma il legislatore ha posto in essere una gravissima limitazione della capacità di ricevere per testamento di questi figli naturali.

Orbene evidente appare l'incostituzionalità della norma ove si ponga mente alla condizione ch'essa riserva ai figli naturali non riconoscibili rispetto a tutti gli altri soggetti estranei alla famiglia legittima. Mentre per questi ultimi sussiste una piena capacità di ricevere per testamento, limitata è, invece, la capacità dei primi con la conseguenza che il testatore può liberamente disporre a favore dei terzi estranei,

---

(1) La questione era stata sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza 9 novembre 1968 (*Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1969, n. 78) e decisa con provvedimento in camera di Consiglio in mancanza di costituzione di parti.

La precedente sentenza della Corte 14 aprile 1969, n. 79, è pubblicata in *Giur. it.*, 1969, I, 1220.

lasciando ad essi l'intera quota disponibile e non può usare lo stesso trattamento nei riguardi dei figli naturali. Pertanto, proprio in relazione alla loro condizione personale e sociale e cioè alla loro nascita avvenuta fuori del matrimonio, i figli naturali non riconoscibili vengono a trovarsi in condizione di sfavore rispetto agli altri estranei alla famiglia legittima, subendo un sacrificio dei propri interessi che non trova giustificazione nè nel contenuto nè nella finalità della norma.

Le considerazioni anzidette valgono ovviamente anche nei riguardi delle disposizioni contenute nei commi secondo e quarto dell'art. 593 del codice civile concernenti rispettivamente la limitazione della capacità di ricevere dei figli naturali non riconoscibili, nel caso in cui al testatore sopravviva il coniuge e l'applicabilità delle limitazioni della capacità di ricevere per testamento, previste dai commi primo e secondo, anche ai figli non riconosciuti dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli artt. 251 e 252, terzo comma.

L'illegittimità di tali disposizioni discende come conseguenza della pronuncia d'incostituzionalità del comma primo dell'art. 593 e va dichiarata dalla Corte a termini dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ai sensi di questa norma ritiene altresì la Corte di dover dichiarare l'incostituzionalità della limitazione della capacità di ricevere per testamento dei figli naturali riconosciuti o dichiarati o riconoscibili per i quali l'art. 592 dispone che, se vi sono discendenti legittimi, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge, nonchè l'illegittimità dell'art. 599 nella parte in cui dispone che le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592 e 593 sono nulle anche se fatte sotto nome di interposta persona. — (*Omissis*).



SEZIONE SECONDA

## GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 gennaio 1971, n. 97 - Pres. Marletta - Rel. Pratillo - P. M. Secco (conf.). Vitale (avv. D'Abbiere) c. G.E.S.C.A.L (avv. Stato Vitucci) e Carollo (avv. Sorrentino).

**Competenza e giurisdizione - Edilizia economica e popolare - Costruzioni da parte della Gescal su prenotazione delle cooperative - Posizione dei soci di queste.**

(legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 2; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26; legge 26 gennaio 1955, n. 1148 art. 8; legge 9 aprile 1956, n. 1265, artt. 28-35).

*L'asserita illegittimità del mancato annullamento (di ufficio), da parte della Ges.ca.l., dell'assegnazione di un appartamento da parte del direttore di un ufficio provinciale del lavoro, anche ad ipotizzare l'esistenza del relativo potere, può determinare semmai nei terzi, riguardo ad esso, la esistenza di un interesse legittimo, in quanto riferentesi al mancato esercizio di un potere discrezionale dell'ente, e non di un diritto soggettivo all'assegnazione dell'alloggio, la quale è comunque affare interno della cooperativa prenotataria e dei suoi soci (1).*

(Omissis). — Vincenzo Vitale impugnò, con atto del 31 ottobre 1962, innanzi la Gestione Case per Lavoratori (GESCAL), il provvedimento, in data 30 aprile 1962, con il quale il Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma aveva assegnato a Mario Carollo uno degli alloggi prenotati dalla cooperativa edilizia « Torino-Flamini », assumendo che l'alloggio non si sarebbe dovuto assegnare al Carollo — socio escluso, per morosità, dalla cooperativa suddetta sin dal 16

---

(1) Nell'occasione le sezioni unite hanno avuto modo di affermare pure che l'omessa pronuncia del Giudice amministrativo su un'istanza di parte (nella specie per la riammissione in termini) costituisce non una ipotesi di diniego di giurisdizione ma un vizio di attività relativo all'esercizio di un potere discrezionale attinente alla sfera interna della competenza del Giudice stesso. Comunque, la lettura della sentenza che integralmente si pubblica gioverà a chiarire nei vari aspetti i termini delle interessanti questioni sottoposte nel caso di cui si tratta all'esame della Corte di Cassazione.

gennaio 1961 — ma si sarebbe dovuto assegnare ad esso Vitale, ammesso quale socio della cooperativa in sostituzione del Carollo.

La Ges.ca.l., definito «esposto» il ricorso del Vitale, si rifiutò, con lettera del 20 dicembre 1962, di «...darvi seguito, in quanto la pratica afferente al Carollo era stata definita dal competente Ufficio del Lavoro di Roma in base alle disposizioni vigenti in materia di prenotazione e di assegnazione alloggi INA-CASE». Decidendo sul ricorso, affidato a due motivi, proposto dal Vitale contro la risposta avuta dalla Ges. ca.l., il Consiglio di Stato, con decisione n. 843 del 23 novembre 1966, respinse l'impugnazione.

Considerò il giudice amministrativo che in difetto di rapporto gerarchico tra il Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e la Ges. ca.l., e di una espressa norma istitutiva del ricorso gerarchico improprio innanzi a questa contro i provvedimenti di quel direttore, l'atto di assegnazione dell'alloggio, essendo definitivo, avrebbe dovuto essere impugnato dal Vitale, nei termini di legge, direttamente in via giurisdizionale. Ne conseguiva che, non potendo avere il c. d. ricorso presentato dal Vitale alla Ges.ca.l. altro valore se non quello di un semplice «esposto» contenente l'invito all'autorità cui era diretto ad annullare eventualmente d'ufficio l'atto di assegnazione, la Ges.ca.l. non aveva affatto il dovere di motivare la propria determinazione negativa al riguardo, e, pertanto, erano infondate le censure di omessa motivazione, di travisamento ed illogicità, e di omessa pronuncia prospettate con il primo mezzo del ricorso.

Rilevò ancora il Consiglio di Stato che il secondo motivo del ricorso era inammissibile perchè «...impingeva nel merito dell'atto d'assegnazione»... a suo tempo emanato dal Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma, mentre la GESCAL nulla aveva statuito in proposito, non avendo esercitato il potere d'annullamento d'ufficio ed essendosi limitata, in sostanza, ad opporre la definitività del provvedimento d'assegnazione.

Contro detta decisione il Vitale ha proposto ricorso a queste Sezioni Unite Civili deducendo tre motivi illustrati con memoria; hanno resistito, con distinti controricorsi, la Ges.ca.l. ed il Carollo; questo ha anche depositato memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo si lamenta, in riferimento all'art. 360 n. 1 c.p.c., la violazione dell'art. 26 del t.u. n. 1054 del 1924 e dell'art. 2 della legge n. 2248 all. E del 1865. Il ricorrente sostiene che il Consiglio di Stato non aveva competenza giurisdizionale a decidere la controversia, in quanto egli aveva fatto valere il proprio diritto soggettivo

all'alloggio quale socio della cooperativa «Torino-Flamini», diritto soggettivo che sarebbe stato leso dalla Ges.ca.l. con l'assegnazione dell'alloggio conteso al Carollo, il quale aveva definitivamente perduta la qualità di socio della cooperativa suddetta sin dal 16 gennaio 1961, come risulterebbe anche dalla sentenza n. 45 del 4 gennaio 1966 di questa Suprema Corte. La natura di diritto soggettivo della posizione giuridica da lui fatta valere discenderebbe, secondo il Vitale, dalla disciplina contenuta nella legge n. 43 del 1949, la quale non prevede organi per la decisione delle controversie insorte tra cooperativa e soci e tra soci.

Il mezzo è infondato.

Trattasi di alloggio prenotato, nel 1958, dalla cooperativa «Torino-Flamini» a sensi dell'art. 8 della legge n. 1148 del 26 gennaio 1955 il quale, prevedendo — la prima volta — i c.d. piani aggiuntivi della gestione INA-CASE (ora Ges.ca.l.) per la costruzione di alloggi in zone per le quali vi fosse stata prenotazione da parte di singoli lavoratori, o di aziende per i propri dipendenti o di cooperative per i propri soci, istituti, rispetto alla legge n. 43 del 28 novembre 1949, il sistema, appunto, della costruzione di alloggi, da parte dell'INA-Case, su prenotazione; la materia venne, poi, disciplinata da Capo III (artt. 28-35) della legge n. 1265 del 9 aprile 1956.

Siccome, però, per la zona cui era interessata la cooperativa «Torino-Flamini» il numero delle prenotazioni, effettuate dalle cooperative interessate al piano aggiuntivo, risultò in eccesso rispetto le possibilità di costruzione, derivanti dai limiti di finanziamento stabiliti dal Comitato esecutivo della Ges.ca.l. a sensi dell'art. 8 della legge n. 1148 del 1955, venne indetto dalla Gestione dell'Ente il sorteggio tra le cooperative prenotatarie a norma dell'art. 29 comma quarto della legge n. 1265 del 1956; sorteggio che venne effettuato dal direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro di Roma, secondo la disposizione dell'articolo 29 comma quinto della legge n. 1265 citata: e la cooperativa «Torino-Flamini» venne favorita dalla sorte. Ma, secondo il sistema delle leggi n. 1148 del 1955 e n. 1265 del 1956 — applicabili al caso concreto per essere la prenotazione avvenuta nel 1958 — la ripartizione dei singoli alloggi tra i soci delle cooperative prenotatarie costituisce un'operazione interna, alla quale sono del tutto estranei sia l'Ufficio Provinciale del Lavoro sia gli organi della Ges.ca.l., perchè determinata dalle cooperative stesse in base all'ordine stabilito dal loro statuto ovvero, in difetto, secondo l'ordine d'iscrizione nel libro dei soci (cfr. in tal senso anche Cons. Stato, sez. VI, decis. n. 408 del 29 settembre 1967 e n. 214 del 6 maggio 1969); peraltro così esplicitamente dispone ora l'art. 58 del regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. n. 1471 dell'11 ottobre 1963, della legge n. 60 del 4 giugno 1960 disciplinante la materia in esame.

Nel caso concreto avvenne che, quando il 30 aprile 1962 si effettuò il sorteggio di cui sopra, Mario Carollo — il quale figurava nel 1958 quale socio indicato dalla cooperativa prenotataria come avente diritto all'alloggio — era stato escluso dalla cooperativa stessa per morosità dal 16 gennaio 1961; tuttavia egli risultò assegnatario di un appartamento, onde la protesta del Vitale. Questi, nell'adire il Consiglio di Stato, lamentò il mancato o irregolare esercizio, da parte degli organi della Ges.ca.l., del potere-dovere di decidere sul ricorso, da lui proposto il 31 ottobre 1962 contro l'assegnazione dell'alloggio al non più socio Mario Carollo, conseguente al sorteggio effettuato dal Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma.

Ciò premesso, correttamente il Consiglio di Stato ha, quindi, esaminato, in via preliminare e pregiudiziale, se la Ges.ca.l. avesse il potere-dovere decisorio che le attribuiva il Vitale, cioè se avesse potestà amministrativa di riesaminare, su ricorso di interessati, il sorteggio effettuato dal direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro da cui era derivata l'assegnazione dell'alloggio al Carollo.

Ed il giudice amministrativo ha ritenuto, in base alle norme vigenti in materia, che, nella specie, non era ammesso il ricorso gerarchico proprio (infatti l'Ufficio Provinciale del Lavoro è organo statale e la Ges.ca.l., come già l'INA-Case, è ente con propria personalità giuridica), nè il ricorso gerarchico improprio perchè manca una norma particolare di legge che lo ammetta. Ne conseguiva che il provvedimento del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma era da considerare definitivo, e la Ges.ca.l. non aveva potestà amministrativa di riesaminarne, su ricorso di interessati, la legittimità ed il merito e, pertanto, il dovere di esprimere dettagliatamente le ragioni per le quali non aveva esercitato il potere d'annullamento invocato dal Vitale.

Ovvia, allora, la preannunciata infondatezza del mezzo in esame in cui si afferma il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato. Innanzi tutto perchè, siccome il *petitum* non poteva che investire l'asserita illegittimità del mancato annullamento, se mai, d'ufficio, da parte della Ges.ca.l., dell'assegnazione dell'appartamento al non socio Mario Carollo da parte del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma, anche ad ammettere l'esistenza di tale potere d'annullamento d'ufficio, il Vitale avrebbe avuto, riguardo ad esso, soltanto un interesse legittimo e non un diritto soggettivo, perchè riferentesi al mancato esercizio d'un potere discrezionale dell'ente; cosicchè, contro l'asserita violazione di tale interesse, doveva ricorrere al Consiglio di Stato.

Ma, e soprattutto, il Vitale non può vantare, com'egli afferma un diritto soggettivo all'assegnazione dell'alloggio ne' confronti della Ges.ca.l., quale socio della cooperativa prenotataria subentrante all'estromesso Carollo, perchè, com'è stato sopra detto, l'assegnazione degli

alloggi è affare interno della cooperativa prenotataria e tra questa e i soci.

Invero l'attività della Ges.ca.l. si esaurisce con il provvedimento di ammissione al finanziamento dei c.d. piani aggiuntivi di costruzione, e ogni altra attività le è estranea; mentre quella relativa al sorteggio, affidata al Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, si riferisce direttamente alle cooperative prenotatarie e non ai soci aventi diritto all'alloggio, che vengono indicati dalle cooperative suddette. Quindi, ove vi sia stata una irregolarità nell'assegnazione dell'alloggio al Carroll, essa non poteva essere attribuita nè all'Ufficio Provinciale Lavoro nè alla Ges.ca.l. E questo spiega perchè la legge n. 43 del 28 novembre 1949, alla quale rinvia la legge n. 1148 del 1955, non prevede organi amministrativi per la decisione delle controversie relative all'assegnazione degli alloggi.

Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta un'ulteriore violazione delle norme citate nel primo mezzo, e sostiene che, anche se la controversia si riferisce ad una posizione di interesse legittimo, la decisione del Consiglio di Stato sarebbe sempre impugnabile per motivi attinenti alla giurisdizione, in quanto il giudice amministrativo ha omesso di provvedere sulla sua richiesta di rimessione in termini, per errore scusabile circa la definitività del provvedimento del Direttore dell'Ufficio del Lavoro. La omessa statuizione concreterebbe, secondo il ricorrente, diniego di esercizio, da parte del Consiglio di Stato, della propria giurisdizione.

In conformità agli artt. 48 del t.u. n. 1054 del 26 giugno 1924, 360 n. 1 e 362 comma primo cod. proc. civ. le decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sono impugnabili innanzi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione esclusivamente per motivi attinenti alla giurisdizione. Il controllo della Suprema Corte è, quindi, circoscritto all'osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato, cioè all'esistenza di quei soli vizi che attengono alla essenza della funzione, escluso ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione stessa (cfr. Cass. sent. n. 2993 del 28 settembre 1968).

Inammissibile è, pertanto, il mezzo in esame, perchè l'omessa pronuncia del giudice amministrativo su un'istanza costituirebbe non una ipotesi di diniego di giurisdizione, come sostiene il ricorrente, bensì un vizio d'attività relativo all'esercizio d'un potere discrezionale attinente alla sfera interna della competenza del giudice stesso.

Con il terzo mezzo si lamenta ancora la violazione delle norme indicate nel primo. Il ricorrente sostiene che sia il secondo motivo di ricorso da lui dedotto innanzi il Consiglio di Stato, sia i motivi aggiunti, erano diretti contro l'atto in data 20 dicembre 1962 con il quale la Ges.ca.l., lungi dal non statuire sul suo ricorso, avrebbe, invece, statuito su esso rigettandolo, in quanto il rifiuto a darvi seguito era moti-

vato dal fatto che la decisione del Direttore dell'Ufficio del Lavoro di Roma era stata presa in conformità alle norme vigenti in materia. L'omesso esame di tale statuizione negativa — erroneamente esclusa dal giudice amministrativo — concreterebbe, secondo il ricorrente, ancora diniego, da parte del Consiglio di Stato, della propria giurisdizione.

Anche questo mezzo è inammissibile, perchè pur ad ammettere la esistenza del vizio denunciato, questo si riferirebbe al processo logico della pronuncia ed alla valutazione del contenuto e della natura del provvedimento amministrativo impugnato: in sostanza il vizio si riferirebbe al modo di esercizio della funzione giurisdizionale, e non si concreterebbe in una violazione dei limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con le conseguenze di legge. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 gennaio 1971, n. 221 - Pres. Flore - Rel. Berarducci - P.M. Di Majo (conf.), Di Benedetto (avv. ti Guerra e Santi) c. Amministrazione del Tesoro dello Stato (avv. Stato Baccari).

**Competenza e giurisdizione - Pensioni - Indennità integrativa - Giurisdizione della Corte dei Conti.**

(t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62; legge 27 maggio 1958, n. 324, art. 2).

*L'indennità integrativa della pensione, pur essendo il suo ammontare determinato sulla base dell'indice del costo della vita, non è assimilabile all'indennità di caro-viveri, in quanto essa, anzicchè costituire un accessorio della pensione, costituisce una maggiorazione del quantum di questa e, siccome serve ad integrare, a completare, il trattamento di quiescenza, divenuto inadeguato, è elemento essenziale o quota parte dell'assegno pensionistico: le relative controversie sono quindi devolute alla giurisdizione della Corte dei Conti (1).*

(*Omissis*). — Con atto notificato in data 17 ottobre 1967, Vincenzo Di Benedetto, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, il Ministero del Tesoro, ed esponeva che egli, quale titolare di pen-

---

(1) La questione risolta nei sensi indicati nella massima appare interessante specialmente in considerazione della giurisprudenza formatasi con riferimento alle controversie riguardanti l'indennità di carovita, per le quali è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario, come si ricorda nella motivazione della sentenza, che si pubblica integralmente.

sione dello Stato, aveva percepito l'indennità integrativa speciale prevista dall'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324; che, essendo stato assunto alle dipendenze dell'Istituto bancario San Paolo, in data 28 agosto 1967, gli era stato comunicato che l'indennità predetta era stata da lui percepita indebitamente del 1° aprile 1963 al 12 maggio 1967, nella somma di lire 523.356, e che, di conseguenza, tale somma doveva essere restituita, mediante ritenuta mensile sull'importo della pensione; che il recupero dell'anzidetta somma da parte dello Stato era illegittimo, potendo la indennità integrativa, di cui all'art. 2 della sopra citata legge, essere sospesa solo nei confronti dei titolari di pensioni o assegni ordinari che prestassero opera retribuita e percepissero, per tale prestazione, la medesima indennità, mentre egli non percepiva dall'Istituto San Paolo alcuna indennità integrativa speciale.

Tanto esposto il Di Benedetto chiedeva che il Ministero fosse condannato alla restituzione delle somme sino ad allora ritenute e di quelle che fossero state ritenute in seguito.

Il Ministero si opponeva alla domanda, sostenendo che la ritenuta era legittima, in base alla legge n. 324 del 1959, e, nel precisare le proprie conclusioni, eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di materia pensionistica, riservata alla giurisdizione della Corte dei Conti.

L'adito Tribunale, con sentenza 28 ottobre 1968, rilevato che in materia di pensioni dei dipendenti dello Stato, vige la giurisdizione piena, esclusiva ed assorbente della Corte dei Conti e che la indennità in discussione costituisce una integrazione della pensione, come strumento diretto a rapportarla al costo della vita, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a conoscere della controversia.

Avverso la sentenza il Di Benedetto ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione.

Resiste, con controricorso, il Ministero del Tesoro.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso si prospetta la questione se la domanda del Di Benedetto, di restituzione della somma già corrispostagli a titolo di indennità integrativa della pensione di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successivamente recuperata dall'Amministrazione del Tesoro, per effetto del provvedimento di sospensione di tale indennità ai sensi della norma di cui al comma settimo di detto articolo, abbia dato luogo a controversia devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, ovvero a controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

Orbene, se si considera che la domanda del Di Benedetto involge la questione della legittimità, o no, del provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione della indennità in oggetto, ai sensi dell'anzidetta norma del settimo comma dell'art. 2 della legge n. 324 del 1959, la risoluzione della questione di giurisdizione non può essere se non nel senso che la controversia originata dall'anzidetta domanda rientra nell'ambito della giurisdizione della Corte dei Conti.

Devesi rammentare che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, in tema di discriminazione tra la giurisdizione della Corte dei Conti e quella del giudice ordinario, è orientata nel senso che, per effetto degli artt. 13 e 62 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, il giudizio della Corte dei Conti, in materia di pensioni, è circoscritto al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano, o riducono la pensione, ossia il trattamento di quiescenza al lordo, ledendo il diritto dell'ex dipendente in ordine all'an ed al *quantum* della pensione, di talchè tale giudizio ha per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all'ammontare e alla durata dell'assegno pensionistico, mentre ogni altra contestazione, che abbia per oggetto, non il diritto dell'ex dipendente in ordine all'an ed al *quantum* della pensione, ma il pagamento dell'anzidetto assegno e, quindi, le modalità di esecuzione dell'obbligazione di corrispondere la pensione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritto di credito, naturalmente demandata alla competenza di detto giudice (cfr. sentenze 28 novembre 1968, n. 2995, 29 aprile 1967, n. 798 e sent. 29 luglio 1940).

Alla luce dei sopra enunciati principi ben si comprende, quindi, come, più volte, sia stato affermato, anche da queste Sezioni Unite, che, allorquando la controversia abbia per oggetto la sospensione della corresponsione di una indennità costituente un accessorio della pensione, quale, ad esempio, l'assegno di caro-viveri, con conseguente recupero, mediante ritenute sulla pensione, delle somme erogate al pensionato all'anzidetto titolo, la controversia stessa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. È evidente, infatti, che, in tal caso, non è in discussione il diritto del pensionato in ordine all'an e al *quantum* dell'assegno pensionistico, ma è in discussione il diritto del pensionato in ordine ad una indennità che, costituendo un accessorio della pensione, si aggiunge alla stessa, ma non ne costituisce parte integrante e resta, quindi, fuori del *quantum* della pensione e, conseguentemente, di ogni questione in materia pensionistica.

Ben diverso è, invece, il caso oggi sottoposto all'esame di queste Sezioni Unite.

L'indennità « integrativa » della pensione prevista dalla norma dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, pur essendo il suo ammon-



tare determinato sulla base dell'indice del costo della vita, non è, invero, assimilabile all'indennità di caro-viveri, perchè essa, come chiaramente si evince dall'aggettivo che, nella stessa norma, la qualifica, anzichè costituire un accessorio della pensione, costituisce, invece, una maggiorazione del *quantum* della pensione medesima, in quanto, servendo ad «integrare» il trattamento di quiescenza, ossia a completare tale trattamento, divenuto inadeguato al costo della vita, costituisce elemento essenziale e, quindi, quota-parte dell'assegno pensionistico.

Ciò implica che il provvedimento con cui, ai sensi del settimo comma dell'anzidetto art. 2, la corresponsione dell'indennità in questione viene sospesa, si risolve in un provvedimento di riduzione, sia pure temporanea, del *quantum* della pensione, con l'ovvia conseguenza che la contestazione della legittimità di tale provvedimento, come causa *petendi* della restituzione delle somme dall'Amministrazione ritenute sull'assegno di pensione a seguito del provvedimento medesimo, non può dar luogo che ad una controversia in materia pensionistica, devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, dichiarandosi che la giurisdizione, in ordine alla domanda proposta dal Di Benedetto nei confronti dell'Amministrazione del Tesoro, appartiene alla Corte dei Conti.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla perdita del deposito, mentre, quanto alle spese del presente giudizio di Cassazione, ricorrono giusti motivi per ordinare la totale compensazione tra le parti. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 febbraio 1971, n. 291 - Pres. Marletta - Rel. De Sanctis - P. M. Secco (concl. diff.) - Goretti (avv. Barberio) c. Amministrazione della Difesa (avv. Stato Conti).

**Competenza e giurisdizione - Responsabilità civile dello Stato di soggiorno per i danni ai terzi - Fatti colposi dei dipendenti della NATO - Condizioni di proponibilità dell'azione.**

(Art. VIII par. 5-8 della Convenzione di Londra resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335).

*La responsabilità dello Stato di soggiorno per danni ai terzi può sorgere solo da fatti colposi dei militari delle forze armate della NATO o degli elementi civili della stessa, commessi nell'esecuzione di un servizio, mentre deve essere senz'altro esclusa per i fatti dannosi commessi al di fuori della esecuzione di un servizio; peraltro, l'accertamento circa il ricorrere dell'una o dell'altra circostanza, nelle contro-*

*versie tra privati danneggiati e lo Stato di soggiorno, appartiene alla giurisdizione ordinaria e non all'arbitro previsto dalla convenzione per derimere soltanto le controversie relative tra gli Stati contraenti (1).*

(*Omissis*). — La decisione della Corte di Napoli è fondata sulla opinione che la obbligazione di risarcimento dello Stato di soggiorno per fatti illeciti commessi da appartenenti alle forze armate di un altro Stato o da elementi civili operanti con dette forze sorga a norma della Convenzione di Londra, ed in via del tutto eccezionale, solo quando si verifichi un presupposto: che i due Stati interessati (di soggiorno e di origine) riconoscano oppure, in mancanza di tale riconoscimento, che un arbitro internazionale stabilisca, che l'illecito sia stato compiuto nell'esecuzione di mansioni ufficiali.

Mancato nella specie tale presupposto, giacchè i due Stati concordavano nell'escludere che il fatto illecito dell'Holdrige si fosse verificato nell'adempimento di mansioni ufficiali, la obbligazione di risarcimento dello Stato italiano, ad avviso della corte di merito, non poteva essere sorta.

In base a tali considerazioni la corte di Napoli escludeva altresì che si presentasse in questa causa una questione di giurisdizione, in quanto che l'arbitro di cui al paragrafo 8 dell'art. VIII della Convenzione non assumerebbe veste di giudice che deve decidere una parte della controversia, in vece del giudice italiano, ma di fonte di accertamento di un fatto giuridico internazionale, condizionante l'obbligo del risarcimento.

Pertanto la corte escludeva anche ogni fondamento della eccezione di illegittimità costituzionale della norma che prevede l'arbitrato in questione, aggiungendo peraltro al riguardo che, comunque, trattandosi di arbitrato internazionale, la eccezione di illegittimità risultava priva di valore, non potendosi neppure configurare un contrasto della norma che lo prevede con gli artt. 102 e 108 della Costituzione, i quali riguardano esclusivamente gli organi di giurisdizione per la risoluzione di controversie tra i soggetti dell'ordinamento interno.

Censurando la impugnata sentenza, mediante denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. VIII par. 5, 6, 7 e 8 della Convenzione

---

(1) La sentenza appare di notevole interesse data la novità e la importanza delle questioni trattate e risolte, anche se sulla statuizione riportata nell'ultima parte della massima è lecito nutrire delle perplessità risultanti, del resto, in sostanza, nonostante l'apparente sicurezza della forma, dal testo della stessa sentenza, laddove si cerca di confutare le tesi a sostegno della decisione impugnata.

Peraltro, le sezioni unite della Corte di Cassazione avranno modo di tornare sull'argomento, essendo tuttora pendenti analoghi ricorsi.

n. 1335, 2054 c.c., 360 c.p.c. e 102 e 108 della Costituzione, il Goretti sostiene innanzi tutto che erroneamente la corte d'Appello abbia distinto tra fatti colposi arrecanti danni a terzi, commessi da appartenenti alle forze armate della NATO o da elementi civili alle loro dipendenze nell'espletamento di un servizio, e fatti colposi commessi al di fuori dell'espletamento di un servizio ed abbia quindi ritenuto che solo per i primi possa ricorrere responsabilità dello Stato di soggiorno. Detta responsabilità ricorrerebbe invece in ogni caso di danno derivante da fatto colposo commesso dal personale militare o civile alle dipendenze della NATO ed anche in ogni caso di danno derivante dall'uso autorizzato o non autorizzato di autoveicolo delle forze armate da parte di militari o civili alle dipendenze delle forze stesse.

Questo assunto del ricorrente è manifestamente infondato.

Esso muove da un palese errore nella traduzione e, conseguentemente, nella interpretazione del testo della Convenzione che è redatto in lingua francese. L'art. VIII di detta Convenzione, dopo essersi occupato nel paragrafo 1 dei danni causati a beni dello Stato impiegati dalle forze armate (per i quali si esclude qualsiasi risarcimento) e, nel paragrafo 2, dei danni causati ad altri beni dello Stato (dei quali è stabilita la parziale risarcibilità, sottoponendosi ad un arbitrato internazionale le eventuali controversie, cui la pretesa risarcitoria possa dar luogo nei rapporti tra le Parti contraenti) e dopo aver considerato nei parr. 3 e 4 altri rapporti tra gli Stati contraenti (ad es. danni marittimi, lesione e morte di appartenenti a forze armate) estendendo ad essi sostanzialmente la disciplina dei primi due paragrafi, si occupa finalmente nel par. 5 dei danni subiti dai terzi (cioè da soggetti diversi dalle Parti contraenti) per fatti colposi commessi da appartenenti alle forze armate o da elementi civili impiegati dalle stesse, nell'esecuzione di un servizio, stabilendo che le domande di risarcimento relative a tali danni «seront réglées par l'Etat de séjour» cioè che lo Stato di soggiorno resti sostituito a quello di origine nella responsabilità per danni derivanti dai fatti suddetti.

Il Goretti sostiene, come si è già detto, che la stessa disciplina debba essere applicata anche per i danni derivati a terzi da fatti commessi al di fuori dell'esecuzione di un servizio, dai membri delle forze armate o dagli elementi civili da esse impiegati nonchè derivanti dall'uso benchè autorizzato di autoveicoli da parte degli stessi soggetti e fonda questo suo assunto sul testo del par. 5 che così si esprime: Les demandes d'indennité (autres que celles résultant de l'application d'un contrat et que celles aux quelles le paragraphe 6 ou 7 du présent article sont applicables...).

La disciplina della norma sarebbe cioè dettata, secondo ciò che intende il ricorrente, per i casi in essa previsti *oltre che* per quelli previsti dai parr. 6 e 7, che si occupano per l'appunto di danni derivanti

da fatti colposi di membri delle forze armate o di elementi civili delle stesse non commessi nell'esecuzione di un servizio (par. 6) e di danni derivanti dall'uso non autorizzato di autoveicoli (par. 7).

La interpretazione della norma si fonda dunque palesemente sul fatto che il Goretti ritiene doversi tradurre *l'autres que* del testo del par. 5 in *oltre che*, laddove è indubbiamente che *autres que celles* deve tradursi ed intendersi *all'infuori di quelle o diverse da quelle*.

L'inciso (*autres que celles résultant* ecc.) significa dunque esattamente il contrario di quello che il Goretti mostra di intendere: che cioè la disciplina disposta con le norme del par. 5 non riguarda i casi previsti dai successivi due paragrafi.

In conseguenza deve aversi per certo (e per verità nessuno mai ne ha dubitato) che la responsabilità dello Stato di soggiorno (nella specie, lo Stato italiano) per danni a terzi può sorgere solo per i fatti colposi dei militari delle forze armate della NATO o degli elementi civili delle stesse, commessi nell'esecuzione di un servizio, mentre deve essere senz'altro esclusa per i fatti dannosi commessi al di fuori della esecuzione di un servizio.

Del resto è ben chiaro che per queste ultime ipotesi mancherebbe ogni fondamento logico, prima ancora che giuridico, per una responsabilità dello Stato di soggiorno.

Questa invero sorge per effetto di una sostituzione *ex lege* dello Stato di soggiorno allo Stato di origine. Ma sostituzione non può aversi, nè accolto, sia pure in forma anomala ed eccezionale di un debito altrui (cioè dello Stato di origine) se tale debito non sussiste.

Orbene nessuna obbligazione di risarcimento appare configurabile per lo stesso Stato d'origine (a parte ogni questione relativa alla sua esenzione dalla giurisdizione italiana) se non per i fatti dannosi commessi dagli appartenenti alle sue forze armate nella esecuzione di un servizio.

All'infuori di tale ipotesi la responsabilità non può che rimanere a carico del solo autore materiale del fatto dannoso.

Non ha errato dunque, nè violato alcuna norma di legge la corte di Napoli ritenendo che la responsabilità dello Stato italiano (Stato di soggiorno) per i danni subiti dal Goretti in dipendenza del fatto del militare statunitense Holdrige, sarebbe configurabile solo se tale fatto risultasse commesso nella esecuzione di un servizio.

Nè ha errato escludendo, sia pure per implicito (chè della questione la corte di Napoli non si è in verità occupata espressamente) che la responsabilità dello Stato italiano potesse trovare fondamento nell'articolo 2054 c.c.

Basta in proposito richiamare quanto già innanzi si è accennati: che cioè la responsabilità dello Stato di soggiorno sorge, in via eccezionale, per effetto di una sostituzione allo Stato di origine o dell'accollo anomalo di un debito che sarebbe proprio di quest'ultimo. Essa

non può trovare perciò fondamento se non nelle norme di legge che dispongono detta sostituzione o detto accollo e negli stretti limiti stabiliti dalle stesse norme (cioè di quelle della Convenzione di Londra e dell'ordine di esecuzione, legge n. 1335 del 1955) non mai all'infuori di essa, in disposizioni dell'ordinamento interno dello Stato di soggiorno.

In particolare non si riesce ad intendere come, al di fuori della disciplina della Convenzione, potrebbe sorgere responsabilità a carico dello Stato italiano, a norma dell'art. 2054 c.c. per danni dipendenti dalla circolazione di un autoveicolo non appartenente ad esso e non guidato da un suo dipendente.

Esclusa la possibilità di trovare nella suddetta norma dell'ordinamento interno il fondamento della responsabilità dello Stato di soggiorno, si deve del pari escludere che tale fondamento possa essere rinvenuto nella norma relativa alla responsabilità per danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli, contenuta nella Convenzione di Londra.

Tale norma, come si è già accennato, è quella del par. 7 dell'articolo VIII che dispone testualmente: « Les demandes d'indemnité fondées sur l'usage non autorisé de tout véhicule des forces armées d'un Etat d'origine seront traitées conformément aux dispositions du paragraphe 6 du présent article, sauf dans les cas où la force elle-même ou l'élément civil est légalement responsable » e che deve intendersi e tradursi nel seguente modo: Le domande di risarcimento di danni derivati dall'uso non autorizzato di qualunque veicolo delle forze armate d'uno Stato d'origine saranno trattate conformemente al disposto del paragrafo 6 del presente articolo, salvo nei casi in cui la stessa forza o l'elemento civile sia legalmente responsabile.

La disposizione sopra trascritta equipara dunque il danno derivato dall'uso non autorizzato di autoveicolo a quello originato da fatto non commesso nell'esecuzione del servizio e pertanto porta all'esclusione e non alla affermazione della responsabilità dello Stato di soggiorno.

Quanto ai casi sottratti alla disciplina generale della norma in forza della eccezione disposta dall'ultima parte del citato articolo (sauf dans les cas ecc.) sembra che tra essi non si possano comprendere quelli di danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli alla cui guida si trovino militari o elementi civili appartenenti alle forze armate, poichè in tali ipotesi non si può verificare una responsabilità legale o indiretta, ma solo una responsabilità diretta degli stessi.

Giova a questo punto chiarire che il termine *force* usato nell'ultima parte del citato articolo (sauf dans les cas où la force elle-même ou l'élément civil est légalement responsable) non può essere inteso se non in conformità della definizione contenuta nell'art. 1 della Convenzione di Londra in cui si precisa: « Dans la présente convention l'expression force signifie le personnel appartenant aux armées de terre, de mer ou de l'air de l'une de Parties contractantes ».

(Nella presente convenzione il termine *force* significa il personale appartenente alle armate di terra, di mare o dell'aria d'una delle Parti contraenti).

L'abbinamento del termine *force* con quello di *élément civil*, fatto nella stessa ultima parte dell'art. VIII par. 7 serve a ribadire ulteriormente che *force* non sta in essa ad indicare il corpo armato o, in generale, l'amministrazione militare ma il personale militare che ne fa parte, riservandosi, come in ogni altra disposizione della Convenzione, lo stesso trattamento per i fatti compiuti da esso e per quelli compiuti dall'*élément civil*, cioè, sempre secondo la definizione dell'art. 1 da « le personnel civil accompagnant la force d'une Partie Contractante est employé par l'une des armées... (il personale civile che accompagna la forza d'una parte contraente ed è impiegato da una delle armate).

Pertanto la esclusione dalla disciplina del par. 7 (equiparante i danni derivanti da uso non autorizzato di autoveicoli a quelli derivanti da fatti commessi al di fuori dell'esecuzione di un servizio) non è stabilita per i casi di responsabilità legale dell'amministrazione dell'esercito, della marina o dell'aeronautica dello Stato di origine, come il ricorrente mostra di intendere, ma per i casi di responsabilità legale del personale militare o civile appartenente a dette forze.

D'altra parte, non specificandosi in quale modo tali casi vadano regolati, per essi, come per quelli in cui è configurabile una responsabilità diretta degli appartenenti alle forze armate, il criterio discriminatore per affermare o negare la responsabilità dello Stato di soggiorno non può essere che quello comune per ogni fatto dannoso dei militari od elementi civili delle forze armate: la responsabilità dello Stato di soggiorno può quindi sorgere solo se il danno deriva da fatto compiuto nell'esecuzione di un servizio, ai sensi dell'art. VIII par. 5 della Convenzione, la cui disciplina, per espressa disposizione della norma, si applica a tutti i casi non regolati dai parr. 6 e 7.

Questioni più gravi di quelle sinora esaminate sono riproposte con le rimanenti censure dell'unico mezzo di ricorso che si rivolgono contro la parte della sentenza impugnata, con cui si è ritenuto che la obbligazione risarcitoria dello Stato di soggiorno per i fatti illeciti, produttivi di danni per i terzi sia condizionata al riconoscimento da parte degli Stati interessati (di soggiorno e di origine) o, in caso di dissenso fra gli stessi, alla decisione da parte di un arbitro internazionale che tali fatti siano stati commessi nell'esecuzione di un servizio proprio delle forze armate.

Il Goretti, nel denunciare la erroneità di questa decisione muove dalla affermazione che l'incidente dal quale derivarono i danni che egli lamenta, incorse mentre il marinaio statunitense Holdrige, che lo provocò con il suo comportamento colposo, stava espletando una attività di servizio e sostiene che pertanto, anche a voler restringere la respon-

sabilità dello Stato di soggiorno ai soli danni per fatti commessi da appartenenti alle forze armate in esecuzione di servizio, tale ipotesi si verificava puntualmente nella specie; che, sorta controversia tra le parti della presente causa, in ordine alla circostanza predetta, spettava al giudice italiano risolverla; che, infine, se alla giurisdizione di quest'ultimo si fosse inteso derogare, con le norme della Convenzione di Londra (art. VIII par. 8) che affidano ad un arbitro internazionale di risolvere il contrasto di cui sopra, tali norme, rese esecutive in Italia con la legge n. 1335 del 1955 sarebbero affette da illegittimità costituzionale con la conseguente necessità di deferire alla Corte Costituzionale la relativa questione.

Nel sottoporre al vaglio della critica il gruppo di censure sopra riassunte, sembra opportuno muovere ancora dall'esame della norma fondamentale in materia, che è quella dell'art. VIII par. 5 primo comma della Convenzione di Londra. In essa si stabilisce: « Les demandes d'indemnité (autres que celles résultant de la application d'un contract et que celles aux quelles les paragraphes 6 ou 7 du présent article, sont applicables) du chef d'actes ou de négligences dont un membre d'une force ou un élément civil est responsable dans l'exécution du service ou du chef de tout autre acte, négligence ou incident dont un force ou un élément civil est légalement responsable et qui ont causé sur le territoire de l'Etat de séjour des dommages à un tiers autre que l'une des Parties contractantes seront réglées par l'Etat de séjour conformément aux dispositions suivantes ». (Le domande di risarcimento di danni — diversi da quelli di natura contrattuale o da quelli a cui sono applicabili i paragrafi 6 o 7 del presente articolo — derivanti da fatti commissivi o da negligenze di cui si sia reso responsabile l'appartenente ad una forza o l'elemento civile oppure derivanti da ogni altro fatto o da negligenza o incidente di cui essi debbano rispondere legalmente, danni prodotti sul territorio dello Stato di soggiorno a terzi diversi dalle Parti contraenti, saranno *regolate* dallo Stato di soggiorno, conformemente alle seguenti regole).

Imponendo allo Stato di soggiorno di regolare (*régler*) le domande di risarcimento per danni a terzi, cioè operando la sostituzione di detto Stato a quello di origine dell'autore del fatto dannoso, nell'obbligo di risarcire il danneggiato, la norma fondamentale innanzi trascritta non usa alcuna espressione nè impiega alcun termine da cui sia dato desumere che l'obbligo suddetto ed il correlativo diritto del danneggiato sia subordinato ad alcuna ulteriore condizione, il mancato avveramento della quale impedisca il sorgere dell'uno e dell'altro, ancorchè il fatto colposo produttivo di danni sia stato commesso dall'appartenente alle forze armate, nella esecuzione di un servizio. Nè consentono di ritenere cosa diversa le ulteriori disposizioni dell'art. VIII par. 5 e cioè le disposizioni in base alle quali, secondo ciò che stabilisce la prima parte

dello stesso paragrafo, debbono essere regolate, ovverosia evase e soddisfatte dallo Stato di soggiorno, le domande di risarcimento.

Vi è anzi una disposizione, quella dell'alinnea *a* che conferma in maniera assai chiara quanto innanzi si è già esposto; essa è del seguente tenore: « les demandes d'indennités sont introduites, instruites et les décisions prises, conformément aux lois et règlements de l'Etat de séjour applicables en la matière à ses propres forces armées » (le domande di risarcimento saranno proposte ed istruite e le decisioni saranno prese in conformità delle leggi e dei regolamenti dello Stato di soggiorno applicabili in materia alle proprie forze armate).

Nessun dubbio può esservi dunque che, per quanto riguarda l'Italia, il diritto al risarcimento e la piena tutela giurisdizionale di esso siano riconosciuti al terzo danneggiato, quando il danno sia derivato da fatto illecito commesso nella esecuzione del servizio da appartenente alle forze della NATO, indipendentemente dal verificarsi di alcun'altra condizione.

Invero nessuna condizione subordina l'obbligo dello Stato italiano al risarcimento quando il danno sia derivato da fatto illecito commesso da un appartenente alle sue forze armate nell'esecuzione di un servizio.

L'Amministrazione della Difesa dello Stato fonda peraltro la suggestiva sua tesi, che la Corte d'Appello ha integralmente accolta, sul disposto del par. 8 dell'art. VIII della Convenzione di Londra, che stabilisce: « S'il y a contestation sur le point de savoir si l'acte dommageable ou la négligence d'un membre d'une force ou d'un élément civil ont été accomplis dans l'exécution du service ou de savoir si l'utilisation d'un véhicule appartenant aux forces armées d'un Etat d'origine n'avait pas été autorisée, l'affaire est portée devant un arbitre désigné conformément au paragraphe 2 b) du présent article, qui décide souverainement sur ce point ». (Se vi è contestazione relativamente al punto se l'atto dannoso o la negligenza di un membro di una forza o di un elemento civile siano stati commessi nell'esecuzione di un servizio o relativamente al punto se l'uso di un veicolo appartenente alle forze armate non era stato autorizzato, la controversia è portata davanti al un arbitro designato in conformità del paragrafo 2 b) del presente articolo, che deciderà sovranamente su questo punto).

La disposizione innanzi trascritta impone però unicamente di portare a cognizione di un arbitro le controversie che possano verificarsi sul se l'atto dannoso sia stato commesso nell'esecuzione di un servizio e sul se l'uso dell'autoveicolo, dalla cui circolazione sia derivato un danno, sia stato o meno autorizzato. Si vedrà tra breve a quali controversie ed insorte tra quali parti il paragr. 8 dell'art. VIII si riferisce, ma anche se, in ipotesi, tra tali controversie dovessero intendersi comprese quelle tra lo Stato di soggiorno ed il soggetto di diritto interno danneggiato, che da esso pretende essere risarcito, la norma, prevedendo una contesa



sul punto indicato e stabilendo puramente e semplicemente il modo di risolverla, non avrebbe l'effetto di trasformare da condizione dell'azione in condizione per la stessa proponibilità della domanda di risarcimento, l'accertamento che il danno sia stato prodotto nell'esecuzione di un servizio o sia derivato dall'uso autorizzato d'un autoveicolo, ai sensi dell'art. VIII paragr. 5 e 7.

Il verificarsi di una delle due situazioni previste da dette norme (danno prodotto nell'esecuzione di un servizio o derivante dall'uso autorizzato di un autoveicolo) costituirebbe cioè pur sempre condizione per una pronuncia favorevole sulla domanda di risarcimento e non condizione la cui sussistenza dovesse accertarsi, perchè la pretesa risarcitoria potesse essere avanzata.

Senonchè non par dubbio che la contestazione o la controversia di cui si occupa il par. 8 sopra trascritto non sia quella tra Stato di soggiorno e soggetto di diritto interno danneggiato che avanzi domanda di risarcimento.

Ciò si evince in maniera assai chiara dallo stesso modo in cui, secondo le disposizioni dello stesso par. 8, nonchè del par. 2, a cui l'altro rimanda, può essere promosso il giudizio arbitrale e può essere richiesta la nomina degli arbitri.

Detta nomina infatti: o ha luogo in base ad accordo delle Parti contraenti o, in mancanza di accordo, può essere chiesta dalle stesse parti (e da esse soltanto) ad un organo del Consiglio atlantico (le *présidente des Suppléants du Conseil de l'Atlantique Nord*, paragr. 2 lett. b dell'art. VIII).

Si tratta dunque, tanto nel caso del par. 2 (che è quello di danni a beni dello Stato di soggiorno, diversi da quelli impiegati dalle forze della Nato) che nel caso del paragr. 8 (che è quello di danni a terzi) di un vero e proprio arbitrato internazionale previsto e disciplinato per la risoluzione di controversie tra soggetti di diritto internazionale e cioè, per quanto attiene alla normativa della Convenzione di Londra per la risoluzione di controversie tra Stato di soggiorno e Stato di origine. In tali sensi le disposizioni in esame hanno trovato pratica applicazione anche nel caso della presente lite.

Come si è innanzi riferito infatti, all'arbitrato previsto dall'art. VIII paragr. 8 non si è potuto dar corso malgrado che la Corte d'appello avesse ritenuto doversi in tale sede risolvere la questione circa la natura dell'attività svolta dal militare statunitense al momento del fatto, poichè mancava una controversia tra lo Stato di soggiorno (italiano) e quello di origine (statunitense), che si erano dichiarati d'accordo sul punto che il fatto dannoso dovesse intendersi commesso al di fuori della esecuzione di un servizio da parte del militare statunitense Holdrige.

Tutto questo non si disconosce da parte della difesa dell'Amministrazione dello Stato, la quale anzi proprio su tale base, se ben si è inteso,

fonda il suo assunto che la decisione dell'arbitro, prevista dall'art. VIII paragr. 8, che il fatto dannoso fu commesso nell'esecuzione di un servizio, si ponga sullo stesso piano del riconoscimento dei soggetti di diritti internazionale ed assuma la rilevanza di un fatto internazionale condizionante il diritto stesso al risarcimento.

Senonchè a parte le considerazioni già innanzi svolte, e che sono state desunte dal testo dell'art. VIII paragr. 8 il quale non consente siffatta illazione, alla tesi dell'Amministrazione potrebbe essere riconosciuto un fondamento, almeno sul piano della logica, solo se nell'ambito di una pretesa risarcitoria per danni a terzi non fosse neppure concepibile una qualsiasi contesa tra Stato di soggiorno e Stato di origine. Tale ipotesi si verificherebbe però solo se lo Stato di soggiorno fosse stato sostituito dalla norma di diritto internazionale definitivamente e totalmente allo Stato di origine nella obbligazione di risarcimento a favore del terzo danneggiato.

Se infatti lo Stato di soggiorno non solo fosse responsabile del risarcimento nei confronti del danneggiato, ma dovesse anche sostenere in via definitiva tutto l'onere del risarcimento stesso, non rimarrebbe posto per un contrasto tra esso e lo Stato di origine circa il fondamento della pretesa risarcitoria fatta valere dal danneggiato.

In tal caso, come si accennava, l'arbitrato previsto dall'art. VIII paragr. 8 non potrebbe essere predisposto se non ai fini della decisione sulla pretesa del danneggiato nei confronti dello Stato di soggiorno.

Ma le cose stanno ben diversamente poichè secondo le norme del par. 5 dell'art. VIII l'onere di risarcimento a cui, nei confronti del danneggiato è tenuto solo lo Stato di soggiorno, va poi ripartito, rimanendo in via definitiva a carico di questo, solo per il 25 %, mentre deve essere sostenuto per il rimanente 75 % dallo Stato di origine (o dagli Stati di origine se si verifica ipotesi di concorso di responsabilità) obbligato ad una sorta di rivalsa entro tali limiti a favore dello Stato di soggiorno.

È dunque assodata per *tabulas* la possibilità di un contrasto tra lo Stato di soggiorno e lo Stato di origine a proposito di responsabilità per danni a terzi e deve conseguentemente ritenersi che l'arbitrato di cui all'art. VIII paragr. 8 sia previsto per risolvere tale contrasto, e per tale ragione possa essere promosso solo dai due soggetti di diritto internazionale, tra cui esso può insorgere.

Da tale premessa consegue che il soggetto di diritto interno, il quale come si è visto non può promuovere l'arbitrato, non può neppure avvantaggiarsi nè essere danneggiato dalla decisione dell'arbitro, i cui effetti si esauriscono nei confronti dei soggetti di diritto internazionale, in applicazione del principio del difetto di soggezione diretta degli individui al diritto internazionale.

Si obietta dalla difesa dell'Amministrazione convenuta che, in base alla precedente interpretazione della norma in esame, resti leso il prin-

cipio che sarebbe desumibile dal complesso delle norme della Convenzione di Londra ed in base al quale gli Stati di soggiorno dovrebbero intendersi sostituiti agli Stati di origine nell'obbligo di risarcire i danni ai terzi solo se fosse poi possibile una rivalsa nei confronti dei veri responsabili e cioè degli Stati di origine

Ora non vi è dubbio che, seppure in limitato numero di casi, può verificarsi, in base al sistema che si è ravvisato emergere dalle norme della Convenzione, che lo Stato di soggiorno risulti obbligato al risarcimento, per effetto della decisione dei suoi giudici, senza poter pretendere rivalsa dallo Stato di origine, sia per aver riconosciuto che il danno non fu prodotto nell'esecuzione di una attività di servizio (come è accaduto nella specie) sia per effetto della decisione dell'arbitro internazionale, che abbia escluso il necessario nesso tra attività di servizio e fatto dannoso.

Ma contrariamente all'assunto della difesa dello Stato non si ravvisa contrasto tra tale situazione, peraltro anomala e presumibilmente rara, ed il preteso principio generale di cui sopra giacchè questo non appare punto desumibile dalle norme della Convenzione.

Tanto è vero infatti che l'obbligo dello Stato di soggiorno non è subordinato alla possibilità di una rivalsa chè questa, anche se dovuta, non è mai integrale, come si è già visto.

Dal complesso delle norme contenute nell'art. VIII della Convenzione di Londra appare invece desumibile un principio diverso: che cioè si sia voluta tenere nettamente distinta la posizione del terzo danneggiato, dai rapporti tra gli Stati contraenti in piena consonanza dell'altro principio ispiratore, della disciplina della materia che è stato indubbiamente quello della maggior tutela del cittadino danneggiato.

In vista di questo fine, oltre che per l'attuazione della solidarietà atlantica anche nel campo in esame, lo Stato di soggiorno viene sostituito a quello di origine nell'obbligo di risarcimento e si assegna ai suoi organi giurisdizionali di provvedere sulle domande di risarcimento: orbene questa tutela si ridurrebbe a ben poca cosa, se risultasse poi preclusa la pretesa risarcitoria nei confronti dello Stato di soggiorno, nel caso in cui questo d'accordó con lo Stato di origine, ne negasse il fondamento limitandosi ad asserire che il fatto dannoso non si verificò nell'esecuzione di un servizio, in tal modo impedendo al cittadino di adire non solo il giudice del suo paese ma anche qualsiasi altro giudice.

In questa ipotesi, che la Corte però esclude, le norme della Convenzione, rese esecutive in Italia e pertanto assunte nel suo ordinamento interno, si porrebbero in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che nel suo primo comma assicura a tutti la tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi.

È stato osservato da una parte della dottrina che si è occupata della materia, che, determinando il campo dell'arbitrato previsto dall'arti-

colo VIII paragr. 8 nei sensi innanzi specificati e cioè ammettendo la possibilità di fare ad esso ricorso solo per derimere le controversie tra i soggetti di diritto internazionale, lo si confina in limiti entro i quali esso non ha più ragione di essere.

La suddetta corrente dottrinale fonda la suespressa opinione sulle alinee b e c dell'art. VIII paragr. 5, più volte menzionato. In base alle disposizioni in esse contenute lo Stato di soggiorno può statuire sulle domande di risarcimento e pagare gli indennizzi in moneta propria. Il pagamento fatto in conformità di un regolamento diretto o di una decisione del competente organo giurisdizionale dello Stato di soggiorno vincola definitivamente le parti contraenti, così come li vincola la decisione giurisdizionale di rigetto della domanda. È sembrato perciò che se al giudice ordinario fosse possibile decidere in ogni sua parte la controversia tra terzo danneggiato e Stato di soggiorno, non rimarrebbe materia per l'arbitrato in discussione, stante l'efficacia vincolante della decisione dei giudici anche nei confronti delle Parti contraenti della Convenzione e cioè degli Stati.

Il rilievo, non privo di apparente gravità, si manifesta però ad un più attento esame privo di fondamento.

La coesistenza delle due norme (al. c del paragr. 5 e paragr. 8 dell'art. VIII) pone solo un problema di coordinamento tra le stesse, che può essere risolto in conformità di tutto quanto si è già detto innanzi.

Ammissa cioè la possibilità di una controversia tra gli Stati (di soggiorno e di origine) circa la risarcibilità dei danni subiti da terzi e la possibilità di una autonoma risoluzione di essa, in sede arbitrale, è la efficacia vincolante della decisione dei giudici dello Stato di soggiorno sancita dal paragr. 5 al. c che ne risulta delimitata senza essere peraltro privata totalmente di significato: la decisione risulterà cioè vincolante anche per le Parti contraenti per tutto quanto non è riservato alla competenza dell'arbitro (determinazione della colpa dell'autore materiale del danno, nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso, esistenza e misura del danno).

Non è vero perciò che riconoscendo ai giudici dello Stato di soggiorno il potere di decidere su ogni parte della controversia tra lo Stato stesso ed il terzo danneggiato, si confini l'arbitrato in limiti nei quali esso non ha più ragion di essere, data l'efficacia vincolante anche nei confronti delle Parti contraenti, delle sentenze pronunciate nelle liti tra Stato di soggiorno e terzo danneggiato.

Non diversamente, il pagamento fatto dallo Stato di soggiorno al danneggiato in base ad un regolamento diretto vincola lo Stato di origine, come pure sancisce il paragr. 5 al. c ma sempre che questo non contesti la risarcibilità del danno o che questa sia stata riconosciuta in sede arbitrale.

C'è infine da chiedersi, sempre al fine del coordinamento fra le varie norme della Convenzione, quale sia stata la ragione di prevedere in due distinte disposizioni (il paragr. 2 ed il paragr. 8 dell'art. VIII della Convenzione) il ricorso ad un arbitrato, se in entrambi i casi esso può riguardare solo controversie tra soggetti di diritto internazionale.

La risposta a tale quesito è però estremamente semplice: le due norme regolano due distinte categorie di controversie, la prima relativa ai danni subiti dalle stesse Parti contraenti e la seconda relativa a danni subiti da terzi. I compiti dell'arbitro internazionale sono anche diversi nelle due ipotesi, spettando ad esso, nel primo caso, di decidere oltre che sul fondamento della pretesa risarcitoria anche sull'ammontare dei danni, mentre nel secondo caso la sola controversia devoluta all'arbitro è quella sul se il fatto dannoso fu commesso nell'esecuzione di un servizio o se l'uso dell'autoveicolo dalla cui circolazione derivarono i danni, era stato autorizzato.

Le considerazioni svolte che dimostrano il fondamento sia pure parziale del ricorso rendono superato e vinto altresì l'assunto difensivo della Amministrazione dello Stato con il quale si nega in via assoluta la stessa proponibilità della domanda e si sostiene quindi il difetto assoluto di giurisdizione di un qualsiasi organo giudiziario, in quanto che il terzo danneggiato si troverebbe in una situazione soggettiva non tutelata dalla norma.

La ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione e conseguentemente di assoluta improponibilità della domanda si verifica del resto, come queste Sezioni Unite hanno avuto modo altre volte di precisare (vedasi da ultimo sent. n. 343 del 1970) solo quando la situazione addotta, per difetto di una norma che la tuteli, resti al di fuori del campo giuridico e non sia quindi, neppure in astratto, configurabile nè come diritto soggettivo perfetto nè come interesse legittimo.

Attiene invece al merito e non alla proponibilità della domanda stabilire se sussistano in concreto tutte le condizioni per la tutela di una situazione in ordine alla quale sia sorto contrasto, non però relativo all'esistenza della norma ma alla sua interpretazione.

A queste considerazioni già svolte a sostegno di altre decisioni occorre aggiungere un'altra, con particolare riferimento alla situazione della presente causa.

L'Amministrazione dello Stato cioè non contesta che, verificandosi talune condizioni (tra cui essa pone, ma a torto, come si è visto, anche quella del riconoscimento o dell'accertamento da parte di un arbitro che il fatto si verificò nell'esecuzione di un servizio), il diritto al risarcimento sorga direttamente in capo al soggetto dell'ordinamento interno dello Stato nel cui territorio il fatto dannoso si è verificato.

Ciò era necessario dire in quanto che non sempre per effetto dell'ordine di esecuzione di un trattato internazionale nascono diritti e obblighi

direttamente a favore od a carico, di soggetti dell'ordinamento interno. Ma nel caso in esame nessuna contestazione è sorta in proposito nè poteva in verità sorgere dato che una delle norme di diritto internazionale a cui con l'ordine di esecuzione si è voluto adeguare l'ordinamento interno e cioè l'art. VIII paragr. 5 alinea *a* innanzi trascritto, assicura al terzo danneggiato, il quale non può essere che un soggetto dell'ordinamento interno (essendosi considerati e regolati a parte i casi di danni riportati dalle Parti contraenti e cioè dai soggetti di diritto internazionale) anche la più ampia tutela giurisdizionale del diritto al risarcimento in conformità dell'ordinamento giuridico dello Stato di soggiorno.

Così stando le cose non si sarebbe trattato dunque di improponibilità della domanda anche se fosse stato esatto l'assunto della Amministrazione circa la necessità del riconoscimento o dell'accertamento ad opera di un arbitro della circostanza che il danno fu prodotto nella esecuzione di un servizio poichè, come si è detto, attiene al merito lo accertamento del verificarsi in concreto delle condizioni per la tutela della situazione dodotta dall'attore o la determinazione del soggetto, nei cui confronti la pretesa può essere fatta valere.

Accogliendosi il ricorso, nei limiti che risultano dalla precedente esposizione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, che nel deciderla si atterrà ai principi risultanti anche essi dalla esposizione che precede. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 febbraio 1971, n. 293 - Pres. Pece - Rel. Tamburrino - P. M. Trotta (conf.) - Amministrazione dei lavori pubblici (avv. Stato Azzariti Giorgio) c. Rotella, Reggiani, Moratito e De Pertis (avv. Scognamiglio).**

**Competenza e giurisdizione - Arricchimento senza causa - Condizioni per la proponibilità dell'azione nei confronti della P. A. (c.c., art. 2041).**

*Il diritto soggettivo del privato ad essere risarcito dell'indebito arricchimento operato ai suoi danni sorge nei confronti dell'Amministrazione quando questa abbia, nel suo potere discrezionale, riconosciuto il vantaggio e l'utilità dell'opera o della prestazione: tale riconoscimento può essere formale, ma può essere anche implicito ed in questo caso si sostanzia nella concreta e materiale utilizzazione dell'opera o prestazione (1).*

---

(1) Sull'argomento v. I giudizi di costituzionalità ed il contenzioso dello Stato negli anni 1961-1965, III, 442 e segg.; cfr. pure Cass. II sez. civ.

(*Omissis*). — Premesso che i cinque ricorsi (l'uno principale, gli altri incidentali) rivolti avverso la medesima sentenza devono essere riuniti, prendendo le mosse dal ricorso principale, va notato che nel primo motivo di esso si solleva anzitutto una questione di giurisdizione e di proponibilità dell'azione di arricchimento. Si sostiene dalla Amministrazione ricorrente che nella specie mancherebbe il fondamentale requisito di proponibilità dell'azione di arricchimento avanti il giudice ordinario, vale a dire la concreta determinazione, da parte dell'amministrazione, del vantaggio conseguito. Ora, basterà al riguardo ricordare la costante giurisprudenza della Corte Suprema, secondo cui la azione di indebito arricchimento è proponibile nei confronti della pubblica amministrazione da parte del privato quando sussista un riconoscimento della prima circa la utilità totale o parziale dell'opera o della prestazione eseguita dal privato e nei limiti di questo riconoscimento: siffatta condizione di proponibilità si risolve in un limite della giurisdizione del giudice ordinario, giacché il riconoscimento della utilità dell'opera rientra nella sfera della discrezionalità della amministrazione, che sarebbe illegittimamente invasa dal giudice ordinario, ove fosse questi a stabilire e fissare l'esistenza ed i limiti dal vantaggio. Ma ciò vuol dire solo che il diritto subbietivo del privato ad essere risarcito dell'indebito arricchimento operato ai suoi danni sorge nei confronti della amministrazione quando questa abbia, nel suo potere discrezionale, riconosciuto il vantaggio e l'utilità dell'opera o della prestazione. Tale riconoscimento — è stato costantemente ammesso — può essere formale, ma può essere anche ( e normalmente lo è ) implicito ed in questo caso si sostanzia nella concreta e materiale utilizzazione dell'opera o della prestazione: in questo caso la condizione di proponibilità si avvera allorché sussista la utilizzazione, anch'essa discrezionale, dell'opera o della prestazione da parte dell'amministrazione. Ciò, evidentemente, in linea astratta, dacché, una volta stabilito in astratto la esistenza del riconoscimento o della utilizzazione sorgerà il diritto del privato, azionabile avanti il giudice ordinario, sorgerà la proponibilità avanti questo ultimo dell'azione: tutto il resto riguardante la prova del riconoscimento o della utilizzazione, il *quantum* effettivamente provato della utilità conseguita attengono al merito della domanda e rientrano nella attuazione della tutela giurisdizionale e cioè nei poteri del giudice ordinario.

Siffatti principi sono stati esattamente tenuti presenti dal giudice di merito e correttamente applicati, in primo luogo in relazione al progetto concernente la costruzione del carcere di Palmi: è stato accer-

---

22 marzo 1958, n. 970 e Cass. I sez. civ. 12 luglio 1965, n. 1471, entrambe ricordate nella sentenza di cui si tratta, rispettivamente in *Giur. it.*, 1958, I, 1, 1279 ed in *Foro it.*, 1965, I, 1902.

tato in fatto che a seguito del progetto presentato dai quattro resistenti fu indetta, in ordine al carcere di Palmi, la licitazione, che questa giunse a buon esito, con l'aggiudicazione dei lavori e che infine il carcere, sulla base del predetto progetto, fu effettivamente costruito. Su questi fatti la sentenza impugnata ha basata la sua decisione positiva sulla sussistenza della utilizzazione del progetto sia in astratto, come condizione di proponibilità dell'azione avanti il giudice ordinario, sia in concreto, come condizione di accoglimento della domanda. Secondo la ricorrente, sempre con il primo motivo, la decisione suddetta sarebbe giuridicamente errata, dacchè, pur essendovi un generico riconoscimento, sarebbe mancata la concreta utilizzazione e la determinazione del vantaggio conseguito, tanto più — si aggiunge — che la Amministrazione nella specie non ha conseguito nessun vantaggio dal progetto degli architetti privati, perchè essa era obbligata a valersi dell'opera dei propri funzionari. Ma è agevole notare che — come dianzi accennato e come costantemente affermato — quel che si chiede è la sussistenza in concreto di un riconoscimento o di una utilizzazione dell'opera e non può certo biasimarsi il giudice del merito per avere riscontrata tale utilizzazione nella discrezionale attività e nel discrezionale comportamento della pubblica amministrazione che si giova del progetto fino a fondare su esso la gara di licitazione e la effettiva costruzione dell'edificio: al che si aggiunga come risulti in fatto che la determinazione anche quantitativa dell'opera prestata dai professionisti era stata già fatta dall'amministrazione. Nè vale dire che il progetto dei privati e la determinazione quantitativa del valore di esso non erano stati approvati. Proprio in casi analoghi (progetti per la costruzione o sistemazione edilizia di un edificio pubblico) questo Supremo Collegio ha ritenuto che la mancata approvazione tutoria non esclude il diritto del libero professionista che ha redatto il progetto al compenso per l'opera svolta: ciò sempre per la ragione fondamentale che quel che conta è la concreta utilizzazione del progetto (sent. n. 2978 del 1955 e n. 970 del 1958). Di guisa che, una volta accertata la sussistenza del riconoscimento implicito o utilizzazione della prestazione professionale, a nulla vale che l'Amministrazione ha male agito nel rivolgersi al privato, mentre avrebbe dovuto rivolgersi ai propri funzionari. Il diritto del privato sorge per il solo fatto che esso ha effettuata una prestazione che vede poi essere discrezionalmente utilizzata dall'ente. È sufficiente — ripetesi — la concreta utilizzazione dell'opera o prestazione secondi la sua naturale destinazione, senza che sia necessaria « l'ulteriore presenza di elementi che in modo preciso ed inequivocabile dimostrino che l'opera sia stata vantaggiosa per l'ente pubblico » anche se « la gestione economica a cui l'opera si riferisca sia stata esercitata con perdita per l'amministrazione » (sent. n. 1471 del 1965): nella specie già si è detto che correttamente è



stata ritenuta quella concreta utilizzazione e ciò è sufficiente per la proponibilità e l'accoglimento dell'azione di arricchimento.

Il secondo motivo del ricorso concerne il progetto relativo al carcere di Crotona. È accertato il fatto che anche per il carcere di Crotona fu redatto il progetto dei quattro professionisti in base all'incarico ricevuto e poscia non approvato dalla autorità tutoria e che anche per questa costruzione fu indetta la licitazione: ma in questo caso l'asta andò deserta e la costruzione non fu eseguita. Quest'ultima circostanza secondo la ricorrente dimostrerebbe la mancanza assoluta anche di una generica utilizzazione o di un generico riconoscimento implicito; laddove secondo la sentenza impugnata anche in questo caso dovrebbe parlarsi di utilizzazione del progetto, che servi di base all'inizio delle pratiche burocratiche ed alla licitazione. Questo Supremo Collegio ritiene di dovere aderire alla tesi espressa dalla sentenza di appello e proprio in applicazione dei principi dianzi fissati. Se è indispensabile, ma nello stesso tempo sufficiente per il sorgere del diritto subiettivo del privato che ha eseguita una progettazione per incarico poscia non approvato dell'amministrazione la utilizzazione del progetto stesso da parte dell'amministrazione secondo la natura e gli scopi normali dell'eseguita prestazione, appar chiaro che debba dirsi, in linea di principio, sussistente tale utilizzazione non solo nel caso limite della esecuzione dell'opera progettata in base al progetto eseguito dal privato, ma anche nel caso in cui l'utilizzazione sia consistita nell'inizio delle pratiche burocratiche e nella indizione ed effettuazione della licitazione anche se poi questa andò deserta. L'inizio del corso amministrativo che portò alla licitazione e la licitazione stessa sulla base del progetto significano che quest'ultimo è stato utilizzato ed è entrato nel patrimonio e nella disponibilità dell'ente pubblico che se ne è avvalso secondo le sue finalità. E già si è detto che è sufficiente siffatta utilizzazione, mentre non è necessaria la dimostrazione di un effettivo vantaggio. Quantunque nella specie anche di questo potrebbe parlarsi, data appunto la definitiva acquisizione e disponibilità del progetto da parte dell'Amministrazione. Nè può essere rilevante la ragione per la quale l'opera pubblica non fu eseguita in base al progetto, il quale comunque fu utilizzato nel senso suddetto, proprio conformemente alla sua natura ed alla sua destinazione, con la indizione della licitazione e con la sua acquisizione da parte dell'Amministrazione.

Con il terzo motivo del gravame principale si lamenta una contraddittoria ed omessa motivazione, nonchè la violazione e falsa applicazione del d.m. 15 dicembre 1955, art. 9, per la mancata decurtazione dei compensi individuali dovuti al fatto che il progetto era stato redatto da un Collegio di professionisti. Al riguardo va notato che il Tribunale, il quale riconobbe il diritto dei professionisti limitatamente alla progettazione per il carcere di Palmi, determinò di corrispondere l'indennizzo spettante ai professionisti nella stessa misura del compenso fissato dal Con-

siglio Superiore dei Lavori pubblici ed accettato dai progettisti: accertato che il compenso era stato determinato ed accettato per il carcere di Palmi in L. 5.087.846 per ciascun professionista, il Tribunale condannò l'Amministrazione al pagamento in favore di ciascun professionista della somma di L. 5.087.846 per un ammontare complessivo di lire 14.245.969. Qui evidentemente vi era un errore di calcolo, giacchè il prodotto di L. 5.087.846 (compenso individuale) per quattro (numero dei professionisti) non porta a L. 14.245.969. Ma questo errore di calcolo non fu fatto presente in appello, come non fu la liquidazione dell'indennizzo individuale impugnata sotto il profilo della mancata detrazione di una percentuale per essere stato il lavoro redatto da un Collegio (art. 9 del citato d.m. del 1955). La Corte di Appello tenne ferma (e non poteva fare altrimenti, data la mancanza di impugnazione sul punto) la liquidazione individuale dell'indennizzo stabilita dal Tribunale per la progettazione del carcere di Palmi; aggiunse, una volta ammesso l'indebito arricchimento anche per la progettazione del carcere di Crotone, la liquidazione dell'indennizzo individuale per quest'ultima in L. 2.535.976 (per la quale non v'è ricorso) e condannò l'Amministrazione al pagamento in favore di ciascun professionista della somma di L. 7.623.579 (lire 5.087.846 + L. 2.535.976) senza più ripetere lo ammontare complessivo per i quattro professionisti. Quindi, in primo luogo, l'errore di calcolo in cui era caduto il Tribunale è venuto meno, dato che titolo esecutivo è la sentenza di appello con la nuova liquidazione individualmente determinata; in secondo luogo non si può più insistere sulla violazione dell'art. 9 del d.m. del 1955 in ordine alla liquidazione del Tribunale non impugnata in appello e divenuta quindi, per la parte individuale, definitiva.

Ne consegue che il ricorso principale della Amministrazione dei Lavori Pubblici deve essere totalmente disatteso; egual sorte tocca anche ai ricorsi incidentali (tutti identici nella sostanza) dei quattro architetti. Essi lamentano che nella liquidazione dello indennizzo, almeno in ordine al carcere di Palmi, sono state violate le norme dell'art. 204 del codice civile e delle leggi speciali approvanti le tariffe professionali, in quanto l'indennizzo medesimo sarebbe stato calcolato sulla base del costo preliminarmente preventivato della costruzione (in lire 240 milioni), mentre lo avrebbe dovuto essere in base all'importo effettivo dei lavori (aumentati a lire 600 milioni): il non aver calcolato siffatto aumento costituirebbe anche omesso esame di un fatto decisivo. Ma, nemmeno queste ultime censure mosse alla sentenza impugnata possono essere accolte e non lo possono sempre sulla base dello stesso principio giuridico fissato a proposito del ricorso principale. Il riconoscimento della utilità dell'opera o la sua concreta utilizzazione ed i loro limiti devono essere discrezionalmente fissati dalla Amministrazione ed il giudice ordinario non può, come condizione di proponibilità ed insieme di accoglimento

dell'azione di arricchimento, che riconoscerne l'esistenza ed accertare i limiti della utilizzazione e della determinazione dell'utilità discrezionale fissati dall'Amministrazione. Siffatto accertamento del comportamento dell'Amministrazione spetta al giudice di fatto: questi nella specie, in applicazione dei suddetti criteri giuridici, ha accertato che la utilizzazione dell'opera era avvenuta nei limiti indicati nel parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e secondo le basi da questo fissate. In tale ragionamento non v'è alcuna violazione di legge, pienamente rispettata come dianzi dimostrato e non vi è nemmeno omissione di fatto decisivo, dacchè una volta stabilito come raffronto per la determinazione della utilità il parere del Consiglio Superiore con le relative tabelle, i fatti e gli aumenti successivi perdono ogni rilevanza.

Le pronunce di cui sopra inportano da un lato la condanna dei ricorrenti incidentali alla perdita dei rispettivi depositi e dall'altro, data la reiezione di tutti i ricorsi, la compensazione tra le parti delle spese del presente grado del giudizio (*Omissis*).

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 21 settembre 1970, n. 1638 - Pres. Flore - Est. Leone - P.M. Di Majo (conf.) - Arciconfraternità e Congrega del SS. Rosario di Chieti (avv. Croce Nanni) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Foligno) e Spaziani Gino (avv. Pistolini e Piscione).

**Concessioni amministrative - Concessioni d'uso di beni demaniali - Diritti soggettivi del concessionario - Disciplina - Concessione d'uso perpetuo - Ammissibilità.**

**Responsabilità civile - Rovina di edificio - Responsabilità solidale del proprietario e del titolare del diritto reale di godimento.**  
(c.c. artt. 2053, 2055).

*Compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse che i beni demaniali sono destinati a soddisfare, possono essere costituiti su di essi, mediante concessione, diritti di consistenza reale a favore del concessionario che può farli valere nei confronti dei terzi senza necessità di intervento della P. A.*

*I rapporti per tal modo posti in essere dalla P.A. soggiacciono alla disciplina di diritto pubblico e solo ove questa non provveda può farsi ricorso ai principi informativi della disciplina di diritto privato relativa agli analoghi istituti, tipici di quel diritto.*

*Pertanto, poichè i diritti di consistenza reale sui beni demaniali non sono di solito, nel loro contenuto, del tutto conformi a quelli previsti dal diritto privato, bene è ammissibile la costituzione di un diritto di uso perpetuo su di un bene del pubblico demanio, ove per tal modo se ne realizzino le finalità (nella specie concessione di Chiesa in uso perpetuo, per fini di culto). (1).*

---

(1) Principio pacifico - cfr. Cass. 29 luglio 1964, n. 2154 in questa *Rassegna*, 1964, I, 1064; 25 giugno 1960, n. 1675, ecc.

Circa la concessione in uso perpetuo di beni demaniali non risultano precedenti in termini, ma la Suprema Corte — cfr. Cass. 30 aprile 1952, n. 1218 — non aveva mancato di sottolineare come le limitazioni ai diritti di consistenza reale sui beni demaniali fossero determinati dalla natura e dalla funzione del bene stesso.

Circa il criterio differenziatore dei rapporti di mero diritto privato, rispetto a quelli di diritto pubblico aventi ad oggetto il godimento di beni

*La responsabilità per danni cagionati dalla rovina di un edificio, che nei limiti di cui all'art. 2053 c.c. incombe a chi ne sia proprietario al momento del fatto, si estende cumulativamente anche al titolare del diritto reale di godimento dell'edificio, cui ne incombe la manutenzione.*

(*Omissis*). — Nel primo motivo l'Arciconfraternità sostiene che con la convenzione del 17 marzo 1912 il Demanio dello Stato ha ad essa concesso il diritto di uso e di godimento della Chiesa di S. Domenico per il solo esercizio degli atti di culto (diritto di officatura), come risulterebbe dalle numerose limitazioni e specificazioni del modo di godimento: mancherebbe, quindi, la base per affermare la costituzione di un diritto di contenuto reale in favore dell'Arciconfraternità e relativo alla chiesa e per derivarne l'ipotesi di responsabilità dell'Arciconfraternità per la rovina dell'edificio e l'obbligazione della stessa di rivalere l'Amministrazione finanziaria, tenuta in qualità di proprietaria nei confronti di terzi.

La ricorrente afferma, poi, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, il principio della tipicità dei diritti reali vieterebbe di considerare ammissibile la costituzione di un diritto di uso perpetuo, anche se a costituirlo sia la P.A.; questa, peraltro, nella specie avrebbe agito come soggetto di diritto privato, sicchè il contratto con l'Arciconfraternità sarebbe regolato in tutto dal diritto civile.

La Corte di merito, inoltre avrebbe argomentato per tesi astratta, ma non avrebbe dimostrato che in concreto le parti della convenzione del 1912 avevano inteso costituire un diritto reale di uso perpetuo sulla chiesa.

Si censura infine, la sentenza impugnata, per avere ricondotto negli schemi di diritto privato una situazione di diritto soggettivo che essa aveva dichiarato costituita nell'ambito di poteri amministrativi e che difettava dei requisiti essenziali della corrispondente situazione intersoggettiva privata (diritto reale di uso, che non può essere perpetuo).

E si conclude affermando che, ritenuta la costituzione di un semplice diritto di officatura nella chiesa a favore dell'Arciconfraternità, questa, come semplice detentrica del luogo di culto, non poteva essere ritenuta responsabile a norma degli artt. 2053 e 2051 c.c.

Le censure sono infondate.

---

demaniali, cfr. Cass. 26 giugno 1946, n. 746, per la quale i primi sono caratterizzati dal libero godimento del bene patrimoniale, mentre nei secondi si determina la composizione di una certa attività nel concessionario, in vista delle peculiari esigenze di pubblico interesse che il bene demaniale è destinato a soddisfare.

In dottrina - cfr. CARUSI, *In tema di concessione d'uso di beni demaniali*, in *Rass. avv.*, 1964, I, 1066.

(2) Cfr. Cass. 7 maggio 1957, n. 1533, in *Temi* 1957, 471 - cfr. altresì VISENTINI, *La responsabilità civile nella giurisprudenza*, Padova 1967.

Deve ritenersi fuori discussione la demanialità della chiesa di S. Domenico di Chieti, demanialità sostenuta dall'Amministrazione finanziaria e non contrastata dall'Arciconfraternità, che anzi argomenta sul presupposto della natura di bene demaniale della Chiesa. Gli accenni in senso contrario, fatti nell'udienza odierna dalla Difesa dell'Amministrazione, in quanto propongono una tesi giuridica nuova che involge nuovi accertamenti di fatto, non sono ammissibili in questa sede di legittimità.

Di conseguenza, consentendo l'uso di tale bene demaniale all'Arciconfraternità del SS. Rosario di Chieti, l'Amministrazione ha messo in essere un atto di concessione, cioè un negozio giuridico di diritto pubblico compiuto nell'esercizio dell'attività d'imperio. Questa Suprema Corte ha infatti già avuto modo di stabilire che la costituzione di diritti a favore di privati su beni demaniali richiede necessariamente un atto di concessione, in quanto tali beni, essendo destinati istituzionalmente a realizzare fini di interesse generale, non possono essere utilizzati per scopi diversi, salvo che l'ente pubblico al quale appartengono e che è l'unico in grado di valutare la possibilità e la convenienza di una loro diversa utilizzazione, compatibile con le esigenze pubbliche che sono destinate a soddisfare, ritenga di poter costituire diritti particolari a favore di terzi (Cass., Sezioni Unite, 25 giugno 1960, n. 1675, 12 febbraio 1963, n. 269).

Erra, quindi l'Arciconfraternità quando afferma che nella specie la P.A. avrebbe fatto uso della sua capacità di diritto privato; e consegue che il diritto in favore dell'ente concessionario sussiste nell'ambito di tali principi e nel limite del riconoscimento da parte della Amministrazione.

Con l'atto di concessione possono essere costituiti, in favore del concessionario, anche diritti di consistenza reale sui beni demaniali (Cass. Sez. Un., 25 maggio 1959, n. 1601), caratterizzati dal rapporto di immediatezza nel quale il concessionario è posto in relazione al bene demaniale, nei cennati limiti di attribuzione, e del potere del concessionario di difendere contro terzi i propri diritti sul bene e la propria relazione col bene, costituiti con la concessione, senza bisogno di intervento della P. A.

I rapporti reali posti in essere in tale modo sono soggetti ad una disciplina normativa fondamentale di diritto pubblico, ma deve ammettersi, in base alla sostanziale unità dell'ordinamento giuridico positivo dello Stato ed ai principi di integrazione che esso esprime, che ove tale disciplina normativa non provveda e sussistano elementi di identità o di analogia con situazioni regolate in istituti tipici di diritto privato, principi informativi della disciplina normativa applicabile ai detti rapporti possano trarsi dalle norme di diritto privato (Cass., Sez. Un., 13 aprile 1962, n. 1218).

Da ciò discende che i diritti di consistenza reale costituiti con l'atto di concessione di solito non sono pienamente conformi, quanto a contenuto, a quelli disciplinati nel diritto privato, dai quali divergono, in particolare, per l'immanenza di riflessi del potere di imperio dell'ente concedente, in vista delle esigenze di interesse pubblico e per la presenza del potere di autotutela dello stesso ente, rispetto ai propri beni demaniali, ancorchè dati in concessione.

Si rivela, perciò, infondata anche l'altra asserzione della ricorrente, in ordine al punto che con l'atto di concessione la P. A. non potrebbe costituire in favore del concessionario diritti di rilevanza reale, che non presentino i caratteri tipici e la disciplina particolare dei diritti reali stabiliti nel codice civile.

In particolare deve ritenersi ammissibile la costituzione di un diritto perpetuo di uso su un bene demaniale, allorchè l'uso così autorizzato sia proprio quello al quale il bene è per sua natura destinato e che realizza in modo pieno e diretto le ragioni di interesse pubblico, per il quale esso nella sua attuale struttura è unicamente idoneo: intesa l'accennata perpetuità del diritto di uso nel senso relativo che l'espressione assume col riferimento necessario al persistente potere della P. A. di valutare la rispondenza dell'uso alle esigenze dell'interesse collettivo, anche nel corso del rapporto di concessione e di pronunciare, ove occorra, la revoca totale o parziale della disposta concessione.

Ciò posto in tesi, consegue che la Corte d'Appello nella sentenza in esame ha applicato esatti principi giuridici, quando ha ritenuto ammissibile che con l'atto di concessione, l'Amministrazione delle Finanze dello Stato abbia costituito in favore della Arciconfraternità un diritto perpetuo di uso della Chiesa di S. Domenico in Chieti e dei locali annessi, perchè curasse lo svolgimento sia dei normali riti di culto nell'interesse della collettività dei fedeli, sia le altre attività secolari di esso ente: uso che realizzava la specifica naturale destinazione del bene demaniale.

Nè può condividersi l'affermazione che la Corte di merito abbia giudicato per tesi astratte, senza dimostrarne l'aderenza alla concreta fattispecie, risultando dalla sentenza che la Corte d'Appello ha basato l'applicazione dei richiamati principi giuridici alla fattispecie in esame su una penetrante indagine del contenuto della convenzione 17 marzo 1912, osservando che con essa all'ampio uso perpetuo della chiesa e dei locali annessi, concesso all'Arciconfraternita per il conseguimento dei fini propri dell'ente medesimo, corrispondeva la privazione di ogni utilità, per lo Stato concedente, ritraibile dai propri beni, sicchè per il suo contenuto il diritto del concessionario si presentava simile in tutto, salvo che nella perpetuità, a quello del titolare di un diritto reale di godimento.

L'Arciconfraternita ricorrente censura l'interpretazione data dalla Corte d'Appello alla convenzione del 1912 sul punto dell'ampiezza di

contenuto del diritto per essa costituito ed insiste nella tesi che con tale negozio le fu attribuito la semplice detenzione della chiesa per la sola celebrazione dei riti religiosi. Ma, in questa sede di legittimità, sul processo logico di interpretazione del negozio giuridico è consentito un controllo limitato all'adempimento da parte del giudice di merito dello obbligo di dare spiegazione dell'interpretazione accolta, a mezzo di argomentazioni valide dal punto di vista giuridico e logico.

Sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste alle critiche mosse. La Corte, infatti, ha rilevato che, in mancanza di limitazioni esplicite ed in considerazione della natura e dei fini dell'ente concessionario, la clausola negoziale che attribuisce ad un ente ecclesiastico l'uso di una chiesa e dei locali annessi deve essere intesa nel senso della costituzione di un diritto non limitato alla disponibilità degli immobili per le sole funzioni religiose, bensì comprensivo delle facoltà di utilizzare gli immobili anche per le altre attività istituzionali dell'ente. Tale rilievo, che non è contraddetto, come assume la ricorrente, dalla circostanza che l'Arciconfraternita disponga di altri suoi locali per la realizzazione dei suoi compiti, dev'essere messo altresì in correlazione con l'impegno assunto dall'Arciconfraternita di provvedere a proprie spese a mantenere in buon stato gli immobili oggetto della concessione: e non si poneva certo la necessità di spiegare che tale obbligo, mentre trova un apprezzabile fondamento nell'uso esclusivo degli immobili e nella situazione strumentale di possesso degli stessi da parte dell'Arciconfraternita, mal si spiegherebbe col semplice incarico di officatura dei riti religiosi nella chiesa che fosse rimasta per ogni aspetto nel possesso e nella disponibilità dell'Amministrazione concedente.

Col secondo motivo del ricorso l'Arciconfraternita censura la sentenza di appello per avere ritenuto che l'obbligo di manutenzione assunto dall'Arciconfraternita quale usuaria si estenda a tutta la chiesa, compresa la facciata esterna e sostiene che su tale punto vi sarebbero stati errori di interpretazione della convenzione intercorsa tra le parti, che si sarebbe riferita alle sole spese comunali per la manutenzione delle parti interne della chiesa. La ricorrente sostiene ancora che si sarebbe fatta erronea applicazione della legge, nello stabilire che questa estende all'utente la responsabilità per i danni a terzi da omessa manutenzione di bene immobile, responsabilità che, invece, sussiste sempre a carico esclusivo del proprietario.

Infine la Corte avrebbe omissa l'esame della circostanza decisiva che, in effetti, la manutenzione della chiusura di San Domenico in Chieti era stata curata sempre dal Demanio.

L'infondatezza di tali censure è addirittura palese.

Richiamato quanto detto innanzi circa i limiti del controllo di legittimità in ordine all'attività di interpretazione di un negozio giuridico svolta dai giudici di merito, deve osservarsi che, nella sentenza impu-



gnata, l'apprezzamento che nella convenzione del 17 marzo 1912 fu stabilito l'obbligo dell'Arciconfraternità usuaria di mantenere la chiesa nella sua unitaria struttura di edificio e non solo le parti interne di essa più direttamente necessarie per il culto è stato fondato sul testo letterale e sull'esegesi logica della convenzione. Questa riferisce l'obbligo alla manutenzione della chiesa, della sacrestia, locali, annessi, campanile con accesso ed altro, senza limitazioni di parte, limitazioni che non risultano certo intrinseche al significato del nome « chiesa, quale immobile destinato al culto, che comprende invece il luogo di culto nella sua unitaria struttura, comprese le costruzioni accessorie eseguite per maggior decoro e migliore uso di tale luogo e che contribuiscono alla religiosità dello intero complesso. Tale fondamento logico e giuridico è di così chiara evidenza e concludenza che basta da sola a dare solida base al convincimento espresso dalla Corte d'Appello sul punto che l'obbligo pattizialmente assunto dall'Arciconfraternità concerne anche la facciata esterna della chiesa di S. Domenico.

Quanto all'altra censura relativa all'applicabilità all'utente della responsabilità ex art. 2053 c.c., questa Suprema Corte deve ribadire la propria giurisprudenza, cui ha aderito, con esatta applicazione del principio in essa affermato, la Corte d'Appello nella sentenza denunciata: cioè che, ferma la responsabilità del proprietario verso la persona danneggiata dalla rovina dell'edificio, salvo che il proprietario provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione, tale responsabilità ben può estendersi cumulativamente al titolare di un diritto reale di godimento sull'edificio, che compori obbligo di manutenzione dell'edificio stesso, dato che la concorrente soggezione allo obbligo di manutenzione assume rilevanza giuridica anche nei confronti dei terzi, in virtù del principio della responsabilità solidale dei coautori del fatto illecito (art. 2055 c.c.) e determina la concorrente obbligazione di risarcimento verso i terzi danneggiati dalla rovina dell'edificio, che si presenta in tale caso imputabile sia al proprietario che al titolare del diritto reale di godimento (Cass. 7 maggio 1957, n. 1533). — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 5 dicembre 1970, n. 2570 - Pres. Vallillo - Est. Cusani - P. M. Cutrupia (conf.) - Marra (avv. Storage) c. Istituto Poligrafico dello Stato (avv. Stato Cascina).**

**Prescrizione - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto costituente reato - Disciplina - Azione per responsabilità contrattuale - Inapplicabilità.**

(c.c. art. 2947, comma terzo).

*L'azione per responsabilità contrattuale e quella per responsabilità extra-contrattuale, pur potendo conseguire da una medesima condotta,*

costituiscono strumenti autonomi diversi anche rispetto alla prescrizione.

Sicchè la sospensione della decorrenza della prescrizione e la conversione dei relativi termini, che la norma di cui al terzo comma dello art. 2947 c.c. sancisce per l'ipotesi di concorso dell'azione extra-contrattuale con quella penale, non si applicano per l'azione risarcitoria (1).

(Omissis). — Va esaminato per primo il secondo mezzo che, concernendo l'applicabilità dell'art. 2947 c.c. nell'ipotesi di prescrizione decennale, pone una questione di carattere pregiudiziale.

Con esso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il ricorrente si duole che il momento iniziale della decorrenza della prescrizione decennale sia stato fissato dalla Corte di merito alla data della declaratoria di estinzione del reato per amnistia anzichè a quella nella quale il diritto poteva essere esercitato.

La censura è fondata.

Come si è riconosciuto anche nella sentenza impugnata (con l'escludere che i termini brevi previsti nell'art. 2947 c.c. potessero valere anche per l'azione basata sul contratto) detta norma regola l'esercizio della azione di responsabilità extra contrattuale e non già di quella contrattuale. Occorre in proposito ricordare che — se è vero che la medesima condotta dà luogo al concorso fra le due azioni, quando, oltre a vietare specifici obblighi contrattuali, leda anche diritti assoluti od interessi penalmente tutelati — esse, a maggior ragione in quest'ultimo caso, costituiscono strumenti genericamente e strutturalmente diversi e non possono non conservare la propria autonomia anche per quanto concerne la prescrizione (cfr. ad es. cass. 2382/68). Perciò il concorso, così come non produce sovrapposizione dei rispettivi termini di prescrizione (cfr. anche 1700/69), non dà luogo a mutamenti di disciplina neppure per ciò che concerne la sospensione della loro decorrenza. Conseguenza che la sospensione della prescrizione e la conversione dei termini relativi che il terzo comma dell'art. 2947 c.c. alternativamente sancisce per l'ipotesi di concorso (attuale o potenziale) dell'azione penale, riguardano soltanto la pretesa risarcitoria extra contrattuale, che è soggetta a prescrizione breve, e non pure quella basata sul contratto per la quale — anche in ragione dell'applicabilità dell'ordinario termine massimo, ma essenzialmente per riflesso della peculiare natura del vincolo che

---

(1) Decisione di indubbia esattezza. Fatto illecito, rispetto al quale il diritto al risarcimento del danno soggiace alla prescrizione breve disciplinata dall'art. 2947 c. civ., si intende infatti quello determinato da un comportamento doloso o colposo che arrechi un ingiusto danno al terzo, al di fuori di un preconstituito rapporto obbligatorio, ma invadendone la sfera giuridica in violazione del precetto del *neminem laedere*.

Indottrina cfr. AZZARITI e SCARPELLO, in *Commentario*, c.civ. di SCIALOJA e BRANCA, 1960, *Della prescrizione*, 625.

ne costituisce il fondamento e che la pone su un piano assolutamente privo di rapporti con la pretesa punitiva dello Stato — non sussisteva la stessa esigenza di coordinamento con l'azione penale, che ha indotto il legislatore ad adeguare al termine concesso per questa i brevi termini per far valere la responsabilità aquiliana. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 dicembre 1970, n. 2650 - Pres. Favara - Est. Della Valle - P. M. De Marco (conf.) - Ministero dell'Interno (avv. Stato Albisinni) c. Comune di Imperia (avv. Mazzoni e Bruna) e Pagliai (avv. Marucchi e Roggero).

**Opere pubbliche - Protezione antiaerea - Costruzione di ricovero pubblico da parte del Comune - Risarcimento danni - Legittimazione passiva dello Stato.**

(d.l. 29 ottobre 1936, n. 2216; d.l. 11 marzo 1948, n. 400 artt. 1, 4, 5).

**Prescrizione - Risarcimento danni - Fatto lesivo - Concetto - Decorrenza della prescrizione - Successivo aggravamento del danno - Irrilevanza.**

(c.c. artt. 2935, 2947)

*L'azione risarcitoria per i danni ad un edificio dipendenti dalla costruzione di un ricovero antiaereo destinato alla generalità dei cittadini, va proposta nei confronti dello Stato (Ministero dell'Interno), cui per legge è riservato il compito della protezione antiaerea, anche se i relativi lavori siano svolti dagli organi del Comune (1).*

*Il diritto al risarcimento del danno sorge allorchè il fatto lesivo si sia realizzato in entrambe le sue componenti, della condotta illecita dell'agente e del danno conseguente.*

*In tal momento si determina infatti il pregiudizio nella sfera giuridica del danneggiato, che può pertanto chiedere la restitutio in integrum, ed in conseguenza ha inizio anche il decorso del termine di prescrizione, senza che abbia rilevanza il verificarsi di eventuali ulteriori conseguenze dannose, ove costituiscano un semplice aggravamento di*

---

(1) Giurisprudenza concorde. La sentenza 13 novembre 1963, n. 2974, richiamata in motivazione, si legge in *Foro It.*, 1964, I, 537; la sentenza delle S. U. 9 febbraio 1965, n. 207 in questa *Rassegna*, 1965, I, 331 con nota di riferimento.

In termini cfr. altresì Tribunale Genova 11 novembre 1968, in *Foro it.*, Rep. 1969, voce *Protezione antiaerea*, 1.

*quelle originarie e non assumano carattere di entità nuove ed autonome (2).*

(*Omissis*). — Coi primi due mezzi — che, in quanto tra loro connessi, possono essere congiuntamente esaminati — la ricorrente principale, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 152 e 153 del r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del r.d. 29 ottobre 1936, n. 2216, 1 della legge 22 dicembre 1938, n. 2224, 1 r.d. 5 maggio 1941, n. 410, nonché degli artt. 1, 2 e 5 d.l. 11 marzo 1948, n. 409 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si duole che la Corte di Genova abbia ritenuto riferibile allo Stato l'attività svolta dal Comune di Imperia per la costruzione, a scopo di rifugio pubblico antiaereo, della galleria articolata nel sottosuolo della collina cosiddetta « del Parasio » tra la via Cascione ed il corso Garibaldi di Porto Maurizio.

In particolare essa, sul duplice rilievo che i lavori di costruzione della galleria furono deliberati ed eseguiti dal suddetto Comune, il quale, dopo averne predisposto anche il progetto, ne stipulò l'appalto assumendone poi la direzione a mezzo di un proprio incaricato, e che nessuna attività materiale in ordine alla esecuzione di tali lavori fu viceversa mai spiegata dallo Stato, i cui organi (nella specie il Comitato Interministeriale Centrale di protezione antiaerea) si limitarono ad esercitare quel controllo generico che la legge demandava loro senza però che a tale intervento potesse attribuirsi il carattere di un'assunzione diretta dei lavori stessi, censura l'impugnata sentenza perchè, argomentando dal fatto che « in base alle fonti legislative » la costruzione di ricoveri pubblici rientra, al pari di qualsiasi altra attività concernente la protezione antiaerea, tra le funzioni di competenza dello Stato e non tra quelle che la legge comunale e provinciale assegna ai Comuni, ha ritenuto di poter affermare che gli uffici comunali, allorchè svolgono una funzione di esclusiva pertinenza dello Stato, operano in effetti « quali organi della competente Amministrazione Centrale », con la conseguenza che è a quest'ultima che debbono essere imputati gli atti e l'attività da essi uffici posta in essere.

La censura non è da accogliere.

---

(2) Conf. cfr. Cass. 6 marzo 1970, n. 569; 25 luglio 1965, n. 1744; 6 marzo 1969, n. 773, per la quale ove si siano verificate in prosieguo di tempo conseguenze dannose distinte e tali da non configurare un semplice aggravamento di quelle originarie, il decorso della prescrizione ha inizio allorchè queste nuove entità si siano realizzate.

Cfr. altresì Cass. 5 agosto 1964, n. 2233 in *Foro it.*, 1965, I, 278, secondo cui, in tema di danni prodotti dalla circolazione di veicoli, manifestatisi successivamente alla sentenza che ha dichiarato estinto per amnistia il reato di lesioni colpose, il termine di prescrizione decorre non dal passaggio in giudicato della sentenza sibbene dal giorno in cui siasi acquisita ragionevole certezza della loro esistenza.

Questa Suprema Corte, decidendo — con sentenza n. 2974 del 13 novembre 1968 — in una fattispecie perfettamente analoga a quella in oggetto, ha stabilito, invero, che l'azione per il risarcimento del danno cagionato dal dissesto verificatosi in un edificio in conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori di costruzione di un ricovero anti-aereo destinato a protezione della generalità dei cittadini deve essere proposta contro lo Stato, e per esso contro il Ministero dell'Interno, anche nel caso in cui i lavori siano stati compiuti da organi del Comune. (Nello stesso senso, in tema di risarcimento danni per l'illegittima occupazione del terreno utilizzato dal Comune per la costruzione di un rifugio anti-aereo pubblico cfr. Cass., Sez. Un., 9 febbraio 1965, n. 207).

Ed a sostegno di tale sua decisione ha osservato che, essendo la protezione antiaerea riservata per legge, in vista del « particolare interesse » rivestito, alla competenza dello Stato, che ne è pertanto il supremo regolatore e che ne cura l'organizzazione ed il funzionamento (artt. 1 e 2 legge 29 ottobre 1936, n. 2316; 1 r.d. 5 maggio 1941, n. 410, che sostituisce il Ministero dell'Interno a quello della Guerra; 1, 2 e 5 d.l. 11 marzo 1948, n. 409, avente ad oggetto la « sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già costruite dallo Stato direttamente o a mezzo di enti locali »), è del tutto irrilevante che l'attività di protezione sia stata eventualmente svolta in concreto da organi del Comune, giacchè in tal caso — come, in genere, in tutti i casi in cui la legge demanda ad uffici comunali funzioni proprie dello Stato (così, ad esempio, nell'ipotesi dell'art. 153 della legge comunale e provinciale del 1915: cfr. Cass., 9 giugno 1959, n. 1718) —, mentre il rapporto di servizio delle persone fisiche titolari degli uffici rimane pur sempre col Comune, il rapporto organico — che, giova rilevarlo, non ha nulla a che vedere col rapporto mediante il quale nella delegazione intersoggettiva la competenza a provvedere in una determinata materia viene trasferita dall'ente che ne era in origine investito ad un altro ente — viene viceversa a costituirsi tra il Comune e lo Stato, cui sono conseguentemente riferibili gli atti relativi.

Particolare rilievo ha poi dato questa Suprema Corte a talune disposizioni del decreto-legge 11 marzo 1948, n. 409 dianzi citato — (e segnatamente a quella dell'art. 1 che, ripetendo la formula usata nell'intestazione, parla di « opere costruite dallo Stato direttamente o a mezzo di enti locali », a quella dell'art. 4, che pone a carico dello Stato di previsione del Ministero dell'Interno l'onere delle indennità di esproprio, nonchè a quelle dell'art. 5, con le quali viene stabilito che le opere sopraindicate « sono di pertinenza del demanio dello Stato, al cui nome debbono essere intestate al catasto » e che « il godimento di esse è bensì assicurato al Comune ma soltanto in veste di concessionario ») — per trarne la conclusione che anche nel quadro della legislazione anteriore,

rispetto alla quale detto decreto ha una « indubbia portata interpretativa », la protezione antiaerea è sempre stata considerata una funzione di competenza, e non soltanto di carattere normativo o di vigilanza, dell'Amministrazione Centrale dello Stato.

Tanto premesso, e dato atto che l'impugnata sentenza si è rigorosamente attenuta ai principi di diritto come sopra enunciati da questa Suprema Corte, vanno pertanto respinti i primi due mezzi di ricorso, non essendo tali da avvallare l'opposta tesi della responsabilità, e quindi della legittimazione passiva del Comune di Imperia le argomentazioni adottate dall'Amministrazione ricorrente sulla base di disposizioni legislative (r.d.l. 24 settembre 1936, n. 2121, legge 22 dicembre 1938, n. 2224, r.d. 18 febbraio 1943, n. 39) non aventi alcuna pertinenza specifica con l'oggetto della lite in quanto concernenti non la costruzione di *ricoveri pubblici*, destinati cioè, senza discriminazione alcuna, alla *generalità dei cittadini*, ma la costruzione di *ricoveri privati*, fatti eseguire cioè dai singoli interessati a protezione dei propri beni e della propria persona.

Fondato è, al contrario, il terzo mezzo, col quale l'Amministrazione ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 2947 c.c. ed il difetto di motivazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., sostiene che, ai fini della eccepita prescrizione estintiva del diritto al risarcimento del danno, la decorrenza del termine si sarebbe dovuta far risalire al dicembre 1952, e cioè al momento in cui si era manifestato il danno che aveva ridotto l'edificio, per effetto del progressivo dissesto delle strutture portanti, in condizioni di assoluta inabitabilità, costituendo la successiva esecuzione dell'ordinanza comunale di demolizione, avvenuta nel novembre del 1957, un mero atto consequenziale che non aveva per nulla aggravato o esaurito la precedente situazione di pregiudizio.

Richiamato il disposto dell'art. 2947, secondo il quale il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni del giorno in cui il fatto si è verificato, la corte di merito ha invero affermato che per « fatto » deve intendersi non la semplice azione od omissione posta in essere dal soggetto responsabile ma « tutto l'evento lesivo » considerato nel suo complesso, e cioè comprensivo del comportamento doloso o colposo dell'agente e del verificarsi del danno.

Ed in base a tale premessa ha ritenuto di poter concludere che, nella specie, il pregiudizio patrimoniale, nell'entità di poi lamentata, si evidenziò non all'epoca in cui vennero poste in essere le attività che ne furono la causa determinante (dicembre 1952) ma molto tempo dopo, e precisamente nel novembre del 1957, allorchè, a seguito dell'avvenuta demolizione dell'edificio, e quindi della « effettiva lesione del diritto di proprietà », sorse nei titolari la concreta possibilità di agire in giudizio per la tutela delle loro ragioni.

Non ha però considerato la Corte di merito, così argomentando, che, se è vero che per fatto generatore dell'obbligo del risarcimento del danno si deve intendere l'evento lesivo unitariamente valutato nel complesso delle due sue componenti (la condotta illecita dell'agente ed il danno seguitone), è però vero altresì — (come è stato più volte detto da questa Suprema Corte: Cass., 6 marzo 1969, n. 733; 24 luglio 1965, n. 1744; 29 aprile 1965, n. 759) — che ai fini della decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c., occorre tenere conto soltanto del momento in cui, per effetto di una determinata condotta illecita, è venuto a crearsi nell'altrui sfera giuridica un « pregiudizio attuale », suscettibile di fare sorgere nel danneggiato il diritto alla *restitutio in integrum*, essendo quello il momento a partire dal quale il diritto al risarcimento può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), e che pertanto, qualora il fatto lesivo sia di tale misura da determinare in progresso di tempo « ulteriori conseguenze dannose » che non costituiscano rispetto al danno inizialmente manifestatosi un'entità nuova, diversa ed autonoma — (nel qual caso la prescrizione comincia ovviamente a decorrere dal momento in cui esse si sono verificate) — ma che di quel danno siano un semplice aggravamento, vale a dire l'effetto della sua naturale progressiva evoluzione in quanto già in esso potenzialmente contenuto, la decorrenza del termine prescrizione prende data dal primo sorgere della situazione lesiva di danno.

E non vale opporre che nella specie non sarebbe stato possibile fare decorrere il quinquennio prescrizione dal novembre 1952 in quanto, non essendosi l'evento dannoso esaurito nell'atto in cui si era per la prima volta manifestato ma essendosi viceversa continuamente aggravato negli anni successivi, non sarebbero stati, a quell'epoca, i danneggiati in grado di sottoporre compiutamente all'esame ed al vaglio del giudice, insieme, col danno in un primo tempo prodottosi, quelle « ulteriori conseguenze dannose » che solo nel novembre del 1957, con l'avvenuta demolizione dell'edificio dissestato, avevano definitivamente acquistato, anche e soprattutto sotto il profilo del *quantum*, carattere di certezza e di irreversibilità.

L'aggravamento del danno può infatti incidere soltanto sulla misura dell'indennizzo risarcitorio — (con la conseguenza che, ove si sia verificato nelle more del giudizio, ben può di esso il giudice tenere conto nella determinazione del *quantum debeatur*) — ma non può mai produrre l'effetto di far procrastinare sino al momento del suo verificarsi la decorrenza del termine d'inizio della prescrizione, che deve farsi in ogni caso coincidere con la originaria manifestazione dell'evento dannoso, sufficiente da sola a far sorgere nel danneggiato il diritto ad ottenere la piena reintegrazione della propria sfera giuridica lesa. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 gennaio 1971, n. 40 - Pres. Pece - Est. Giuliano - P. M. De Marco (conf.) - Ministero dell'Interno (avv. Stato Peronaci) c. Crema.

**Procedimento civile - Delibazione - Sentenza straniera di condanna agli alimenti in favore del figlio naturale non riconoscibile - Legittimazione del Ministero dell'Interno - Limiti - Dichiarazione di efficacia concernente il solo capo relativo agli alimenti - Ammissibilità.**

(c.c. artt. 269, 279; c.p.c. art. 797, n. 7; convenzione internazionale 20 giugno 1956 ratificata con legge 23 marzo 1958, n. 338 artt. 2, n. 2 e 6).

*I compiti del Ministero dell'Interno, quale istituzione intermediaria prevista dalla convenzione internazionale 20 giugno 1956 ratificata con legge 23 marzo 1958, n. 338, per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, sono contenuti in tali termini, sicchè lo stesso non è legittimato a chiedere la delibazione della sentenza straniera per il capo relativo alla dichiarazione giudiziale di paternità. (1).*

*La dichiarazione di efficacia della sentenza straniera concernente dichiarazione giudiziale di paternità naturale e condanna agli alimenti in favore del figlio può essere limitata a quest'ultimo capo della pronunzia qualora il giudice, nel controllo delle altre statuizioni in essa contenute, ravvisi la violazione di norme dell'ordine pubblico.*

(*Omissis*). — Il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 797 n. 7 c.p.c., e 269 e 279 c.c., della legge 23 marzo 1958, n. 338 e della convenzione da questa ratifica, nonchè omissione di motivazione, sostiene che per la deliberazione non occorre che le norme applicate dal giudice straniero coincidano con quelle italiane, essendo invece sufficiente che la sentenza delibanda non contenga disposizioni contrastanti con l'ordine pubblico italiano; e ne deduce, come tesi principale, che, poichè non contrasta col nostro ordine pubblico nè che taluno sia dichiarato genitore naturale nè che il medesimo sia condannato a pagare alimenti, l'una e l'altra statuizione della sentenza svedese potevano essere rese efficaci in Italia. In subordine, censurando la Corte del merito per aver reputato inscindibili i due capi della decisione, sostiene che almeno per la condanna agli alimenti doveva essere pronunciata la deliberazione.

(1) Cfr. Appello Roma 17 marzo 1967, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1968, 392.

(2) Cfr. Cass., 18 marzo 1970 n. 557 in questa *Rassegna*, 1970, I, 245; 31 maggio 1969, n. 1950 in *Foro it.*, 1969, I, 2171 con nota di riferimenti.



La Corte osserva anzitutto che la tesi principale non può essere esaminata, per l'assorbente ragione che il Ministero ricorrente non è legittimato a chiedere la deliberazione della dichiarazione giudiziale di paternità: infatti, unico compito dell'istituzione intermediaria contemplata dall'art. 2 n. 2 della ricordata convenzione 20 giugno 1956 è, secondo l'art. 6 della convenzione stessa, prendere « *au non du créancier, toutes mesures propres à assurer le recouvrement des aliments* ».

La tesi subordinata è fondata.

Come questo Collegio ha precisato con la sentenza n. 557 del 1970, il nesso di dipendenza che, nella sentenza delibanda, collega la condanna agli alimenti alla dichiarazione di paternità naturale non impedisce al giudice della deliberazione di scindere le due statuizioni, nella ipotesi che la dichiarazione di paternità imponga contro norme inderogabili del nostro ordinamento, poichè per la condanna agli alimenti un ostacolo siffatto non sussiste in alcun caso.

Invero, l'art. 797 c.p.c. impone al giudice della delibazione il compito di controllare la contrarietà all'ordine pubblico italiano delle disposizioni contenute nella sentenza straniera: trattasi quindi di un esame analitico, che considera separatamente i singoli capi della decisione.

Ora, l'obbligo degli alimenti è di natura, meramente patrimoniale; perciò valgono per esso le norme di diritto internazionale privato dettate dall'art. 25 delle Preleggi. Secondo il capoverso di tale articolo, l'obbligazione non contrattuale di alimenti posta dal Tribunale di Götoborg a carico del Crema era regolata dalla legge svedese, poichè in Isvezia era avvenuto il fatto dal quale la obbligazione medesima era derivata.

Nè, d'altro lato, il nostro ordinamento giuridico contiene norme che vietino la condanna agli alimenti del genitore naturale nei casi in cui l'art. 269 c.c. non ammette la dichiarazione giudiziale di paternità. — (Omissis).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 gennaio 1971, n. 156 - Pres. Pece - Est. Valore - P. M. De Marco (conf.) - Bergomi ed altri (avv. Cappi e De Stefani) c. Commissariato nazionale Gliiventù Italiana (avv. Stato Casamassima).**

**Obbligazioni e contratti - Obbligazioni pecuniarie - Mora del debitore Svalutazione monetaria - Danni - Onere della prova.**

(c.c. art. 1224 cpv.).

*In tema di debiti di valuta, tra i maggiori danni da risarcire al creditore rientrano anche quelli dipendenti dalla svalutazione monetaria, semprechè l'interessato dia la prova dell'effettiva esistenza del parti-*

colare pregiudizio lamentato per non avere potuto reimpiegare, come concretamente predisposto, la somma dovutagli (1).

(*Omissis*). — I ricorrenti, denunciando insufficienza e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nonché violazione dei principi generali di diritto e vizio logico della motivazione medesima, sostengono che, trattandosi di un credito liquidato dopo ben due sentenze del Consiglio di Stato e dopo vent'anni dalla scadenza dell'obbligazione, il maggior danno, conseguenza naturale della svalutazione della moneta, era insuscettibile di specifica prova, rimanendo dimostrato in *re ipsa*.

La censura è priva di fondamento.

La Corte di merito ha escluso il diritto del Bergomi e consorti al maggior danno di cui alla norma del secondo comma dell'art. 1224 c.c., in quanto ha ritenuto non fornita dai predetti la specifica dimostrazione relativa a tale maggior danno.

La doglianza, quindi, urta contro un accertamento di fatto eseguito dal giudice di merito, non sindacabile come tale in questa sede di legittimità, perchè adeguatamente motivato ed in armonia, in punto di diritto, con la giurisprudenza, ormai consolidata, di questa Suprema Corte, secondo cui tra i maggior danni che a norma dell'art. 1224 c.p.v. c.c., spettano al creditore, rientrano anche quelli dipendenti da svalutazione monetaria, e condizione però che il creditore dimostri di aver risentito un particolare pregiudizio per non aver potuto a tempo disporre della somma dovutagli, il cui reimpiego era stato effettivamente apprestato e concretamente predisposto (cfr., tra le altre, sentenze nn. 2050 e 141 del 1969).

Invero la sopravvenuta inflazione monetaria non concreta, di per sè, un danno maggiore, rendendo così superflua la prova a carico del creditore, poichè non è certo, in linea teorica, che il creditore, se tempestivamente soddisfatto, avrebbe anche tempestivamente impiegata la

---

(1) La sentenza riafferma un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico, per il quale va escluso che la mancanza di disponibilità della somma spettante al creditore, valga da sola a costituire la prova del maggior danno.

Cfr. Cass. 18 maggio 1963, n. 1283, in *Foro it.*, 1963, I, 2314; 19 settembre 1963, n. 2565, in *Giust. civ.*, 1964, I, 135; 9 febbraio 1965, n. 214 in *Giust. civ.*, 1965, I, 690; 8 gennaio 1968, n. 26 in *Giust. civ.*, 1968, I, 397, ecc. cfr. altresì CIAN, *Determinazione e valutazione del danno risarcibile (1950-59)*, in *Rass. Giur. in Riv. dir. civ.* 1960, II, 351 e segg. ASCARELLI, *In tema di risarcimento dei danni di mora nei debiti pecuniari*, in nota a Cass. 11 gennaio 1951, n. 47, in *Foro it.*, 1951, I, 163, con riferimenti al precedente orientamento, in cui trovava larga applicazione il principio che la prova del maggior danno derivante dalla svalutazione poteva essere data per mezzo di presunzioni.

somma in maniera proficua (investimento del denaro in beni reali, impiego produttivo del medesimo) evitando così il danno del deprezzamento monetario.

Una presunzione in tal senso potrebbe ammettersi solo nel caso in cui la qualità delle parti, la loro comune ordinaria attività, la natura dei rapporti inducano il convincimento che l'adempimento tempestivo dell'obbligazione numerica avrebbe posto il creditore in condizione di evitare il danno, conseguente, alla inflazione, come nei rapporti di natura commerciale, ove la celerità degli affari ed il continuo necessario impiego di capitale costituiscono la normale e comune espressione della attività di scambio (cfr. Cass., Sez. Un., 29 luglio 1950, n. 2159). Ma, com'è incontrovertibile, nel caso in esame non ricorrono tali presupposti. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 febbraio 1971, n. 311 - Pres. Flore - Est. Berri - P. M. (Di Majo) (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Carafa) c. Iolanda di Savoia ed altri (avv. D'Amelio e Rosario Nicolò).**

**Procedimento civile - Diritto di impugnazione - Consumazione - Cassazione - Ricorso incidentale - Limiti.**  
(c.p.c. artt. 366, 371).

**Procedimento civile - Giudicato interno - Poteri della Corte di Cassazione - Indagini sugli atti processuali.**  
(c.c. art. 2909; c.p.c. art. 324).

**Appello - Impugnazione in toto della sentenza - Specificazione dei motivi - Criteri.**  
(c.p.c. artt. 342, 346)

**Successione - Immobile avvocato allo Stato a norma della XIII disposizione transitoria della Costituzione - Collazione - Conferimento.**  
(c.c. artt. 737 e segg.; Cost. XIII disp. trans.).

*Per il principio che il diritto di impugnazione si esaurisce allorchè venga esercitato, la proposizione del ricorso incidentale per Cassazione è preclusa alla parte che abbia già proposto ricorso, ancorchè il termine per l'impugnativa non sia scaduto (1).*

---

(1) Cfr. Cass. 11 marzo 1966, n. 692; 26 marzo 1965, n. 495 in *Giust. civ.*, 1965, I, 1869; 9 aprile 1948, n. 538, in *Giur. cass. civ.*, 1948, XXVII, 2° quadr. 45.

Alla Corte di Cassazione spetta il potere di rilevare anche d'Ufficio l'eventuale giudicato formatosi nel corso dello stesso processo, interpretando la sentenza relativa e gli atti processuali ad essa successivi (2).

La regola del *tantum devolutum quantum appellatum*, per la quale si richiede la specifica formulazione dei motivi di appello, subisce un temperamento allorchè il gravame investe necessariamente l'intera sentenza o ciò risulti dalla volontà dell'appellante intesa a riproporre tutte le domande ed eccezioni formulate in prime cure (3).

La disposizione XIII della Costituzione, che avoca allo Stato i beni esistenti nel territorio nazionale degli *ex Re di Casa Savoia*, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, costituisce una norma di diritto singolare che va integrata, in tema di collazione, con le norme di diritto comune.

La donazione senza dispensa di collazione costituisce una anticipata chiamata nei beni che pertanto restano investiti della vicenda successoria onde all'apertura della successione, a scelta del coerede donatario possono essere rimessi con effetto retroattivo nella massa ai fini della divisione ereditaria o rimanere nel di lui patrimonio come componente della quota di eredità.

Pertanto incidendo in cotal modo nel patrimonio degli altri coeredi, non possono considerarsi giuridicamente periti e come tale sottratti alla collazione i beni donati senza dispensa di collazione ad uno dei coeredi, nei cui confronti sia stata disposta l'avocazione allo Stato dei beni posseduti nel territorio nazionale, dovendo questi essere definitivamente identificati a collazione avvenuta (4).

(*Omissis*). — Altra pronuncia preliminare è quella dell'inammissibilità del ricorso incidentale dei coeredi Savoia (in questa denominazione si includono ovviamente anche i germani d'Assia). Essi quali ricorrenti principali, possono resistere al ricorso dell'Amministrazione delle

---

(2) Cfr. Cass. 28 luglio 1969, n. 2864; 25 gennaio 1969, n. 234; 10 dicembre 1968, n. 3936 in *Foro it.*, 1969, I, 308; 10 aprile 1968, n. 1100.

Sul concetto di giudicato interno cfr. Cass., 31 marzo 1969, n. 1078.

(3) Cfr. Cass., 12 luglio 1969, n. 2564; 9 giugno 1969, n. 2021; 27 aprile 1968, n. 1312. Sul punto cfr. altresì Cass. 20 febbraio 1969, n. 570 per la quale, non essendo richiesto per la formulazione dei motivi di appello l'uso di formule particolari, la sfera del gravame in cui si concreta il *quantum appellatum*, ben può essere desunta dal complesso delle deduzioni e ragioni svolte dall'appellante, nonostante la eventuale incompletezza ed imprecisione delle conclusioni.

(4) Sulla natura e sul fondamento della collazione in dottrina sussistono numerose costruzioni, cfr. COVIELLO, *Delle Successioni*, Napoli, 1935, 423; MESSINEO, *Manuale di diritto civ. e comm.*; BARBERO, *Sistem. institut. del diritto privato it.* II — Torino 1955, 934 — GAZZARA, *Collazione*, in *Enciclopedia del diritto*, 331 e segg. ecc.

Finanze, ma non possono altresì proporre ricorso incidentale. Come esattamente ha rilevato la detta Amministrazione (nel suo controricorso al ricorso incidentale dei Savoia) il ricorso incidentale può essere proposto contro il ricorso principale (art. 371, primo, secondo e terzo comma c.p.c.), ma contro il ricorso incidentale si può resistere solo con controricorso (art. 371, quarto comma c.p.c.). Vigge d'altra parte il principio della consumazione del diritto di impugnazione (ved. Cass. sent. 11 marzo 1966, n. 692; sent. 25 marzo 1965, n. 495), giustificato dalla necessità di mantenere l'unità del procedimento di impugnazione sia per il fine della economia dei giudizi, sia per quello di evitare pronunce contraddittorie.

La proposizione del ricorso incidentale è preclusa alla parte che abbia già proposto ricorso anche nel caso in cui il ricorso aggiunto risulti notificato prima che il termine per l'impugnazione sia definitivamente scaduto. Peraltro l'inammissibilità del ricorso incidentale non è di ostacolo all'esame delle questioni in esso proposte, non solo quando, come nel caso, si tratta di questioni rilevabili di ufficio, ma anche quando siano state svolte argomentazioni, non costituenti nuovi mezzi d'impugnazione atte a confutare i motivi del ricorso contro cui si è inteso controdedurre.

Nel caso, a paralizzare i motivi del ricorso dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, i coeredi Savoia assumono che la sentenza 31 gennaio 1963 del Tribunale di Torino — che aveva ritenuto che Umberto di Savoia fosse obbligato alla collazione del compendio immobiliare di Racconigi, a lui donato dal padre, così disattendendo tutte le contrarie ragioni della Amministrazione finanziaria dello Stato — sarebbe passata in giudicato sul punto, non avendo la detta Amministrazione proposto specifico motivi di gravame.

La Suprema Corte, trattandosi di giudicato interno, può prendere in esame, anche di ufficio, la relativa eccezione (ved. Cass., sent. 10 dicembre 1968, n. 3936; sent. 10 aprile 1968, n. 1100); essa ha il poterdovere di interpretare direttamente la sentenza di cui si discute e di accertare, ai fini dell'esistenza o meno del giudicato, gli atti processuali

---

L'opinione prevalente, per l'autorità dei suoi sostenitori e la logicità delle argomentazioni, scorge il fondamento dell'istituto in un superiore interesse familiare di rilevanza sociale cfr. Cicu, *Successioni*, Milano, 1955, 484; SANTORO-PASSERELLI, *Vocazione legale e vocazione testamentaria* in *Riv. dir. civ.* 1942, 198.

La giurisprudenza, senza prendere decisive posizioni sul problema, di volta in volta ha affermato che la collazione mira ad assicurare la parità di trattamento tra i discendenti ovvero a tutelare un interesse familiare ovvero ancora obbedisce al criterio che ciò che è stato donato costituisce un anticipo sulla successione. Cfr. Cass., 29 luglio 1961, n. 1845 in *Foro it.*, 1962, I, 1766; 16 ottobre 1956, n. 3724 in *Giust. civ.*, 1957, I, 910.

delle parti, successivi a quella decisione (ved. sent. 24 ottobre 1968, n. 3452; sent. 14 febbraio 1968, n. 505).

Sulla base di tali premesse rilevano le Sezioni Unite che l'Amministrazione finanziaria, nel suo appello, aveva chiesto la riforma della sentenza del Tribunale di Torino e contro la tesi, ritenuta dal Tribunale, della risoluzione *ipso iure* della donazione del compendio di Racconigi a seguito dell'apertura della successione, con il conseguente rientro automatico nella massa di detto bene, aveva chiesto la declaratoria di improponibilità nei suoi confronti della domanda di collazione della tenuta, oltre che di qualsivoglia azione di « qualunque specie e comunque la si voglia denominare, diretta a far « comprendere il suddetto compendio di Racconigi fra i beni dell'eredità di Vittorio Emanuele III e diretta ad ottenere che il detto compendio venga diviso, come se si trattasse di un bene ereditario ».

Orbene, se è vero che l'art. 342 c.p.c. richiede la specifica formulazione dei motivi di appello per il principio del riesame della decisione impugnata, nei limiti in cui viene investita dal gravame, è pur vero che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ult. sent. 27 aprile 1968, n. 1312), la regola del *tantum devolutum quantum appellatum* subisce temperamento quando, per effetto dell'impugnazione di un punto fondamentale della causa, l'appello investe necessariamente tutta la sentenza di primo grado o risulta la volontà dell'appellante di impugnare in *toto* la sentenza, come emerge dall'esplicito testo della domanda sopra riportata, inteso a riproporre in secondo grado tutte le domande ed eccezioni proposte in prime cure.

Si deve, quindi, affermare che sulla questione decisa dal Tribunale, sul punto della collazione, non si è formato il giudicato.

Entrando nel merito dei ricorsi vanno fissati alcuni punti fermi. Occorre premettere in primo luogo che il testo legislativo-base della vicenda giudiziaria è costituito dall'ultimo comma della disposizione XIII della Costituzione, che è stato riportato integralmente all'inizio della presente sentenza, nella parte dedicata allo svolgimento del processo. Trattasi di norma di diritto singolare che, come sarà detta più avanti, va integrata con le norme di diritto comune sulla collazione. La causa non può essere decisa soltanto dando la prevalenza alle norme relative alla collazione ovvero alla disposizione transitoria XIII della Costituzione. La normativa da applicare dovrà pertanto ricavarsi dall'uno o dall'altro istituto nella reciproca influenza.

È necessario pure ricordare che si è formato il giudicato sulla sentenza pubblicata il 6 giugno 1950 del Tribunale di Roma, confermata in appello (sentenza Corte di appello di Roma pubblicata il 6 marzo 1962); perciò resta fissato il principio che dei soli beniesistenti in Italia, e caduti nell'eredità dell'ex sovrano Vittorio Emanuele III, deve intendersi avocata allo Stato unicamente la quota del suo discendente maschio

Umberto, pari ad un quinto dei beni stessi, mentre gli altri quattro quinti spettano, liberi ed in parti uguali, alle tre figlie superstiti ed ai figli della premorta Mafalda.

Infine è da richiamare che ormai è fuori discussione, per le vicende processuali sopra riportate, che Umberto è da considerare erede *pro quota* dei beni del suo genitore (sent. Corte app. Torino pubblicata il 22 marzo 1960, confermata in Cass., 30 ottobre 1961, n. 2486), e in tale veste è stato chiamato in giudizio. Più avanti si dirà delle conseguenze di tale qualifica.

La questione centrale da esaminare a questo punto, per ordine logico, è quella relativa alla collazione della tenuta e del castello di Racconigi, che forma oggetto del primo motivo del ricorso principale delle sorelle Savoia e dei germani d'Assia, del secondo motivo del ricorso autonomo, da considerare incidentale, e dello stesso motivo del ricorso incidentale dell'Amministrazione finanziaria.

Per l'Amministrazione finanziaria di collazione nel caso non potrebbe parlarsi, perchè la norma della disposizione transitoria XIII della Costituzione avrebbe staccato giuridicamente dalla massa ereditaria i beni esistenti nel territorio nazionale di spettanza di Umberto e cioè il bene di Racconigi con la conseguenza che i beni avvocati sarebbe giuridicamente periti e sottratti alla collazione. In tal modo non potrebbero avere rilevanza gli eventi successivi, rimessi alla volontà degli interessati, quali l'esercizio da parte dei coeredi della facoltà di chiedere il conferimento dei beni donati in vita ad Umberto dal *de cuius*. Secondo i coeredi Savoia, invece, l'equilibrio tra le assegnazioni da farsi a loro da un lato e allo Stato dall'altro potrebbe raggiungersi solamente attraverso la divisione in natura del bene di Racconigi. Rilevano che la disposizione avocatrice ha colpito la tenuta di Racconigi dopo la apertura della successione e l'accettazione della eredità, in un momento, cioè, in cui era già verificata quella particolare situazione che sorge per effetto della collazione; il bene donato costituiva già elemento della quota di successione del donatario, onde il titolo acquisitivo della donazione veniva assorbito dal titolare successorio. E poichè la disposizione avocatrice ha colpito il bene nella situazione in cui si trovava al 1° gennaio 1948, come bene facente parte della quota ereditaria spettante ad Umberto (l'effetto avocativo incideva solo mediatamente sull'immobile di Racconigi, ma in realtà aveva come oggetto i diritti successori spettanti ad Umberto sull'eredità del padre. Da questa premessa i ricorrenti rilevano che sarebbe arbitrario ritenere, come ha fatto la Corte di Torino, che Umberto abbia perduto la facoltà di scelta tra conferimento in natura o per imputazione, perchè in tale ipotesi, essendo il bene di Racconigi eccedente la misura della quota ereditaria di Umberto, questi, conferendo per imputazione, resterebbe debitore verso le sorelle, mentre

nessun debito sarebbe residuo se il conferimento fosse avvenuto in natura.

Altra argomentazione i coeredi ricorrenti traggono dalle divisioni contrattuali attuale con i rogiti per notaio Napoleone. Questo negozio secondo i ricorrenti, presupponeva la necessità di stabilire non se lo Stato dovesse conferire il bene di Racconigi o no, ma se nel determinare la misura dei beni spettanti allo Stato, si dovesse tenere conto di quel bene; problema risolto in senso affermativo dalla Corte di Torino.

Potrebbero in conseguenza, rimanere ferme le assegnazioni fatte allo Stato nell'atto di divisione parziale. La nullità di quegli atti potrebbe, secondo i ricorrenti, essere sanata in considerazione del fatto che Umberto, subordinatamente all'accoglimento della domanda di divisione in natura della tenuta di Racconigi, li ha accettati, onde la nullità non potrebbe essere da alcuno invocata.

Così riassunti gli argomenti principali dell'Amministrazione finanziaria e dei coeredi Savoia rilevano le Sezioni Unite che la tesi dell'Amministrazione finanziaria dello Stato non appare fondata, mentre fondato è, invece, il motivo dei coeredi Savoia.

La fattispecie, come è stato premesso, è regolata dal concorso di norme di diritto comune (artt. 737, 751 c.c.) e da una norma di diritto singolare, costituita dal *privilegium* (nel senso latino del termine, cioè, come *lex in privos lata*) della disposizione XIII della Costituzione, che incide su tutti i beni di proprietà di Umberto di Savoia.

Si è già detto che le figlie di Vittorio Emanuele, quali coeredi, hanno il diritto, non toccato nè compromesso da alcuna limitazione, di succedere al padre. Ne consegue che esse hanno anche il diritto — sia pure personale — di vedere aumentata la massa ereditaria dai beni — o dal loro valore — donati in vita senza dispensa da collazione ai coeredi. Tra i coeredi vi è Umberto di Savoia, donatario di Racconigi, soggetto a perdere tutto quanto ha in Italia, perchè si tratti di beni esclusivamente e definitivamente suoi; sui beni che ha all'estero la stessa disposizione transitoria della Costituzione non può incidere come risulta anche dal giudicato formatosi sul punto.

Poichè le figlie coeredi e i figli della premorta Mafalda d'Assia hanno diritto di vedere calcolata la tenuta di Racconigi — o il suo valore — nella massa, ritiene la Suprema Corte di poter sicuramente affermare che il bene di Racconigi non è giuridicamente perito.

Infatti per aversi il perimento giuridico occorre che il fatto che lo determina debba avere effetto negativo nei confronti di tutti i soggetti che sul bene perito vantano diritti. Il caso deciso da questa Suprema Corte nel 1942 (sent. 28 dicembre 1942, n. 2766) — trattavasi di immobile posto in Russia e confiscato senza corrispettivo a seguito della rivoluzione — costituisce conferma di quanto ritenuto. Di perimento giuridico parziale non può correttamente parlarsi, sol perchè la cosa non



possa rimanere nel patrimonio di uno dei soggetti di un rapporto, allorchè rimane o entra, invece, sia pure *pro parte*, necessariamente in quello di altri soggetti dello stesso rapporto. Il bene di Racconigi, proprio perchè donato senza dispensa della collazione non è perito per le sorelle coeredi di Umberto. La c.d. titolarità di Umberto di Savoia sulla tenuta non esclude affatto la coesistenza dei diritti relativi ad essa degli altri coeredi.

Nè, d'altra parte, si può negare la fondatezza dell'assunto dei ricorrenti coeredi Savoia che, per la morte di Vittorio Emanuele III avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, al titolo donativo nei confronti di Umberto si sia sovrapposto, assorbendolo, il titolo derivante dalla vocazione ereditaria. È nota la dottrina, che questa Suprema Corte condivide, che ravvisa nella donazione senza dispensa dalla collazione un'anticipata chiamata nei beni donati, che poi sarà determinante per la misura della quota del donatario erede. Ciò importa che dalla apertura della successione i beni donati senza dispensa dalla collazione sono investiti dalla vicenda successoria e possono essere, a scelta del donatore coerede, rimessi con effetto retroattivo nella massa ai fini della divisione ereditaria o rimanere nel patrimonio di lui ma come componenti la sua quota ereditaria.

Per effetto di questo assorbimento della tenuta di Racconigi, ancorchè donata, nella vicenda successoria, Umberto di Savoia si trova, rispetto alle sorelle, nella posizione passiva di dover rispondere in un modo o nell'altro alla loro richiesta di conferire l'immobile donato, la avvocazione frattanto operata non poteva eliminare questa soggezione, una volta che l'oggetto della misura stessa — i beni di Umberto — doveva essere definitivamente identificato a collazione avvenuta. Si è già visto che l'ipotesi della liberazione dell'obbligo di conferire per effetto del perimento della cosa donata è esclusa, perchè la cosa non era giuridicamente perita. Si aggiunga che non ricorre neanche la ipotesi legale della collazione per imputazione, per analogia con il caso di alienazione da parte del donatario successore e ciò per la perentoria ragione che l'avvocazione è contro la volontà del soggetto passivo di essa, non certo riconducibile al suo volere.

Se anche si volesse seguire, per quanto riguarda la configurazione giuridica della collazione, la dottrina che ravvisa in essa un legato ex legge la conclusione sarebbe la stessa, giacchè l'esistenza di un tal genere di legato ancorchè correttamente considerato *ab extrinseco* in forza della volontà medesima della legge che lo impone, — venendo in certo qual modo ad accrescere, del valore del bene donato, l'originaria quota spettante a ciascuno dei coeredi non donatari — comporterebbe necessariamente l'esclusione del perimento giuridico del bene donato.

La tenuta, di conseguenza, è soggetta a collazione nelle sue due forme alternativamente previste dalla legge (art. 746 c.c.).

La scelta non può aspettare allo Stato, che non è coerede, perchè diviene proprietario dei beni di Umberto di Savoia a titolo originario, a seguito di avocazione. Lo Stato, pertanto, non può essere tenuto a scegliere, nè nella forma del conferimento (e la scelta già fatta in tal senso non ha alcun valore giuridico) nè in quella dell'imputazione. Questa, oltre tutto avrebbe conseguenze che andrebbero al di là dei limiti territoriali della XIII disposizione della Costituzione, in quanto inciderebbe sui beni che Umberto ha all'estero. Un travalicamento di tal genere, appunto per le sue conseguenze dannose nei confronti di Umberto di Savoia, potrebbe soltanto essere operato da lui con la sua scelta.

Con tali argomentazioni non si perviene affatto per quanto riguarda la scelta ad attribuire ad Umberto — soggetto all'avocazione dei suoi beni in Italia un diritto di natura patrimoniale su beni esistenti nel territorio nazionale. Invero Umberto è considerato erede in forza di un giudicato, come sopra si è premesso; ciò comporta che a lui fanno carico fin dall'apertura della successione e hanno continuato a far carico dopo il 1° gennaio 1948 tutte le posizioni passive riconducibili a tale qualità, come sarà ulteriormente precisato a proposito dei debiti gravanti sugli eredi. Tra le posizioni passive è da annoverare la collazione e la conseguente scelta ex art. 746 c.c., che egli deve compiere nei confronti degli altri coeredi, che l'hanno richiesta. E poichè egli ha scelto di conferire il bene in natura, tale sua scelta effettivamente operata (come è pacifico) è valida per i coeredi. Di riflesso lo Stato è tenuto a rispettarla verso questi ultimi. — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA \*

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 1° dicembre 1970, n. 947 - Pres. Mezzanotte - Est. Bruno - Chiarato (avv. Jannetti Del Grande) c. Provveditorato regionale OO. PP. per il Lazio e Ministero Pubblica Istruzione (avv. Stato Carafa) e Comune di Roma (avv. Rago).

**Espropriazione per p. u. - Edilizia scolastica - Indicazione da parte del Comune delle aree prescelte - Costituisce richiesta di variante - Vincolo dell'area da parte del Provveditore alle OO. PP. - Equivale a dichiarazione di p. u. - Legittimità.**

(legge 28 luglio 1967, n. 641, art. 14; legge 26 gennaio 1962, n. 17, art. 2).

*Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641 la indicazione da parte del Comune delle aree giudicate idonee per la realizzazione di edifici scolastici equivale ad una richiesta di autorizzazione a variante del P.R.G. Ove intervenga il giudizio di idoneità delle aree stesse da parte della Commissione provinciale prevista dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, legittimamente il Provveditore alle OO.PP. emette il decreto di vincolo, corrispondente alla dichiarazione di p.u., che si configura quale vero e proprio atto dovuto (1).*

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 1° dicembre 1970, n. 951 - Pres. Mezzanotte - Est. Bernardinetti - De Cristofaro Bona (avv. Scarpa) c. Ministero Difesa (avv. Stato Lancia).

**Competenza e giurisdizione - Assegno integrativo del trattamento economico previsto per gli Ufficiali e Sottufficiali dall'art. 2 del D.L. 7 maggio 1948, n. 1472 - Non rientra nel trattamento di pensione - Competenza del Consiglio di Stato - Sussiste.**

(d.l. 7 maggio 1948, n. 1472, art. 2).

---

(\*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'Avv. Francesco MARIUZZO.

(1) Massima esatta.

**Militare - Ufficiale Esercito - Trattamento economico e di quiescenza -  
Assegno integrativo - Natura personale - Non spetta a titolari di  
pensione di reversibilità.**

*Il trattamento economico previsto dal d.l. 7 maggio 1948, n. 1472 non costituisce una componente della pensione, ma si presenta quale emolumento distinto da quest'ultima per le sue particolari caratteristiche e finalità (esigenza di assicurare un trattamento economico corrispondente a quello di servizio, durata limitata nel tempo, sua variabilità). Trovando, pertanto, detto trattamento i suoi presupposti nel rapporto d'impiego, esso rientra nella giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato (1).*

*L'assegno integrativo previsto dal d.l. 7 maggio 1948, n. 1472 ha lo scopo di assicurare che l'ufficiale o il sottufficiale, cessato dal servizio per ragioni non connesse alla sua volontà (ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per servizio di guerra), goda dello stesso trattamento che avrebbe avuto se fosse rimasto in servizio. Per detta natura personale l'assegno viene legittimamente negato ai titolari di pensione di reversibilità (2).*

---

(1-2) La decisione si riporta integralmente alla decisione dell'Adunanza plenaria del 22 maggio 1964, n. 12 pubblicata ne *Il Consiglio di Stato*, 1964, I, pag. 863; cfr. anche IV Sez. 20 febbraio 1963, n. 97, *ivi* 1963, I, pag. 164.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 1° dicembre 1970, n. 953 - Pres. Barra Caracciolo - Est. Felici - I.N.C.I.S. (avv. Nigro) c. Provveditorato regionale OO.PP. per il Lazio e Commissione regionale, Benedetti e altri (avv. Fornario C.).

**Competenza e giurisdizione - Edilizia popolare ed economica - Determinazione prezzo - Giurisdizione del Consiglio di Stato - Sussiste.**

(d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2) art. 7).

**Edilizia popolare ed economica - Determinazione prezzo cessione alloggi in proprietà - Alloggi I.N.C.I.S. - Data di riferimento per la valutazione relativa.**

(legge 2 aprile 1962, n. 231, artt. 2, 4, 7).

*La determinazione del prezzo di cessione di alloggi di tipo popolare ed economico (INCIS) è un momento del provvedimento diretto ad attuare il passaggio della proprietà in capo agli assegnatari e concorre,*

*pertanto, all'attuazione dei fini istituzionali dell'ente. Non vertendosi, pertanto, in materia di diritti soggettivi la competenza giurisdizionale appartiene al Consiglio di Stato (1).*

*La determinazione del valore venale dell'alloggio va effettuata al momento di presentazione dell'istanza di cessione da parte degli interessati e non al tempo della trasmissione al Ministero dei LL.PP. del piano di alienazione (2).*

---

(1-2) Cfr. Cass. Sez. Un. 25 maggio 1965, n. 1026 in *Rassegna* con richiami di dottrina e giurisprudenza (1965, I, 906). Per ulteriori riferimenti vedasi A. ORSI BATTAGLINI, *La determinazione del prezzo di riscatto delle case popolari: procedimento e tutela giurisdizionale*, *Riv. giur. edilizia* 1968, II, 171.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 1° dicembre 1970, n. 954 - Pres. Potenza - Est. Vivencio - Tanzanella e altro (avv. ti Melpignano e Sorrentino) c. Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Ricci) e Comune di Ostuni (avv. Resta).

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Modifica al programma di fabbricazione vigente - Approvazione - Competenza Ministero dei LL. PP.**

(legge 18 aprile 1962, n. 167, art. 8).

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Approvazione della G. P. A. - Oggetto - Regolarità formale e merito finanziario del provvedimento in esame.**

(T.U. legge comunale e provinciale, artt. 98 e segg.).

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Preesistenza di un programma di fabbricazione - Necessità di specifico programma per il P.E.E.P. - Non sussiste.**

(legge 18 aprile 1962, n. 167, artt. 3, 5).

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Elementi costitutivi del progetto di zona - Esistenza effettiva comprovata da interpretazione sostanziale - Legittimità.**

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Dimensione del piano - Elementi previsionali - Sindacato - Limite.**

(legge 18 aprile 1962, n. 167, artt. 1, 3, 8).

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Approvazione - Riduzione del previsto fabbisogno di vani perchè ritenuto eccessivo - Legittimità.**

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Approvazione mediante stralcio da parte del Ministero dei LL. PP. - Legittimità.**

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Inclusione di fabbricati rurali di modesta entità - Legittimità.**

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Previsione finanziaria - Attendibilità in relazione al tempo trascorso - Limiti.**

(legge 18 aprile 1962, n. 167, art. 5).

*La modificazione del programma di fabbricazione approvato con decreto ministeriale compete al Ministero dei LL.PP. sia per l'applicazione dei principi generali sulla competenza amministrativa sia perchè l'art. 8 della legge 18 aprile 1962 va interpretato in modo da ricomprendere, oltre alla variante al P.R.G., anche quella al piano di fabbricazione (1).*

*Le deliberazioni comunali di adozione di piani di zona vanno sottoposte all'approvazione della G.P.A., che esercita un controllo nel merito finanziario del provvedimento, oltre ad un riscontro di carattere formale (2).*

*L'esistenza di un programma di fabbricazione rende ultronea la redazione di un programma di fabbricazione specifico, previsto dall'art. 3 della legge 167 nella sola ipotesi che non sussista un valido strumento di inquadramento urbanistico (3).*

*L'insieme degli elaborati da allegare al P.E.E.P. secondo la previsione dell'art. 5 della legge 167, costituisce un tutto organico, così che le eventuali singole deficienze integrano una mera irregolarità formale, nel caso che le lacune di uno di essi possano essere integrate dagli altri elaborati (4).*

*L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle concrete esigenze dell'edilizia popolare ed economica desunte dai dati previsionali di cui alle ipotesi di sviluppo socio-economico. Trattandosi di valutazione tecnico-discrezionale il sindacato di legittimità ha per oggetto la sola logicità ed attendibilità delle previsioni formulate; di conseguenza il ridimensionamento del piano, approvato a stralcio con drastica riduzione della relativa consistenza, ha per risultato la sanatoria delle eventuali originarie manchevolezze di impostazione del piano (5).*

(1-2) Cfr. Sez. IV, 5 marzo 1969, n. 54 in questa Rassegna 1969, I, pag. 479.

(3-4) Massime esatte.

(5) Cfr. IV, 6 dicembre 1968, n. 746, *Il Consiglio di Stato*, 1968, I, pag. 1998.

*La inclusione di edifici agricoli nel piano di zona non costituisce un ostacolo alla organica pianificazione urbanistica, considerato che la specifica destinazione all'edilizia economica e popolare dell'area impone la radicale trasformazione della stessa e la conseguente demolizione delle suddette costruzioni (6).*

*L'intervallo di tempo che normalmente intercorre fra la progettazione del piano e la sua approvazione non rende inattuabile la previsione finanziaria, considerata sia la inevitabilità del detto inconveniente che la possibilità di una opportuna modificazione in relazione alle mutate esigenze in sede di graduale realizzazione del piano di zona (7).*

---

(6) Cfr. per una giurisprudenza più restrittiva, IV, 29 settembre 1969, n. 447, *Il Consiglio di Stato*, 1969, I, 1413.

(7) Massima esatta.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 1° dicembre 1970, n. 956 - Pres. Potenza - Est. Catalozzi - S.p.A. Simba (avv. ti M. e C. Barbario Corsetti e Sorrentino) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Casamassima).

**Danni di guerra - Beni perduti all'estero - Valutazione con i prezzi del 1938 adeguati al 1947 - Coefficienti di valutazione - Computo - Legittimità.**

(d.P.R. 17 agosto 1955, n. 946, art. 5).

**Danni di guerra - Beni perduti all'estero - Omessa valutazione di un bene non compreso nella domanda - Legittimità.**

(legge 29 ottobre 1954, n. 1050, art. 10).

**Danni di guerra - Beni perduti all'estero - Beni valutabili - Compravendita non seguita da integrale corresponsione del prezzo - Omessa valutazione del cespite - Illegittimità.**

**Danni di guerra - Beni perduti all'estero - Specificazione dei beni valutati - Criteri.**

**Danni di guerra - Beni perduti all'estero non appresi dal Governo locale - Omesso computo - Legittimità.**

**Danni di guerra - Beni perduti all'estero - Procedimento - Sospensione del giudizio per taluni cespiti - Legittimità.**

**Danni di guerra - Beni perduti all'estero - Liquidazione dell'indennizzo - Detrazioni - Fattispecie - Illegittimità.**

*La liquidazione dell'indennizzo per beni perduti in Etiopia per effetto del trattato di pace legittimamente va effettuata sulla base dei prezzi di comune commercio praticati nel 1938 ed opportunamente adeguati ai valori del 1947 secondo coefficienti di rivalutazione riferentesi partitamente ai vari settori di attività commerciale e industriale (1).*

*Non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di valutare beni non ricompresi nella domanda di indennizzo, anche se di detti beni si fa menzione in atti del procedimento (2).*

*Nell'ipotesi di acquisto di aree successivamente perdute in applicazione del trattato di pace, la mancata corresponsione del prezzo, attenendo alla mera attuazione del rapporto, non è elemento sufficiente per dedurre il mancato trasferimento dei diritti di proprietà, essendo necessario accertare in concreto, anche sulla base di elementi presuntivi, se l'acquisto della proprietà sia o meno avvenuto (3).*

*Al fine di consentire un corretto controllo giurisdizionale sulla valutazione il provvedimento di liquidazione dell'indennizzo deve indicare specificamente la natura dei beni perduti all'estero, precisando se i beni stessi debbano rientrare nella categoria dei fabbricati e costruzioni ovvero in quella dei miglioramenti fondiari (4).*

*Legittimamente l'Amministrazione provvede alla liquidazione, ove i beni valutati risultino concretamente individuati per relationem dagli atti del procedimento (5).*

*Ai sensi di quanto previsto dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050 sono legittimamente esclusi dalla valutazione e dall'indennizzo i beni perduti all'estero, che tuttavia non risultino acquisiti dalle autorità locali (6).*

*Legittimamente l'Amministrazione provvede ad accantonamento della domanda di indennizzo relativamente a quei beni rispetto ai quali la documentazione probatoria acquisita si riveli insufficiente (7).*

*L'Amministrazione ha il potere di detrarre dall'indennizzo da cor-*

---

(1) Cfr. IV, 27 dicembre 1963, n. 945 in questa *Rassegna* 1964, I, 531; Sez. IV, 3 marzo 1965, n. 251, *ivi*, 1965, 364.

(2) Massima esatta.

(3) Cfr. per un caso parzialmente simile, IV, 10 luglio 1968, n. 452 in questa *Rassegna* 1968, I, 608.

(4) Cfr. IV, 21 marzo 1969, n. 84 in questa *Rassegna* 1969, I, 482.

(5) La massima costituisce applicazione dei principi generali in materia di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

(6) Massima esatta.

(7) Massima da condividere: Cfr. IV, 29 agosto 1969, n. 425 *Il Consiglio di Stato*, 1969, I, 1198; IV, 18 dicembre 1968, n. 782, *ivi* I, 2052.



*rispondere agli interessati le eventuali somme già percepite dai medesimi dalle autorità locali, nella sola ipotesi che si tratti degli stessi beni compresi nella domanda d'indennizzo (8).*

---

(8) Massima esatta.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 dicembre 1970, n. 960 - Pres. Granito - Est. Bruno - Ingeberg (avv. ti Barbato e Costa) c. Provveditore OO.PP. per il Trentino-Alto Adige e Commissione provinciale edilizia scolastica di Bolzano (avv. Stato Giorgio Azzariti), Comune di Bressanone e Provincia di Bolzano (n. c.).

**Espropriazione per p. u. - Edilizia scolastica - Scelta dell'area su indicazione del comune - Legittimità.**

**Espropriazione per p. u. - Edilizia scolastica - Scelta dell'area - Discreszionalità - Insindacabilità.**

**Espropriazione per p. u. Edilizia scolastica - Provincia di Bolzano - Indicazione di area non coincidente con le indicazioni del P. R. G. - Norma applicabile - Illegittimità.**

(legge prov. Bolzano 1 luglio 1960, n. 8, art. 16 e 17).

*Legittimamente la Commissione provinciale per l'edilizia scolastica si pronuncia sull'idoneità di un'area privata da utilizzare per la costruzione di una scuola, ove sia previamente intervenuta l'indicazione in tal senso da parte del Comune interessato (1).*

*Il giudizio sull'idoneità dell'area attiene al merito amministrativo ed è censurabile esclusivamente sotto il profilo logico (2).*

*La legge 28 luglio 1967, n. 641, quale legge di pianificazione relativa al settore dell'edilizia scolastica trova applicazione anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province di Trento e Bolzano. Tuttavia nella provincia di Bolzano, nei casi in cui la indicazione dell'area da parte del Comune non coincida con le previsioni del P.R.G., è necessaria la proposizione da parte della Giunta di una legge di variante al P.R.G., allo scopo di destinare l'area in questione ad edilizia scolastica (3).*

---

(1-2) Massime da condividere.

(3) Cfr. Corte cost. 2 luglio 1968, n. 92 in *Giurisprudenza costituzionale* 1968, 1502.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 dicembre 1970, n. 964 - Pres. Mezzanotte - Est. Cotalozzi - Coop. edilizia « Penna e Toga » (avv. Sorrentino) c. Commissione centrale di vigilanza edilizia popolare ed economica e Ministero LL.PP. (avv. Stato Mataloni).

**Atto amministrativo - Qualificazione - Riferimento a contenuto - Edilizia popolare ed economica - Alloggi cooperativi - Opere di modifica - Autorizzazione ministeriale - Fattispecie - Non ricorre.**  
(r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, artt. 58, 214).

**Edilizia popolare ed economica - Alloggi cooperativi - Opere di modifica - Valutazione - Insindacabilità.**

*La qualificazione dei provvedimenti della P. A. si ricava non tanto dal significato delle espressioni letterali in concreto adottate, ma dal contenuto dell'atto e dalla determinazione di volontà da esso risultante (1).*

*L'utilizzazione in un provvedimento amministrativo del termine « autorizza », unitamente all'esplicito riferimento agli artt. 58 e 214 del t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, non è elemento sufficiente ad integrare una autorizzazione in senso tecnico, quale prevista dall'art. 214, dovendosi aver riguardo alla determinazione in concreto adottata dall'Amministrazione (2).*

*La valutazione degli eventuali riflessi negativi di talune opere di modifica da realizzare in un alloggio cooperativo attiene al merito amministrativo ed è censurabile esclusivamente sotto il profilo logico (3).*

(1-2-3) Le massime sono da condividere, costituendo applicazioni dei principi generali relativi all'interpretazione dell'atto amministrativo, ed ai limiti di sindacabilità delle valutazioni effettuate dall'Amministrazione.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 dicembre 1970, n. 974 - Pres. Granito - Est. Pianese - Paolucci (avv. M. S. Giannini) c. Medico Provinciale di Milano (avv. Stato Terranova).

**Farmacia - Indennità di avviamento - Corresponsione da parte del vincitore di concorso bandito prima dell'entrata in vigore della l. 2 agosto 1968, n. 475 - Necessità.**  
(art. 17 L. 2 agosto 1968, n. 475).

**Farmacia - Indennità di avviamento - Gestori provvisori - Corresponsione - Necessità.**

*Il vincitore di un concorso farmaceutico, bandito ed espletato ai sensi di quanto previsto dal t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, ha l'obbligo di corrispondere l'indennità di avviamento al gestore provvisorio della farmacia nell'ipotesi che il relativo conferimento sia successivo all'entrata in vigore della legge 2 agosto 1958, n. 475, essendo del tutto inconferente*

la mancata previsione nel bando dell'obbligo di corrispondere l'indennità in questione (1).

*L'indennità di avviamento deve essere corrisposta non soltanto ai precedenti titolari della farmacia, ma anche ai gestori provvisori di nuove farmacie, non risultando dall'art. 17 della legge 2 agosto 1968, n. 475 la distinzione di cui all'art. 129 del t.u. 27 luglio 1934, n. 1265 (2).*

(1-2) Massime esatte. Cfr. per riferimenti, IV, 24 novembre 1970, n. 917 ne *Il Consiglio di Stato* 1970, I, 1930; par. comm. spec. 9 maggio 1968, n. 449, *ivi*, 1968, I, 1534.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 dicembre 1970, n. 978 - Pres. Mezzanotte - Est. Vivencio - Paoletti Burchi ed altri (avv.ti Santoro e Manetti) c. Ministero LL.PP. (avv. Stato Del Greco) e Comune di Firenze (avv.ti Nardi Dei e Tassinari).

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Redazione - Termini di 180 giorni - Non è perentorio - Effetti.**  
(art. 2 legge 18 aprile 1962, n. 167).

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Estensione aree acquisibili - Valutazione - Insindacabilità - Riferimento ad abitazioni di tipo medio - Legittimità.**

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Preesistenza del P. G. R. - Varianti - Legittimità.**

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Piano regolatore vigente - Riferimento al nuovo P. R. G. in itinere - Legittimità.**

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Nozione di zona - Inclusione di « isole » - Legittimità.**

*Il potere-dovere del Comune di adottare il P.E.E.P. non viene meno nell'ipotesi di scadenza del termine di 180 giorni previsto dall'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167, ma permane sino a quando il Prefetto non abbia provveduto alla nomina di un Commissario per la compilazione del piano di zona, in quanto la richiesta di proroga del termine e la correlativa facoltà del Ministro dei LL. PP. incidono esclusivamente sull'operatività del potere sostitutivo del Prefetto. (1).*

(1) Cfr. IV, 6 dicembre 1968, n. 746 ne *Il Consiglio di Stato* 1968, I, pag. 1998.

*La valutazione dell'estensione delle aree da includere nel P.E.E.P. attiene al merito amministrativo: sotto il profilo logico non è censurabile il criterio cui il Comune è ricorso, facendo distinto riferimento al fabbisogno di abitazioni di tipo medio, che rientrano infatti nell'edilizia economica (2).*

*Presupposto del piano di zona è l'esistenza di un vigente P.R.G. ovvero di un programma di fabbricazione: nell'ipotesi di aree non contemplate dal P.R.G. la legge 18 aprile 1962, n. 167 non impone la redazione di un programma di fabbricazione specifico, incompatibile con il P.R.G. in quanto strumento urbanistico generale, ma consente l'integrazione dello stesso P.R.G. con varianti da introdurre in sede di deliberazione del P.E.E.P. (3).*

*L'esistenza di un P.R.G. costituisce l'indispensabile presupposto giuridico - formale del P.E.E.P.; tuttavia ciò non significa che il Comune non possa far riferimento alle previsioni e valutazioni del nuovo P.R.G. in corso di approvazione (4).*

*La nozione di zona non si identifica con una estensione continua di territorio, ma si qualifica con riferimento al carattere organico e funzionale dell'area prescelta, consentendo, pertanto, legittimamente la previsione all'interno di esso di determinate aree derivanti da piani di lottizzazione già approvati (5).*

(2) La massima è da condividere sul piano generale in quanto costituisce applicazione dei principi relativi alla sindacabilità del merito amministrativo, in concreto è un'importante precisazione in materia di edilizia popolare, che viene, infatti, correttamente definita non come un *genus* a se stante, ma come edilizia di tipo medio.

(3) Giurisprudenza costante: cfr. da ultimo: Csi 14 maggio 1970, n. 335, ne *Il Consiglio di Stato* 1970, I, 1179.

(4-5) Massime da condividere. Cfr. per riferimenti Ad. Plen. 2 luglio 1969, n. 22 ne *Il Consiglio di Stato* 1969, I, 1081. In termini: IV, 22 dicembre 1970, n. 1031 in questa sezione.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 dicembre 1970, n. 983 - Pres. Mezzanotte - Est. Catalozzi - Bragnini ed altri (avv. Delli Santi) c. Comune di Somma Lombardo (avv. D'Amelio e Frasi) e Ministero dei LL. PP. (avv. Stato Carafa).

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Approvazione - Competenza del Provveditore alle OO. PP. anziché del Ministro - Presupposti - Illegittimità.**

(legge 18 aprile 1962, n. 167, artt. 3 e 8 legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 12).

*In base all'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 il Ministro dei LL. PP. è competente in ordine all'approvazione dei piani di zona da*

destinare all'edilizia popolare ed economica nelle sole ipotesi in cui i suddetti piani comportino varianti ai piani regolatori generali vigenti ovvero ove siano state avanzate delle opposizioni da parte di Amministrazioni centrali dello Stato (1).

Nel caso di modifiche apportate dal P.E.E.P. al programma di fabbricazione, previamente adottato in via autonoma da parte del Comune, la competenza è sempre del Provveditore alle OO. PP., potendo essere esclusa soltanto da un provvedimento di avocazione da emanarsi dal Ministro dei LL. PP. di concerto con il Ministro per l'Interno e per la P. I. Nell'ipotesi invece di un programma di fabbricazione adottato ad hoc, la competenza dell'organo periferico è sostituita da quella del Ministro, ove vengano presentate opposizioni da parte di Amministrazioni centrali dello Stato (2).

---

(1-2) Nomina da condividere.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 22 dicembre 1970, n. 1031 - Pres. Mezzanotte - Est. Catalozzi - Vogel (avv. Lessona) c. Comune di Firenze (avv. ti Nardi, Dei e Tassinari), Prefetto di Firenze (avv. Stato Del Greco) e Istituto Autonomo Case Popolari di Firenze (avv. Caccioli e Camici).

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Varianti al vigente P. R. G. avente forza di legge - Approvazione ministeriale - Delega legislativa - Legittimità.**

(art. 3 legge 18 aprile 1962, n. 167, art. 4 r.d.l. 13 gennaio 1924, n. 170).

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex l. 18 aprile 1962, n. 167 - Finalità - Aree destinate a cinema, alberghi e attività artigianali - Legittimità.**

(legge 18 aprile 1962, n. 167), art. 1).

*Un piano regolatore approvato con atto avente forza di legge può legittimamente essere modificato con provvedimenti del potere esecutivo a ciò espressamente abilitati dalla legge (1).*

---

(1) La massima è da approvare. Per quanto concerne la motivazione è da osservare che la Sezione ha riconosciuto possibile la modificazione del piano regolatore generale, adottato dalla città di Firenze ed approvato con r.d.l. 13 gennaio 1924, n. 170 sul presupposto di una delegificazione dello stesso; il principio generale enunciato e conforme all'autorevole opinione del SANDULLI, *Manuale* 1966, par. 38, sembra così privato di gran parte del

*Finalità della legge 18 aprile 1962, n. 167, quale si evince dall'art. 1, è quella di creare dei quartieri organici destinati all'edilizia economica e popolare, dotati delle attrezzature indispensabili per la vita dei futuri abitanti. Legittimamente, pertanto vengono incluse nei piani di zona aree destinate a cinema, alberghi ed attività artigianali (2).*

---

suo contenuto, ove si rifletta che per l'autore citato la capacità di innovare l'ordine legislativo preesistente è prerogativa propria, oltre che degli atti di legislazione ordinari, anche di quei provvedimenti amministrativi ai quali i primi abbiano previamente conferito la forza di legge.

(2) Massima esatta.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. 1, 22 ottobre 1970, n. 2101 - Pres. Stella Richter - Est. D'Orsi - P. M. Minetti (diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota) c. Acquedotto consorziale del Tennacola (avv. Boldrini).

**Imposte e tasse in genere - Ingunzione fiscale - Interpretazione.**

**Imposta generale sull'entrata - Entrata conseguita illegittimamente - Applicabilità dell'imposta.**

(legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 1).

**Imposta generale sull'entrata - Contributi consorziali - Tassabilità**

(legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 1).

*Nell'interpretazione degli atti amministrativi, come nell'interpretazione dei contratti, deve aversi riguardo al loro contenuto sostanziale e non alla qualificazione loro attribuita dall'autorità che li ha posti in essere, potendo la qualificazione non corrispondere all'effettiva volontà dell'Amministrazione (1).*

*Il ritenere che l'I.G.E. sia dovuta solo sulle entrate conseguite « legittimamente » contrasta con la lettera e la ratio dell'art. 1 della relativa legge istitutiva, in base al quale l'imposta è dovuta per il semplice fatto di un'entrata in denaro o con mezzi di pagamento sostitutivi del denaro, conseguita in corrispondenza della cessione di beni o della prestazione di servizi (2).*

---

(1) Una volta riconosciuto, come è pacifico, che la ingunzione fiscale ha la natura di atto amministrativo, la interpretazione del relativo contenuto deve essere condotta in conformità delle norme di ermeneutica valevoli per i contratti, come la Suprema Corte ha da tempo ritenuto (cfr. da ultimo sent. 20 luglio 1968, n. 2614, in *Giust. civ.*, 1968, 1, 1966).

(2) Massima di indubbia esattezza, essendo evidente che la imposta in argomento presuppone il semplice fatto del conseguimento della entrata e non riguarda la ulteriore valutazione di essa in relazione alla liceità od illiceità della corrispondente attività economica.

*L'esenzione dall'I.G.E. prevista dall'art. 1 lettera d) della legge 19 giugno 1940, n. 762 per i contributi obbligatori a favore degli enti pubblici, non riguarda le somme che rappresentano comunque specifico corrispettivo a determinate prestazioni immediate o differite, dirette o indirette o al godimento di beni o di diritti di pertinenza di detti enti. (Nella specie si trattava di contributi a consorzio idrico) (3).*

(*Omissis*). — Con il secondo mezzo l'Amministrazione lamenta la violazione dell'art. 1362 c.c. e delle norme sull'interpretazione degli atti amministrativi, omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. e si duole che la Corte del merito, nell'interpretare l'ingiunzione fiscale, si sia limitata al senso letterale delle parole « I.G.E. sui canoni d'acqua » senza considerare nè l'intenzione delle parti, nè il loro comportamento complessivo, anche successivo all'atto.

Il mezzo è fondato.

La Corte del merito, nonostante che tanto nel primo quanto nel secondo grado di giudizio si fosse discusso tra le parti sull'assoggettabilità all'I.G.E. delle somme riscosse dal Consorzio a titolo di contributi, si fermò all'interpretazione letterale delle parole contenute nella ingiunzione « I.G.E. per canoni d'acqua » e attribuì alla parola canone il suo significato lessicale di somma corrisposta per il godimento di una cosa (nella specie: acqua), senza considerare che così facendo adottava una interpretazione contrastante non soltanto con la volontà manifestata nell'atto, ma anche con il comportamento delle parti posteriori all'atto.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che nell'interpretazione degli atti amministrativi, come nell'interpretazione dei contratti, deve aversi riguardo al loro contenuto sostanziale e non alla qualificazione loro attribuita dall'autorità che li ha posti in essere, potendo la qualificazione non corrispondere all'effettiva volontà dell'amministrazione.

E nella specie la Corte d'appello non ha considerato che l'ingiunzione fiscale era stata emessa per il pagamento dell'I.G.E. sulle somme che il Consorzio aveva denunciato di aver riscosso da Comuni e utenti privati, per cui, non essendo contestati il fatto e l'entità dell'entrata, la definizione di « canoni » data alle somme suddette dall'Amministrazione, non consentiva di attribuire al termine stesso quel significato tecnico

---

(3) La Corte di Cassazione aveva già affermato (sentt. 27 febbraio 1953, n. 474, in *Riv. leg. fisc.*, 1953, 507 e 9 settembre 1953, n. 2994, *ivi*, 1953, 1361) il principio della tassabilità con I.G.E. dei contributi dovuti ai consorzi idrici. La massima ha però rilievo particolare per la esplicita esclusione di tali contributi dalla esenzione relativa alle entrate tributarie di cui alla lettera d) art. 1 legge 19 giugno 1940, n. 762. La sentenza 17 marzo 1967, n. 602 ricordata in motivazione è pubblicata in questa *Rassegna*, 1967, 1, 866.



e tassativo che la Corte d'appello gli ha attribuito. Questa, poi, non ha tenuto neppure conto del fatto che entrambe le parti, nel corso della lite, avevano interpretato l'ingiunzione come relativa ai contributi versati al Consorzio e questo aveva affermato che sui canoni l'I.G.E. era già stata pagata, per cui il punto della lite restava circoscritto all'assoggettabilità o meno all'I.G.E. dei contributi riscossi dal Consorzio.

Con il terzo mezzo l'Amministrazione lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 19 giugno 1940, n. 762, omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., e si duole che la Corte d'appello si sia limitata a fare un raffronto tra il contenuto letterale dell'ingiunzione e lo statuto del Consorzio per escludere l'esistenza dell'entrata imponibile senza accertare in concreto se sussisteva o meno l'entrata.

Anche questo mezzo è fondato.

La Corte d'appello, una volta attribuito all'ingiunzione il significato sopra precisato, si limitò ad accertare se il Consorzio, in base allo statuto, avesse il diritto di percepire « canoni » e non dette alcun peso alla circostanza che l'entrata si era effettivamente verificata, come era concordemente ammesso da entrambe le parti, mostrando così di ritenere che l'i.g.e. sia dovuta solo per le entrate conseguite « legittimamente ». Ma ciò contrasta con la lettera e la *ratio* della legge istitutiva dell'i.g.e., secondo la quale (art. 1) l'imposta è dovuta per il semplice fatto di un'entrata in denaro o con mezzi di pagamento sostitutivi del denaro, conseguita in corrispondenza di cessione di beni o di prestazione di servizi effettuata nello Stato. La circostanza che lo statuto del Consorzio non prevedesse introiti per « canoni d'acqua » non poteva essere decisiva — come, invece, ha ritenuto la Corte del merito — per escludere l'obbligo del pagamento dell'i.g.e., qualora l'introito si fosse effettivamente verificato.

Col quarto mezzo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 19 giugno 1940, n. 762, omessa motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., e si duole che la Corte d'appello, dichiarando illegittima l'ingiunzione, abbia sostanzialmente escluso la tassabilità con l'i.g.e. delle entrate conseguite annualmente dall'Acquedotto consorziale del Tennacola, pur non esaminando tale aspetto della controversia assorbito dalle ragioni addotte a sostegno della decisione.

Anche questo mezzo è fondato.

La Corte d'appello, fuorviata dall'interpretazione da essa adottata, in merito al termine « canone » inteso come corrispettivo del consumo dell'acqua, specificò che la questione della tassabilità dei contributi consorziali era estranea al *thema decidendum* e, quindi, non la esaminò.

Ora la questione, di cui è stato omesso l'esame, aveva importanza decisiva, perchè la Corte d'appello, se avesse interpretato il termine

« canone » secondo la più lata accezione adottata da entrambe le parti e avesse riconosciuto che l'imposta era stata richiesta sulle somme di cui l'acquedotto medesimo aveva denunciato la riscossione, avrebbe dovuto rigettare e non accogliere l'opposizione.

Per di più l'unico punto della motivazione dal quale potrebbe arguirsi che la Corte del merito era in ogni caso orientata per la soluzione negativa e, cioè, quello fondato sulla considerazione di ordine generale relativa alla struttura, alle funzioni e ai fini stabiliti in materia di consorzi di comuni dagli artt. 156 e segg. del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, è inesatto, in quanto il Consorzio in questione risulta costituito dagli enti e dai privati utenti, i quali acquistarono molti anni addietro dalla Società condotte d'acqua una quantità minima di acqua, per cui va inquadrato nei consorzi per l'uso di acque costituiti sotto il vigore della legge 2 febbraio 1888, n. 5192, i quali non avevano natura di consorzi amministrativi e la presenza degli utenti privati porta necessariamente ad escludere la figura del consorzio tra comuni, ai sensi della legge comunale e provinciale, del quale possono far parte esclusivamente enti pubblici territoriali.

Ma la vera natura del consorzio in questione non ha importanza decisiva perchè l'esenzione dall'i.g.e. prevista dall'art. 1 lett. d) della legge 19 giugno 1940, n. 762 per i contributi obbligatori a favore degli enti pubblici, giusta il disposto del d.l. 3 giugno 1943, n. 452, non riguarda le somme che rappresentano comunque specifico corrispettivo a determinate prestazioni immediate o differite, dirette o indirette o al godimento di beni o di diritti di pertinenza di detti enti.

Questa Corte, poi, superando le incertezze della dottrina, ha ripetutamente ritenuto l'assoggettabilità all'i.g.e. delle somme versate a titolo di rimborso spese di gestione e di funzionamento collegate ad una prestazione di servizi (Cass., 6 aprile 1968, n. 1049; 17 marzo 1967, n. 602; 27 febbraio 1964, n. 446), anche nel campo specifico dei consorzi idrici (Cass., 9 settembre 1953, n. 2994; 27 febbraio 1953, n. 474). — (Omissis).

## I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 novembre 1970, n. 2273 - Pres. Pece - Est. Sposato - P. M. Cutrupia (conf.) - Angeletti (avv. Tosatti) c. Ministro delle Finanze (avv. Stato Masi).

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Interessi - Rapporti anteriori alla entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n. 29 - Decorrenza da tale data.**  
(legge 26 gennaio 1961, n. 29).

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Interessi - Imposta complementare liquidata per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti - Decorrenza degli interessi dalla data di esigibilità del tributo principale.**

(legge 26 gennaio 1961, n. 29, art. 3; legge 28 marzo 1962, n. 147, art. un.).

*L'obbligo della corresponsione degli interessi decorre, per i rapporti anteriori, dalla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (1).*

*L'omessa o insufficiente dichiarazione del valore dei beni ai fini dell'applicazione delle imposte indirette, che dà luogo a successiva liquidazione del tributo complementare, è di norma imputabile al contribuente sì che gli interessi sono dovuti con decorrenza dalla data di esigibilità dell'imposta principale. Tuttavia, allorchè in particolari ipotesi possa escludersi la dipendenza della maggiore imposta da fatto imputabile al contribuente, gli interessi decorrono dalla liquidazione complementare (2).*

## II

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 dicembre 1970, n. 2707 - Pres. Rossano - Est. Spadaro - P. M. Trotta (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Porta (avv. Maiffret).**

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Interessi - Imposta complementare liquidata per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti - Imputabilità al contribuente - Prova - Rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n. 39 - Non sono dovuti.**

(legge 26 gennaio 1961, n. 29; artt. 1, 2 e 3; legge 28 marzo 1962, n. 147, art. un.).

*Gli interessi a carico del contribuente sulle imposte complementari regolati dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 pur essendo, per definizione della stessa norma, moratori, si distinguono da quelli di cui all'art. 1224 c.c.; mentre questi ultimi si fondano sul ritardo dell'inadempimento, gli*

---

(1-3) **Gli interessi sui tributi complementari.**

Sulla prima decisione, identica ad altra in pari data n. 2273, cfr. in senso conforme Cass. 11 luglio 1966, n. 1822 (in questa *Rassegna*, 1966, I, 938). Circa il principio della normale imputabilità al contribuente, salvo varie e poco realizzabili eccezioni, della omessa o insufficiente dichiarazione di valore cfr. Cass., 23 ottobre 1967, n. 2612 e 28 ottobre 1967, n. 2670 (*ivi*, 1967, I, 883). Ineccepibile, nella sua semplicità, appare l'affermazione

*interessi di natura tributaria si basano sulla mancanza o insufficienza imputabile al contribuente degli elementi necessari per la liquidazione e quindi richiedono la dimostrazione della colpa del contribuente, che non può essere desunta soltanto dalla differenza tra il prezzo dichiarato e quello accertato. Ne consegue che gli interessi, in quanto fondati su un presupposto (colpa del contribuente), introdotto con norma innovativa, che incide sul presupposto dello stesso rapporto di imposta, non possono essere dovuti sui debiti tributari sorti e non ancora esauriti alla data di entrata in vigore della legge del 1961 (3).*

## I

(*Omissis*). — Deducono i ricorrenti: a) che erroneamente la decisione impugnata ha ritenuto applicabile la legge n. 29 del 1961 nella fattispecie, perchè l'apertura della successione si era verificata anteriormente all'entrata in vigore della detta legge, la quale non può spiegare efficacia sugli effetti già prodotti dal fatto generatore dell'obbliga-

---

che il fissare la decorrenza degli interessi sui rapporti pendenti dalla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n. 29 non involge alcun problema di diritto transitorio; infatti l'obbligo degli interessi non discende dal fatto generatore dell'imposta risalente a data anteriore all'entrata in vigore della legge, ma si fonda sul ritardo nell'adempimento di un'obbligazione, cioè su un fatto attuale che la nuova legge regola soltanto per l'avvenire.

Molto tortuosa e per nulla persuasiva è invece la motivazione della seconda sentenza. È certamente incontestabile che gli interessi istituiti con la legge n. 29 del 1961 non sono del tutto identici a quelli dell'art. 1224 c.c.; è tuttavia insostenibile che gli interessi della legge speciale « prescindono dalla mora del contribuente nel pagamento del tributo complementare e scaturiscono invece da un diverso presupposto; ossia dalla mancanza ed insufficienza degli elementi occorrenti per la liquidazione del tributo imputabile a comportamento colposo del contribuente ». Nè vale invocare la sentenza della Corte Costituzionale 6 giugno 1968, n. 58 (*Foro it.*, 1968, I, 1710) che, nel mettere in luce talune differenze, ha invece precisato che la sopratassa è una sanzione amministrativa, non commisurata all'entità del ritardo nell'adempimento, ed appunto per questo può coesistere con gli interessi di mora che hanno la stessa natura di quelli regolati dal codice civile, anche se da essi si distinguono per alcuni particolari aspetti.

Affermare che gli interessi tributari prescindono dalla mora e si fondano soltanto sulla colpa, significa trasformare gli interessi in una vera e propria sanzione, cosa che certamente la legge istitutiva non ha inteso fare (perchè una tale sanzione esisteva già) e che per l'appunto la Corte Costituzionale ha escluso.

Non sarebbe d'altra parte seriamente contestabile che la legge del 1961 abbia inteso istituire in via generale a danno del contribuente e della Finanza dei veri e propri interessi moratori (artt. 1 e 5) e che interessi

zione tributaria (primo motivo, con il quale si denunzia la violazione degli artt. 11 disp. prel. c.c., 2033 c.c. ed 1 citata legge del 1961); b) che erroneamente la decisione impugnata ha considerato che la dichiarazione, da parte del contribuente, di un valore dei beni inferiore a quello reale, integri quell'insufficienza degli elementi necessari alla liquidazione dell'imposta, che le leggi del 1961 e del 1962 assumono come presupposto della decorrenza degli interessi moratori sull'imposta complementare dalla data di esigibilità del tributo principale (secondo motivo con il quale si denunzia la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 29 del 1961, dell'articolo unico della legge n. 147 del 1962, degli artt. 17 e 20 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 e dell'art. 51 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270).

Il ricorso è privo di fondamento.

L'applicabilità delle nuove norme alla fattispecie — nei limiti in cui è stata affermata nella decisione della Commissione Centrale, che ha fissato la decorrenza degli interessi moratori dal giorno dell'entrata in vigore della legge n. 29 del 1961 — non involge alcun particolare problema di diritto transitorio, non comportando veruna attribuzione di effetti retroattivi alle norme medesime. Invero, l'obbligo della corresponsione degli interessi di mora sull'imposta complementare di successione non discende da un fatto verificatosi anteriormente all'entrata in vigore delle nuove norme, ossia dall'apertura della successione, ma

---

*della stessa natura* siano stati previsti per le ipotesi particolari (art. 3) in cui la percezione del tributo avvenga in due tempi o in un momento diverso da quello che secondo la normalità avrebbe dovuto essere; anche se la particolarità di queste ipotesi rende necessario stabilire regole specifiche, la natura ed il fondamento degli interessi non cambia, sì che non sarebbe sostenibile che gli interessi dell'art. 1 siano radicalmente diversi da quelli dell'art. 3. Tutto il costrutto della decisione che si annota è infatti riferibile soltanto agli interessi sull'imposta complementare (art. 3 della legge del 1961), che sarebbero per ciò totalmente diversi da quelli dello art. 1 (che invece si riferiscono genericamente a tutte le tasse e imposte indirette sugli affari) per i quali non sarebbe mai possibile parlare di imputabilità dell'infedele denuncia; ma una tale differenziazione è assolutamente ingiustificabile per numerosi evidenti motivi ed anche per una ragione di giustizia: la legge ha infatti voluto che la misura degli interessi sia sempre uguale, sia che sia stato dichiarato l'intero valore accertato, sia che il valore dichiarato sia modestissimo; comunque l'intero tributo si ripartisca tra principale e complementare, saranno sempre dovuti gli stessi interessi, della stessa natura, dalla stessa decorrenza. Portando alle estreme conseguenze il ragionamento della S.C., si dovrebbe ritenere che gli interessi sulle imposte complementari nei casi in cui non sia dimostrata la colpa del contribuente non sarebbero mai dovuti, nemmeno dopo la liquidazione del tributo complementare, dato che il titolo di essi non è il ritardo nell'adempimento ma la colpevole infedeltà della denuncia; ma ciò è in netto contrasto col capoverso dell'art. unico della legge n. 147 del 1962.

dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria, cioè da un fatto che, sussistendo nel momento in cui le nuove norme sono entrate in vigore, rientra, secondo i principi generali che regolano la successione delle leggi nel tempo, nella disciplina dettata dalle nuove norme.

La questione se anche la dichiarazione, da parte del contribuente, di un valore dei beni, compresi nella successione, inferiore a quello effettivo dia luogo all'insufficienza di elementi occorrenti all'integrale liquidazione dell'imposta, e cioè basti ad integrare il presupposto voluto dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dalla relativa legge interpretativa 28 marzo 1962, n. 147, ai fini della decorrenza degli interessi dalla data di esigibilità del tributo principale, è già stata esaminata, e risolta in senso affermativo, da questa S. C. di Cassazione (v. sent. 23 ottobre 1967, n. 2612; sent. 28 ottobre 1967, n. 2670). È stato osservato che la liquidazione dell'imposta di successione, come, del resto, della maggior parte delle imposte, avviene con il concorso del soggetto passivo del rapporto tributario, all'uopo obbligato a fornire gli elementi necessari alla determinazione quantitativa dell'imposta medesima; che, proprio a tal fine, l'art. 51 del r.d. n. 3270 del 1923 prescrive che la denuncia di successione debba contenere una particolareggiata notizia dei beni compresi nella successione, con la dichiarazione del valore e con le indicazioni sufficienti per far conoscere la natura, la situazione e l'importanza dei vari beni; e che l'obbligo giuridico del contribuente di

---

Escluso però che gli interessi sull'imposta complementare consistano in una sanzione, cade tutta la costruzione secondo la quale la legge del 1961 avrebbe introdotto con *ius supervenies* un nuovo istituto che ha un presupposto (colpevolezza della infedele dichiarazione) che ha « agito e inciso sullo stesso presupposto per l'applicazione del tributo oggetto del rapporto giuridico di imposta », cosicché la nuova normativa non regolerebbe soltanto gli effetti non esauriti di un rapporto sorto anteriormente, ma agirebbe, modificandolo, sul fatto o sull'atto generatore del rapporto, incontrando perciò i normali limiti alla retroattività. La legge del 1961 ha invece regolato, come si è visto, soltanto gli *effetti* (inadempimento) degli atti anteriori; e se pure a questo limitato fine fosse necessaria la verifica dell'imputabilità, ciò riguarderebbe pur sempre l'effetto e non l'atto generatore, non risultando in alcun modo modificato il rapporto di imposta e l'applicazione della relativa sopratassa. Non è per ciò nemmeno esatta la distinzione che si fa (richiamando la sent. 4 maggio 1966, n. 1115, *Riv. leg. fisc.*, 1966, 1492, sentenza, poco opportunamente citata, con la quale la S. C. ritenne dovuti dalla Finanza gli interessi sulle somme indebitamente percepite prima del 1961, ma che sostanzialmente si riferisce nel suo complesso alla legge n. 29) ai fini della efficacia dello *ius supervenens*, perchè mai la legge del 1961, quando pure fosse vero che ha ricollegato l'obbligo degli interessi alla colpa della dichiarazione infedele, avrebbe agito sull'atto o sul fatto generatore del rapporto, cosa che si verificherebbe soltanto se dallo atto o dal fatto (registrazione, apertura di successione ecc.) derivasse, per effetto della legge sopravvenuta, una *diversa tassazione*; se il presupposto, sia pur ricercato in talune modalità del fatto generatore del rapporto,

dichiarare l'effettivo valore dei beni — sul quale, secondo il vigente sistema d'accertamento e salva la facoltà di revisione spettante agli uffici impositori, viene commisurata l'imposta — è significativamente confermato dall'art. 72 del citato r.d. n. 3270 del 1923, che commina, in determinati casi, la sanzione della soprattassa per l'insufficiente dichiarazione di valore.

Nelle ricordate sentenze è stato, altresì, sottoposta e critica l'argomentazione utilizzata anche dai ricorrenti, i quali sostengono che non si può addebitare al contribuente l'inesattezza in cui egli sia incorso in una materia tanto largamente opinabile com'è quella della determinazione del valore.

A confutazione di tale argomentazione è stato osservato che se, per la modesta entità della differenza fra il valore dichiarato e quello effettivo e per altre particolari circostanze, l'insufficienza della dichiarazione non risulta imputabile al dichiarante, in tal caso è la stessa legge — e precisamente l'articolo unico della legge interpretativa del 1962 — che esclude la decorrenza retroattiva degli interessi, disponendo che, in tal caso, essi sono dovuti dal giorno della liquidazione del tributo complementare.

Una considerazione analoga vale contro l'ulteriore argomentazione che i ricorrenti svolgono a sostegno del proprio assunto. Sostengono che se anche la dichiarazione di valore costituisse elemento occorrente alla liquidazione dell'imposta, le leggi del 1961 e del 1962, che indubbiamente dettano la stessa disciplina per tutte le imposte indirette, non potrebbero avere, nell'importante settore dell'imposta di registro, una applicazione eguale a quella che, contrariamente al loro assunto, si vuole che esse abbiano nel campo delle imposte di successione: posto che l'imposta di registro, come quella di successione, è commisurata sul valore dei beni in comune commercio al momento del trasferimento, ma, di-

---

è rilevante solo ai fini della corresponsione di interessi futuri, non può, certo parlarsi di retroattività della norma.

Sebbene l'argomento fosse al di fuori del tema controverso, la decisione in rassegna si è preoccupata anche di affermare, in netto contrasto con la prima decisione e numerose altre precedenti, che l'imputabilità, che sarebbe la condizione fondamentale per la nascita dell'obbligo, deve essere dimostrata « con una specifica indagine rispetto ai singoli tributi, particolarmente rigorosa soprattutto nei trasferimenti a titolo oneroso, per i quali deve essere dichiarato soltanto il prezzo della vendita », e che « la colpa non può essere desunta dalla sola sproporzione tra valore dichiarato e valore accertato o concordato ». Partendo dall'errato principio che la colpevolezza della dichiarazione infedele sia il solo presupposto della sanzione, l'affermazione sarebbe logica; ma, se, come chiaramente la legge del 1962 dispone, gli interessi sono dovuti per il ritardo nell'adempimento e, per le imposte complementari, sono dovuti dal momento in cui è sorto il rapporto ossia dalla data di esigibilità del tributo principale, mentre ecce-

versamente da chi denuncia una successione, chi sottopone un atto alla registrazione non è tenuto a dichiarare il valore venale dei beni compresi nell'atto, valore che può essere notevolmente maggiore del prezzo od, in genere, del corrispettivo indicato nell'atto medesimo. In tal caso — secondo i ricorrenti — non sussistendo l'obbligo di dichiarare il valore eventualmente maggiore del prezzo o del corrispettivo, la successiva imposta complementare, pretesa dalla Finanza in seguito all'accertamento del valore effettivo, non comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi di che trattasi; e non vi è ragione per ritenere che il legislatore abbia voluto introdurre per l'imposta di successione una disciplina più gravosa di quella introdotta per l'imposta di registro. Senonchè, siffatta argomentazione cela una petizione di principio: cioè che la divergenza fra il prezzo od il corrispettivo, risultante dall'atto ed assunto dall'Ufficio come base imponibile al momento della registrazione (sul presupposto che i beni si scambiano per quello che effettivamente valgono), ed il valore dei beni in comune commercio, non sia mai imputabile al fatto del contribuente. Vero è, invece, che a volte è imputabile, ed a volte non è imputabile al fatto del contribuente; e che, di conseguenza, le leggi del 1961 e del 1962 trovano, nel settore dell'imposta di registro, la stessa applicazione della quale sono suscettibili in quello delle altre imposte indirette, dovendosi, in ogni caso, aver riguardo alla circostanza se la dichiarazione infedele del valore dipenda, o meno, da fatto imputabile al contribuente. — (*Omissis*).

## II

(*Omissis*). — Con l'unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dell'articolo unico della legge 28 marzo 1962, n. 147, in relazione al-

---

*zionalmente*, in mancanza di colpa del contribuente, saranno dovuti dalla data della liquidazione, ne consegue che, d'un canto, la dimostrazione della imputabilità non è mai necessaria per costituire il fondamento dell'obbligo degli interessi, e d'altro canto, che la imputabilità al contribuente della mancanza o insufficienza di elementi occorrenti alla liquidazione del tributo è l'ipotesi normale che può essere assunta senza una specifica indagine sulla colpa, mentre l'eccezione deve essere dimostrata caso per caso dal contribuente. Non è infatti privo di importanza il testo dell'articolo unico della legge del 1962 che non richiede affatto l'imputabilità in via normale (primo comma), ma fa ricorso eccezionalmente (secondo comma) alla non dipendenza da fatto imputabile.

L'ultimo tentativo di ricercare una differenza essenziale fra gli interessi a carico del contribuente e quelli a carico della Finanza è anch'esso insostenibile. Se una differenza, non per la natura ma per talune modalità, può riscontrarsi per gli interessi sulle imposte complementari, nessuna dif-



l'art. 11 delle preleggi e dell'art. 360, n. 3 c.p.c., la ricorrente amministrazione delle Finanze lamenta che la Corte d'appello di Genova abbia, a torto, ritenuto che le disposizioni sugli interessi moratori, previsti dall'anzidetta legge 1961, n. 29 per i tributi indiretti di natura complementare, non fossero applicabili ai rapporti tributari sorti anteriormente al 16 marzo 1961, data di entrata in vigore della legge stessa, e, perciò, neanche al rapporto tributario relativo alla successione di Gandini Renato, apertasi con la morte di costui avvenuta il 31 ottobre 1956. In particolare, rileva che il rapporto tributario *de quo*, pur essendo sorto anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge, non aveva esaurito i suoi effetti, in quanto, a tale data, era ancora in corso avanti alla Commissione Distrettuale delle imposte la controversia relativa all'imposta complementare di successione accertata dall'Ufficio e contestata dalla contribuente, e sostiene che le nuove disposizioni sugli interessi moratori, essendo intervenute mentre erano ancora pendenti quegli effetti, che le disposizioni stesse erano dirette a regolare, andavano applicate rispetto agli effetti medesimi, sia pure con decorrenza dalla loro entrata in vigore, e, cioè, dal 16 marzo 1961; tanto più che la disciplina, dettata da queste disposizioni, non aveva innovato rispetto a quella precedente fondata sulle norme di diritto civile (artt. 1219 e 1224 c.c.).

Il motivo è infondato.

Con riferimento ai tributi indiretti di natura complementare, che non poterono essere liquidati integralmente, al momento della liquidazione principale, per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione, l'articolo unico della legge 28 marzo 1962, n. 147, che

ferenza sussiste invece per gli interessi dell'art. 1 e dell'art. 5 della legge del 1961; ambedue queste norme sono innovative (altrimenti la legge sarebbe stata superflua) ma ambedue disciplinano *gli effetti* dell'inadempimento, istituendo una perfetta parità tra Finanza e contribuente. Non ha quindi alcun significato dire che l'art. 5 non ha influito sul fatto generatore del rapporto giuridico; si tratta pur sempre di una norma innovativa che agisce sugli effetti dei rapporti, anche anteriori, senza modificarne la struttura allo stesso modo di quanto avviene, all'inverso, per gli interessi ex art. 1 dovuti dai contribuenti. Ma poichè è evidentissimo lo scopo della norma di sottoporre la Finanza ed i contribuenti alla stessa regola, è certamente assai rilevante il contrasto tra la giurisprudenza, ora convalidata, che ritiene dovuti dalla Finanza gli interessi sulle somme introitate prima della entrata in vigore della legge del 1961 ritenute non dovute (Cass. 14 gennaio 1967, n. 141, in questa *Rassegna*, 1967, I, 148, con nota di richiami) e l'affermazione di questa sentenza che perviene alla conclusione opposta quando gli interessi sono dovuti dal contribuente. Ma anche a questo riguardo riemerge una ingiustificabile radicale differenza tra gli interessi in via generale dovuti dal contribuente (art. 1) e quelli sui tributi complementari (art. 3); l'insostenibilità di tale conclusione persuade sufficientemente dell'erroneità di tutta l'impostazione del problema.

C. BAFILE

contiene la interpretazione autentica delle relative norme della legge 26 gennaio 1961, n. 29, dispone che gli interessi di mora sui detti tributi, tra i quali rientrano le imposte complementari sulle successioni, decorrono dal giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, è dovuto il tributo principale, salvo che la mancanza od insufficienza degli elementi occorrenti per la liquidazione non sia dipesa da fatto imputabile al contribuente, nel qual caso sono dovuti dal giorno in cui è avvenuta la liquidazione.

Prima dell'entrata in vigore di queste disposizioni, l'obbligazione degli interessi di mora sui tributi indiretti di natura complementare era regolata, nel silenzio della legge tributaria, dalle norme di diritto comune, ed essi erano, perciò, dovuti, ai sensi dell'art. 1224 c.c., dalla costituzione in mora del debitore, che veniva effettuata con la notificazione dell'avviso di liquidazione del tributo; mentre il fatto della mancanza od insufficienza degli elementi, che aveva determinato la necessità della liquidazione del tributo complementare, era considerato, come lo è tuttora, dalle leggi tributarie, e nelle particolari ipotesi da queste previste, soltanto agli effetti dell'applicazione di una sovratassa a carico del contribuente.

È, pertanto, evidente la diversità della nuova disciplina sugli interessi di mora rispetto a quella precedente, fondata sulle norme civilistiche (art. 1224 c.c.); diversità questa che è stata rilevata anche dalla Corte Costituzionale (sent. 6 giugno 1968, n. 58), la quale, nell'esaminare la questione relativa alla legittimità costituzionale di questa nuova normativa, sollevata con riferimento all'art. 3 della costituzione e sotto il profilo della incompatibilità degli interessi di mora, in tale normativa previsti, con la sovratassa sancita dall'art. 75 della legge tributaria sulle successioni (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270), ha osservato che, mentre gli interessi moratori, dovuti a titolo di risarcimento secondo la legge civilistica, ammettono la prova del maggior danno, prescindono da qualsiasi colpa del debitore e maturano giorno per giorno, gli interessi di mora sulle imposte indirette, invece, data la speciale natura del credito cui si riferiscono, escludono ogni ulteriore risarcimento, non sono computati per il semestre nel corso del quale avviene il pagamento, e sono dovuti sul tributo complementare « soltanto se la mancanza od insufficienza degli elementi occorrenti per la liquidazione sia imputabile a comportamento colposo del contribuente ».

In sostanza, mentre gli interessi di mora nelle obbligazioni pecuniaria presuppongono, secondo le norme civilistiche (art. 1224 c.c.), la mora del debitore, ossia il ritardo colposo dello stesso debitore nello adempimento dell'obbligazione e decorrono, perciò, dalla costituzione in mora, gli interessi di mora, per le obbligazioni tributarie complementari, previsti dalla nuova disciplina con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo principale, prescindono dalla mora del contribuente nel pa-

gamento del tributo complementare e scaturiscono, invece, da un diverso presupposto, ossia dalla mancanza od insufficienza degli elementi occorrenti per la liquidazione del tributo, imputabile a comportamento colposo del contribuente. Le nuove disposizioni, quindi, per regolare gli effetti relativi agli interessi di mora, connessi al rapporto giuridico, avente per oggetto il debito di imposta indiretta complementare, hanno assunto a fatto generatore di tali effetti un presupposto diverso da quello contemplato dalle norme di diritto civile, sulle quali era fondata la precedente disciplina, venendo così a modificare questa disciplina. E in proposito va chiarito, da un lato, che la indicata diversità comporta l'accertamento della colpa, facendo la norma esplicito riferimento alla imputabilità, e quindi, l'esigenza di una specifica indagine rispetto ai singoli tributi, particolarmente rigorosa soprattutto nei trasferimenti a titolo oneroso, per i quali deve essere dichiarato soltanto il prezzo della vendita; e, dall'altro lato, che la colpa non può, comunque, essere desunta dalla sola sproporzione tra valore dichiarato e valore accertato o concordato. Alla stregua delle esposte considerazioni non vi è dubbio che il fatto della mancanza od insufficienza degli elementi occorrenti per la liquidazione costituisce il presupposto per la applicazione del tributo complementare, con la conseguenza che la nuova disciplina, richiedendo, ai fini degli interessi di mora retroattivi, che questo fatto sia imputabile a colpa del contribuente, ha anche agito ed inciso, proprio per regolare tali effetti, sullo stesso presupposto per l'applicazione del tributo, oggetto del rapporto giuridico di imposta.

Da questo particolare carattere innovativo delle disposizioni, contenute nelle citate leggi n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962, discende che, qualora il rapporto giuridico d'imposta complementare sia sorto anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni stesse, l'applicazione di queste, anche se intervenute quando quel rapporto non aveva ancora esaurito i suoi effetti, importerebbe la violazione del principio della irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 delle preleggi. È, infatti, noto al riguardo che, secondo il principio ribadito da questa Corte Suprema (Cass. 5 agosto 1957, n. 3304; 4 maggio 1966, n. 1115), lo *ius superveniens* può applicarsi agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico, sorto anteriormente, soltanto quando la norma nuova sia diretta a regolare quegli effetti indipendentemente dal fatto o dall'atto giuridico che li generò, mentre quando — come nel caso delle esaminate disposizioni — essa, per regolare tali effetti, dovrebbe agire sul fatto o sull'atto generatore del rapporto, lo *ius superveniens* non estende la sua forza a quegli effetti, salva disposizione espressa, che nelle dette disposizioni manca.

Ora, nel caso di specie, essendo pacifico che il rapporto giuridico di imposta complementare relativa alla successione del Gandini, apertasi con la morte di costui avvenuta il 21 ottobre 1956, era sorto, al pari

del presupposto per l'applicazione del relativo tributo complementare, anteriormente al 16 marzo 1961, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sugli interessi moratori, ben fondatamente deve affermarsi che queste, come rettamente è stato ritenuto dall'impugnata sentenza, non potevano applicarsi rispetto a quel rapporto, anche se esso non aveva esaurito ancora i suoi effetti, regolati dalle anzidette disposizioni.

La tesi della ricorrente, secondo cui la disciplina contenuta nelle leggi n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962 non avrebbe innovato rispetto a quella precedente, fondata sulle norme civilistiche, s'incentra, sostanzialmente, sulla considerazione che il fatto, assunto dalle nuove disposizioni a presupposto generatore degli interessi di mora retroattivi, costituendo un illecito, era già produttivo, secondo le stesse norme civilistiche, di interessi con decorrenza dalla data dell'illecito, non essendo necessaria, in tale ipotesi, la costituzione in mora del debitore ai sensi dell'art. 1219 n. 2 c.c. L'argomento, apparentemente suggestivo, è, però, privo di valore, essendo decisivo al riguardo il rilievo che gli interessi, previsti dalle nuove disposizioni, sono dalle disposizioni stesse espressamente qualificati come moratori, mentre gli interessi dovuti sulle somme liquidate a titolo di risarcimento per i danni da fatto illecito sono di natura compensativa (Cass. 21 aprile 1952, n. 966; 21 aprile 1954, numero 1188). E non è conferente, agli effetti della validità della tesi relativa al carattere non innovativo delle esaminate disposizioni, il richiamo degli artt. 51 e 72 della legge tributaria sulle successioni, in quanto il fatto della mancanza od insufficienza degli elementi, contenuti nella denuncia di successione, è considerato da queste norme con riguardo all'applicazione della sanzione amministrativa della sovratassa e non già con riguardo all'applicazione degli interessi moratori.

Del pari inconferente è, infine, il richiamo alla decisione 25 febbraio 1957, n. 432, di questa Corte Suprema, la quale ha affermato che la legge 26 gennaio 1961, n. 29, secondo cui sulle somme pagate per tasse ed imposte indirette sugli affari, ritenute non dovute in seguito a provvedimento amministrativo o giudiziario, spettano al contribuente gli interessi di mora dalla data della domanda di rimborso, si applica anche ai pagamenti indebiti eseguiti prima dell'entrata in vigore di tale legge, dei quali sia stata chiesta la restituzione senza che sia stata definita la relativa controversia. Questa decisione, unitariamente alle numerose altre conformi di questa stessa Suprema Corte (Cass. 17 luglio 1965, n. 1580; 24 febbraio 1965, n. 305; 7 maggio 1963, n. 1114; 8 luglio 1963, n. 1856, ecc.), riguarda, infatti, una diversa fattispecie giuridica, e, cioè, quella prevista dall'art. 5 della legge n. 29 del 1961 e concernente la decorrenza degli interessi moratori dovuti dallo Stato sui pagamenti indebiti del contribuente. In questa ipotesi la nuova legge, a differenza della ipotesi prevista dagli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge e dall'articolo unico della legge n. 147 del 1962, nel regolare gli effetti connessi al rapporto giuri-

dico, avente per oggetto l'obbligazione di rimborso, e nello stabilire la decorrenza di tali effetti, costituiti dagli interessi di mora, dalla data della domanda di rimborso, non ha agito nè inciso sul fatto generatore di tale rapporto giuridico, ossia sul pagamento indebito. Ha invece, regolato gli effetti di quel rapporto giuridico indipendentemente dal fatto generatore di esso, adeguandone la disciplina alle norme di diritto comune, e cioè, alla norma dell'art. 2033 c.c., in base alla quale chi ha eseguito un pagamento indebito ha diritto, rispetto a chi lo ha ricevuto in buona fede, agli interessi dal giorno della domanda. Ne consegue che in questo caso, a differenza di quello esaminato, oggetto della controversia decisa dall'impugnata sentenza, ricorrono le condizioni per l'applicazione, secondo il principio giurisprudenziale sopra puntualizzato, dello *ius superveniens* ai rapporti pregressi e non ancora esauriti. — (Omissis).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 dicembre 1970, n. 2526 - Pres. Marletta - Est. Alibrandi - P. M. Gedda (parz. diff.) - Congregazione Terz'Ordine di S. Francesco di Capua (avv. Russo) c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Cerocchi).**

**Imposta ipotecaria - Agevolazioni per le opere di interesse degli enti locali - Atto di controgaranzia - Connessione strumentale - Estensione delle agevolazioni.**

(legge 3 agosto 1949, n. 589, art. 18).

**Imposte e tasse in genere - Ricorso per Cassazione contro decisione della Commissione Centrale - Prosecuzione del processo in grado di impugnazione - Deduzione tendente a una nuova forma di tassazione - Inammissibilità.**

(Cost., art. 111).

*Il regime fiscale di favore previsto dall'art. 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589 si applica all'atto c.d. di controgaranzia col quale il mutuatario garantisce, a sua volta, chi ha prestato in suo favore la garanzia nei riguardi del mutuante che ha accordato il finanziamento necessario per la realizzazione delle opere di pubblico interesse (nella specie una congregazione religiosa che aveva stipulato un mutuo per la costruzione di un asilo, ottenuta da un comune la garanzia del mutuo con delegazioni sui cespiti delle imposte dirette, aveva accordato al Comune garante l'iscrizione ipotecaria sull'area e sul costruendo edificio) (1).*

(1-2) Sulla connessione strumentale o di mezzo al fine esiste ormai un'ampia giurisprudenza; richiamando e sommando questi precedenti e precisamente quelli sulla estensione, con riguardo alla legge 3 agosto 1949, n. 589, dell'agevolazione agli atti di rilascio e accettazione di delegazioni

*Il giudizio di cassazione promosso ex art. 111 Cost. contro una decisione della Commissione Centrale costituisce una vera e propria impugnazione il cui oggetto è limitato alla revisio prioris instantiae nel quale non è ammissibile una deduzione che tende all'applicazione di una nuova forma di tassazione (2).*

(Omissis). — Il Comune di Capua, debitamente autorizzato dalla autorità tutoria, con deliberazione dell'11 aprile 1961, garantì, con delegazioni sul cespite imposte terreni e fabbricati, un mutuo di lire 50.000.000 concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla Congregazione del Terzo Ordine di S. Francesco dei SS. Cuori, con sede in Capua, mutuo destinato alla costruzione di un asilo infantile in Formia ad iniziativa e ad opera della suddetta Congregazione. Con successivo e separato atto in forma pubblica amministrativa del 20 giugno 1961, registrato il 18 luglio dello stesso anno, la legale rappresentante della Congregazione suddetta accordò al Comune di Capua, a titolo di controgaranzia delle eventuali obbligazioni, cui avrebbe potuto incontrare nel corso dell'ammortamento del mutuo, di iscrivere ipoteca sull'area e sul costruendo edificio.

Quest'ultimo atto venne registrato a tassa fissa, ma, in seguito a verifica, essendo stato rilevato che, a norma dell'art. 57 della tariffa all. A alla legge di registro, l'atto avrebbe potuto scontare l'imposta proporzionale, di cui all'art. 28 della tariffa, fu richiesto, a titolo di imposta suppletiva di registro ed accessori, il pagamento della somma di lire 735.000 mediante ingiunzione fiscale.

La Congregazione su indicata si oppose al pagamento ed il suo ricorso fu accolto dalla Commissione Provinciale di Caserta con decisione del 18 maggio 1964.

Tale decisione, però, fu annullata su appello dell'ufficio dalla Commissione Centrale la quale, con l'impugnata decisione del 25 gennaio

---

di pagamento per estinzione di un mutuo (Cass. 24 marzo 1969, n. 933, in questa *Rassegna*, 1969, I, 321) e quelli sull'estensione dell'agevolazione alla c.d. controgaranzia con riferimento ad una diversa materia (Cass. 20 maggio 1966, n. 1297, *Riv. leg. fisc.*, 1966, 1520), si è giunti alla ancor più avanzata conclusione di includere nell'agevolazione un atto *separato* con cui si presta la controgaranzia dopo che già si era ammesso che il Comune, non quale mutuante ma quale terzo garante, potesse emettere delegazioni di pagamento agevolate. Come si vede, tornando ad invocare il non giustificabile principio generale della connessione strumentale (cfr. al riguardo C. BAFILE, *Considerazioni sulla connessione strumentale con atti agevolati*, in questa *Rassegna*, 1969, I, 900), si allunga sempre più la catena degli atti agevolati, senza saper più offrire un criterio per stabilirne un limite; la S.C. non ha in questo caso voluto seguire la pronuncia delle Sez. Un. 18 settembre 1970, n. 1574 (*ivi*, 1970, I, 909) che aveva tentato di stabilire criteri limitativi all'indiscriminato allargamento della connessione. Nel caso di specie era già difficile ammettere all'agevolazione l'atto di garanzia attuato

1967, dichiarò fondato e dovuto il richiesto supplemento di imposta, dopo aver considerato che la controgaranzia accordata dalla Congregazione al Comune di Capua fosse un atto che non potesse ritenersi connesso al mutuo e quindi fosse soggetto a tassa di registro in misura proporzionale, non godendo dei benefici fiscali.

Contro questa decisione la Congregazione Religiosa del terzo ordine di San Francesco ha proposto, con atto notificato il 14 settembre 1967, ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, in base ad unico motivo.

Con il controricorso l'Amministrazione delle Finanze ha proposto un'autonoma censura della decisione impugnata della quale chiede la cassazione con rinvio alla Commissione centrale. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. — (*Omissis*).

(*Omissis*). — Fondata, come si è detto, è invece la seconda censura con la quale la ricorrente si duole che l'atto relativo alla c.d. controgaranzia da essa prestata al Comune di Capua sia stato escluso dalla applicabilità del beneficio fiscale.

La legge 3 agosto 1949, n. 589, contenente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse di enti locali, si inserisce in un ampio quadro di coeve provvidenze legislative dirette ad incentivare le costruzioni edilizie (d.l.c.p.s. 8 maggio 1947, n. 399, d.l. 17 aprile 1948, n. 1029; legge 2 luglio 1949, n. 408 e legge 10 agosto 1950, n. 715) e mira a favorire, anche con agevolazioni fiscali, la costruzione ed il completamento di opere dirette a realizzare interessi pubblici la cui tutela sia affidata ad enti locali. E tra tali opere, che si estendono a quelle proprie del settore della pubblica istruzione, sono espressamente considerati gli asili infantili per la cui costruzione è prevista la concessione di contributi statali (art. 8 n. 1 legge n. 589, del 1949).

Ciò premesso, l'indagine esegetica che è necessario condurre nel caso in esame va soffermata sull'art. 18 della legge il cui primo comma è così formulato: « Fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente

---

con la delegazione di pagamento se si considera che l'art. 18 della legge n. 589, stabilendo che gli atti occorrenti per la attuazione della legge sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato, parifica allo Stato l'ente che esegue l'opera pubblica (nella specie la congregazione religiosa), sì che non possono rientrare nella previsione gli atti stipulati da estranei (il comune terzo garante e il suo esattore); ma per il successivo e separato atto di controgaranzia con cui si concede al terzo garante la iscrizione di ipoteca sull'area e sul costruendo edificio, il rapporto di connessione è veramente evanescente e non già « diretto e necessario » come si pretende.

La seconda massima è invero poco comprensibile. Non è dubbio che il ricorso per Cassazione costituisca prosecuzione in grado di impugnazione del giudizio innanzi alla Commissione (Cass. 4 giugno 1968, n. 1684, *Riv.*

legge nonchè gli atti di cessione del contributo dello Stato, sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato ».

Già questa Corte suprema ha avuto occasione di sottolineare la particolare ampiezza della previsione contenuta nella norma che si esamina, quale risulta sia dalla sua letterale formulazione, sia dall'intento del legislatore (sent. n. 2697 del 18 novembre 1962), e in pronuncia più recente ha affermato che la norma prevede la connessione con l'atto agevolato di quelli che sono con quello in rapporto di strumentalità (sent. n. 2082 del 12 giugno 1969).

In correlazione a tale ampio campo di operatività della disposizione dell'art. 18, questa suprema Corte, pronunciando a Sez. Un. (sentenza n. 933 del 24 marzo 1969) e confermando un indirizzo già affermatosi (sent. n. 416 del 12 marzo 1965 e sent. n. 2238 del 25 ottobre 1965), ha ritenuto applicabile il beneficio fiscale del trattamento tributario previsto per gli atti stipulati dallo Stato anche agli atti di rilascio e di accettazione delle delegazioni di pagamento per la estinzione di un mutuo contratto da un Comune per la esecuzione di opere pubbliche.

Ora, per quel che concerne l'applicabilità del beneficio tributario suddetto agli atti con i quali il mutuatario che abbia ottenuto il finanziamento necessario per l'esecuzione dell'opera riconosciuta di pubblico interesse, garantisca, a sua volta, l'ente che in suo favore ha prestato la garanzia nei riguardi di chi ha accordato il predetto finanziamento, cioè l'atto con il quale viene prestata la c.d. controgaranzia, rilevasi che già questo supremo Collegio ha affermato che a tale atto si estendono le agevolazioni fiscali di cui all'art. 153 del t.u. delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con r.d. 28 aprile 1938, numero 1165, dopo aver rilevato che trattasi di operazione finanziaria diretta allo stesso scopo del contratto agevolato (mutuo) e con questo strumentalmente collegata (sent. n. 1583 del 19 giugno 1964 e sent. numero 1297 del 20 maggio 1966).

Tali pronuncie, anche se adottate con riferimento a disposizione di legge (art. 153 del t.u. n. 1165 del 1938) diversa da quella che viene in

---

*leg. fisc.*, 1968, 2062); ma nella specie era stato proposto un ricorso incidentale condizionato per sottolineare che, ove si fosse ritenuto applicabile il beneficio dell'art. 18, era necessario stabilire se un'imposta era dovuta da alcuno dei soggetti e in quale misura; ciò perchè l'art. 18 non stabilisce un'esenzione obiettiva ma quella particolare esenzione unilaterale dell'articolo 94 della legge di registro della quale si giovano lo Stato e i soggetti ad esso equiparati, ma non la parte privata. Il problema quindi non si esauriva con lo stabilire se la congregazione rientrasse nella previsione dell'articolo 18, ma richiedeva, in caso di soluzione positiva, di accertare se e quale imposta fosse dovuta dal soggetto non parificato allo Stato; si trattava dunque di questione strettamente pertinente al giudizio oggetto dell'impugnazione e non di « applicazione di una nuova forma di tassazione ».



considerazione nel caso in esame, applicano tuttavia un criterio generale sul rapporto che intercorre tra l'atto cui direttamente si riferiscono i benefici tributari e l'atto con il quale viene accordata la controgaranzia, criterio quindi operante anche nella ipotesi di specie, nella quale la controgaranzia si presenta come atto occorrente per l'attuazione della legge n. 589 del 1949, perchè diretto, con rapporto di mezzo a fine, alla esecuzione di opere di pubblico interesse.

La soluzione affermativa del quesito giuridico posto con il ricorso principale trova puntuale riferimento in argomenti di sicura conclusione che possono trarsi dalla legge n. 589 del 1949. Questa — non è inutile sottolineare — a differenza di quanto dispone la legge 2 luglio 1949, n. 408 (artt. 13 e seguenti), non indica singolarmente gli atti negoziali ai quali le agevolazioni tributarie si applicano, ma usa nell'art. 18 una espressione omnicomprensiva, che include tutti quegli atti che siano necessari per realizzare le specifiche finalità che hanno determinato la emanazione della legge (« gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge »), criterio questo già accolto dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, costitutiva dell'Ina-Casa, la quale genericamente estendeva i benefici fiscali a « tutti gli atti e contratti che si rendano necessari per le operazioni previste nella presente legge (art. 24, comma terzo). Non diversa considerazione può ripetersi a proposito della legge 10 agosto 1950, n. 715, costitutiva del fondo per l'incremento edilizio (art. 10).

La dizione letterale dell'art. 18 legittima, quindi, l'impiego dell'interpretazione estensiva della norma, nel senso che possono farsi rientrare nella sua previsione quegli atti che il legislatore volle chiaramente, anche se implicitamente, includervi. E, come ha più volte affermato questa suprema Corte, l'interpretazione estensiva è consentita anche rispetto a norme che accordano benefici fiscali quando si tratti, come nella specie, di accertare i limiti di applicabilità di una agevolazione tributaria, al fine di verificare tutti i casi ai quali dette norme si possono riferire, secondo l'espressione letterale e la *ratio* ispiratrice della legge (sent. n. 179 del 15 febbraio 1965; sent. n. 61 del 7 gennaio 1967 e sent. n. 1269 del 26 aprile 1968).

Va aggiunto che l'interpretazione logica, tratta dalla *mens legis*, conforta la soluzione affermativa in ordine all'applicabilità del beneficio tributario *de quo*. Invero, il fine perseguito dalla legge n. 589 del 1949 è senza alcun dubbio quello di incrementare la costruzione od il completamento di opere d'interesse degli enti locali, la cui carenza era stata aggravata dalle distruzioni determinate da fatti di guerra, e per il conseguimento di tale finalità la legge n. 589 del 1949, unitamente alla concessione di contributi statali, prevede un'ampia gamma di agevolazione fiscali e di attenuazione delle spese relative agli atti negoziali occorrenti per realizzare le predette opere, tanto vero che riduce perfino gli

onorari notarili (art. 18, comma terzo). Ora, tale sistema di agevolazioni in tanto può dirsi efficace, rispetto al fine propostosi dal legislatore, in quanto si estenda a quei negozi che presentano una connessione diretta e necessaria con quelli occorrenti per l'attuazione della legge in esame. E questo nesso di strumentalità non può negarsi rispetto alla contro-garanzia, perchè il rapporto tra garante e garantito e quello tra mutuante e mutuatario garantito altro non sono che due profili, strettamente interdipendenti, di un'unica complessa operazione finanziaria posta in essere per apprestare i mezzi economici necessari ai fini dell'attuazione delle opere previste dalla legge n. 589 più volte citata.

Passando all'esame del ricorso incidentale, rilevasi che l'istanza dell'Amministrazione delle finanze, dedotta come motivo di ricorso, è inammissibile. La detta amministrazione domanda che — ove si ritenga applicabile il beneficio tributario di cui al surrichiamato art. 18, il quale prevede per gli atti agevolati il trattamento fiscale stabilito per quelli stipulati dallo Stato — l'atto con il quale la Congregazione ha concesso la contro-garanzia al Comune di Capua sia assoggettato, secondo la natura dell'atto ed il reciproco interesse delle parti, alla tassazione di cui all'art. 94 della legge organica di registro concernente la registrazione degli atti conclusi tra lo Stato e il privato e, al tal uopo, la ricorrente incidentale chiede il rinvio alla Commissione centrale per le imposte.

Ma all'accoglimento di tale deduzione difensiva ostano i limiti del presente giudizio di cassazione, nè, per superare la relativa preclusione può richiamarsi il noto principio dell'autonomia tra il giudizio avanti le Commissioni tributarie e quello avanti il giudice ordinario. Ben vero che i due giudizi, in linea generale, si presentano ontologicamente diversi ed autonomi, incidendo quello delle Commissioni sul procedimento di formazione dell'atto di accertamento e quello del Magistrato ordinario sulla produttività di effetti, nella sfera patrimoniale del contribuente, dell'accertamento, divenuto definitivo; ma è anche vero che da tale sistema della giustizia tributaria esula la ipotesi in cui la parte che si assuma lesa dalla pronuncia della Commissione centrale per le imposte, invece di instaurare un nuovo giudizio avanti il giudice ordinario, proponga ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione. Invero, in questa ipotesi, che realizza una impugnativa in senso tecnico-giuridico, con la conseguente e tipica limitazione del giudizio di gravame, quale *revisio prioris instantiae*, il procedimento presso la Corte di Cassazione non è che una prosecuzione di quello svoltosi avanti le Commissioni tributarie, come già questa Corte Suprema ha avuto occasione di affermare, anche in pronunzie prese a Sez. Un. (sent. n. 128 del 19 gennaio 1957, sent. n. 242 del 6 febbraio 1961; e sent. n. 2344 del 9 novembre 1965), donde l'inammissibilità di una deduzione che tende alla applicazione di una nuova forma di tassazione.

La denunciata decisione deve, pertanto, essere cassata in relazione all'accolta censura del ricorso principale con rinvio, per nuovo esame, alla Commissione centrale per le imposte la quale si uniformerà al principio di diritto secondo cui il regime fiscale di favore, previsto dall'art. 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, si applica all'atto c.d. di controgaranzia con il quale il mutuatario garantisce, a sua volta, chi ha prestato a suo favore garanzia nei riguardi del mutuante che ha accordato il finanziamento necessario per la realizzazione delle opere di pubblico interesse previste dalla legge suddetta. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 dicembre 1970, n. 2527 - Pres. Giannattasio - Est. Della Valle - P. M. De Marco (conf.) - Ministero delle Finanze (Avv. Stato Soprano) c. Ferri (avv. Lopardi).

**Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Accertamento - Difetto di motivazione - Impugnazione - Termine - Ricorso interruttivo - Deduzione della eccezione di nullità nelle note aggiunte - Ammissibilità.**

(legge 5 gennaio 1956, n. 1 art. 1; r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 artt. 23 e 24).

*Poichè nel procedimento dinanzi alle Commissioni delle imposte è ammissibile il ricorso meramente interruttivo seguito da note aggiunte contenenti la motivazione presentate a norme all'art. 24 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, anche l'impugnazione di nullità dell'accertamento non motivato di cui all'art. 1 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, può essere manifestata per la prima volta nelle note aggiunte quando sia stato presentato nel termine un ricorso interruttivo (1).*

(*Omissis*). — Con dichiarazioni uniche per gli anni 1955, 1956, 1957 e 1958 Forti Annunziata denunciava, ai fini dell'imposta sui fabbricati, i redditi relativi a due fabbricati siti nel Comune di Teramo e distinti in « abitazione al 1° piano » e « laboratorio ».

(1) Sul termine per l'impugnazione dell'accertamento non motivato.

È ormai pacifica l'ammissibilità del ricorso interruttivo (Cass. 6 febbraio 1969, n. 395 in questa *Rassegna*, 1969, I, 113); ma non sembra che da ciò possa farsi derivare anche la possibilità di dedurre per la prima volta con le note aggiunte la nullità dell'accertamento non motivato. Nel caso deciso si discuteva dell'interpretazione della legge 5 gennaio 1956, n. 1 che all'art. 2 dispone che la Finanza ha la facoltà di « integrare o modificare la motivazione » nel corso del giudizio di merito promosso dal contribuente avanti le commissioni, con deduzioni che devono essere depositate presso la segreteria della Commissione e comunicate al contribuente venti giorni prima della data fissata per la discussione. Sembra dunque poco conce-

L'Ufficio Distrettuale delle Imposte di Teramo, rettificando tali dichiarazioni, elevava il reddito lordo a L. 400.000 e quello imponibile a L. 285.000.

Contro tale accertamento ricorreva alla Commissione Distrettuale di Teramo, con atto 26 gennaio 1959, Ferri Giuseppina, quale erede della Forti, riservandosi di precisare in una successiva memoria i motivi di fatto e di diritto sui quali il ricorso era fondato: riserva che difatti scioglieva con memoria presentata il 5 settembre 1959 — (e cioè circa tre mesi prima dell'udienza di discussione, fissata per il 19 dicembre) — sostenendo, tra l'altro, la nullità dell'accertamento come che complessivo e non analitico.

Resisteva l'Ufficio, deducendo che l'accertamento dovevasi ritenere legittimo e che, comunque, l'eccezione di nullità era tardiva in quanto non proposta nel primo atto presentato dalla Ferri entro i trenta giorni dalla notifica dell'accertamento. La Commissione Distrettuale accoglieva il reclamo. Appellava l'Ufficio Imposte; ma la Commissione Provinciale rigettava l'impugnazione.

L'ufficio ricorrevà allora alla Commissione Centrale, che, andando in contrario avviso, accoglieva viceversa l'eccezione di nullità ed annullava senza rinvio tutte le decisioni impugnate dichiarando definitivo l'accertamento « per mancata valida opposizione nei modi e termini di legge ».

---

pibile che, successivamente alla integrazione della motivazione, con le note aggiunte da depositarsi cinque giorni prima della discussione, il contribuente possa eccepire per la prima volta la nullità dell'accertamento non motivato.

La norma citata dell'art. 2 non è stata riprodotta nel t.u. del 1958. Non è mutata tuttavia la funzione e la ragione d'essere del termine dell'art. 1 (art. 37 del t.u.) che impone a pena di decadenza di eccepire la nullità nel ricorso alla commissione di primo grado; evidentemente questa è una decadenza specifica e diversa da quella generale stabilita per l'impugnazione dell'accertamento « a norma delle disposizioni relative al contenzioso tributario »; non sarebbe stato di certo necessario sancire una decadenza particolare se si fosse voluto disciplinare l'eccezione di nullità dell'accertamento ricomprendendola nelle regole generali del contenzioso tributario.

La sanzione specifica ha dunque una ragione pratica e un fondamento: la ragione pratica è che la Finanza non può essere messa nella impossibilità di notificare, nei limiti temporali di prescrizione, altro accertamento adeguatamente motivato e vi è quindi la necessità di porre un termine breve oltre il quale l'eccezione di nullità non può essere eccepita. Il fondamento della norma va ricercato poi nel fatto che l'eccezione di nullità dell'accertamento ha un contenuto *sostanziale*, che si ripercuote sul potere di imposizione, ben differenziato dal contenuto, meramente processuale, della motivazione del ricorso; l'eccezione di nullità è una espressa manifestazione di volontà, che non ha bisogno di motivazione, diretta a non accettare *in limine* il sistema di accertamento sintetico, manifestazione che rientra nel potere

Premesso quanto sopra la Ferri, con atto 7 giugno 1965, conveniva il Ministero delle Finanze davanti al Tribunale dell'Aquila per sentir dichiarare validamente proposti i reclami amministrativi e nullo l'accertamento in questione « per difetto di analiticità ».

La domanda veniva accolta dal Tribunale; e nello stesso senso si pronunciava anche la Corte dell'Aquila con sentenza 5 luglio 1967-11 marzo 1968.

Contro quest'ultima pronuncia ha ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria dello Stato con atto 10-28 marzo 1969, deducendo tre motivi di annullamento.

Resiste la Forti con controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Coi primi due mezzi — che, in quanto tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente — l'Amministrazione ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 23, 24 e 41 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, 1 e 2 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, 125, 156 e 360 n. 3 c.p.c., censura l'impugnata sentenza sia perchè ha ritenuto ammissibile in materia tributaria la proposizione di ricorsi « meramente interruttivi », nei quali la parte si limita ad esprimere la propria volontà di ricorrere alla Commissione adita con riserva di precisare in prosieguo di tempo, con atti

---

dispositivo della parte e che ha quindi un valore negoziale che non si confonde affatto con l'esposizione delle ragioni a sostegno del ricorso. Ma non senza motivo la legge impone che questa manifestazione di volontà sostanziale sia espressa all'inizio del procedimento, all'evidente scopo di non travolgere, dopo il suo compimento, tutto il procedimento sviluppatosi col metodo sintetico di valutazione. Una volta accettato dal contribuente il metodo sintetico, anche l'ulteriore procedimento contenzioso, l'istruttoria, il potere inquisitorio di ufficio potrà seguire lo stesso metodo e non sarà più possibile censurarne *ex post* la legittimità.

È poi evidente che l'eccezione di nullità dà luogo alla necessità di difesa della Finanza, anche attraverso documenti e scritti, sì che non può dirsi soddisfatto il contraddittorio con la discussione orale, il solo mezzo a disposizione dell'Ufficio dopo la presentazione della memoria dell'art. 24 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516.

È infine evidente che l'eccezione di nullità, dato il suo contenuto di manifestazione di volontà, non è la motivazione del ricorso bensì l'oggetto di esso.

L'eccezione di nullità dell'accertamento non motivato, benchè contenuta nel ricorso, ha dunque un contenuto non processuale ed è soggetta ad un suo particolare regime di decadenza che non si assorbe nelle regole generali del processo. La stessa cosa accade anche nel processo ordinario nel quale è bensì lecito modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate (art. 184 c.p.c.), ma quando la citazione ha anche un con-

successivi, le ragioni di fatto e di diritto dell'impugnativa proposta, sia perchè non ha convenientemente considerato che nella specie, anche a voler ritenere ammissibile siffatto tipo di ricorso, l'eccezione di nullità dell'accertamento non avrebbe potuto egualmente trovare ingresso dal momento che era stata proposta a mezzo di una semplice « nota aggiunta » e non in conformità della norma contenuta nell'art. 1 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, vale a dire mediante ricorso alla commissione di prima istanza.

La censura è priva di giuridica consistenza.

Questa Suprema Corte, implicitamente disattendendo ad un tempo così la tesi, eccessivamente rigida e restrittiva, di quanti, sul rilievo che nell'opporvi all'avviso di accertamento il contribuente assume la veste di attore, ritengono che i motivi debbano essere specificati a pena di inammissibilità nello stesso ricorso, come quella, del tutto opposta, che, assumendo l'accertamento tributario nella categoria dei cosiddetti « atti amministrativi su sottomissione dell'interessato », ritiene viceversa di per sé sufficiente la semplice opposizione del contribuente-convenuto, e cioè la sola dichiarazione scritta di voler impugnare l'atto impositivo, ad investire la Commissione di primo grado del compito di determinare gli elementi necessari per porre in essere l'accertamento, ha invero ripetute volte affermato che nei giudizi davanti alle Commissioni distrettuali e provinciali delle imposte il contribuente può limitarsi a presentare un semplice « ricorso interruttivo » — e cioè ad esprimere la propria volontà di non sottostare all'atto amministrativo di accertamento

---

tenuto negoziale in relazione al quale è stabilito un diverso termine di decadenza, questo non può essere prorogato in applicazione della norma generale dell'art. 184; così, ad esempio, se la citazione vuole essere impiegata come denuncia dei vizi della cosa venduta (art. 1495 c.c.), deve contenere un'espressa dichiarazione in tal senso da manifestarsi nel termine di otto giorni, mentre non sarebbe di certo possibile in sede di precisazione delle conclusioni ed oltre il termine dell'art. 1495, integrare o modificare con la denuncia dei vizi una generica domanda di risoluzione per inadempimento proposta nel termine di otto giorni ma non contenente la denuncia espressa.

La netta distinzione fra il contenuto sostanziale della eccezione di nullità dell'accertamento non motivato e il contenuto meramente processuale della motivazione dei ricorsi trova conferma proprio nel caso deciso. La Commissione Centrale aveva cassato senza rinvio la decisione impugnata dichiarando definitivo l'accertamento per mancanza di valida opposizione in quanto il ricorso meramente interruttivo era da ritenersi, secondo l'orientamento di quel consesso, radicalmente nullo (23 giugno 1966, n. 84493, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1373). Ora se la questione avesse contenuto meramente processuale, se cioè, come ritiene la sentenza annotata, il problema controverso fosse stato soltanto quello della ammissibilità del ricorso interruttivo e quindi della deducibilità con le note aggiunte della nullità dell'accertamento, senza dubbio si sarebbe trattato di errore *in procedendo* denunciabile solo con ricorso per Cassazione (Cass. 23 gennaio 1969, n. 182, in questa *Rassegna*, 1969, I, 98). Nella specie, invece la questione della

dell'imposta — a condizione che, almeno cinque giorni prima della discussione, provveda, poi, come da riserva fattane, ad enunciare i motivi della proposta impugnazione a mezzo delle cosiddette « note aggiunte » previste dall'art. 24 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 (Cass., 15 giugno 1967, n. 1394; 20 ottobre 1965, n. 2155; 10 agosto 1962, n. 2530).

Alla stregua di tale principio, dal quale non c'è ragione di discostarsi, trovando esso il suo fondamento logico e giuridico nel disposto dell'art. 46 del citato decreto n. 1516 del 1937, che, in considerazione del fatto che nel giudizio davanti alla Commissione Centrale delle imposte non è ammessa nè l'audizione nè la comparizione personale delle parti, impone con esclusivo riferimento al ricorso che a tale giudizio dà luogo quella « specificazione dei motivi » che è tipica del giudizio per così dire di terzo grado e che, attraverso l'indicazione dei vizi di attività o di giudizio denunciati come esistenti nella decisione impugnata, oltre che degli articoli di legge o di regolamento che si affermano violati o erroneamente applicati, mira in definitiva a consentire l'individuazione del principio di diritto di cui si chiede l'affermazione in relazione alla questione su cui si incentra in concreto la lite, la sentenza della Corte abruzzese si sottrae alla censura che le è stata mossa, risultando dagli atti di causa che la Ferri, sciogliendo la riserva fattane nel ricorso interruttivo, provvede ad esporre i motivi della sua doglianza fin dal 5 settembre 1959, con larghissimo margine rispetto all'udienza di discussione, fissata per il successivo 19 dicembre.

Nè vale opporre (secondo mezzo del ricorso) che, anche a voler considerare in sè valido il ricorso così e come proposto, avrebbe dovuto

---

nullità dell'accertamento è stata riproposta innanzi al tribunale ed ha percorso tutti i gradi della giurisdizione ordinaria. Vi è quindi contraddizione nella pronuncia che, risolvendo la controversia sul piano meramente processuale, ha pronunciato su una domanda che sarebbe stata inammissibile innanzi all'A.G.O.

Esattamente, invece, la questione della nullità dell'accertamento era stata proposta innanzi all'A.G.O. perchè non trattavasi di errore *in procedendo*, bensì di controversia sostanziale attinente al potere di imposizione; è noto infatti che la nullità dell'accertamento crea problemi di estimazione complessa conoscibili dall'A.G.O., tanto che, per l'imposte dirette, la relativa domanda può essere direttamente proposta con azione ordinaria (Cass. 21 maggio 1969, n. 1770, in questa *Rassegna*, 1969, I, 745; 22 settembre 1969, n. 3120, *ivi*, 1132; 7 settembre 1970, n. 1237, *ivi*, 1970, I, 855; 21 settembre 1970, n. 1635, *Riv. leg. fisc.*, 1971, 353). Ma se ciò è esatto il problema non può risolversi nella mera questione processuale della interpretazione dell'art. 24 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516; e così si conferma che la sanzione di decadenza imposta dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 si distingue nettamente dalla più generale sanzione dell'art. 23 del d.l. n. 1516 del 1937, ha una diversa finalità e ragion d'essere, un diverso campo di influenza e, data la sua funzione (tempestiva manifestazione di volontà sulla accettazione del metodo di accertamento che deve necessariamente intervenire

la Corte di merito dichiarare, in ogni caso, inammissibile l'eccezione di nullità dell'accertamento tributario in quanto spiegata con la suddetta nota aggiunta del 5 settembre 1959 invece che, come tassativamente prescritto « a pena di decadenza » dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, col ricorso alla Commissione di primo grado.

Nel ricorso tributario, al pari che in tutti i mezzi d'impugnazione in genere, concorrono invero due distinte enunciazioni, intese rispettivamente l'una a manifestare, da parte di colui che lo propone, la volontà di contestare l'accertamento compiuto dall'ufficio impositore e l'altra a provocare, attraverso la denuncia dei motivi di censura, il riesame totale o parziale degli elementi di fatto e di diritto su cui l'accertamento stesso si fonda.

Di regola, nella fattispecie legale tipica, le due enunciazioni sono contestuali, e cioè contenute in un unico atto; ma alla regola fa eccezione, per l'appunto, il ricorso interruttivo fiscale, la cui caratteristica peculiare sta, come si è detto, in ciò, che la specificazione dei motivi di censura che si intende dedurre è, in esso, successiva, e non contemporanea alla proposizione dell'impugnativa, con la conseguenza che solo allora può dirsi realizzata compiutamente la fattispecie legale del « ricorso » quando ad integrare l'iniziale dichiarazione di voler contestare l'accertamento tributario interviene da parte del contribuente, a delimitare l'ambito del riesame richiesto, l'esatta indicazione delle censure mosse al provvedimento impugnato.

Tale essendo l'intima struttura del ricorso interruttivo nel quale, giova ripeterlo, l'una enunciazione assolve rispetto all'altra una funzione complementare ed integrativa, ponendosi, più specificamente, la prima come premessa formale della seconda, si può quindi ritenere che ad evitare la decadenza comminata dall'art. 1 della legge n. 1 del

---

all'inizio e non alla fine del relativo procedimento), non può essere influenzata o ritardata dall'effetto meramente processuale del ricorso.

Questa conclusione è perfettamente avvalorata dal testo della norma che non avrebbe avuto ragione di esistere se il legislatore avesse inteso assoggettare l'eccezione di nullità alla sola sanzione dell'art. 23 del r.d. n. 1516 del 1937. Sotto questo profilo sembra ben poco conferente il richiamo che la decisione annotata fa ai lavori preparatori; nella relazione al Senato degli onn. Bertone e Trabucchi si afferma infatti che la norma che impone la decadenza della impugnazione di nullità dell'accertamento « è di indubbia necessità pratica perchè non si possa discutere per anni nel merito, avanti tutti i gradi giurisdizionali, tenendo in riserva poi un'eccezione di nullità per omessa motivazione, un'eccezione cioè che sarebbe bastata a far crollare tutto l'edificio dell'accertamento avvenuto in via contenziosa ». Ciò conferma, se ve ne fosse bisogno, che la deduzione della nullità non può essere espressa alla fine del procedimento contenzioso.

C. BAFILE



1956 sia sufficiente che l'eccezione di nullità dell'accertamento venga proposta nel corso del giudizio di primo grado e non oltre la scadenza del termine di cui all'art. 24 del citato decreto n. 1516 del 1937, a nulla rilevando che essa sia stata formulata nelle « note aggiunte » invece che nel primo atto, cosiddetto interruttivo, contenente la sola dichiarazione d'impugnativa. E che tale interpretazione è conforme alla legge si evince, oltre che dal fatto che nella norma in esame non è stata riprodotta l'espressione « prima istanza » usata nell'art. 157 c.p.c. ma è stato adoperato, genericamente, il termine « ricorso », dal passo della Relazione alla norma medesima, nel quale è detto che questa risponde ad una « indubbia necessità pratica » giacchè è rivolta ad impedire che « si possa discutere per anni sul merito, avanti tutti i gradi giurisdizionali, tenendo in riserva un'eccezione, quale è quella di nullità per omessa motivazione, bastevole da sola a far crollare tutto l'edificio dell'accertamento avvenuto in sede contenziosa ». — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 dicembre 1970, n. 2532 - Pres. Rosano - Est. Mazzacane - P. M. Trotta (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Comune di Verzuolo.**

**Imposta di registro - Agevolazioni per le opere di interesse degli enti locali - Strade comunali - Limiti.**

(legge 3 agosto 1949, n. 589, art. 2, n. 1; legge 15 febbraio 1953, n. 184, art. 2).

**Imposta di registro - Agevolazioni per le opere di interesse degli enti locali - Strade comunali - Cilindratura e bitumatura strade esistenti - È compresa nel concetto di completamento.**

(legge 3 agosto 1949, n. 589, art. 2, n. 1; legge 15 febbraio 1953, n. 184, art. 2).

*Le strade comunali ammesse al beneficio degli artt. 2 n. 1 e 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, sono tutte quelle occorrenti ad allacciare alla rete esistente i comuni e le frazioni isolate, mentre la limitazione relativa alla mancanza di un preesistente allacciamento rotabile entro i limiti di 25 km., va riferita esclusivamente alle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o all'autostrada più vicina (1).*

---

(1-2) Sulla prima massima non risultano precedenti specifici.

La seconda massima non sembra da condividere. Nei testi legislativi remoti si trovano ben definiti i concetti di *costruzione, sistemazione e completamento*. La sistemazione (compresa nell'agevolazione nella legge 30 agosto 1868, n. 4613, esclusa nelle successive e compresa solo per le strade

*Nel concetto di « completamento » di strade comunali va compresa la cilindratura e bitumatura di strade esistenti (2).*

(*Omissis*). — L'Amministrazione ricorrente con il primo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 n. 1 (nel testo modificato dall'art. 2 n. 1 dalla legge 15 febbraio 1953, n. 184) e 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589. Sostiene che le costruzioni e i completamenti di strade comunali usufruiscono delle agevolazioni previste dalle disposizioni menzionate solo quando il Comune sia sprovvisto del relativo allacciamento rotabile entro i limiti di 25 chilometri; che invece il mutuo stipulato con l'atto in questione fu contratto per sistemare, mediante cilindratura e bitumatura, una *preesistente* strada comunale fra il Comune di Verzuolo e la frazione Felicetto.

La censura è infondata.

L'art. 2 n. 1 della legge n. 184 del 1953 prevede, ai fini delle agevolazioni fiscali, le opere « per la costruzione e il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i Comuni e le frazioni isolate, nonché delle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o all'autostrada più vicina, quando il Comune è sprovvisto del relativo allacciamento rotabile entro i limiti di 25 km » e infine, per la costruzione o il completamento delle strade « necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un comune col maggior centro di popolazione dei comuni vicini, di quelle necessarie a porre in comunicazione due o più frazioni di uno stesso comune ».

Lo scopo della norma, rivelato dalle numerose categorie di opere stradali indicate, è quello di agevolare nel modo più ampio lo sviluppo della rete viaria comunale, per la intensificazione di comunicazioni e di scambi. Pertanto la condizione *restrittiva* della mancanza di un pre-

---

interne agli abitati nella legge del 1949) è evidentemente un lavoro di miglioramento o ammodernamento di una strada già esistente. Il completamento, invece, implica il concetto di opera non portata a termine, perchè sospesa per fatto del principe (come nella definizione dell'art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 312) o perchè comunque non eseguita nella sua interezza; il completamento è quindi ben a ragione assimilato alla costruzione mentre si distingue nettamente dalla sistemazione. Alla luce di questi concetti non sembra potersi concludere che la cilindratura e bitumatura di una strada esistente, magari da decenni, sia un'opera di completamento perchè, secondo le esigenze attuali, una strada non asfaltata non è completa; a parte che una tale affermazione è alquanto ottimistica dal punto di vista economico se riferita a tutte le strade comunali, è sul piano logico ed esegetico che deve condursi l'interpretazione, non dimenticando la necessità di distinguere la *sistemazione* di una strada esistente e completa (almeno secondo il metro di valutazione riferibile al tempo in cui fu costruita) dal *completamento* di una strada mai ultimata.

esistente allacciamento deve essere riferita esclusivamente alla seconda categoria di opere (strade di accesso alla stazione ferroviaria ecc.) alla quale è anche letteralmente collegata; e non può essere estesa, con interpretazione non aderente all'intento legislativo, alla prima categoria di opere (allacciamento del capoluogo con le frazioni isolate) costituente una fattispecie autonoma, funzionalmente isolata dall'altra, con particolari esigenze di carattere prioritario.

L'Amministrazione obietta che l'intento del legislatore di comprendere nel « completamento » di strade solo l'attuazione di collegamenti in tutto o in parte mancanti è confermato, per argomento « a contrario » dalla disposizione dell'art. 2 n. 3 della legge n. 184 del 1953 dove sono espressamente previste — con riferimento alle strade interne degli abitati — proprio quelle opere di « cilindratura e bitumatura » che presuppongono, anziché l'inesistenza di un collegamento stradale, la presenza di una comunicazione viaria da migliorare, e quindi il « completamento » di una strada.

Il richiamo non è pertinente. La norma succitata prevede la « sistemazione straordinaria, anche con cilindature e bitumature, delle strade provinciali o comunali interne agli abitati ». La « sistemazione » comprende opere, che, pur se eccedenti l'ordinaria amministrazione, non hanno notevole consistenza, tanto che il legislatore ha avvertito il bisogno di ampliare il significato del termine aggiungendo: « anche con cilindratura e bitumatura ». Non è quindi esatto voler dedurre dalla norma predetta che il legislatore abbia inteso escludere la cilindratura e la bitumatura dalle opere di completamento di strade preesistenti.

Nella specie, poi, l'applicazione del manto di asfalto alla sede stradale — con la collocazione dei relativi accessori — è certo opera di « completamento », poichè costituisce, come la Corte del merito ha esattamente osservato, l'attività conclusiva della costruzione della strada, in relazione alle attuali esigenze tecniche di circolazione. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 dicembre 1970, n. 2551 - Pres. Favara - Est. Sposato - P. M. Del Grosso (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini) c. Simoni.**

**Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Vendita isolata di negozi - Inapplicabilità.**

(legge 2 luglio 1949, n. 408, art. 17; legge 6 ottobre 1962, n. 1493, art. 1; legge 2 dicembre 1967, n. 1212).

*L'art. 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, come la legge interpretativa 2 dicembre 1967, n. 1212, hanno soltanto stabilito i criteri per determinare la prevalenza delle abitazioni rispetto agli uffici e ai ne-*

gozi, ma non hanno modificato l'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408 per quanto attiene a tutti gli altri requisiti per l'ammissione del beneficio (vendita non separata di negozi non costituenti unità a se stanti di parti di edifici non di lusso costruiti ed alienati nei termini ecc.) (1).

(Omissis). — Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione delle Finanze — denunciando la violazione degli artt. 17 legge 2 luglio 1949, n. 408 ed 1 legge 6 ottobre 1962, n. 1493 e vizi di motivazione — deduce che la legge del 1962 (come pure quella successiva del 2 dicembre 1967, n. 1212 che ne fornisce l'interpretazione autentica) precisa il rapporto in cui, nello stesso edificio, debbono trovarsi i negozi e le abitazioni per poter godere delle agevolazioni concesse dalla legge del 1949, ma lascia invariate — contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte di merito — tutte le altre condizioni alle quali la legge del 1949 subordina le dette agevolazioni.

Il mezzo è fondato ed il ricorso deve essere di conseguenza accolto.

Conformemente a quanto è già stato deciso dalle Sezioni Unite con sentenza 20 giugno 1969, n. 2176, questo Supremo Collegio ritiene che le leggi 6 ottobre 1962, n. 1493 e 2 dicembre 1967, n. 1212 hanno solo precisato la determinazione specifica del criterio di prevalenza delle abitazioni rispetto agli uffici ed ai negozi del fabbricato da considerare agli effetti delle agevolazioni tributarie di cui nella legge 2 luglio 1949, n. 408; e che, pertanto, tali agevolazioni non spettano per la vendita di negozi quando questa non sia conclusa con lo stesso atto di trasferimento dell'intero fabbricato e concerna negozi considerati unità economiche a se stanti.

La denunziata sentenza ha fondato la propria interpretazione dei suddetti testi di legge, sul fatto che, nell'art. 1 della citata legge del 1967, vien detto esplicitamente che, per godere delle agevolazioni fiscali di cui nell'art. 1 della legge n. 1493 del 1962 che, a sua volta, fa riferimento alla legge n. 408 del 1949, è « necessario e sufficiente » che almeno il 50 % più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni e che non più del 25 % della detta superficie sia destinata a negozi; e dalla locuzione « necessario e sufficiente » (usata, in verità, forse poco opportunamente) ha ritenuto di dovere concludere che, ai fini delle agevolazioni delle quali si tratta, non sia, dunque, necessario che sussistano le altre condizioni, indicate nei commi secondo e terzo dell'art. 17 della legge n. 408 del 1949, cioè che la vendita del negozio abbia luogo con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato e che non si tratti di vendita isolata di negozi costituenti unità economiche a se stanti. È ovvio, però, che, se la dedu-

---

(1) Viene nuovamente confermata la recente pronuncia 26 ottobre 1970, n. 2159, in questa *Rassegna*, 1970, I, 1139.

zione fosse esatta, essa porterebbe, egualmente, ad escludere la necessità della sussistenza di tutte le altre condizioni alle quali lo stesso citato art. 17 e le altre norme della legge del 1949 subordinano la concessione del trattamento fiscale di favore: che si tratti di case non comprendenti abitazioni di lusso, che siano costruite entro dati termini, che il trasferimento avvenga nei quattro anni dalla dichiarazione d'abitabilità o dalla effettiva abitazione; e che, in tal modo, quel trattamento verrebbe ad avere un'estensione che il legislatore non ha certamente avuto intenzione di dargli, avendo, al contrario, esplicitamente coordinato le disposizioni chiarificatrici della legge del 1967 con la normativa della legge del 1949. Pertanto le condizioni necessarie e sufficienti, delle quali parla l'art. 1 della legge del 1967, sono soltanto quelle relative alle proporzioni nelle quali debbono trovarsi le abitazioni, gli uffici ed i negozi, mentre, per le condizioni di altro genere, rimangono invariate le norme della legge del 1949 e delle successive leggi che hanno prorogato i termini di cui al suo art. 13 e che, nel caso, non vengono in considerazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 dicembre 1970, n. 2581 - *Pres. Favara - Est. Caputo - P.M. Cutrupia (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitucci) c. Fallimento Pinzani (avv. Paleani)*.

**Imposta di registro - Atti soggetti ad approvazione e omologazione - Termine per la registrazione - Contratti di appalto di aziende di cura, soggiorno e turismo - Fattispecie.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 81 e 110; d.p. 27 agosto 1960, n. 1042, artt. 10 e 14).

**Imposta di registro - Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Stabilimento di cura - Si estendono.**

(legge 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; legge 19 luglio 1961, n. 659, art. 1).

*I contratti di appalto stipulati dalle Aziende di cura, soggiorno e turismo sono soggetti, in quanto comportano variazioni al bilancio, alla approvazione preventiva del prefetto e, ove questa manchi, all'approvazione in via di ratifica; fino a quando l'approvazione non sia intervenuta non decorre il termine per la registrazione a norma dell'art. 81 della legge di registro (1).*

---

(1-2) Sulla questione oggetto della prima massima il problema non sembra esattamente impostato. È ormai pacifico che la norma dell'art. 81 della legge di registro fa riferimento alla « approvazione » dei contratti intesa in senso tecnico cioè a quel controllo *successivo* stabilito nell'art. 19.

*L'agevolazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, estesa dall'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659 alla costruzione di edifici scolastici, caserme, ospedali, case di cura, ecc., è applicabile alla costruzione di uno stabilimento psammatoterapico (2).*

(*Omissis*). — Con il primo motivo del ricorso l'Amministrazione finanziaria, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 80, 81 e 110 legge 23 dicembre 1923, n. 3269; 14 legge 2 luglio 1949, n. 408; 10 d.p. 27 agosto 1960, n. 1042, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. anche per omesso esame di fatto decisivo, sostiene che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto che il contratto di appalto stipulato tra le parti fosse assoggettato per legge all'approvazione prefettizia, facendo decorrere, altrettanto erroneamente, il termine per la registrazione del detto contratto dalla data nella quale l'approvazione era intervenuta.

Chiarisce la ricorrente che i contratti di appalto non sono compresi fra gli atti delle aziende autonome di soggiorno e cura sottoposti ad approvazione del Prefetto, i quali sono tassativamente indicati nelle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 10 d.p. n. 1042 del 1960, ed anzi essi non sono compresi neppure tra gli atti di competenza del consiglio di amministrazione di dette aziende, per i quali, soltanto, è prescritto il detto controllo amministrativo, tanto è vero che nel caso concreto la delibera di conferimento dell'appalto all'impresa Pinzani fu adottata dal presidente dell'azienda; e ne inferisce che gli argomenti esposti dalla sentenza impugnata per dimostrare che la delibera, come quella in disamina, che approva un contratto di appalto per ingentissima somma è più importante, e quindi più bisognevole di controllo, di una qualsiasi delibera relativa ad acquisti, alienazioni e locazioni di beni immobili (per i quali atti l'approvazione tutoria è richiesta espressamente), non valgono ad aggiungere al predetto art. 10 una norma la

---

della legge di contabilità di Stato e, per gli enti locali, nell'art. 296 della legge com. e prov., che costituisce condizione di efficacia del contratto già perfetto; non influiscono invece sul termine per la registrazione tutti gli altri controlli di diversa natura. In particolare non sono rilevanti gli atti di controllo *preventivo*, strutturalmente intesi, che tali restano anche se intervengono dopo la stipulazione dell'atto in forma di ratifica; la mancanza di questi controlli se può infatti dar luogo ad annullabilità relativa del contratto, non influisce, almeno fino a quando l'annullamento non verrà pronunciato, sulla efficacia di esso. Di conseguenza il contratto, se pur viziato per la mancanza di un controllo preventivo, deve essere registrato nel termine normale dell'art. 80 della legge di registro, mentre la approvazione, che avrebbe dovuto essere preventiva, che intervenga in via di ratifica dopo la stipulazione del contratto non può equipararsi ad approvazione vera e propria (Cass. 11 dicembre 1968, n. 3939 in questa *Rassegna*, 1969, I, 287 con nota di richiami).

quale implicherebbe soggezione all'approvazione prefettizia non solo delle delibere concernenti i contratti di appalto, in nessun modo previsti, ma, addirittura, delle delibere presidenziali, oltre di quelle consiliari, sulla quale distinzione e sugli effetti consequenziali in relazione al controllo amministrativo i giudici dell'appello avrebbero omesso qualsiasi motivazione.

La censura non è fondata.

È appena il caso di ricordare che l'art. 110 della legge di registro prescrive che tutti gli atti e i contratti per i quali è concessa riduzione delle normali imposte di registro decadono da tale beneficio e rimangono assoggettati alle ordinarie tasse, soprattasse e penali, quando non vengono sottoposti alla formalità della registrazione entro il termine di giorni venti previsto dal precedente art. 80, mentre il successivo art. 81 stabilisce che per gli atti soggetti ad approvazione ed omologazione il suddetto termine decorre dal giorno in cui perviene all'ufficiale obbligato alla registrazione la notizia del provvedimento o decreto di approvazione od omologazione; ciò premesso è agevole rilevare in ordine alla doglianza di omessa motivazione, la quale per ragione di antecedenza logica va esaminata per prima, come fin dalla comparsa di costituzione in primo grado il fallimento Pinzani abbia precisato che la deliberazione di conferimento dell'appalto, e quelle successive, furono adottate dal presidente dell'azienda di soggiorno e cura di Grado in quanto questi aveva assunto, per l'urgenza, i poteri del consiglio di amministrazione, e tale circostanza risultante dal testo delle singole delibere, dichiaratamente adottate dal presidente per motivi di urgenza, rimase incontrovertita anche in grado di appello, essendosi l'Amministrazione finanziaria limitata a negare la necessità dell'approvazione prefettizia argomentando dall'oggetto e non anche dalla fonte delle dette deliberazioni.

---

Nel caso deciso si doveva quindi stabilire se il contratto di appalto di un'azienda di cura fosse o no soggetto al visto di esecutorietà. Del tutto estraneo era il problema se la *deliberazione* del Consiglio di amministrazione sullo schema di contratto dovesse essere approvata; e, meno che mai sembra pertinente il richiamo all'art. 14 del d.p. 27 agosto 1960, n. 1042 che prevede la « autorizzazione » del prefetto per istituire nuovi capitoli di bilancio. Le variazioni al bilancio sono addirittura preliminari alla deliberazione di contrattare che è a sua volta preliminare al contratto; si è dunque molto lontani dalla approvazione del contratto (o visto di esecutorietà) intesa in senso tecnico. Ancor meno può condividersi l'affermazione che la mancanza di preventiva autorizzazione della autorità tutoria richiedeva « l'approvazione in via di ratifica della relativa *delibera* » e che ciò teneva sospeso ex art. 81 il termine per la registrazione del contratto. Il problema consisteva solo nello stabilire se il contratto fosse soggetto al visto di esecutorietà e nell'affermativa in quale data questo fosse intervenuto; non poteva mai darsi peso alla data di approvazione della deliberazione che autorizza il presidente a stipulare il contratto.

Pertanto, avuto riguardo alla norma dell'art. 8 del citato d.p. n. 1042 del 1960, in base alla quale il presidente dell'azienda autonoma di soggiorno e cura ha facoltà di adottare in via di urgenza i provvedimenti a lui demandati dal consiglio di amministrazione, ed attesa la mancanza di ogni contestazione sulla riferibilità a quest'ultimo organo delle delibere assunte dal presidente, non par dubbio che la Corte Triestina non aveva alcun obbligo di motivare in proposito giacchè il punto era incontrovertito fra le parti alla stregua di una duplice premessa (ricorrenza dei motivi di urgenza e potere sostitutivo del presidente) parimenti non contestata, e, peraltro, la irrilevanza della distinzione tra le varie fonti di manifestazione della volontà dell'azienda rispetto alla necessarietà del controllo amministrativo, implicitamente ammessa anche dall'Amministrazione, precludeva alla Corte del merito la possibilità di avvenire, ovviamente di ufficio, a soluzione diversa da quella adottata.

Quanto all'altro profilo della censura, con cui si sostiene la superfluità dell'approvazione prefettizia, alla quale fu sottoposto il contratto di appalto *de quo*, per dedurne la tardività della registrazione che sarebbe stata effettuata a termini largamente scaduti rispetto alla previsione dell'art. 80 della legge di registro, vero è che la sentenza impugnata ritenne la obbligatorietà dell'approvazione prefettizia anche in base alla considerazione che per un appalto di notevole contenuto economico, come quello intervenuto tra l'azienda di Grado e l'impresa Pinzani, non poteva non ammettersi la necessità di quel controllo che il testo della legge richiede per la semplice locazione immobiliare, il che dal punto di vista giuridico è manifestamente errato in quanto l'assoggettamento al controllo tutorio di un atto promanante da un ente dotato di autonomia non può desumersi da criteri di convenienza economica o di opportunità pratica ma deve essere espressamente imposto

---

Sul contenuto della seconda massima sono anche lecite delle riserve. La tendenza ad ampliare l'agevolazione per gli edifici non di abitazione si è già manifestata altre volte (cfr. Cass. 7 settembre 1970, n. 1280 in questa *Rassegna*, 1970, I, 887, che ha ritenuto estensibile l'agevolazione all'appalto per la costruzione di una chiesa aggregata ad uno dei complessi indicati nell'art. 2 del r.d. 21 giugno 1938, n. 1094 richiamato dall'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659). Ma se può anche ammettersi che nell'elencazione della legge figurano edifici, quali quelli scolastici, nei quali non può rinvenirsi la caratteristica di complesso ricettivo, sembra tuttavia per nulla giustificabile il criterio adottato di stabilire l'ammissibilità all'agevolazione in base « alla finalità pubblica del servizio assolto a favore della collettività » (servizio scolastico, difesa militare, assistenza dei vecchi e dei minori, servizio sanitario, ecc.); la finalità pubblica del servizio non è invece per nulla rilevante ai fini dell'agevolazione in parola che riguarda l'edilizia, mentre altre norme agevolano i diversi servizi a favore della collettività, che possono assumere grande importanza sociale anche quando, come nel caso deciso, riguardano attività poco rilevanti dal punto di vista edilizio.



dal legislatore; ma è pur vero, tuttavia, che siffatto rilievo non fu addotto dai giudici di appello come argomento decisivo, ma soltanto come elemento di riscontro e *ad abundantiam*, laddove la obbligatorietà della sottoposizione all'approvazione prefettizia dell'atto deliberativo del presidente dell'azienda e del successivo contratto di appalto fu, invece, esattamente ricollegata al disposto dell'art. 10 lett. b), primo comma, in relazione anche al secondo comma dello stesso articolo, oltre che all'art. 14 del d.p. citato.

Infatti la decisione impugnata, dopo avere ammesso che il contratto di appalto, non rientra, per se stesso, tra gli atti indicati nell'art. 10 lett. a) e c) — non costituendo nè « acquisto », nè alienazione « di beni immobili » nè, infine, « lite attiva o passiva » — osservò come l'affidamento della costruzione dello stabilimento psammatoterapico all'impresa Pinzani comportasse la necessità della variazione del bilancio di previsione dell'azienda dell'anno 1963, non fosse altro che per reperire ed attingere i mezzi occorrenti al finanziamento dell'opera, e tale necessità costituiva la base giustificativa del controllo prefettizio, espressamente richiesto dalla disposizione sub b) dello stesso art. 10 « per i bilanci preventivi e relative variazioni » degli enti considerati.

Ma rilevò, inoltre, la detta decisione che l'autorizzazione prefettizia preventiva è richiesta dal successivo art. 14 della legge allorchè l'ente, dopo l'approvazione del bilancio, intenda stanziare nuovi capitoli di spesa per lo svolgimento, anche temporaneo, di nuove attività e per il funzionamento di nuovi organismi o servizi, anche non permanenti, e non può esservi dubbio, soggiunge la Corte triestina che, anche ad ammettere che l'azienda espletasse già prima il servizio sanitario inerente alla cura psammatoterapica, la costruzione del nuovo stabilimento a quel fine comportasse, comunque, la creazione di un nuovo organismo che richiedeva l'autorizzazione preventiva dell'autorità tutoria, e, in difetto di questa, l'approvazione in via di ratifica della relativa delibera.

Alla stregua di tali esattissime osservazioni, alle quali nulla di nuovo ha opposto la ricorrente nella presente sede, sembra indiscutibile a questa Suprema Corte che, da qualunque angolo visuale si esamini il problema, il contratto di appalto di che trattasi — comportando una esposizione finanziaria dell'azienda al di là della spesa imputata nel bilancio di previsione e, in ogni caso, esorbitante dai relativi capitoli del bilancio approvato — dovesse essere sottoposto al controllo della autorità tutoria, con tutte le implicazioni relative al termine della registrazione, decorrente non più dalla data del detto contratto bensì da quella del visto di esecutorietà del prefetto.

Con il secondo mezzo di gravame l'Amministrazione, denunciando la violazione dell'art. 14 legge 2 luglio 1949, n. 408, in relazione all'art. 1 legge 19 luglio 1961, n. 659, critica la decisione impugnata per avere ritenuto che lo stabilimento psammatoterapico, la cui costruzione

fu appaltata al Pinzani, rientri tra gli edifici ai quali l'ultima delle predette leggi ha esteso i benefici fiscali previsti dal legislatore del 1949 per le case di abitazione.

Si assume dalla ricorrente che, poichè il citato art. 1 della legge n. 659 rinvia, per la determinazione degli edifici cui vengono estesi i benefici fiscali, alla norma contenuta nell'art. 2 della legge 5 gennaio 1939, n. 35, la quale indica « gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e *simili* », in tanto la detta agevolazione fiscale si può applicare agli edifici destinati alla psammato-terapia, non indicati in modo specifico nè rientranti in alcuna delle categorie elencate, in quanto sia possibile comprenderli tra gli edifici così detti « simili ». Senonchè « secondo la ricorrente Amministrazione » ogni somiglianza dovrebbe escludersi nei confronti dei detti edifici giacchè ad essi è affatto estranea la caratteristica comune agli edifici considerati dalla legge, ch'è essenzialmente quella di fungere da alloggio o ricovero di collettività di persone, coerentemente alla *ratio* della norma che sarebbe diretta unicamente ad incrementare l'edilizia residenziale, e quindi la capacità ricettiva del paese.

Neanche tale censura è fondata.

In effetti la questione inerente all'accertamento delle caratteristiche comuni tra gli edifici espressamente indicati nella disposizione agevolativa e gli edifici da comprendervi di volta in volta in base alla estensione (« e simili »), affidata dallo stesso legislatore all'interprete, non è agevole sia per la eterogeneità dei provvedimenti legislativi richiamati, e la diversità delle rispettive *rationes*, sia per la non perfetta assimilabilità, dal punto di vista funzionale, di talune delle categorie di immobili espressamente considerate.

Comunque non vi è dubbio che la tesi dell'Amministrazione, secondo la quale il denominatore comune ed esclusivo di tutte le entità edilizie normativamente indicate dal legislatore sarebbe quello di incentivare la costruzione di edifici per alloggiarvi collettività, caratterizzate dalla circostanza che i singoli componenti sono costretti, per la loro qualità, ad abitare in un edificio comune, non è per nulla convincente posto che la funzione alloggiativa è del tutto assente in alcuni degli edifici considerati, come, ad esempio, in quelli scolastici, che non possono certamente equipararsi alle case di abitazione, mentre è meramente occasionale in altri, come, ad esempio, nelle case di cura, negli ospedali e nelle colonie climatiche.

Sembra più esatto, invece, perchè più aderente allo spirito delle leggi in materia (delle quali soltanto la così detta legge Tupini si prefisse espressamente lo scopo di incrementare la costruzione di case di abitazione), individuare il dato comune o la possibilità equiparatrice delle varie entità edilizie nella specifica finalità pubblica del servizio

assolto a favore della collettività, come appare evidente attraverso la elencazione progressiva della norma di rinvio, laddove agli edifici scolastici, ai collegi ed agli educandati corrispondono il servizio scolastico, alle caserme la difesa del paese, agli asili e agli orfanotrofi ed ai ricoveri l'assistenza dei vecchi e dei minori, ed, infine, agli ospedali, alle case di cura e alle colonie climatiche il servizio sanitario.

Esclusa, l'assimilabilità all'edilizia residenziale, deve, quindi, ritenersi che il legislatore, nell'estendere agli edifici contemplati dalla norma di rinvio i benefici fiscali previsti dalla legge n. 408 del 1949, abbia avuto riguardo principalmente al servizio reso alla comunità organizzata, prescindendo sia dalla possibilità di ricezione e di ricovero di nuclei familiari o di persone in genere sia da eventuali fini speculativi inerenti, ad esempio, alla costruzione delle moderne case di cura. E sotto tale profilo, della finalità, cioè, del servizio prestato a favore della collettività, non vi è dubbio che lo stabilimento psammatoterapico di Grado, il quale per altro comprende, oltre al recinto per le sabbature, docce e sudari, anche sale di ricovero (art. 3 del contratto di appalto notar Baissero), assolve ad una di quelle specifiche finalità previste dalla norma agevolatrice, essendo pacifica per la stessa amministrazione ricorrente la funzione eminentemente curativa, e perciò sanitaria, del trattamento psammatoterapico.

Pertanto, essendo infondate entrambe le censure proposte dall'Amministrazione finanziaria, il ricorso principale da essa proposto va rigettato, e in tale rigetto deve ritenersi assorbito il ricorso incidentale condizionato del fallimento Pinzani. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 dicembre 1970, n. 2585 - Pres. Romano - Est. Miele - P. M. Raja (diff.) - Grassini (avv. Martinazzi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Gargiulo).

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Riscossione - Ingiunzione - Natura - Visto del Pretore - Natura amministrativa - Sottoscrizione del cancelliere - Non è necessaria.**

(t.u. 14 aprile 1910, n. 639; c.p.c., art. 57).

**Imposta ipotecaria - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Mutuo contratto per l'acquisto di area edificabile - Agevolazione dell'art. 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408 - Si estende.**

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 18)

*L'ingiunzione fiscale è fondata sul potere di supremazia dello Stato e degli altri enti pubblici a cui è concesso e come tale ha forza propria;*

*il visto del pretore, limitato ad un controllo meramente estrinseco della sussistenza dei requisiti formali, si concreta in un controllo amministrativo del tutto mancante di contenuto giurisdizionale, si che non si richiede la sottoscrizione del cancelliere a norma dell'art. 57 c.p.c. (1).*

*L'agevolazione dell'art. 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408, deve intendersi estesa ai mutui contratti per l'acquisto di aree edificabili, dovendosi far rientrare nel concetto di « costruzioni » anche il suolo su cui insistono (2).*

(*Omissis*). — Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 57 c.p.c. ed afferma che, pur avendo l'ingiunzione fiscale carattere formale di atto amministrativo, non è amministrativa l'attività del pretore, in quanto, accertando la legittimità dell'atto d'ingiunzione e imprimendo ad esso forza esecutiva, esercita un'attività giurisdizionale, onde al suo atto necessita la sottoscrizione del cancelliere secondo l'art. 57 c.p.c. Non può supplire a tale mancanza — egli aggiunge — l'attestazione dell'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di essa, ciò non rientrando nei poteri dello stesso e, comunque, tale attestazione manca nell'atto in questione.

La censura è infondata. Con giurisprudenza costante questa Suprema Corte ha ritenuto (da ultimo Cass., 18 marzo 1968, n. 878) che l'ingiunzione fiscale, la quale consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio finanziario di pagare, sotto minaccia di esecuzione forzata, la somma richiesta, è fondata sul potere di supremazia dello Stato e degli altri enti pubblici, cui è concesso, e come tale ha forza sua propria. Il Pretore, nel concedere il visto di esecutorietà, si limita ad un controllo meramente estrinseco della sussistenza dei requisiti formali dell'ingiunzione fiscale e ciò ai soli fini della esecutorietà della stessa, con esclusione di ogni indagine sul merito della pretesa fiscale. In tali limitati confini è da escludere che l'attività svolta abbia carattere giurisdizionale, limitandosi essa ad un semplice controllo amministrativo. Conseguentemente, non trattandosi di attività giurisdizionale, non è richiesta, oltre alla sottoscrizione del pretore, quella del cancelliere alla stregua dell'art. 57 c.p.c.

---

(1-2) Sulla prima massima la giurisprudenza è pacifica. Per l'ingiunzione, quale ordine di pagamento, non è indispensabile nemmeno il visto del pretore (Cass. 28 aprile 1967, n. 769, *Giur. it.*, 1968, I, 1, 1008) che si richiede soltanto ai fini della esecuzione (Cass. 18 marzo 1968, n. 878, in questa *Rassegna*, 1968, I, 217 con nota di richiami).

La seconda massima non può essere condivisa. La premessa sulla interpretazione estensiva delle norme eccezionali non può bastare a giustificare una manifesta alterazione del testo; d'altra parte anche nelle decisioni in

Con il secondo motivo il ricorrente impugna la sentenza nel punto in cui questa ha esclusa l'applicabilità al mutuo in questione dell'agevolazione fiscale concessa dall'art. 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408, affermando che l'interpretazione datane dalla Corte di merito è eccessivamente restrittiva. Si denuncia altresì la illogicità dell'interpretazione dell'art. 14 della stessa legge in quanto la Corte di merito ha ritenuto che l'agevolazione fiscale ivi prevista riguardi solo l'acquisto di aree fabbricabili e non già i mutui, garantiti da ipoteche, stipulati per l'acquisto di esse.

Secondo la Corte, la frase « imposte ipotecarie per gli acquisti » si riferirebbe solo alle imposte c.d. ipotecarie relative alla trascrizione degli acquisti.

La censura è fondata. La Corte di merito, escludendo l'applicabilità dell'art. 18 della legge in questione alla fattispecie nella considerazione che la norma contemplerebbe solo i mutui stipulati per le costruzioni indicate nell'art. 17 stessa legge o per la prima compravendita di tali edifici e non invece quelli stipulati per l'acquisto di aree edificabili, ha omesso di interpretare compiutamente la norma stessa, limitandosi ad una stretta interpretazione letterale della parola « costruzione », trascurando la necessaria interpretazione logica della parola stessa nel contesto della norma e della legge in questione.

Invero l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale prescrive che la norma di legge venga interpretata non solo letteralmente (lessicalmente) ma anche logicamente alla stregua dell'intenzione del legislatore, attraverso tale duplice interpretazione l'espressione di legge può ricevere un contenuto più ampio da quello fatto palese dalla lettera, ma in tal modo non si amplia od estende l'ambito di applicazione della legge stessa, ma si accerta soltanto l'effettivo suo contenuto, facendovi rientrare tutti i casi in effetti tenuti presente dal legislatore e che solo l'inadeguatezza della parola usata parrebbe escludere (*minus dixit quam voluit*). Pertanto poichè l'art. 12 prevede un procedimento interpretativo per tutte le norme siano esse comuni od eccezionali (nel senso del-

---

cui con più larghezza si tende alla interpretazione ampia delle norme di agevolazione (ad es. la sent. 3 dicembre 1970, n. 2526 in questo fascicolo pag. 109) si ammette che ciò, se pure è possibile quando la norma impiega espressioni omnicomprendenti (atti diretti a... e simili), è ben diversamente realizzabile quando la norma, come appunto la legge 2 luglio 1949, n. 408, indica singolarmente gli atti negoziali ai quali le agevolazioni si applicano. Ed invero tutta la vastissima giurisprudenza sulla legge n. 408 non ha mai seguito indirizzi interpretativi di allargamento.

Sul piano esegetico la decisione sembra criticabile per varie ragioni. La legge distingue nettamente (art. 14 e 17) l'acquisto dell'area edificabile e l'acquisto delle case costruite, sì che non sorge affatto la necessità di cor-

l'art. 14 delle disp. sulla legge in generale), esso non trova ostacolo nella natura eccezionale delle leggi tributarie ed anche per quelle norme che concedono benefici fiscali, in quanto la legge non viene estesa analogicamente a casi da essa non contemplati.

Ciò posto va rilevato che la parola « costruzioni » lessicalmente indica indubbiamente l'operazione del costruire cioè ha riferimento all'elevazione dell'edificio. Tuttavia tale termine è stato usato dal legislatore comprensivamente di quanto sia indispensabile all'operazione del costruire e cioè anche del suolo su cui la costruzione deve elevarsi. Invero dalla costruzione non può escludersi il suolo su cui essa sorge e che è parte integrante di essa non solo tecnicamente ma anche giuridicamente (c.c. art. 934). D'altronde la legge 2 luglio 1949, n. 408 al fine di favorire la costruzione di alloggi con caratteristiche popolari, ha concesso le agevolazioni fiscali non solo alle costruzioni in sè e per sè ma anche agli acquisti di aree edificabili: art. 14. Pertanto, quando il legislatore, ampliando la sfera delle agevolazioni vi include, all'art. 18 sempre per la finalità di agevolare l'incremento delle costruzioni popolari, anche i mutui per le costruzioni, non potrebbe aver escluso, senza intrinseca contraddizione, dall'ambito dell'agevolazione anche il mutuo diretto a permettere l'acquisto dell'area su cui la costruzione deve sorgere, acquisto che è sicuramente un *prius* rispetto alla costruzione stessa. Quindi appare chiaro che il termine « costruzione » è stato usato nella sua accezione comprensiva di ogni sua parte integrante e quindi anche del suolo. Ne viene che il mutuo, il quale venga stipulato al dichiarato fine di acquistare un'area edificabile per costruirvi edifici aventi le caratteristiche dell'art. 13 rientra nell'ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali previste nell'art. 18 della legge in questione, salvo l'osservanza delle altre condizioni prescritte per la conservazione del beneficio (art. 20 della legge). — (*Omissis*).

---

reggere « l'inadeguatezza della parola usata »; l'art. 18 specifica che l'agevolazione è concessa per il mutuo stipulato per la costruzione e per la vendita, cioè per due distinte operazioni che si svolgono nel tempo l'una di seguito all'altra, di guisa che non può ritenersi implicito nel concetto di costruzione l'acquisto del suolo edificatorio quando nel testo della legge non è implicita la creazione della costruzione; se mai uno sforzo di interpretazione estensiva fosse stato lecito, esso andava riferito all'art. 14 che contempla l'acquisto delle aree; dall'insieme delle norme può sicuramente escludersi che possano darsi due agevolazioni distinte e successive per il mutuo inerente all'acquisto del suolo e per quello inerente all'acquisto delle costruzioni; infine è evidente che l'attività maggiormente agevolata è quella della costruzione di case di abitazione, mentre per l'acquisto delle aree edificabili, separato dalla costruzione da uno spazio di tempo divenuto assai esteso, la sola agevolazione è quella dell'art. 14.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 dicembre 1970, n. 2588 - Pres. Favara - Est. Berarducci - P. M. De Marco (conf.) - Soc. Sicula Oceanica (avv. Cacopardo) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Foligno).

**imposta di registro - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma di agevolazione - Effetti sui rapporti pendenti - Pretesa dell'imposta normale entro i limiti temporali della prescrizione - Ammissibilità.**

(Cost., art. 136; legge reg. sic., 23 aprile 1958, n. 13).

*La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma, mentre lascia salvi tutti gli effetti irrevocabilmente prodottisi in modo definitivo in base alla norma di legge dichiarata incostituzionale, spiega invece efficacia sulle situazioni giuridiche non esaurite, ancora suscettibili di essere diversamente regolate. Conseguentemente, in materia di imposta di registro, la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di agevolazione abilita la Finanza, ove non sia decorso il termine prescrizione di tre anni dalla data della registrazione, a pretendere in via suppletiva il pagamento dell'imposta normale, non potendosi in tal caso considerare esaurito il relativo rapporto (1).*

(Omissis). — Con il primo motivo si sostiene, sostanzialmente, che la dichiarazione di incostituzionalità, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 76 del 1958, della legge regionale siciliana 23 aprile 1958, n. 13 — che prorogava, per un quinquennio, il beneficio tributario della registrazione a tassa fissa già previsto dalla precedente legge regionale 26 gennaio 1953, n. 1 — deve considerarsi improduttiva di effetti in ordine alla registrazione dell'atto in questione, in quanto tale registrazione è avvenuta prima dell'anzidetta pronuncia di illegittimità costituzionale, la quale, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, ha reso inapplicabile l'anzidetta legge agli atti presentati alla registrazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale e non già agli atti registrati precedentemente.

Il motivo è privo di fondamento.

In tema di effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, questo Supremo

---

(1) Identica è la coeva decisione n. 2587. Sugli effetti delle pronunce costituzionali di accoglimento sui rapporti tributari pendenti cfr. Sez. Un. 25 novembre 1969, n. 3823 (*Foro it.*, 1969, I, 2721) particolarmente riferita all'imposta sull'incremento di valore delle aree edificabili. Nel campo specifico della imposta di registro non constano precedenti.

Collegio ha avuto numerose volte occasione di affermare che la disposizione dell'art. 136 della Costituzione, in base alla quale la norma dichiarata illegittima cessa di avere efficacia a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale, non può essere interpretata se non nel senso che la pronuncia di incostituzionalità, mentre lascia salvi tutti gli effetti ormai irrevocabilmente prodottisi in modo definitivo in base alla norma di legge dichiarata incostituzionale, spiega, invece, la sua efficacia sulle situazioni giuridiche non esaurite, in quanto tuttora suscettibili di essere diversamente regolate, con la conseguenza che la pronuncia di incostituzionalità rende la norma oggetto della pronuncia stessa, applicabile a tutti i rapporti controversi in sede giudiziale, sempre che gli stessi non siano ormai regolati mediante sentenza passata in casa giudicata, o non siano altrimenti esauriti per effetto di atti amministrativi non più impugnabili, per decorso di termini di prescrizione o di decadenza, ovvero in dipendenza di atti negoziali od altri fatti od atti che rendano ormai la relativa situazione giuridica insensibile alla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Pertanto, per effetto di tale interpretazione — che va mantenuta ferma anche nella presente controversia, non essendo stata apportata alla norma dell'art. 136 della Costituzione alcuna modifica che possa giustificare un diverso orientamento — nel caso in cui, dopo la registrazione di un atto a tassa fissa in base a norma di agevolazione tributaria, tale norma sia dichiarata incostituzionale, l'Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine prescrizione di tre anni dalla data della registrazione, previsto dalla norma del secondo comma dell'art. 136 della legge organica di registro, può ingiungere il pagamento della imposta suppletiva per ottenere il pagamento del tributo nel suo normale ammontare. In tal caso, invero, non essendo ancora decorso il termine entro il quale l'Amministrazione ha il diritto di richiedere il supplemento di imposta, il rapporto tributario non può considerarsi ancora esaurito, con la conseguenza che in ordine ad esso, esplica i suoi effetti la sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità della norma di legge applicata allo atto della registrazione.

Nel caso di specie è stato accertato, nel giudizio di merito, che l'Amministrazione finanziaria ha richiesto il supplemento di imposta in pendenza del termine prescrizione, ed è, pertanto, evidente che al rapporto tributario in questione, non ancora esaurito, non è applicabile la norma della legge regionale agevolativa 23 aprile 1958, n. 13, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 76 del 1958.

Decisa, in tal senso, la questione posta con il primo motivo — che va, pertanto, rigettato — diventa del tutto ultroneo l'esame del secondo motivo, che involge la questione degli effetti della legge regionale sici-



liana promulgata e pubblicata in pendenza del giudizio preventivo di legittimità costituzionalità, in quanto tale questione, nel caso di specie, resta assorbita dalla predetta decisione. Invero, una volta accertato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 13 del 1958 dava diritto all'Amministrazione finanziaria, in conseguenza dell'efficacia retroattiva di detta pronuncia (nei limiti sopra specificati) di pretendere, entro il periodo triennale di prescrizione, il pagamento del supplemento di imposta, diventa privo di rilevanza accertare se, trattandosi di legge regionale dichiarata incostituzionale a seguito di giudizio preventivo di illegittimità, tale dichiarazione importasse inefficacia di detta legge *ex tunc* od *ex nunc*. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 dicembre 1970, n. 2622 - Pres. Rossano - Est. Spadaro - P. M. Gedda (conf.) - Stoffel Adriana (avv. Sequi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota).

**Imposta di successione - Determinazione della base imponibile - Deduzione di passività - Imposta di famiglia - Indeducibilità - Limiti.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45; t.u. 14 settembre 1938, n. 1175, artt. 112, 115 e 117).

**Imposta di successione - Determinazione della base imponibile - Deduzione di passività - Imposta complementare di registro - Indeducibilità - Limiti.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 7).

**Imposta di successione - Determinazione della base imponibile - Deduzione di passività - Imposta complementare sui redditi - Indeducibilità.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 45 e 50; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 31, 130 e segg.).

*La imposta di famiglia grava sulla famiglia, quale unità economica di tutti i suoi componenti conviventi, e, pertanto, il relativo debito è di tutti i componenti stessi. Ne discende che esso non costituisce un debito dell'eredità del capo della famiglia e non può, quindi, essere considerato come passività deducibile dall'asse ereditario, ai fini della applicazione, a carico degli eredi conviventi, della relativa imposta di successione (1).*

---

(1) Il principio di cui alla massima costituisce conferma di quanto già ritenuto dalla Suprema Corte con sentenza 20 novembre 1964, n. 2768 (in *Riv. leg. fisc.*, 1965, 256), onde la indeducibilità del debito di imposta di famiglia allorchè la successione si operi a favore dei membri dello stesso nucleo, può ormai ritenersi incontestabile.

*Il debito per imposta complementare di registro, nella ipotesi che la pretesa dell'Amministrazione espressa nell'accertamento sia contestata, diviene certo soltanto quando la contestazione sia definita in uno dei modi rituali, e, pertanto, il debito stesso, per mancanza del requisito della certezza, non può essere ammesso in deduzione dall'asse ereditario, ai sensi degli artt. 45 e 50 del r.d. n. 3270 del 1923, qualora al momento dell'apertura della successione sia ancora in corso la contestazione dell'accertamento (2).*

*Per la imposta complementare sui redditi, la contestazione dell'accertamento di maggior valore, che sia in corso al momento dell'apertura della successione, non incide sul requisito della certezza, in questo momento, della esistenza del debito di imposta, ma su quello della liquidazione, e, pertanto, il debito stesso, ai sensi del terzo comma dell'art. 45 r.d. n. 3270 del 1923, deve essere ammesso in detrazione dall'asse ereditario (3).*

(Omissis). — Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 50 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, 112 e 115 del t.u. per la finanza locale, e 1292, 1296 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente sostiene che la imposta di famiglia, anche se al pagamento di essa sono obbligati solidalmente i componenti della famiglia, costituisce pur sempre un debito a carico del capo della famiglia stessa e, pertanto, nel caso di sua morte, una passività da dedursi dall'asse ereditario, in base all'art. 45 del r.d. 1923, n. 3270, ai fini della determinazione dell'imponibile per l'applicazione dell'imposta di successione. La Corte di Torino ha, quindi errato, secondo la ricorrente, nel ritenere che la imposta di famiglia, accertata a carico di Alessandro Rossi, deceduto il 14 giugno 1962, non fosse deducibile dal-

---

(2) Anche per quanto riguarda la imposta complementare di registro definitivamente accertata successivamente all'apertura della successione la Corte di Cassazione ne aveva già escluso la deducibilità dall'asse ereditario (sent. 2 novembre 1961, n. 2536, in questa *Rassegna* 1962, 34) a motivo della mancanza di certezza del debito, onde la attuale conferma di tale orientamento vale a consolidarlo definitivamente.

(3) La terza massima suscita invece perplessità, specie se posta in relazione con quanto affermato nella ipotesi precedente relativa alla imposta di registro. Anche la imposta complementare sul reddito infatti, se accertata in base a rettifica della denuncia da parte dell'Ufficio, dà luogo ad un debito incerto, e non soltanto illigido, nella pendenza della relativa contestazione, onde, anche per essa, la deducibilità dall'asse ereditario avrebbe dovuto essere esclusa. La distinzione, introdotta dalla sentenza in esame, fra rettifica di ufficio della base imponibile della imposta di registro e della imposta complementare sul reddito non appare giustificata, e in conseguenza non appare possibile una diversa valutazione, per i fini che qui interessano, di tali due fattispecie.

l'asse ereditario ai fini dell'imposta di successione, dovuta dagli eredi.

Il motivo è infondato.

Il t.u. per la finanza locale, approvato col r.d. 14 settembre 1938, n. 1175, nelle cui norme trova la sua disciplina la imposta di famiglia, stabilisce, all'art. 117, che questa colpisce l'agiatezza della famiglia desunta dai redditi o proventi di qualsiasi natura e da ogni altro indice apparente di agiatezza, e definisce, nell'art. 112, agli effetti della imposta, la famiglia come l'unione di più persone, strette da vincoli di parentela o di affinità, che insieme convivono nella stessa casa e che costituiscono, anche se non aventi patrimonio unico ed indiviso, una unità economica. In base a queste disposizioni, l'oggetto dell'imposta è l'agiatezza, mentre il soggetto è la famiglia, come sopra definita, talchè il relativo debito tributario viene a costituire un'obbligazione di tutti i componenti di essa e non soltanto del capo della famiglia, come sostenuto dalla ricorrente nella tesi prospettata nella censura in esame. E non giova certamente, ai fini della fondatezza di questa tesi, il richiamo allo art. 115, che stabilisce che l'imposta è dovuta al Comune in cui il capo della famiglia ha la dimora abituale, indipendentemente dalla dimora degli altri componenti. Questa disposizione, infatti, è rivolta soltanto a determinare il domicilio fiscale, agli effetti del pagamento dell'imposta, che, essendo dovuta da tutti i componenti, avrebbe potuto, nel caso di una diversità di dimora di alcuno di essi, ingenerare incertezze sul luogo di pagamento; e se lo ha determinato in quello del capo della famiglia non è già perchè allo stesso abbia riconosciuto la titolarità del debito di imposta, ma per la sua qualità di rappresentante del nucleo familiare; tant'è che lo stesso art. 115, dopo avere regolato questa formalità, ha sancito, nel successivo comma, l'obbligo solidale dei componenti familiari al pagamento dell'imposta. Nè vale obiettare che la iscrizione a ruolo viene fatta a nome del capo della famiglia, essendo evidente che questa formalità trova immediato e diretto fondamento nel domicilio fiscale, la cui determinazione assolve soltanto allo scopo ora spiegato.

Concludendo, deve affermarsi che la imposta di famiglia grava sulla famiglia, quale unità economica di tutti i suoi componenti conviventi, e, pertanto, il relativo debito è di tutti i componenti stessi. Ne discende che esso non costituisce un debito dell'eredità del capo della famiglia e non può, quindi, essere considerato come passività deducibile dall'asse ereditario, ai fini dell'applicazione, a carico degli eredi conviventi, della relativa imposta di successione; e ciò anche nel caso che gli altri componenti della famiglia, prima della morte del « *de cuius* » non fossero titolari di redditi propri. Ora, a questi principi, conformi all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema (Cass. 20 novembre 1964, n. 2768), s'è attenuta la Corte di Torino, e pertanto, la impugnata sentenza non merita censura in ordine al capo in cui ha affermato che la imposta di famiglia, accertata a carico di Alessandro Rossi, deceduto il

14 giugno 1962 non era deducibile dall'asse ereditario ai fini della determinazione dell'imponibile relativo all'imposta di successione dovuta dagli eredi conviventi.

Con il secondo ed il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 50 del r.d. 30 dicembre 1923, nn. 3270, 2, 5, 8, 16, 31, 130, 131, 144, 184 bis del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, nonché degli artt. 1, 7, 30, 32, 41, 91, 93 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e delle disposizioni, di cui alle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, e 28 marzo 1962, n. 147, in relazione con l'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente sostiene, rispettivamente, che la imposta complementare sui redditi, dovuta dal Rossi per il periodo antecedente alla sua morte, e quella complementare di registro, dovuta per un atto di compravendita stipulato dallo stesso nell'aprile 1956 mentre era ancora in vita, andavano detratte dall'asse ereditario ai fini della determinazione dell'imponibile relativo alla imposta di successione dovuta dagli eredi, anche se l'accertamento di entrambe le imposte era ancora in contestazione al momento della apertura della successione; e ciò in quanto, il requisito della certezza del debito di imposta, previsto dall'art. 45 del r.d. 1923, n. 3270, per la detrazione dall'asse ereditario, doveva ritenersi sussistente, con riferimento al momento dell'apertura della successione, sin da quando erano sorte le relative obbligazioni tributarie e indipendentemente dal momento in cui l'accertamento del relativo ammontare era divenuto definitivo.

I due motivi, essendo fondati su un medesimo presupposto, vanno congiuntamente esaminati, e al riguardo deve precisarsi che la censura, mentre è infondata per quanto concerne l'imposta complementare di registro, merita accoglimento invece, con riferimento all'imposta sui redditi.

In ordine all'imposta complementare di registro è, infatti, da rilevarsi che questa Corte Suprema si è già occupata dell'esame della prospettata questione, proprio con riferimento specifico alla detraibilità di tale imposta dall'asse ereditario in base al citato art. 45 del r.d. 1923, n. 3270 (Cass. 2 novembre 1961, n. 2536) ed ha affermato che il relativo debito, nella ipotesi che la pretesa dell'amministrazione espressa nello accertamento sia contestata, diviene certo soltanto quando la contestazione sia definitiva in uno dei modi rituali, e che, pertanto, il debito stesso, per mancanza del requisito della certezza, non può essere ammesso in deduzione dall'asse ereditario, ai sensi degli artt. 45 e 50 del citato r.d. 1923, n. 3270, qualora nel momento dell'apertura della successione sia ancora in corso la contestazione dell'accertamento.

Questo principio, ch'è stato, pure, affermato per la imposta complementare di successione (Cass. 16 gennaio 1962, n. 67), trova il suo fondamento nella distinzione che la legge di registro, al pari di quella delle successioni, pone all'art. 7, tra imposta principale ed imposte complemen-

tari, comprendendo nella prima la tassazione liquidata al momento della registrazione e nelle seconde quelle che, in tale momento, non poterono essere liquidate per la mancanza od insufficienza degli elementi occorrenti per la liquidazione. La imposta principale, quindi, è dovuta per effetto della registrazione dell'atto, eseguita nel modo stabilito dall'art. 73, e, pertanto, il relativo debito è già certo in tale momento.

La imposta complementare, invece, è dovuta a seguito dell'accertamento degli elementi che difettavano o mancavano al momento della registrazione dell'atto, e, pertanto, il relativo debito, qualora sia contestato l'accertamento non diviene certo sin quando la relativa controversia tributaria non sia stata definita. Ne consegue che, nella ipotesi che la contestazione sull'accertamento del debito di imposta complementare sia ancora in corso al momento dell'apertura della successione, il debito stesso, difettando il requisito della certezza previsto dal ricordato art. 45, non può essere ammesso in deduzione dall'asse ereditario.

La impugnata sentenza che non ha ammesso in detrazione dall'asse ereditario del Rossi il debito d'imposta complementare sul registro, in quanto al momento dell'apertura della successione, non era stata ancora definita la controversia sulla contestazione dell'accertamento, si è uniformata al ricordato orientamento giurisdizionale, dal quale questa Corte non ritiene che sussistano motivi per discostarsene. Su questo punto, pertanto, si sottrae alla prospettata lagnanza, oggetto del terzo motivo che va rigettato.

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in ordine alla imposta complementare sui redditi.

Invero, a differenza della imposta complementare di registro che è prevista accanto alla imposta principale ed applicata distintamente da questa, la complementare sui redditi, pur rientrando nello schema dei tributi complementari con carattere di generalità, è prevista ed applicata nella forma di una imposta principale che colpisce il reddito netto complessivo superiore al minimo stabilito dalla legge. Questo reddito viene determinato in base agli elementi indicati nella dichiarazione che il contribuente è obbligato annualmente a presentare all'ufficio delle imposte, e pertanto, il relativo debito d'imposta sorge al verificarsi di tale presupposto ed è certo nell'*an debeat* sin da questo momento, che coincide con quello della dichiarazione, come del pari è certo nel *quantum debeat* sin da questo stesso momento, ove non sia effettuato alcun accertamento di maggior valore.

Questo accertamento, però, essendo configurato dalla legge (art. 31 del t.u. 1958, n. 645) nella forma di un controllo delle dichiarazioni del contribuente, assolve alla funzione di liquidazione dell'ammontare del debito d'imposta, ossia del *quantum debeat*, talchè nella ipotesi che un accertamento di maggior valore venga effettuato e sia contestato dal contribuente, la controversia, agli effetti della ammissione del debito

stesso in detrazione dall'asse ereditario ai sensi dell'art. 45 del r.d. 1923, n. 3270, va a riflettersi sulla liquidazione del *quantum* e ciò diversamente da quanto avviene per la complementare sul registro, rispetto alla quale la contestazione dell'accertamento viene ad investire la sussistenza del debito di questa imposta (ossia *l'an debeat*), prevista, come sopra precisato, accanto ad una imposta principale ed applicata distintamente da questa. Ne consegue che, per la imposta complementare sui redditi la contestazione dell'accertamento di maggior valore, che sia ancora in corso al momento dell'apertura della successione, non incide sul requisito della certezza, in questo momento, della esistenza del debito d'imposta, ma su quello della liquidazione, e, pertanto, il debito stesso, ai sensi del terzo comma del citato art. 45, deve essere ammesso in detrazione dall'asse ereditario.

Il secondo motivo di ricorso, avente per oggetto la esaminata censura, va, quindi, accolto, e la impugnata sentenza va cassata limitatamente al capo in cui ha stabilito che la imposta complementare sui redditi, accertata a carico del Rossi, non poteva essere ammessa in deduzione dall'asse ereditario, in quanto al momento dell'apertura della successione, era ancora in corso la controversia relativa alla contestazione dell'accertamento. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 dicembre 1970, n. 2623 - Pres. Caporaso - Est. Granata - P. M. Toro (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Borghi (avv. Vitali).

**Imposta di registro - Negozio indiretto - Effetti - Tassabilità in base al contenuto risultante dall'atto - Tassabilità in base alle finalità che mira a conseguire - Esclusione.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 8).

**Imposta di registro - Società - Scioglimento - Assegnazione ai soci di beni sociali - Immobili acquistati o costruiti dalla società - Imposta graduale - Necessità che l'assegnatario fosse già socio prima dell'acquisto della costruzione - Esclusione.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tar. A, art. 88 lett. b).

*Nel caso di negozio indiretto l'imposta di registro deve liquidarsi in relazione al negozio effettivamente posto in essere e risultante dallo atto e non a quello in vista del quale il negozio è stipulato, perchè nessuna norma impone alle parti di scegliere la via fiscalmente più onerosa, mentre è lecito raggiungere il risultato voluto con uno dei mezzi del sistema giuridico liberamente scelto. Conseguentemente vanno tassati*

con l'imposta per essi prevista e non come negozio di vendita due distinte, anche se coeve, deliberazioni di assemblea di società di persone la prima di aumento di capitale sociale con annessione di nuovi soci e la seconda di scioglimento della società e assegnazione ai soci delle attività sociali, anche se ai soci appena entrati vengono assegnati immobili e ai soci originari il denaro conferito dai soci subentranti (1).

L'imposta graduale dell'art. 88 lett. b della tariffa A allegata alla legge di registro è applicabile all'assegnazione ai soci di società di persone, in seguito a scioglimento, di immobili acquistati o costruiti dalla società, anche quando è disposta in favore di soci entrati nella società dopo l'acquisto o la costruzione dell'immobile assegnato (2).

(Omissis). — Con il primo motivo di ricorso, deducendosi violazione dell'art. 2247 c.c. e dell'art. 8 della legge di registro nonché insufficienza di motivazione circa un punto decisivo della controversia, si sostiene, da parte dell'Amministrazione ricorrente, che erroneamente la Corte del merito avrebbe disatteso la tesi da essa sostenuta, secondo la quale i due rogiti del 7 novembre 1958, pur consacrando formalmente due distinte deliberazioni assembleari (l'una di aumento del capitale sociale e di ammissione di nuovi soci, l'altra di scioglimento della società e di assegnazione ai soci delle attività sociali), costituivano in realtà due atti inscindibilmente connessi, contenenti un negozio simulato, e cioè una vendita di beni immobili ai soggetti che assunsero la qualità di soci nello stesso giorno in cui venne deliberato lo scioglimento della Società.

La censura è priva di fondamento.

Dopo avere esattamente premesso che un negozio giuridico può dirsi simulato quando i contraenti dichiarano di voler costituire un negozio che in realtà non vogliono, per cui la manifestazione di volontà non corrisponde alla volontà effettiva, la Corte del merito ha rilevato (come si è accennato nella parte narrativa) che nella fattispecie l'ingresso dei nuovi soci, l'aumento del capitale e l'assegnazione delle unità immobiliari erano stati realmente voluti dai partecipanti.

---

(1-2) La decisione è conforme a quelle 17 aprile 1968, n. 1144 e 6 febbraio 1969, n. 388 (*Riv. leg. fisc.*, 1968, 1930, e 1969, 1481). Si ripete ancora che il negozio indiretto (nel caso di specie sarebbe stato più esatto parlare di negozi collegati) è un lecito espediente per sottrarsi alla imposizione di registro e si afferma (rovesciando il rapporto tra normalità ed eccezione) che la parte non ha il dovere di scegliere la via fiscalmente più onerosa, quando sarebbe stato più ragionevole dire che la parte ha il diritto di scegliere la via che le consente di evadere l'imposta. Infatti per acquistare la proprietà di un immobile la via maestra (anche se fiscalmente più onerosa) è la vendita e la via della frode alle leggi fiscali quella assai complicata architettata nel caso di specie. E si ripete anche, in netto contrasto con imponente giurisprudenza, che il ricorso all'art. 8 della legge

Pertanto — ha concluso la Corte — non esisteva quella difformità tra volizione e dichiarazione, che è propria della simulazione, e si era invece in presenza dell'impiego di determinati negozi per scopi diversi da quelli loro propri, per i quali l'imposta di registro doveva liquidarsi in relazione a quanto risultante dagli atti e non in relazione al fine per il quale i negozi stessi erano stati stipulati.

Così giudicando, la Corte di merito non è incorsa nelle violazioni di legge che la ricorrente le addebita.

Essa ha ritenuto, in sostanza, che nella specie non fosse ravvisabile alcuna simulazione, nè assoluta nè relativa, ma solo un negozio complesso, realmente voluto ed attuato, e precisamente un negozio indiretto, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve essere tassato, ai fini dell'imposta di registro, in relazione al suo effettivo contenuto quale risulta dall'atto, e non in base alle finalità indirette che esso mira a conseguire (cfr., da ult. sentenza 17 aprile 1968, n. 1144 e 6 febbraio 1969, n. 388).

Nè giova invocare la disposizione dell'art. 8 della Legge di Registro, secondo cui le imposte sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente. Il ricorso a tale disposizione è giustificato, come questa Corte ha più volte rilevato (cfr., da ult., sentenza 30 maggio 1967, n. 1192 e 6 febbraio 1969, n. 388), solo quando esista un contrasto tra il titolo del negozio e il vero contenuto dell'atto, non anche quando le parti, stipulando un determinato negozio giuridico, abbiano raggiunto lo stesso scopo pratico che avrebbero potuto conseguire per mezzo di un altro negozio, assoggettabile ad una maggiore imposta di registro. Infatti, il processo di imposizione è disciplinato in modo da svolgersi e attuarsi

---

di registro è consentito solo quando esista un contrasto fra il titolo del negozio e il vero contenuto dell'atto, non quando le parti stipulando un determinato negozio abbiano raggiunto lo stesso scopo pratico che avrebbero potuto conseguire per mezzo di un altro negozio. Quale sia il vero significato di questa distinzione è alquanto difficile comprendere: se si possono, anzi si devono, ricercare, al di là del titolo e della forma apparente, l'intrinseca natura e i reali effetti dell'atto (o degli atti collegati), non si comprende come non si possa individuare il *gestum* mascherato sotto diverso titolo quando (ma è proprio questo lo scopo dell'art. 8) l'effetto conseguito « è assoggettabile a una maggiore imposta ».

Ben diversamente impostata è la sentenza 6 maggio 1969, n. 1530 (in questa *Rassegna*, 1969, I, 680) secondo la quale, proprio in forza dell'articolo 8 la Finanza può e deve individuare l'« istituto giuridico » cui la norma tributaria fa riferimento anche considerando gli effetti non apparenti che risultano dal *negozio indiretto* e dal *negozio collegato*, perchè « non basta che formalmente i singoli atti siano conformi a legge, ma occorre che l'utilizzazione di essi non sortisca un effetto contrario alla norma imperativa ».



sopra atti giuridici, sicchè, nell'applicazione del tributo, può bensì tenersi conto degli effetti economici dell'atto, ma solo in quanto essi abbiano carattere di *effetti giuridici*.

Deve escludersi, parimenti, che la Corte di merito sia incorsa in difetto di motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, che la ricorrente identifica nell'accertamento dell'effettiva volontà della Borghi di entrare nella società con l'intento di spiegare un'attività comune e di conseguire un utile economico.

La Corte di Torino, infatti, nell'affermare che l'ingresso dei nuovi soci, l'aumento di capitale e l'assegnazione delle unità immobiliari costituivano fatti giuridici realmente voluti dai partecipanti, ha enunciato le ragioni di tale convincimento, spiegando che tali fatti giuridici costituivano i presupposti essenziali per il raggiungimento dello scopo di realizzare un mutamento della proprietà degli alloggi con il pagamento di una imposta meno onerosa.

E tale considerazione acquista particolare rilievo ove si tenga conto che il comportamento dei partecipanti ai predetti atti, oltre ad essere corrispondente allo scopo suenunciato, era pure conforme all'attuazione dell'oggetto sociale, costituito (come si è detto) dalla costruzione e ripartizione tra i soci di una casa di abitazione in Torino.

Il contrario assunto dell'Amministrazione si risolve quindi in una censura su apprezzamenti di fatto (quali sono quelli che attengono alla volontà delle parti e alla realtà dei negozi posti in essere), insuscettibili di sindacato in questa sede.

Con il secondo motivo di ricorso l'Amministrazione delle Finanze ripropone la tesi secondo cui l'assegnazione dell'alloggio disposta in favore della Borghi doveva essere comunque assoggettata al pagamento

---

Sul potere della Finanza di determinare, in sede di tassazione, il negozio effettivo emergente dai negozi indiretti, collegati o simulati cfr. C. BAFILE, *Ancora sull'azione riconvenzionale della Finanza nel giudizio di opposizione fiscale*, in questa *Rassegna*, 1969, I, 916.

La seconda massima risente dello stesso formalismo della prima. È bensì vero che letteralmente la norma prevede l'imposta graduale per la assegnazione ai soci di società di persone, in seguito a scioglimento, di beni immobili acquistati o costruiti dalla società (art. 88 lett. b della tariffa A); ma è evidente che la *ratio* della norma è che l'assegnazione ai soci degli stessi beni conferiti o di beni acquistati dalla società non dà luogo a trasferimento ed è quindi tassata allo stesso modo della divisione (art. 89) perchè di norma consiste in uno scioglimento di comunione (art. 2283 c.c. che richiama l'art. 1111); ma se quando viene assegnato l'immobile a persona diversa da quella che lo conferì è dovuta l'imposta normale di trasferimento, a maggior ragione la stessa imposta dovrà essere applicata quando viene assegnato un *immobile* a persona che pochi minuti prima è diventata socio conferendo *danaro*. Non si può più parlare di scioglimento di comunione e soprattutto non si può ignorare che questa operazione è in concreto, per la sua intrinseca natura, un regolare trasferimento.

della imposta proporzionale, dato che la predetta non rivestiva la qualità di socio prima della costruzione dello stabile; e richiama, a sostegno di tale assunto, l'opinione di alcuni autori.

Il motivo è infondato.

Come la Corte del merito ha esattamente rilevato, la lettera b) del capo 2° dell'art. 88 all. A) prevede due ipotesi, autonome e distinte, riferentisi alle assegnazioni disposte in favore di appartenenti a società diverse da quelle per azioni ed assoggettate, entrambe, alla più favorevole imposta graduale.

La seconda ipotesi, di cui la sentenza d'appello ha riconosciuto la applicabilità, si riferisce alla « assegnazione di beni immobili acquistati o costruiti dalla società »; pertanto, mentre per l'applicazione dell'imposta graduale si doveva accertare (ed è stato in concreto accertato) che si trattasse di società diversa da quelle per azioni, che l'assegnazione fosse stata disposta in favore di un socio e che la stessa si riferisse a beni immobili acquistati o costruiti dalla società, nessuna rilevanza si doveva attribuire alla considerazione che la Borghi rivestisse (o meno) la qualità di socio in epoca anteriore alla costruzione dello stabile, essendo tale elemento del tutto estraneo alla previsione legislativa. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 dicembre 1970, n. 2625 - Pres. Pece - Est. Granata - P. M. Chirò (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Zoboli) c. Redaelli (avv. Carboni).

**Imposte e tasse in genere - Azione giudiziaria - Termine - Decisione definitiva - Provvedimento amministrativo che risolve un conflitto di interessi - È idoneo a far decorrere il termine.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 90; r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29)

*Ove il contribuente sia insorto contro l'operato degli uffici finanziari procedenti rivolgendosi ad organi gerarchicamente superiori, le determinazioni da questi adottate rivestono carattere di decisioni definitive e valgono a porre in moto il decorso del termine di sei mesi al di là del quale non è più consentito di adire l'autorità giudiziaria. Affinchè al provvedimento possa riconoscersi carattere decisorio è sufficiente che esso abbia per oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi tra Amministrazione e amministrato scaturente da un atto (ricorso o domanda) diretto ad ottenere dall'organo amministrativo non soltanto un provvedimento di revoca, riforma o annullamento, ma più genericamente la*

*definizione del rapporto controverso, anche se il ricorso non è diretto all'organo genericamente immediatamente superiore o ha contenuto di diffida per la ripetizione di indebito oggettivo (1).*

(*Omissis*). — Con l'unico complesso motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione del principio giuridico risultante dal combinato disposto degli artt. 146 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269, 94 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3270, 29 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, si sostiene, da parte dell'Amministrazione, che erroneamente la Corte di merito ha escluso che la determinazione ministeriale 17 dicembre 1960 avesse carattere di decisione amministrativa e fosse quindi idonea a porre in moto il decorso del termine di decadenza.

Si deduce, in particolare: a) che nessuna rilevanza dovevasi attribuire, al fine di escludere il carattere decisionale del provvedimento, alla considerazione che la società, rivolgendosi al Ministero delle Finanze, non avesse seguito l'ordine gerarchico, nè alla considerazione che la società stessa non avesse inteso ottenere una definizione amministrativa della vertenza; b) che, comunque, la determinazione ministeriale rivestiva carattere di decisione amministrativa, in quanto aveva avuto per oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi; c) che la vertenza, per quanto relativa a una ripetizione di indebito, rientrava nondimeno, in riguardo alla preclusione dell'azione giudiziale per inosservanza del termine di decadenza, nella disciplina del contenzioso tributario.

Il motivo è fondato.

La stessa Corte del merito, nella prima parte della motivazione della sentenza, ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale (cfr. Cass., Sez. Un., 20 ottobre 1962, n. 3051) secondo il quale dal complesso delle norme del sistema tributario italiano si evince che ove il contribuente sia insorto contro l'operato degli uffici finanziari precedenti, rivolgendosi ad organi genericamente superiori, le determinazioni da questi adottate rivestono carattere di decisioni definitive e valgono quindi a porre in moto il decorso del termine di sei mesi al di là del quale non è più consentito di adire l'autorità giudiziaria.

---

(1) Si deve segnalare l'importanza della pronuncia per la sua portata di massima. Valore decisivo ai fini del collegamento cronologico tra la azione ordinaria e il provvedimento amministrativo deve attribuirsi oltre alle decisioni delle Commissioni, di carattere giurisdizionale, non solo agli atti tipici (come l'ordinanza dell'intendente di finanza e il decreto ministeriale per l'imposte soggette all'accertamento con la procedura della legge 7 gennaio 1929, n. 4) ma anche a quegli atti anomali che egualmente sull'istanza della parte, abbiano risolto un conflitto di interessi tra il contribuente e la Finanza. Ciò è coerente al sistema: infatti il termine per la proposizione dell'azione ordinaria che, come è del tutto pacifico, è autonoma e non costituisce prosecuzione del procedimento amministrativo o conten-

Agli effetti dell'applicazione del suenunciato principio, perchè al provvedimento di un organo amministrativo possa essere attribuito carattere decisivo, è sufficiente che esso abbia per oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi tra la Amministrazione e l'amministrato, conflitto che scaturisce da un atto (ricorso o domanda) diretto ad ottenere dall'organo amministrativo non soltanto un provvedimento di revoca, riforma o annullamento, ma più generalmente la definizione del rapporto controverso.

In tali sensi si è già pronunciata questa Corte a Sezioni Unite, rilevando (sentenza 18 febbraio 1959, n. 501) che costituiscono decisioni amministrative tutti i giudizi o le manifestazioni di volontà a sè stanti che gli organi amministrativi, in materia contenziosa, emettono per accertare l'applicabilità della norma di legge ad una fattispecie concreta o per dichiarare se un determinato atto o comportamento è conforme a legge ovvero per stabilire le modalità di applicazione della legge medesima al caso.

Orbene, il provvedimento adottato il 17 dicembre 1960 dal Ministero delle Finanze e regolarmente comunicato alla società presenta indubbiamente le suenunciate, essenziali caratteristiche.

Esso, invero, fu provocato da un atto con il quale la soc. « Redaelli », denunciando come illegittima l'avvenuta percezione del tributo da parte della Dogana di Pontebba e chiedendo che il Ministero, riconosciuta tale illegittimità, disponesse il rimborso della somma pagata, denunciava un conflitto d'interessi e sollecitava la risoluzione di un rapporto controverso.

E, in correlazione a tali istanze, il Ministero, (come emerge dagli atti e come, del resto, è pacifico tra le parti) riconobbe la legittimità dell'imposizione e deliberò di non accogliere la richiesta di rimborso, così ponendo in essere un giudizio in ordine all'applicabilità della legge alla concreta fattispecie e una manifestazione di volontà in ordine alla definizione del rapporto controverso che consentono di attribuire al provvedimento (in base a quanto si è detto) carattere decisivo.

Nessuna rilevanza, per le ragioni prospettate, può attribuirsi alla considerazione che la soc. « Redaelli » non si sia rivolta all'organo im-

---

zioso innanzi al giudice speciale, ha la sua ragion d'essere non in quanto riferito ad una impugnazione, ma in quanto risponde all'esigenza, connessa a quella di certezza e stabilità del bilancio degli enti pubblici, di contenere entro un tempo limitato (anche se non brevissimo) la possibilità di far accertare in sede ordinaria la legittimità dell'imposizione; e tale esigenza sussiste allo stesso modo nei casi, pur ormai eccezionali, in cui la legittimità dell'imposizione sia accertata a seguito di domanda in via amministrativa.

Le decisioni delle Sez. un. 20 ottobre 1962, n. 3051 e 18 febbraio 1959, n. 501, citate nel testo, sono pubblicate in *Foro it.*, 1962, I, 2066 e 1959, I, 432.

mediatamente superiore, in via gerarchica, all'ufficio doganale nè al rilievo che la società stessa non avrebbe inteso, con la notificazione dell'atto di diffida e messa in mora, conseguire una decisione, in via amministrativa, della vertenza tributaria.

Tali elementi non escludono infatti il carattere decisorio del provvedimento, che ai fini di mettere in modo il termine per adire il giudice ordinario, si desume dal contenuto del provvedimento stesso e che come si è detto, presuppone soltanto, indipendentemente dall'osservanza dell'ordine gerarchico, un atto del contribuente che denunci a un organo superiore, l'esistenza del conflitto d'interessi e solleciti la definizione del rapporto controverso.

Nè l'applicabilità della decadenza può essere esclusa in base alla considerazione che con l'atto di diffida e costituzione in mora la società aveva fatto valere una pretesa di ripetizione di indebito oggettivo, giacchè tale fattispecie non resta estranea al contenzioso tributario nè è sottratta alle specifiche norme, che rispondono alla fondamentale esigenza (connessa a quella di certezza e stabilità del bilancio degli enti pubblici) di contenere entro un breve termine di decadenza il diritto del contribuente di far accertare in sede di giurisdizione ordinaria la illegittimità della imposizione di un tributo e di conseguire, se il pagamento è avvenuto, il relativo rimborso. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 dicembre 1970, n. 2626 - Pres. Giannattasio - Est. Gambogi - P. M. Gentile (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Carafa) c. Currera.

**Imposta di registro - Imposta ipotecaria - Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Regione Siciliana - Quietanze di pagamento ed atti di cancellazione di ipoteche - Esclusione.**

(legge reg. sic., 28 aprile 1954, n. 11, art. 7).

*Le agevolazioni tributarie previste per le nuove costruzioni edilizie dall'art. 7 della legge reg. siciliana 28 aprile 1954, n. 11 si applicano, al pari di quanto dispone la legge nazionale 2 luglio 1949, n. 408, alla registrazione dei contratti di mutuo ed alle iscrizioni di ipoteca a garanzia di mutui e finanziamenti, ma non anche alla registrazione di quietanze di pagamento dei debiti relativi ed alle cancellazioni delle ipoteche iscritte (1).*

(1) Massima esatta di cui va apprezzata la motivazione, anche come esempio di tecnica dell'interpretazione delle norme di agevolazione. In senso conforme Cass., 27 maggio 1963, n. 1397, *Riv. leg. fisc.*, 1963, 1962.

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo del ricorso l'Amministrazione delle finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 primo comma della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che la Corte di appello abbia indebitamente esteso le agevolazioni fiscali concesse con detta legge regionale in ordine ai contratti di mutuo ed agli atti di finanziamento destinati a costruzioni edilizie anche agli atti di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia di tali contratti ed agli atti di quietanza conseguenti alla estinzione dei debiti relativi.

La doglianza è fondata e deve essere accolta, in conformità del principio di diritto già stabilito in materia da questa Corte Suprema con sentenza n. 1397 del 1963.

La contraria opinione espressa dalla sentenza impugnata è fondata su due argomenti; e cioè: a) l'uso della espressione testuale « imposte di registro ed ipotecarie a tassa fissa », che farebbe ritenere che la legge regionale, non adottando la dizione « imposte di registro ed ipotecaria », invece usata dalla legge nazionale n. 408 del 1949 all'art. 18, abbia voluto riferirsi, col termine al plurale, all'imposta di iscrizione ed a quella di cancellazione dell'ipoteca; b) la *ratio legis*, che farebbe apparire incongrua la mancata concessione dell'agevolazione ad atti logicamente compresi nel rapporto di mutuo o di finanziamento previsto dalla legge.

Il primo di questi argomenti deve essere disatteso non solo perchè, come già ebbe a rilevare con la pronunzia sopra indicata questa Corte Suprema, il plurale « ipotecarie » può esser posto in relazione al plurale « contratti di mutuo ed atti di finanziamento » ma anche, e forse principalmente, perchè, fino dal r.d.l. 30 novembre 1937, n. 2145 che istituì un'addizionale del 2 % su vari tributi erariali e locali, destinata a costituire un fondo per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, le imposte ipotecarie che colpiscono ogni atto sottoposto al tributo in questione sono a tutt'oggi appunto due: 1) l'imposta proporzionale, graduale o fissa, stabilita, nei diversi casi dall'art. 1 della legge 25 giugno 1943, n. 540 e dalla allegata Tariffa che stabilisce all'art. 14, l'aliquota dello 0,50 % per le cancellazioni; 2) la addizionale istituita con il già veduto r.d.l. n. 2145 del 1937 convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, addizionale elevata al 5 % con decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100 e al 10 % fino al 31 ottobre 1956 con d.l. 7 novembre 1954, n. 1025 convertito in legge 22 dicembre 1954, n. 1213, e finalmente ancora modificata con legge 10 dicembre 1961, n. 1346. Di questa duplice e distinta imposizione è riprova, nella presente causa, la copia letterale dell'articolo di campione che appunto liquida a carico del Currera L. 110.550 per TP. (evidentemente tassa proporzionale) con la aliquota dello 0,50 % e L. 5.350 per addizionale 5 %.

Tale essendo lo stato della legislazione in materia, va allora ricordato che, sebbene manchi in proposito una definizione nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, la dottrina e la Commissione Centrale delle Imposte concordano nel ritenere che l'addizionale è un *tributo distinto* da quello al quale si rapporta, soprattutto quando l'addizionale stessa vada (come nella specie avviene) a favore di un ente diverso da quello che è titolare del tributo principale. L'accessorietà della addizionale ad un'altra imposta nulla toglie a questa autonomia concettuale e funzionale tra i due tributi: tanto è vero che l'Amministrazione della finanza con la circolare n. 474 del 1936 emanata in occasione della entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 1936, n. 2171, istitutivo della addizionale dell'1 % su vari tributi (ipotecari compresi) dava istruzioni agli uffici dipendenti perchè tale addizionale, nel caso di rateizzazione del tributo principale, fosse invece riscossa in unica soluzione.

Comunque, per quanto concerne la presente causa, basta poter affermare ai puri effetti terminologici che la espressione « imposte ipotecarie » ben può essere adottata al plurale anche quando si riferisca ad un solo atto di quelli previsti dalla Tariffa allegata alla legge n. 540 del 1943, per la semplice ragione che l'atto stesso è, in ogni caso, colpito da due o più tributi distinti, anche se legati da vincolo di accessorietà; e cioè la tassa principale e le varie addizionali destinate, almeno in parte, ad enti diversi dallo Stato, ma ormai divenute elementi fissi e non solo occasionali dei tributi di registro, di successione e di ipoteca, tanto da ben poter essere compresi terminologicamente nella espressione che genericamente allude alla imposta principale. Con la conseguenza che anche quando la legge parla di imposte « ipotecarie » rispetto ad un solo fatto di imposizione, come nel caso della legge regionale in esame che prevede espressamente la sola ipotesi della costituzione di ipoteca a garanzia del mutuo o finanziamento, essa adotta con piena giustificazione il termine al plurale, perchè tale plurale è addirittura più esatto del singolare altre volte usato.

È comunque certo che l'argomento che la sentenza impugnata vuol trarre da così equivoco elemento letterale non può essere sufficiente a giustificare l'aggiunta di altri atti agevolati al testo di legge che menziona solo i mutui ed i finanziamenti garantiti da ipoteca.

Nè tale aggiunta interpretativa ad un disposto di per sé così chiaro può essere legittimata da una *ratio legis* di portata tale da far necessariamente ritenere che la legge *minus dixit quam voluit* e giustificare così la interpretazione estensiva — e non analogica — del testo in esame. La estensione del beneficio fiscale agli atti di cancellazione delle ipoteche e di quietanza non è, invero, imposta da esigenze logiche imprescindibili; il legislatore ben può aver trascurato di comprendere nella esenzione (*rectius*, nella imposizione a tassa fissa) le imposte di cancellazione di ipoteca e di quietanza, sia per la misura proporzionalmente trascura-

bile di tali tributi, sia perchè il contribuente meritevole della agevolazione fiscale a scopo di edilizia ha bisogno di tale aiuto particolarmente quando si accinge alla costruzione e deve procurarsi i capitali necessari, ed è quindi su questo momento critico della attività agevolata che può essersi concentrata e limitata la *ratio legis*. Il fatto che il legislatore regionale si sia sforzato di allargare rispetto alla legislazione nazionale l'ambito delle agevolazioni *de quibus* secondo quanto ammette la Corte di Caltanissetta, non può indurre senza altro a ritenere che detto legislatore regionale non abbia potuto anche seguire criteri moderatori sotto particolari aspetti; e comunque non autorizza l'interprete ad adottare misure di privilegio ancora più estese di quelle risultanti dal testo di legge.

Il ricorso della finanza deve essere quindi accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra Corte di appello che applicherà il seguente principio di diritto: « Le agevolazioni tributarie previste per le nuove costruzioni edilizie dall'art. 7 della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11 si applicano alla registrazione dei contratti di mutuo ed alle iscrizioni di ipoteca a garanzia di mutui e finanziamenti ma non anche alla registrazione delle quietanze di pagamento dei debiti relativi ed alle cancellazioni delle ipoteche iscritte ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 11 dicembre 1970, n. 2633 - Pres. Ferrati - Est. Cultrera - P. M. Caccioppoli (conf.) - Monti e Pireddu (avv. Jemolo) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Azzariti).

**Imposta di registro - Cessione di crediti di verso la Pubblica Amministrazione in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali - Aliquota ridotta - Correlazione fra i negozi - Criteri di determinazione.**  
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 5269, tariffa A, art. 4 lett c; legge 4 aprile 1953, n. 261, art. 1 lett. c).

**Imposta di registro - Cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali - Aliquote ridotte - Domanda per la prima volta in sede di rinvio della aliquota intermedia della lettera b) dell'art. 4, tariffa A allegata alla legge di registro - Inammissibilità.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 4 lett. b) e c); legge 4 aprile 1953, n. 261 art. 1 lett. b) e c); c.p.c. art. 394).

*L'agevolazione dell'aliquota ridotta dello 0,25 % di cui all'art. 4 lettera c) della Tariffa A allegata alla legge di registro non può essere applicata alle cessioni di crediti vantati verso Pubbliche Amministra-*



zioni connesse con operazioni bancarie di finanziamento quando la possibilità, anche solo eventuale, che la cessione sia utilizzabile per estinguere o garantire operazioni diverse da quella con cui è collegata, risulti da clausole del contratto quali quella che attribuisce alla banca il potere discrezionale di concedere o negare scoperti di conto corrente, ferma restando la validità della cessione, quella che prevede la sopravvivenza della cessione alla revoca del finanziamento, quella da cui risulta un eccessivo divario fra gli importi dei due negozi (1).

Nel giudizio di rinvio, che costituisce una nuova fase del rapporto processuale ad istruzione chiusa, non è consentito esaminare la controversia sotto un diverso aspetto nascente dalla modificazione della situazione di fatto posta a base della sentenza di annullamento; conseguentemente quando sia stata domandata l'agevolazione massima (aliquota dello 0,25 %) della lettera c) dell'art. 4 della Tariffa A allegato alla legge di registro, non è consentito per la prima volta in sede di rinvio domandare l'agevolazione minore (aliquota dello 0,50 %) della lettera b) dello stesso articolo, perchè ciò non si risolve soltanto nella allegazione di una nuova ragione a sostegno dello stesso petitum, ma dà luogo ad una nuova domanda preclusa in sede di rinvio (2).

(Omissis). — Col primo mezzo, denunciando la violazione dell'articolo 394 c.p.c. e l'omesso esame di un punto decisivo della controversia, l'Impresa Monti e Pireddu, sostiene che la Corte di Appello di Roma, in sede di rinvio, avrebbe omesso di procedere ad una autonoma interpretazione del contratto 7 maggio 1957 (apertura di credito e contestale cessione di crediti) intervenuto tra essa impresa e la filiale di Cagliari del Banco di Napoli. E ciò perchè la predetta Corte avrebbe ravvisato nella sentenza di annullamento del 10 novembre 1965 un'anticipata interpretazione delle clausole del contratto stesso con conseguente mancato esercizio dei poteri che l'art. 394 del codice di rito attribuisce al giudice di rinvio ed omesso esame del punto decisivo della controversia.

La censura è infondata.

Con la ricordata sentenza del 10 novembre 1965, questo Supremo Collegio, dopo avere premesso che per l'applicazione della minore ali-

---

(1-2) La prima massima conferma un orientamento dominante ed è importante perchè convalida il criterio restrittivo seguito nella interpretazione del negozio dalla Corte di Appello di Roma; cfr. sulla intera complessa questione Cass., 3 aprile 1970, n. 881, in questa *Rassegna*, 1970, I, 467 e i numerosi procedimenti ivi citati. Di notevole interesse è la seconda massima che definisce un aspetto processuale della questione relativa alla applicabilità dell'aliquota intermedia dello 0,50 % quando l'atto non possa fruire dell'aliquota ridottissima dello 0,25 %.

quota dello 0,25 %, prevista dagli artt. 4 e 28 della Tariffa All. A della legge di registro nel testo modificato dagli artt. 1 e 2 della legge 4 aprile 1953, n. 261, è necessario a norma della nota aggiunta all'art. 4 che nell'atto di cessione siano specificamente indicate le operazioni in relazione alle quali è stipulato e che l'efficacia della cessione non sia estesa anche ad altre operazioni, osservò che la legge, con siffatta prescrizione, ha voluto assicurare che tra finanziamento e cessione di credito sussista un'effettiva e costante interdipendenza, in modo che il risultato economico dell'opera pubblica non sia nè possa essere distolto dal fine di estinguere o garantire l'estinzione del finanziamento concesso per l'esecuzione dell'opera stessa. Da ciò dedusse che per fruire dell'agevolazione fiscale il negozio deve essere concepito in guisa da escludere *ab origine* che esso possa comunque servire ad operazioni diverse da quelle specificate nell'atto di cessione. E per codesto accertamento, precisò allora il Supremo Collegio, l'indagine non deve essere diretta a ricercare la comune intenzione delle parti ed a stabilire quale delle possibili interpretazioni delle singole clausole sia più plausibile ed attendibile. Invece l'atto deve essere oggettivamente esaminato nel suo potenziale valore strumentale, nel senso, cioè, che nessuna delle sue clausole, individualmente considerate, nè il complesso delle medesime, siano capaci di aprire un varco attraverso il quale l'operazione possa, nel corso del suo svolgimento, deviare dalla sua originaria ed apparente destinazione per allargarsi ad altre operazioni che sfuggirebbero in tal modo al controllo del fisco e si avvantaggerebbero indebitamente del trattamento fiscale di favore. Pertanto, notò ancora il Supremo Collegio, la obiettiva possibilità di un simile ampliamento basta a sottrarre l'atto alla previsione normativa di cui alla nota aggiunta all'art. 4 della Tariffa, indipendentemente dagli effetti pratici apparentemente o realmente voluti dalle parti contraenti. Fatta questa premessa, rilevò che la Corte del merito, pur avendo riconosciuto la necessità di tale stretta e costante connessione, aveva però ritenuto di potere desumere l'esistenza dell'indicato requisito dal complesso di alcune clausole contrattuali, incorrendo così in un duplice errore: *in iudicando*, per essersi attenuta, nella ricerca del requisito inderogabilmente stabilito dalla legge per la concessione del beneficio in argomento, ai normali criteri soggettivi di interpretazione del contratto, senza darsi cura di accertare se dalle pattuizioni, nessuna esclusa, potesse scaturire, oggettivamente, la possibilità di eludere, ad un dato momento, l'esclusività della correlazione tra cessione e finanziamento; *in procedendo*, per avere trascurato, nonostante la sollecitazione dell'appellante Amministrazione delle Finanze, l'esame di due clausole del contratto e precisamente di quella contenuta nell'art. 2, che attribuiva alla Banca il potere di concedere o no eventuali scoperti sul conto corrente, ferma restando, in entrambi i casi, la validità della cessione e della clausola contenuta negli artt. 5

e 6, la quale stabiliva l'ultrattività degli effetti della cessione alla revoca del finanziamento che la Banca si era riservata di effettuare. Conseguentemente annullò la sentenza della Corte di Appello di Cagliari e rinviò la causa alla Corte di Appello di Roma, per accertare se la sopravvivenza della cessione al negato o revocato finanziamento, ponendo in evidenza il problema del possibile uso, da parte della Banca cessionaria, delle somme riscosse e, quindi, del venir meno della necessaria correlazione tra finanziamento e cessione, avesse potuto condurre a soluzione diversa da quella adottata.

La Corte di rinvio si è puntualmente uniformata alle direttive impartite con la sentenza di annullamento.

Esaminando le clausole del contratto singolarmente e nel potenziale loro valore strumentale, ha considerato anzitutto che la clausola n. 2 dimostrava chiaramente che nella specie tra i due negozi di cessione e di apertura di credito non ricorreva quella necessaria e stretta interdipendenza, la cui sussistenza è richiesta dalla legge per l'applicazione del beneficio, in quanto il potere attribuito al Banco di Napoli di concedere o negare a suo arbitrio eventuali scoperti sul conto corrente dell'Impresa, ferma restando in entrambi i casi la validità della cessione, contrastava con l'asserita connessione occorrente tra cessione di credito e finanziamento.

Ha sottolineato poi che la pattuita ultraattività degli effetti della cessione, anche quando la Banca avesse proceduto alla revoca del finanziamento, rendeva praticamente possibile una radicale frattura tra i due negozi, potendo l'uno (cessione di credito) dispiegare i suoi effetti indipendentemente dall'altro (apertura di credito).

Ha infine opportunamente messo in risalto che l'oggettiva correlazione richiesta tra finanziamento e credito ceduto era ancora vulnerata dal rilevante divario esistente tra l'ammontare della cessione (L. 177.926.700 nette) ed il limite massimo di apertura di credito (L. 30.000.000), giacchè non risultava che fossero stati apposti limiti, così da escludere che i normali effetti della cessione potessero estendersi, durante il corso del rapporto, a scopi diversi dall'estinzione del finanziamento.

La Corte di Appello di Roma ha perciò pienamente attuato il compito che le spettava quale giudice di rinvio, procedendo in via autonoma ad esaminare e ad interpretare, alla stregua dei criteri enunciati da questo Supremo Collegio, le clausole contenute negli artt. 2, 5 e 6 del contratto, non facendo quindi sua la pretesa interpretazione che si assume compiuta dalla Corte regolatrice e dando inoltre ragione del proprio convincimento con un'ampia, esauriente e convincente motivazione.

Col secondo mezzo si denuncia la violazione degli artt. 394 e 345 c.p.c., per avere la Corte di Appello escluso che nel giudizio di rinvio

possa essere invocata una diversa norma di legge a sostegno del medesimo *petitum*. In particolare viene censurato il capo della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile in sede di rinvio la domanda subordinata tendente ad ottenere l'applicazione dell'aliquota dello 0,50 per cento, di cui agli artt. 4 lett. b) e 28 lett. b) della legge di registro, nel testo modificato dagli artt. 1 e 2 della legge 4 aprile 1953, n. 261.

Anche questa censura è infondata.

Il problema sottoposto al giudice di primo grado con l'atto di opposizione all'ingiunzione fiscale riguardava unicamente l'applicabilità o meno dell'aliquota ridotta dello 0,25 per cento prevista dall'art. 4 lett. c) della Tariffa e soltanto di questo problema si era discusso sia in appello che in cassazione. Nella fase di rinvio l'Impresa chiese in subordine che fosse dichiarata tenuta a corrispondere, a titolo di imposta suppletiva, la somma risultante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,50 per cento, prevista appunto dai citati artt. 4 lett. b) e 28 lett. b).

A tale richiesta la sentenza impugnata, riportandosi al noto principio giurisprudenziale, in forza del quale l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un normale giudizio di cognizione, in cui le parti sono apparentemente invertite, ha risposto che fino a quando l'opponente non prospetta fondati motivi di nullità nessun ulteriore onere incombe sul creditore opposto, per cui il debitore è tenuto a proporre i motivi di opposizione con l'atto introduttivo del processo monitorio, con facoltà di modificarli e di precisarli nel corso del giudizio di primo grado, ma senza possibilità di aggiungere in appello, per la prima volta, nuovi motivi a sostegno della proposta opposizione.

Anche se l'argomentazione addotta dalla Corte di rinvio non merita di essere condivisa, per l'ovvia ragione che nell'opposizione ad ingiunzione fiscale, quale era quella proposta dall'Impresa Monti, è l'opponente che assume la veste di attore e che ha quindi l'onere non solo di dimostrare l'illegittimità della pretesa creditoria dell'Amministrazione, ma anche di indicare le ragioni della dedotta illegittimità, tuttavia la decisione accolta deve essere mantenuta ferma.

Il giudizio di rinvio, come è risaputo, costituisce una nuova fase del rapporto processuale che si svolge ad istruzione chiusa e preclude alle parti di proporre nuove domande, di articolare nuovi mezzi di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, e di produrre nuovi documenti, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione. Il giudice di rinvio deve di conseguenza mantenere l'esercizio dei propri poteri nell'ambito giurisdizionale fissato dalla Corte di Cassazione, senza potere esaminare la controversia sotto un diverso aspetto nascente dalla modificazione della situazione di fatto posta a base della sentenza di annullamento.

Ora, è di palmare evidenza che l'impresa Monti, chiedendo al giudice di rinvio di dichiarare applicabile l'aliquota di cui all'art. 4 lett. b)

della Tariffa, mentre in precedenza aveva chiesto che il contratto fosse ritenuto corrispondente alla fattispecie prevista per l'applicabilità dell'aliquota dello 0,25 per cento, non si è limitata ad invocare una diversa norma di legge a sostegno dello stesso *petitum*, ma ha preso nuove conclusioni e formulato una domanda nuova, in contrasto col disposto dell'art. 394 terzo comma del codice di rito. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 dicembre 1970, n. 2648 - Pres. Caporaso - Est. Della Valle - P. M. Gentile (conf.) - Guglielminetti (avv. Dodero) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato De Francisci).

**Imposta di successione - Successione testamentaria - Testamento nullo - Effetti fiscali - Dichiarazione di nullità - Conseguenze.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 6; c.c. art. 590 e 1423).

*L'art. 6 della legge tributaria sulle successioni, ponendo il principio che nelle successioni testate l'imposta si applica in base alle disposizioni testamentarie anche se il testamento sia impugnato giudizialmente, salvo che esso sia annullato con sentenza passata in giudicato, inibisce alla Finanza di sindacare la validità dell'atto, essendo in facoltà degli eredi, a norma dell'art. 590 c.c., dare volontaria esecuzione alle disposizioni comunque inficiate di nullità. Conseguentemente dalla data della pubblicazione della sentenza che dichiara la nullità della disposizione testamentaria decorre il termine per denunciare la successione e il termine triennale per esigere il pagamento dell'imposta in conformità della situazione successoria che si determina sul presupposto della nullità del testamento (1).*

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo dedotto la ricorrente Guglielminetti, denunciando la violazione degli artt. 1, 5, 6 e 86 n. 2 della legge sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270 e degli artt. 634 e 692 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta che ha errato la Corte

(1) Decisione esattissima. La nullità del testamento (al pari della nullità del negozio per l'imposta di registro) non può mai essere oggetto della controversia di imposta e quindi non può essere apprezzata in sede di tassazione; l'atto comunque nullo deve essere assoggettato regolarmente all'imposta, salvo rimborso dopo che la nullità sia stata dichiarata in competente sede con sentenza passata in giudicato. Nessuna rilevanza possono avere ai fini fiscali atti negoziali di riconoscimento della nullità, salvo che per l'ipotesi del capov. dell'art. 6 relativa alla convenzione diretta a reintegrare i diritti dei legittimari lesi dal testamento.

Non è quindi nemmeno necessaria la, pur esatta, considerazione che l'art. 590 c.c. deroga per il testamento al principio della non convalidabilità del negozio nullo fissato nell'art. 1423; indipendentemente da questo, il

di Torino nel ritenere che in virtù dell'art. 6 della citata legge n. 3270 del 30 dicembre 1923 l'ufficio tributario sia dispensato dall'obbligo di accertare la validità formale e sostanziale delle disposizioni contenute nei testamenti e che per poter considerare nulla, e cioè inesistente — ai fini dell'esatta determinazione dell'imposta da porre a carico dell'erede istituito, nonché ai fini della decorrenza del termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può chiedere il pagamento dell'imposta che le è dovuta — una disposizione contenente una sostituzione fidecommissaria, sia di conseguenza necessario in ogni caso che la nullità risulti accertata e dichiarata con sentenza non arbitrare passata in giudicato.

In particolare, essa sostiene che l'art. 6 della legge tributaria sulle successioni non trova applicazione nel caso di disposizione nulla fin dall'origine e che, essendo la sostituzione fidecommissaria vietata dalla legge in modo assoluto, avrebbe dovuto l'Amministrazione finanziaria considerarla come « non scritta » agli effetti fiscali, senza attendere che a dichiararne la nullità intervenisse la sentenza del giudice.

La doglianza è infondata.

L'art. 6 della legge sulle successioni n. 3270 del 1923, col porre il principio che nelle successioni testate l'imposta si applica in base alle disposizioni testamentarie anche se il testamento sia impugnato giudizialmente, salvo che esso sia in tutto o in parte annullato con sentenza passata in giudicato e pronunciata in contraddittorio tra le parti interessate, ha inteso invero dire, da una parte, che l'autorità finanziaria non è in alcun modo legittimata a giudicare della validità dell'atto e, dall'altra, che, essendo in facoltà degli eredi dare volontaria esecuzione alle disposizioni *comunque inficiate di nullità* — (art. 590 c.c.: « da qualunque causa dipenda la nullità », e quindi sia che si tratti di disposizione affetta da nullità assoluta sia che si tratti di disposizione semplicemente annullabile) — solo allora una determinata disposizione testamentaria può essere dall'autorità finanziaria considerata nulla agli

negozio nullo anche se non convalidabile, è sempre efficace agli effetti fiscali (di registro e di successione) fino a che non sia dichiarata dal giudice civile competente nel giudizio in contraddittorio delle parti la nullità che nè sull'accordo delle parti e nè in sede amministrativa può essere riconosciuta.

Una larvata tendenza a incriminare questo principio è dato riscontrare in qualche decisione che, con una interpretazione eccessivamente formalistica dell'espressione dell'art. 7 della legge sulle successioni (secondo cui non possono essere rimborsate soltanto le imposte « regolarmente percepite »), ha tentato, in caso di specie, di ammettere il rimborso dell'imposta, in quanto non regolarmente percetta, in ipotesi di nullità o di evizione non accertata nei modi di legge (Cass., 7 settembre 1970, n. 1243, in questa *Rassegna*, 1970, I, 863); ma questa estensione non può essere consentita perchè quando la regolarità della percezione è dipendente dalla nullità dell'atto, solo con la sentenza del giudice pronunciata in contraddittorio

effetti tributari quando la nullità o l'annullamento risulti da una sentenza pronunciata dal giudice ordinario e passata in giudicato.

La norma tributaria, fortemente influenzata nella sua genesi dalla giuridica possibilità che un testamento nullo, anche se impugnato giudizialmente venga — per un rispettoso omaggio alle ultime volontà del *de cuius*, o a seguito di un giudizio di convenienza o di opportunità che nessuno meglio dell'erede è in grado di compiere — eseguito spontaneamente dagli eredi prima che una sentenza passata in giudicato sia intervenuta a dichiarare la nullità, ha cioè inteso identificare nella disposizione testamentaria, così e come formulata dal testatore, il solo titolo suscettibile, finché non sia stato annullato, di rivelare ai fini dell'applicazione dell'imposta personale di successione l'esatta entità dell'incremento prodottosi nel patrimonio dell'erede o del legatario, ed ha voluto, al tempo stesso, escludere che il giudizio sulla validità sostanziale o formale del testamento potesse, in contrasto altresì con la facoltà di convalida concessa agli eredi dal citato art. 590, restare comunque affidato alla discrezionalità dell'organo impositore.

Nè vale opporre che, trattandosi di una disposizione radicalmente nulla — qual'è nel sistema della nostra legge, salvi i casi espressamente previsti, quella fedecommissaria di cui all'art. 692 — avrebbe dovuto l'ufficio finanziario considerarla a tutti gli effetti, e quindi anche agli effetti fiscali, come « non apposta ».

L'art. 1423 c.c. stabilisce, invero, bensì che il contratto nullo in modo assoluto non può essere convalidato, ma subito dopo avverte tuttavia che tale principio è soggetto a deroga se la legge dispone diversamente: e diversamente dispone di certo la legge con la norma dell'art. 590, con la quale, con l'adozione di una formula più ampia di quella usata nell'art. 1311 del codice abrogato (che parlava di semplice « presunzione di rinuncia all'azione di nullità »), si è inteso, come è detto nella relazione ministeriale (n. 63), « ammettere la possibilità di una conferma espressa o tacita non solo rispetto ai vizi che importerebbero annullabilità della disposizione testamentaria ma anche rispetto alla causa di vera e propria nullità ».

---

delle parti e, se del caso, della Finanza, si potrà verificare la regolarità delle percezioni (Cass. 17 dicembre 1969, n. 3994, *ivi*, 1970, I, 113).

In tutt'altro modo, però, si presentano le questioni inerenti all'efficacia del negozio. Ai fini della tassazione la Finanza può non solo interpretare il negozio per determinarne tutti i reali suoi effetti, anche potenziali, non risultanti dalla forma apparente, ma anche determinare gli effetti che risultano dal riferimento del negozio collegato, del negozio indiretto e del negozio simulato, con la conseguenza che le contestazioni che potranno sorgere su questo tema saranno assorbite nella controversia di imposta (v. in proposito C. BAFILE, *Ancora sull'azione riconvenzionale della Finanza nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale*, in questa *Rassegna*, 1969, I, 916).

Alla stregua delle suesposte considerazioni, derivanti dall'interpretazione storica, logica e letterale della norma citata, inaccettabile appare pertanto la tesi della ricorrente, secondo la quale, una volta ricevuta la denuncia di successione, avrebbe dovuto senz'altro l'Amministrazione finanziaria rilevare di ufficio la nullità del fedecommesso disposto dal testatore a favore dell'Opera Salesiana e liquidare, di conseguenza, l'imposta di successione sull'intero asse ereditario senza attendere che tale nullità fosse dichiarata dal Tribunale ad istanza di essa ricorrente.

Una volta stabilito che la sola legittimata a chiedere che fosse accertata la nullità del fedecommesso era essa ricorrente nella sua qualità di erede istituita e che il solo competente a decidere su tale richiesta era il giudice ordinaro, rettificando, invero, la Corte di merito, ravvivando nella sentenza 20 maggio 1960 del Tribunale di Torino dichiarativa della nullità della disposizione fedecommissaria l'evento che nei confronti dell'Amministrazione finanziaria aveva reso inoperante la devoluzione alla sostituita Opera Salesiana, ha identificato nella data di pubblicazione di detta sentenza, oltre che il momento in cui era sorto a carico della Guglielminetti l'obbligo della denuncia prevista dall'art. 6 comma 7 della legge 12 maggio 1949, n. 205, il momento a partire dal quale aveva avuto inizio il triennio entro il quale l'Amministrazione finanziaria avrebbe potuto esigere il pagamento dell'imposta sull'intero valore del bene dedotto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 dicembre 1970, n. 2649 - Pres. Caporaso - Est. Della Valle - P. M. Gentile (conf.) - Condominio Garibaldi 104 c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli).

**Imposta di registro - Società - Aumento di capitale - Società a responsabilità limitata - Deliberazione di assemblea e sottoscrizione delle quote - Sistema di tassazione.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 8 e 17, e tariffa A, artt. 79, 81 e 85; legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 7).

*Nell'aumento di capitale delle società a responsabilità limitata, allo stesso modo delle società per azioni, l'atto tassabile è la deliberazione di assemblea, la quale però deve considerarsi sottoposta alla condizione sospensiva che il nuovo capitale venga sottoscritto (1).*

(1) Sul sistema di tassazione dell'aumento di capitale delle società per azioni e sulla rilevanza della sottoscrizione cfr. Cass., 16 ottobre 1969, n. 3336 (in questa *Rassegna*, 1969, I, 1142 con nota ri richiami).

Viene ora parificata a questo fine la società e responsabilità limitata alla società per azioni, trascurando la norma specifica dell'art. 7 della legge



(*Omissis*). — Con i primi tre mezzi — che, in quanto vertono tutti sulla determinazione del contenuto della medesima disposizione di legge, possono essere esaminati congiuntamente — la società ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 8 comma primo della legge organica di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, 85 della Tariffa All. A della legge stessa e 7 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto applicabile alle sole società per azioni il principio dell'art. 7 della succitata legge n. 33 del 1949, secondo il quale, nell'aumento di capitale da parte di una società, l'obbligo di scontare l'imposta proporzionale di registro è condizionato alla effettiva acquisizione del nuovo capitale.

La censura è fondata.

La Corte milanese, invero, muovendo dal rilievo che l'art. 7 della legge n. 33 del 1949, nello stabilire che l'aumento di capitale sociale è considerato « sottoposto alla condizione sospensiva che esso sia sottoscritto o comunque collocato », fa menzione delle sole « società azionarie », ha affermato che nulla autorizza a ritenere che il principio in detto articolo posto possa essere applicato anche a società di tipo diverso, ed in particolare — in relazione al caso di specie — a quelle a responsabilità limitata.

E, pur dichiarandosi a conoscenza delle decisioni con cui questa Suprema Corte ebbe in passato ad affermare che dal combinato disposto degli artt. 8 della legge organica e 85 della relativa Tariffa All. A si evinceva chiaramente che in qualsiasi tipo di società « la sola delibera di aumento di capitale non è di per sè sufficiente all'applicazione della tassa proporzionale se non seguita dal fatto materiale dell'accrescimento » (Cass., 28 maggio 1932 e 30 dicembre 1932, in causa Finanza c. Società Nebiolo), ha opposto di non potere ad esse aderire trovandole in contrasto, oltre che con l'argomento testuale tratto, come si è detto, dalla successiva legge n. 33 del 1949, con la differenza delineata nel sistema vigente tra società per azioni e società a responsabilità limitata e, correlativamente, tra « azione » e « quota di partecipazione », con la teorica impossibilità di ritenere riferibili alle società a responsabilità limitata taluni particolari adempimenti previsti dalla legge con riferimento alle sole società per azioni (la prescritta « denuncia di avveramento » di cui al primo comma dell'art. 7 sopracitato, e l'attestazione dell'eseguito « aumento di capitale » di cui l'art. 2444 c.c. impone il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese), col trattamento di favore riservato esclusivamente a dette società dagli artt. 111 e 112

---

15 febbraio 1949, n. 33 e ricercando nel sistema (art. 8 e 17 della legge di registro) un principio più generale secondo il quale la deliberazione di aumento di capitale per la sua intrinseca natura sarebbe soggetta alla condizione sospensiva dell'effettiva sottoscrizione.

Tab. all. A al d.p. 1° marzo 1961, n. 121, sulle tasse di concessioni governative, nonché infine coi principi emergenti dagli artt. 8 e 12 della legge organica di registro, relativi rispettivamente l'uno alla tassabilità dell'atto in base al « tipo » o alla « categoria » cui appartiene e non in base alla « qualifica » assunta per le sue « caratteristiche particolari », e l'altro alla assoluta irrilevanza data, in genere, al « momento esecutivo dell'atto » ai fini della tassabilità.

Ma gli argomenti addotti non sono tali da far ritenere superato — in base altresì ad una malintesa evoluzione del pensiero giuridico, cui la Corte di merito fa generico riferimento — il principio enunciato in dette decisioni.

Che tra la società per azioni e la società a responsabilità limitata vi siano, com'è innegabile, delle sostanziali differenze di struttura e di forma, compresa quella concernente la costituzione del capitale sociale, che nella prima è costituito da « azioni » — (e cioè da parti di capitale indivisibili, autonome, rappresentate da un titolo circolante, di regola, salvo diverso patto contrattuale o accordo parasociale o limitazione statutaria, come un qualsiasi altro titolo di credito, ed aventi tutte il medesimo valore nominale preventivamente determinato nell'atto costitutivo con astrazione dalle persone dei soci) — mentre nella seconda è formato da « quote di partecipazione » — (che sono esse pure parti di capitale ma che si differenziano dalle azioni per il fatto che ciascun socio non può averne che una, che il loro valore unitario non è né predeterminato né eguale per tutte ma è commisurato alla posizione ed al conferimento del singolo socio, che esse non sono rappresentate da un titolo circolante, ed infine che ciascuna di esse è trasmissibile, e quindi divisibile in tante nuove quote distinte, per atto tra vivi o per successione *mortis causa*) — è invero del tutto irrilevante ai fini della soluzione del problema in oggetto, non riuscendosi a comprendere quale importanza possa avere agli effetti fiscali il fatto, estrinseco e formale, che l'aumento del capitale sociale venga realizzato con un mezzo piuttosto che con l'altro, e, più precisamente, con l'assunzione di quote di partecipazione invece che mediante sottoscrizione di azioni.

Ciò che conta agli effetti del sorgere dell'obbligazione tributaria è che nel patrimonio della società entri una « nuova ricchezza, comunque conferita ». E non vi è perciò alcuna ragione né logica né giuridica — soprattutto ove si tenga presente che in *subjecta materia*, « per ciò che riguarda le quote », le norme poste per le società per azioni si applicano anche per le società a responsabilità limitata: art. 2495 in relazione agli artt. 2438, 2439, 2440, 2441 primo comma e 2474 ultimo comma c.c. — per ritenere che tale evento — (e cioè « l'effettivo aumento del capitale sociale » e non la semplice deliberazione di esso) — debba essere diversamente valutato a seconda che si riferisca all'uno piuttosto che all'altro tipo di società.

Posto poi che il richiamo al trattamento agevolato fatto alle società azionarie dagli artt. 111 e 112 della tabella all. A del D. Pres. 1° marzo 1961, n. 121 sulle concessioni governative non è pertinente all'oggetto della lite in quanto si riferisce ad una tassa diversa per natura e per finalità da quella in esame, privo di giuridica rilevanza è anche l'altro argomento tratto dalla irriferevolezza alle società a responsabilità limitata di una formalità — la cosiddetta « denuncia di avveramento » — che l'art. 7 della citata legge n. 33 del 1949 — (analogamente a quanto l'art. 2444 c.c. stabilisce per l'« attestazione dell'avvenuto aumento di capitale » che gli amministratori sono tenuti a depositare nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione) — pone a carico delle sole società azionarie, ed il cui adempimento vale a far venir meno, nei limiti degli aumenti denunciati come effettivamente sottoscritti, gli effetti sospensivi della condizione cui, in tale tipo di società, viene considerato sottoposto il deliberato aumento di capitale.

Non ha invero considerato la Corte di merito, così argomentando, che il deposito dell'attestazione di cui all'art. 2444 non ha finalità fiscale, ma è richiesto unicamente per poter procedere a quella iscrizione nel registro delle imprese in mancanza della quale negli atti della società non può essere fatta alcuna menzione dell'eseguito aumento del capitale; e che la norma dell'art. 7 sopracitata non ha inteso porre alcun principio nuovo circa il carattere condizionante attribuito ai fini fiscali alla effettiva sottoscrizione o all'effettivo collocamento delle azioni rispetto all'aumento di capitale deliberato ma, col fare obbligo agli amministratori delle società azionarie, qualora la sottoscrizione non sia stata completata entro sei mesi dalla data dell'atto o del verbale che autorizza l'aumento di capitale, di presentare « egualmente la prescritta denuncia di avveramento »; — e cioè di indicare l'esatto ammontare degli aumenti « effettivamente sottoscritti a quella data » — ha voluto soltanto porre un freno agli abusi che si erano dovuti lamentare con frequenza sempre maggiore ad opera di talune società azionarie, le quali, lasciando artatamente scoperta una minima parte dell'aumento deliberato, eludevano l'obbligo della presentazione della denuncia imposto loro dal citato art. 83 della legge organica, sottraendosi di conseguenza per tale via al pagamento dell'imposta proporzionale dovuta per la parte — che di solito era poi la maggiore — già sottoscritta o collocata.

Resta il richiamo che la Corte di merito fa degli artt. 8 e 12 della legge organica, coi quali viene rispettivamente sancito il principio che le imposte sono applicate « secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti se anche non vi corrisponda il titolo o la forma apparente » (*non quod scriptum sed quod gestum*), e che esse, una volta regolarmente percepite in conformità della legge, non possono essere restituite in caso di riforma, risoluzione, rescissione o anche per effetto di condizione « risolutiva » alla quale l'atto o il trasferimento si trovasse

vincolato, nè per qualsiasi altro evento ulteriore, fuorchè nei casi previsti dalla legge stessa.

Ma il duplice richiamo si rivela del tutto inconferente solo che si consideri, da una parte, che ad escludere l'assoggettabilità del verbale di delibera di aumento di capitale alla tassa proporzionale è proprio l'« intrinseca natura » del verbale medesimo — che, quale atto di mera programmazione, solo allora entra in modo concreto e definitivo nell'orbita tributaria, cui sino a quel momento s'appartiene solo potenzialmente, quando sia seguito dalla effettuazione del programmato aumento, e cioè quando, per effetto della sottoscrizione o del collocamento delle azioni o delle quote di partecipazione, si verifica quel trasferimento di ricchezza in favore della società che costituisce la ragione dell'imposizione tributaria — e che si tenga presente, dall'altra, che la disposizione dell'art. 12 presuppone che, l'atto sia sottoposto a condizione « risolutiva », laddove la delibera di aumento di capitale è sottoposta alla condizione « sospensiva » che le nuove azioni o le nuove quote di partecipazione siano effettivamente sottoscritte o collocate ed è quindi disciplinata dal successivo art. 17, a norma del quale « il pagamento dell'imposta progressiva, proporzionale o graduale... è dovuto quando la condizione si verifica », ovvero — ipotesi, questa, che per le ragioni esposte dianzi non ricorre nella fattispecie in oggetto » — « quando l'atto o il trasferimento ha effetto prima che la condizione si avveri ».

Caduti così, per la loro manifesta inconsistenza, gli argomenti adottati dalla Corte di Milano a sostegno della tesi adottata nella impugnata sentenza, va quindi confermata la validità del principio già accolto da questa Corte Suprema nelle citate due decisioni del 1932, dandosi atto che il principio stesso non è minimamente contraddetto o resistito dall'art. 7 della legge n. 33 del 1949, la cui finalità — giova ripeterlo — non è stata quella di configurare in modo nuovo rispetto al sistema della legge organica di registro n. 3269 del 1923, e con riferimento alle sole società azionarie, quella complessa operazione che è l'aumento del capitale sociale, ma è stata quella di rendere operante l'obbligo della denuncia di avveramento, nei limiti beninteso degli aumenti effettivamente sottoscritti a quella data, anche nel caso che nei sei mesi dalla data dell'atto o del verbale autorizzante l'aumento del capitale non sia stata completata la sottoscrizione, e di evitare per tale via — attraverso quella che la relazione alla legge presentata alla Camera dall'on. Vanoni, in allora Ministro delle Finanze, definisce « una chiarificazione legislativa della prassi già in atto in materia di aumento di capitale nelle società azionarie » — gli abusi già verificatisi in pratica ad opera di amministratori maliziosi o negligenti i quali, col pretesto che non tutto il capitale deliberato era stato sottoscritto entro il termine legale di sei mesi, omettevano ogni denuncia, sottraendosi

così al pagamento dell'imposta anche per la parte di capitale fino ad allora sottoscritta o collocata.

La norma dell'art. 7, atteso lo specifico e limitato scopo per il quale è stata dettata, non ha, come si vede, alcuna rilevanza ai fini della soluzione del problema concernente il regime tributario da applicare all'aumento di capitale deliberato da società in genere, anche cioè da quelle non azionarie.

La soluzione è offerta, al contrario, dal disposto degli articoli 8 e 17 della legge organica e 85 e 81 della tariffa all. A — (riferibile, quest'ultima, a « società di qualunque tipo ») — dai quali è dato agevolmente evincere che il legislatore, in considerazione del fatto che a realizzare il trasferimento di ricchezza in favore della società non è sufficiente da sola la delibera che autorizza l'aumento del capitale sociale ma occorre che a questo primo atto faccia concretamente seguito la effettiva sottoscrizione delle azioni o l'effettiva acquisizione delle quote, ha ritenuto opportuno assoggettare l'aumento di capitale ad un regime fiscale analogo a quello degli atti sottoposti a condizione sospensiva, all'uopo sottoponendo la delibera, in via immediata e provvisoria, alla tassa fissa di cui all'art. 79 della tariffa all. A e facendo poi coincidere con la « sottoscrizione » e non con la semplice « delibera » il successivo « momento » in cui deve aver luogo la liquidazione dell'imposta proporzionale di registro, commisurata all'importo complessivo delle azioni o delle quote effettivamente sottoscritte o collocate (Cass. 16 ottobre 1969, n. 3336; 7 gennaio 1967, n. 59, 19 aprile 1961, n. 868). — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 dicembre 1970, n. 2653 - Pres. Pece - Est. Falcone - P. M. Pedace (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Petrucci.

**Imposte e tasse in genere - Accertamento - Avviso di accertamento - Distinzione - Rapporti - Mancanza di sottoscrizione dell'avviso - Nullità dell'accertamento - Esclusione - Proposizione del ricorso - Sanatoria.**

*Nell'accertamento, che ha natura ricettiva, la comunicazione al destinatario si pone come atto strutturalmente autonomo dotato di specifica individualità e quindi non configurabile come elemento costitutivo dell'atto comunicato, si che l'atto a reazione necessaria (accertamento) è completo in tutti i suoi elementi essenziali già prima della comunicazione (notifica dell'avviso di accertamento) che pur è essenziale per pro-*

*durre effetti verso i terzi. Ne consegue che i vizi della comunicazione possono riflettersi sull'efficacia ma non incidere sulla perfezione e sulla validità dell'atto comunicato e quindi, poichè la sottoscrizione del funzionario competente sulla copia dell'avviso di accertamento non è prescritta a pena di nullità dell'operazione di notificazione, la mancanza di essa sulla copia notificata dà luogo ad una irregolarità che rimane senza effetto se l'originale è debitamente sottoscritto e se risulta certa la provenienza dell'atto attraverso altre risultanze quali la redazione su stampati ufficiali recanti l'intestazione dell'Ufficio, l'impronta del timbro, l'indicazione a stampiglia del nome del funzionario, la relazione di notificazione ed altri elementi simili. In ogni caso l'imperfezione è sanata con la successiva proposizione del reclamo da parte del contribuente (1).*

(Omissis). — Con i tre motivi di ricorso, che a causa della loro connessione è opportuno esaminare congiuntamente, l'amministrazione finanziaria censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la mancanza di sottoscrizione, da parte del titolare dell'ufficio, dell'avviso di accertamento notificato al contribuente, dà luogo alla nullità assoluta del provvedimento con il quale, in base al risultato delle eseguite operazioni di valutazione, viene attribuito ai beni oggetto della successione un valore maggiore di quello denunciato.

Sostiene l'amministrazione che al contribuente non viene notificato l'originale del provvedimento di accertamento, ma un avviso consistente nella copia di esso e che, pertanto, essendo pacifica, nella specie, la circostanza dell'avvenuta sottoscrizione dell'originale da parte del funzionario competente, non poteva farsi discendere dalla mancata sottoscrizione della copia notificata la nullità assoluta del provvedimento; che, inoltre, la copia notificata, pur mancando della sottoscrizione del

---

(1) È ormai ben chiara in giurisprudenza la distinzione fra l'atto sostanziale di accertamento e la sua comunicazione (avviso). È stata già messa in luce la secondaria importanza della comunicazione (mera operazione amministrativa) rispetto alla formazione dell'atto (atto giuridico negoziale) (Cass. 3 febbraio 1968, n. 350, in questa *Rassegna*, 1968, I, 112; 15 luglio 1965, n. 1537, *ivi*, 1965, I, 1046; 25 ottobre 1966, n. 2582, *Riv. leg. fisc.*, 1967, n. 399) facendone discendere l'irrilevanza della mancanza di sottoscrizione della comunicazione. Ora si precisano ancor meglio la distinzione e i rapporti tra l'atto comunicato e la comunicazione: sono atti del tutto distinti ed autonomi che, sebbene ambedue essenziali alla produzione di effetti dell'atto ricettivo, assumono ciascuno indipendentemente perfezione e validità; ne consegue che l'irregolarità della comunicazione può incidere sull'efficacia ma non sulla validità dell'atto comunicato. Ma i requisiti formali della comunicazione (operazione amministrativa) sono assai meno rigorosi perchè è solo la notizia dell'atto che deve essere portata a conoscenza del destinatario.

funzionario competente, era riferibile con certezza all'amministrazione, in quanto recava non solo l'indicazione a stampiglia del nome del funzionario medesimo, ma anche l'impronta del timbro dell'ufficio, nonché l'attestazione del messo comunale della conformità della copia stessa all'originale; che, infine, l'avviso di accertamento aveva raggiunto il suo scopo, tanto che i contribuenti avevano proposto tempestivamente ricorso deducendo anche motivi di merito e affermandosi disposti ad elevare i valori dichiarati nella denuncia di successione.

Il ricorso è fondato.

Non è controverso, nella specie, che l'originale del provvedimento amministrativo di accertamento con il quale era stato determinato per i beni caduti in successione un valore maggiore di quello denunciato dai contribuenti, era stato debitamente sottoscritto dal Procuratore del Registro competente e tale circostanza è sufficiente, come questa Corte ha già altra volta affermato, per consentire di escludere l'inesistenza o la nullità del provvedimento, in base alla considerazione che la regolarità di esso non può essere inficiata da un vizio afferente la successiva e distinta operazione di comunicazione (Cass. 3 febbraio 1968, n. 350).

Ma, una tale conclusione viene respinta dai resistenti, i quali ribadiscono da un canto l'argomentazione dei giudici di merito, secondo la quale la natura sicuramente recettizia che l'atto di accertamento di maggior valore riveste, impone di considerare la notificazione come un elemento costitutivo dell'atto stesso, che viene quindi consegnato nel suo originale al destinatario; ed osservano, poi, che la tesi dell'amministrazione ricorrente porterebbe al risultato, inaccoglibile perchè in contrasto con l'anzidetta natura del provvedimento, di fissare il sorgere dell'obbligazione tributaria al momento della formazione di un atto volitivo interno dell'amministrazione, anteriore a quello in cui l'atto stesso, venendo portato a conoscenza del contribuente, acquista giuridica esistenza.

Questi rilievi non possono essere condivisi.

Al di fuori dei casi eccezionali in cui una distinta attività di notificazione manchi ed in cui avvenga che la stessa dichiarazione, in virtù della sua forma, sia immediatamente percepita dai destinatari, deve ritenersi che nell'atto recettizio la comunicazione al destinatario si pone come atto strutturalmente autonomo dotato di specifica individualità, e quindi non configurabile come elemento costitutivo dell'atto comunicato. In altre parole, l'atto a recezione necessaria consegue esistenza come tale, al pari degli altri atti, con l'emissione, cioè col distacco dal suo autore in forma idonea a giungere a conoscenza del destinatario, ed è quindi completo in tutti i suoi elementi essenziali già prima della comunicazione.

Peraltro, la fattispecie costituiva degli effetti degli atti di cui si discute, non è completa senza la notificazione; atto da comunicare e co-

municazione si pongono come elementi dotati di un pari valore costitutivo degli effetti, sicchè l'atto non rileva di fronte al terzo, per una qualsiasi conseguenza giuridica, prima che l'evento della ricezione si sia verificato.

Così riconosciuta l'autonomia dell'atto di partecipazione rispetto all'atto partecipato, consegue che la mancanza o gli eventuali vizi della comunicazione possono riflettersi solo sull'efficacia dell'atto comunicato, ma non possono incidere sulla perfezione e validità di quest'ultimo.

Ciò posto, poichè, salvo alcune modifiche espressamente stabilite dalla legge speciale, l'avviso di accertamento d'imposta va notificato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, al pari dell'ingiunzione (art. 40 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 e art. 92 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270) e poichè nel diritto tributario non è disciplinato un sistema delle nullità specifiche della materia, risultano applicabili, come esattamente sostiene l'amministrazione ricorrente, le norme del codice di rito sulla nullità degli atti di cui all'art. 156 e seguenti (Cass. 30 ottobre 1968, n. 3068, Cass. 15 luglio 1965, n. 1537).

Orbene, la sottoscrizione del funzionario competente sulla copia dell'avviso di accertamento di maggior valore ai fini dell'imposta di successione non è prescritta a pena di nullità dell'operazione amministrativa di notificazione, e deve ritenersi quindi diretta soltanto a dar conto della provenienza dell'atto. Consegue che la mancanza di essa non impedisce il risultato di far conoscere al destinatario il valore attribuito ai beni dall'ufficio e di metterlo così in grado di esperire i rimedi che riterrà opportuni, quando la provenienza stessa risulti certa attraverso altre risultanze dello stesso documento consegnato al contribuente, quali la redazione sui ben noti stampati recanti l'intestazione dell'ufficio, l'impronta del timbro dell'ufficio stesso, la relazione di notificazione, l'indicazione a stampiglia del nome del funzionario che ha provveduto ed altri simili elementi.

Resta ancora da rilevare che, in ogni caso, l'eventuale irregolarità di cui si discute resta sanata dall'avvenuta proposizione del reclamo da parte del destinatario interessato.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la causa va rinviata ad altro giudice di pari grado il quale si uniformerà al seguente principio di diritto: in tema di imposta di successione, se l'originale dell'avviso di accertamento di maggior valore risulta debitamente sottoscritto dal Procuratore dell'Ufficio del Registro, la circostanza che la copia dell'avviso stesso, notificata al contribuente, sia priva della sottoscrizione del competente funzionario dà luogo ad una irregolarità che rimane senza effetto quando risulti certa, dalla stessa copia notificata, la provenienza dell'atto, e che resta comunque sanata con la successiva proposizione del reclamo da parte del contribuente. — (*Omissis*).



CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 dicembre 1970, n. 2655 - Pres. Pece - Est. D'Orsi - P. M. De Marco (conf.) - Ordine Mauriziano ed altri (avv. Eredia) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese).

**Imposte e tasse ingenerare - Solidarietà - Litisconsorzio necessario - Non sussiste - Difformità di giudicati - È possibile.**

*La solidarietà nelle obbligazioni tributarie, ricondotta ai principi di diritto comune, non dà luogo nè a litisconsorzio necessario nei giudizi di primo grado nè a rapporto di inscindibilità o dipendenza nei giudizi di impugnazione. Poichè l'obbligazione tributaria non può nemmeno riportarsi al concetto di obbligazione indivisibile, deve ammettersi che sul medesimo rapporto con più soggetti coobbligati possono formarsi diversi giudicati anche difformi (1).*

(Omissis). — Tutte le altre censure vanno esaminate congiuntamente.

Esse esigono innanzi tutto la precisazione che le cause relative ad obbligazioni solidali non solo sono scindibili, com'è costante giurisprudenza di questa Corte, essendo ogni debitore (nel caso di solidarietà passiva) tenuto ad adempiere la prestazione comune per debito proprio e ben potendo la sentenza essere efficacemente emessa nei suoi soli confronti, ma sono anche indipendenti.

Il concetto di causa dipendente è stato più volte precisato da questa Corte nell'esigenza che la decisione di una causa si estenda logicamente e necessariamente all'altra costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra.

---

(1) Un ipotetico accenno al litisconsorzio necessario era contenuto nelle prime sentenze sia della Corte Costituzionale (n. 48 del 16 maggio 1968, in questa *Rassegna*, 1968, I, 859) sia della Corte di Cassazione (n. 135 del 20 gennaio 1969 e n. 3534 del 28 ottobre 1969, *ivi*, 1969, I, 293 e 1970, I, 81) che eliminarono il concetto di speciale solidarietà tributaria. Ma era conseguenza inevitabile che, riportando la solidarietà tributaria e quella di diritto comune, si dovesse accettare la conseguenza di escludere il litisconsorzio necessario nei rapporti tributari così come era stato sempre escluso nelle obbligazioni solidali in genere. A questa conclusione la S. C. era già giunta con le pronunzie 25 ottobre 1968, n. 3519 (*Riv. leg. fisc.*, 1969, 1046) e 7 settembre 1970, n. 1249 (*Rass. Avv. Stato*, 1970, I, 869); peraltro con l'altra decisione 18 aprile 1970, n. 1125 (*ivi*, 1970, I, 848) era stato profilato il dubbio che l'indivisibilità dell'accertamento potesse rendere necessaria la notifica a tutti i coobbligati.

Nelle obbligazioni solidali, invece, pur nella identità di prestazioni gravanti su ciascun condebitore, vi sono rapporti distinti ed autonomi e ben può in sede giudiziaria essere dedotto uno solo di tali rapporti, senza che vi sia pregiudizio per gli altri.

Solo, quindi, per le cause tra loro dipendenti si determina in sede d'appello il litisconsorzio cosiddetto processuale, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. e tutte le parti del giudizio di primo grado — ivi comprese quelle chiamate ad integrare il contraddittorio — sono parti anche in appello e possono proporre impugnazioni incidentali tardive, a norma dell'art. 334 c. p. c.

Ma allorchè si tratti di cause scindibili — e tali, come si è già detto, sono quelle relative alle obbligazioni solidali — la notificazione dell'atto di appello alle parti non appellanti risponde al principio dell'unicità del giudizio di gravame fissato dall'art. 335 cod. proc. civ. Si tratta di una semplice *denuntiatio litis* avente nei confronti degli altri soccombenti il carattere di una *provocatio ad agendum* e come tale non richiede una *vocatio in ius*. Colui che riceve tale notificazione non diviene perciò solo parte nel giudizio di gravame, neppure in senso meramente formale, e la notificazione vale ad invitarlo a proporre la sua impugnazione nello stesso processo, qualora desideri impugnare la sentenza e sia ancora in tempo per farlo.

Gli è che anche nel giudizio d'appello tanto per agire quanto per contraddire è necessario avere interesse mentre il condebitore solidale, nei cui confronti sia passata in giudicato la sentenza di primo grado, non è parte nel giudizio di gravame intercorrente tra un condebitore appellante e il creditore.

La soluzione non può essere diversa nei giudizi tributari. Infatti l'inscindibilità della causa non può farsi derivare nè dall'indagine sul fatto costitutivo della pretesa fiscale, nè dalla solidarietà processuale riconosciuta secondo taluni indirizzi nel campo tributario, nè da una pretesa indivisibilità dell'obbligazione tributaria.

Nei giudizi relativi al pagamento di tributi l'oggetto della lite è la fondatezza o meno della pretesa fiscale; la situazione base da cui è scaturita l'imposta e che — secondo alcuni — rappresenta la causa dell'obbligazione fiscale viene esaminata solo in funzione delle peculiarità del processo tributario, che prevede in taluni casi prove indirette ricavabili da presunzioni.

Nel caso specifico di imposta di registro richiesta per il trasferimento di beni immobili, l'art. 18 L. R. reputa sufficiente l'esistenza di prove indirette; ma una volta riconosciuta la fondatezza della pretesa fiscale, non per questo tra i privati vi sarà un titolo idoneo a comprovare l'avvenuto trasferimento della proprietà, altri essendo l'oggetto e i fini del processo tributario ed altri quelli del giudizio tra privati sul trasferi-

mento della proprietà dei beni immobili, pei quali la legge civile prescrive forme determinate.

La solidarietà processuale nel campo tributario, che per lunghi anni fu seguita dalla giurisprudenza di questa Corte e che è stata, a ragione successivamente disattesa con la sentenza 20 gennaio 1969 n. 135 di questa stessa sezione, comportava la estensione degli effetti sfavorevoli del giudizio anche al condebitore d'imposta rimasto estraneo, in virtù di un principio di scambievole rappresentanza superato dalla concezione della solidarietà secondo il nuovo cod. civ.; ma non comportava affatto la necessità del litisconsorzio necessario sostanziale o processuale tra tutti i condebitori d'imposta.

Nè, infine, può giovare alla tesi dei ricorrenti il richiamo alla sentenza n. 48 del 1968 della Corte Costituzionale là dove si fa cenno — riferendola per altro alla Finanza — alla tesi di una possibile inscindibilità dell'obbligazione tributaria, per inferirne in tal caso il concetto di indivisibilità della stessa ed arguire, quindi, la necessità del litisconsorzio necessario tra tutti gli obbligati.

L'indivisibilità dell'obbligazione tributaria, intesa come una qualità intrinseca dell'obbligazione stessa, non può ragionevolmente sostenersi per la natura pecuniaria del debito d'imposta e per la mancanza di una disposizione di legge che sancisca tale carattere. Del resto anche coloro che in passato sostenevano l'indivisibilità dell'obbligazione tributaria, la riferivano alle sole imposte dirette e non anche a quelle indirette.

In materia non può parlarsi che di solidarietà, ma questa, come già si è detto, non richiede affatto l'esistenza del litisconsorzio e se così non fosse — come è stato opportunamente osservato — si creerebbe per la Finanza una situazione ingiustamente gravosa, quale quella di non poter perseguire il solo condebitore solvente senza citare anche i nullatenenti o di non poter evitare lunghe e fastidiose notifiche all'estero, nel caso in cui taluno dei condebitori fosse residente fuori del territorio nazionale.

Come avviene per le obbligazioni solidali civili, anche per l'obbligazione tributaria è possibile che l'esito di un giudizio cui abbia partecipato solo taluno dei condebitori crei tra quest'ultimo e i condebitori che non hanno partecipato alla lite, una situazione diversa; ma ciò è una conseguenza della natura dell'obbligazione solidale ed anche del principio dispositivo, in base al quale nessuno può essere costretto a prendere parte ad un giudizio contro la sua volontà senza un'effettiva necessità.

È possibile, quindi, che pur partendo da un'imposta collegantesi ad un unico oggetto, vi siano sulla stessa obbligazione tributaria più giudicati: ma tale conseguenza è stata già sostanzialmente ammessa da questa Corte con la sentenza 26 luglio 1966 n. 2071 e non è in contrasto con le norme sulla solidarietà secondo il diritto comune. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 14 dicembre 1970, n. 2658 - Pres. Flore - Est. Greco - P. M. Di Majo (conf.) - Centro Cittadino Catania (avv. Pizzino) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella).

**Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Impugnazioni dell'Amministrazione - Sottoscrizione del ricorso - Funzionario preposto al settore diverso dal titolare o dal reggente - È valida.**

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 38 e 45).

*L'art. 38 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, al pari dell'art. 45, attribuisce la facoltà di impugnare la decisione delle commissioni genericamente all'ufficio e non specificamente alla persona del titolare o del reggente; poichè nella nozione di ufficio devono intendersi compresi non solo il titolare o il reggente, ma anche i funzionari preposti al reparto che trattano la materia controversa e abbiano la capacità di manifestare validamente nei confronti dei terzi la volontà dell'Amministrazione nella specifica materia per il rapporto organico di immedesimazione a suo tempo costituito secondo il complesso di attribuzioni e di competenze proprio dell'ufficio, anche se attuato con norme interne che non creano diritti a favore dei terzi, deve ritenersi che sia per l'attività amministrativa sia per l'attività processuale la rappresentanza esterna spetti al funzionario preposto al reparto dell'Ufficio, quando norme specifiche di rilevanza estera non attribuiscono espressamente il potere ai soli titolari. Conseguentemente il funzionario preposto al servizio, anche se diverso dal titolare o dal reggente, può validamente proporre l'impugnazione, sottoscrivendo i relativi atti, delle decisioni delle commissioni delle imposte (1).*

(Omissis). — Con l'unico mezzo del ricorso la ricorrente, nel denunciare la violazione dell'art. 204 d.P.R. 10 gennaio 1937, n. 1 che ha approvato il t.u. sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato; degli artt. 175

(1) Decisione di grande importanza che fa luce in un argomento sul quale erano sorte molte difficoltà. La Commissione Centrale aveva affermato che la facoltà di impugnare una decisione della Commissione, implicando l'esercizio di un potere di deliberazione di rilevanza esterna, poteva riconoscersi, in mancanza di esplicita norma che ne autorizzi la delega, esclusivamente al titolare dell'ufficio, ed allo stesso modo si era pronunciata rispetto alla potestà amministrativa (formazione dell'atto di accertamento), pur ammettendo che per la comunicazione di esso (avviso) fosse sufficiente la sottoscrizione del funzionario delegato (30 maggio 1969, n. 4746 in *Giur. it.*, 1970, III, 2, 17 con nota di P. GOGGIOLI; 5 dicembre 1969 n. 11434, *ivi*, 65). La Corte di Cassazione aveva anche risolto con eccessivo rigore il problema della sottoscrizione degli atti amministrativi, ritenendo nullo il decreto ministeriale emesso in materia di imposta sull'entrata sottoscritto « per il Ministro » da persona che non risultava delegata (9 giugno 1969, n. 2010, *Riv. leg. fisc.*, 1969, 2345).

e 177 r.d. 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento del personale dipendente dal Ministero delle Finanze e l'ordinamento degli Uffici direttivi provinciali; dell'art. 35 primo comma del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 contenente norme sulla costituzione e il funzionamento delle Commissioni delle imposte, in relazione all'art. 111 della Costituzione, sostiene che dalle norme vigenti (art. 104 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 175, 177 r.d. 23 marzo 1933, n. 185) la rappresentanza dell'Ufficio spetta al Direttore, titolare o reggente, per esigenze dell'Ufficio e, conseguentemente, solo l'atto amministrativo compiuto dal funzionario diverso dal titolare o reggente può essere considerato valido, giammai l'atto processuale, come quello in esame, da compiersi *ex lege*, per i giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, da considerarsi organi giurisdizionali, dal titolare dell'Ufficio, in mancanza di una legge, sancente la delega interna; conseguentemente, nella fattispecie, l'atto di appello dell'Ufficio nel giudizio dinanzi alla Commissione Provinciale delle Imposte, doveva essere dichiarato nullo per difetto di rappresentanza nella persona che lo aveva sottoscritto.

Il ricorso è infondato.

La norma fondamentale, regolatrice della materia in controversia è l'art. 38 primo comma del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516; essa attribuisce la facoltà di impugnare la decisione della Commissione Distrettuale dinanzi alla Commissione Provinciale all'ufficio. Così anche il successivo art. 45 della stessa legge conferisce egualmente all'ufficio la facoltà di impugnare la decisione della Commissione Provinciale dinanzi alla Commissione Centrale.

L'attribuzione, quindi, non è fatta specificamente alla persona fisica del titolare dell'Ufficio o del reggente, ma genericamente all'ufficio.

Ora nella nozione di ufficio, per il profilo soggettivo, devono intendersi compresi non solo il titolare o il reggente ma anche i funzionari

---

A rimuovere in parte il pericolo di infiniti bizantinismi, era già intervenuta la S. C. affermando che il giudice ordinario può conoscere, in via di disapplicazione, le imperfezioni formali dell'atto amministrativo inerente al procedimento tributario solo quando accerti « o l'inesistenza del potere della P. A. o l'inesistenza dell'atto per difetto di validità formale o per mancanza di presupposti richiesti dalla norma ed obiettivamente identificabili per essere legislativamente descritti ed indicati ». Veniva così limitato innanzi all'A.G.O. il sindacato della validità formale alle imperfezioni importanti non solamente la nullità ma l'inesistenza dell'atto (18 settembre 1970, n. 1573, in questa *Rassegna*, 1970, I, 906).

Con la decisione sopra riportata si chiarisce infine che le attribuzioni sia amministrative che processuali rimesse all'ufficio sono validamente esercitate, secondo il rapporto di preposizione costituito in base a direttive amministrative che costituiscono *intera corporis*, dal funzionario preposto al reparto, anche se diverso dal titolare o dal reggente, sussista o non una specifica delega per la firma, che in nessun caso sarebbe rilevante allo esterno.

preposti al reparto che trattano la materia controversa e abbiano la capacità di manifestare validamente, nei confronti dei terzi, la volontà della amministrazione, nella specifica materia, per il rapporto organico di immedesimazione a suo tempo costituito ed attualmente in corso, con il pieno svolgimento delle attività specifiche del ramo, per cui è avvenuta la preposizione.

Siffatta considerazione trova fondamento nei principi regolatori della attività amministrativa che necessariamente non ammette soluzioni di continuità ed esclude situazioni di carenza; sul principio della unitarietà dell'ufficio pubblico che non consente limitazioni di rappresentanza al solo livello della titolarità e della reggenza ma si attua con la preposizione di determinati funzionari, con pienezza di poteri e di facoltà in tutto l'ambito nel quale essi agiscono nei confronti dei terzi, nei vari rami in cui per necessità organiche di funzionamento si suddivide l'ufficio, specie se svolge attività complessa o attività interessante un gran numero di persone.

E la preposizione, con specifici incarichi, di funzionari a rami della amministrazione o dell'ufficio, può avvenire con norme interne di organizzazione che non creano diritti a favore di terzi, mentre i rapporti tra le varie figure soggettive di appartenenti al medesimo ufficio hanno come punto di riferimento e di impostazione sempre lo stesso complesso di attribuzioni e di competenze nei suoi modi di essere organizzatori, che è proprio e solo l'Ufficio.

Certo possono esserci delle norme giuridiche vere e proprie che attribuiscono competenze e poteri, nell'ambito di un ramo dell'amministrazione, ai soli titolari dell'ufficio, ma ove siffatte norme specificamente mancano e la attribuzione è fatta genericamente all'Ufficio, non si può dubitare che, per la ripartizione e la distribuzione interna delle attribuzioni e delle competenze ai vari funzionari che compongono l'ufficio e per la preposizione ai vari reparti dello stesso ufficio, spetti ai funzionari, preposti al reparto, la rappresentanza, anche esterna, dello ufficio.

Ciò vale non solo per l'attività amministrativa ma anche per quella processuale, nel caso di impugnazione dell'atto dell'ufficio, se il relativo potere è per legge conferito genericamente all'ufficio e non specificamente solo al titolare o reggente dello stesso, non potendosi minimamente dubitare che la rappresentanza esterna spettante al funzionario, preposto al reparto dell'ufficio, che tratta la materia, nell'ambito del diritto e dell'attività sostanziale si estenda anche all'attività processuale.

Nella materia in esame non dispongono diversamente in senso contrario a quello ritenuto, le norme citate dalla ricorrente. E cioè quelle del r.d. 11 luglio 1907, n. 587, in quanto esse sono state abrogate, anche per quanto riguarda la materia dei ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie dalle norme del r.d.l. 8 luglio 1937 n. 1516 che hanno discipli-

nato completamente la materia, mentre per quanto riguarda la organizzazione degli uffici finanziari hanno precipua rilevanza le norme della legge 20 gennaio 1940 n. 4 che hanno classificati i funzionari direttivi in Ispettori Compartimentali, Ispettori Superiori o Direttori, Procuratori Superiori, Procuratori Distrettuali e Procuratori Capi, facendo venir meno le qualifiche di agenti.

La classificazione è stata poi ribadita e perfezionata dalle norme successive (legge 19 luglio 1962, n. 959). Nè dispongono nel senso prospettato dalla ricorrente le norme dello stesso r.d. n. 1516 del 1937 che prevedono la presenza e l'intervento dell'ufficio alla discussione dei ricorsi (artt. 29 e 41). Esse ammettono l'intervento di un rappresentante dell'Ufficio e non richiedono delega scritta; dal che si deduce che è sufficiente la appartenenza all'ufficio e la capacità organica di rappresentanza dell'amministrazione nei confronti dei terzi, per le funzioni conferite e svolte.

Nè dispongono diversamente dalla interpretazione seguita le norme del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 nella parte in cui hanno disciplinato la materia delle imposte e degli uffici finanziari.

Ed infine non suffraga la tesi della ricorrente lo esibito disegno di legge che prevede palesemente senza intenti interpretativi la delega delle funzioni del titolare o del reggente dell'ufficio, con ordine di servizio interno, a favore dell'impiegato dello stesso ufficio con qualifica non inferiore a V. Direttore.

A parte la irrilevanza della previsione, trattandosi solo di un disegno di legge, è certo che una tale legge se intervenisse confermerebbe la interpretazione effettuata della norma vigente nel senso innanzi chiarito, perchè dimostrerebbe che fino alla promulgazione della nuova legge, una delega apposita non era necessaria.

Pertanto il ricorso, siccome infondato, deve essere rigettato. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 14 dicembre 1970, n. 2664 - Pres. Marletta - Est. Milano - P. M. Secco (conf.) - Soc. INEM (avv. Borghini) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese).

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Impugnazioni dinanzi al Tribunale delle decisioni definitive in materia di valutazione - Impugnazione della decisione della commissione distrettuale divenuta irretrattabile per decorso di termini - Inammissibilità.**

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29).

*L'impugnazione prevista dal terzo comma dell'art. 29 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 per difetto di calcolo o grave ed evidente errore di apprezzamento ammessa contro la decisione definitiva della commissione*

di valutazione, non può essere proposta contro la decisione della commissione distrettuale non impugnata dinanzi alla Commissione provinciale (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando la violazione del terzo comma dell'art. 29 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 e del secondo capoverso dell'art. 4 r.d.l. 5 marzo 1942, n. 1866, lamenta che la sentenza impugnata abbia affermato l'improponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria contro una decisione della Commissione distrettuale in materia di imposte indirette per aver erroneamente ritenuto che la « definitività » di cui è parola nel terzo comma dell'art. 29 del citato decreto debba intendersi riferita alle sole decisioni delle Commissioni Provinciali e non anche a quelle delle Commissioni di primo grado non impugunate nei termini o irritualmente impugunate e, quindi, definitive.

Sostiene che, così statuendo, la Corte di appello si è unicamente basata sulla interpretazione meramente letterale della norma, non considerando che se il rimedio dell'azione giudiziaria è dato contro una pronuncia « definitiva », la *ratio* della norma non consente di ritenere che il controllo riconosciuto all'autorità giudiziaria ordinaria sulle decisioni delle Commissioni tributarie venga ammesso o negato a seconda che la definitività derivi da un fattore o da un altro.

Il motivo non è fondato.

Ai fini di un'esatta cognizione della questione giova ricordare che, come chiaramente risulta dall'art. 29 del citato decreto sulla riforma degli ordinamenti tributari, il legislatore, anche nell'ambito delle controversie in materia di imposte indirette, ha inteso nettamente di predisporre due distinti procedimenti, quelli, cioè, aventi per oggetto questioni relative « all'applicazione della legge », i quali sono di competenza, in prima istanza, delle Commissioni provinciali nella speciale composizione prevista dall'art. 30 dello stesso decreto e, in seconda istanza, dalla Commissione Centrale, « salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei modi e nei termini di legge », e quelli aventi per oggetto la risoluzione di questioni relative alla « determinazione del valore », i quali sono invece devoluti alla competenza della Commissione distrettuale in primo grado ed alla Commissione provinciale in secondo grado. Contro le decisioni di quest'ultime, che la stessa legge qualifica definitive, è am-

---

(1) Statuizione correttissima sostanzialmente pacifica, ma di cui non si rinvengono espliciti precedenti. Su tutti gli altri aspetti della questione v. Cass. 8 maggio 1967, n. 896, *Riv. leg. fisc.*, 1967, 1931; 26 maggio 1967, n. 1156, *ivi*, 1958; 9 aprile 1969, n. 1138, *ivi*, 1969, 1588; 26 ottobre 1968, n. 3568, in questa *Rassegna*, 1968, I, 831; 28 marzo 1966, n. 821, *ivi*, 1966, I, 913.



messo il ricorso all'autorità giudiziaria « per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per mancanza o insufficienza di calcolo nella determinazione del valore ».

Da tale distinzione consegue che, come più volte ha avuto occasione di precisare questa Corte Suprema, in materia di imposte sui trasferimenti e nelle controversie aventi per oggetto la risoluzione di questioni di diritto, la proponibilità dell'azione giudiziaria, a differenza di quanto avviene per le imposte dirette, non è subordinata al preventivo esperimento del ricorso alle Commissioni tributarie perchè i due procedimenti non sono necessariamente successivi, bensì alternativi ed eventualmente concorrenti, essendo il giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria destinato, comunque, a prevalere su quello del giudice tributario (cfr. da ultimo sentenze n. 2901 del 30 ottobre 1963, n. 1737 del 5 luglio 1966 e n. 924 del 22 marzo 1969). Per le controversie, invece, aventi, come quella in esame, per oggetto la risoluzione di questioni relative alla determinazione del valore, il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dà luogo ad un controllo di legittimità che non si sovrappone, nè si sostituisce alla decisione della commissione tributaria. Ma che porta o al riconoscimento della validità della decisione stessa o al suo annullamento. E come è ormai *ius receptum*, in quest'ultima ipotesi l'autorità giudiziaria ordinaria, la quale accerti la illegittimità della decisione, non può sostituirsi alla Commissione tributaria per determinare il giusto apprezzamento o l'esatto calcolo da seguire per stabilire il valore del bene, ma deve limitarsi ad annullare la decisione impugnata, rimettendo quindi la controversia alla stessa Commissione tributaria per riesame (cfr. da ultimo sentenze n. 1082 del 10 aprile 1968, n. 2030 del 19 giugno 1968, n. 3568 del 26 ottobre 1968 e n. 1138 del 9 aprile 1969).

In tema, quindi, di controversie che si riferiscono alla determinazione del valore non può parlarsi di autonomia del processo tributario rispetto al giudizio avanti al giudice ordinario e ciò per la stessa natura e contenuto dell'azione giudiziaria, tale da non consentire, anzi da non rendere neppure concepibile, che la detta azione possa essere proposta prima che sia intervenuta una decisione delle Commissioni tributarie. Infatti, anche in tema di imposte indirette il contenzioso tributario non può non restare ispirato al principio contenuto nell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, che esclude dalla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria le questioni di estimazione semplice, quali sono quelle che si riferiscono alla determinazione del valore, ammettendo, rispetto a tali controversie, solo una azione che ha natura di mera legittimità ed è diretta unicamente all'annullamento della decisione della Commissione tributaria, la quale, costituisce di tale azione un indispensabile presupposto.

Se, dunque, deve riconoscersi che in tema di valutazione in materia di imposte indirette non vi è autonomia del giudizio amministrativo di

accertamento dell'imposta rispetto a quello avanti al giudice ordinario per essere quest'ultimo un controllo di legittimità che ha come necessario presupposto una decisione « definitiva » delle Commissioni tributarie, l'ammissibilità di un'impugnazione diretta di una decisione delle Commissioni di primo grado davanti al giudice ordinario non può non restare radicalmente esclusa.

È sufficiente, invero, tenere presenti i principi generali di diritto processuale che attengono al controllo di legittimità per ritenere che il detto controllo possa essere esercitato sempre e soltanto nei confronti di decisioni emesse in grado di appello o in unico grado.

Nè un argomento a favore della tesi dell'impugnabilità diretta davanti al giudice ordinario di una decisione della Commissione distrettuale, nei cui confronti sia scaduto il termine di impugnazione davanti alla Commissione provinciale (o a cui si sia rinunciato) può trarsi dal raffronto dall'art. 29 del citato decreto con l'art. 22 dello stesso decreto. Se è vero, infatti, che quest'ultima norma concede al contribuente, in materia di imposte dirette, la facoltà di adire l'autorità giudiziaria ordinaria anche contro una decisione « definitiva » delle Commissioni distrettuali, non è meno vero che mentre in tema di imposte dirette l'azione giudiziaria è consentita solo per le controversie che hanno per oggetto questioni di diritto o quelle di fatto connesse a questioni giuridiche (questioni di estimazione complessa), in tema, invece, di imposte indirette la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria si estende, eccezionalmente e nello stretto ambito del sindacato relativo ad eventuali errori di apprezzamento o di insufficienza di calcolo, anche a questioni di mera determinazione del valore e, quindi, di estimazione semplice, ond'è che per esse, prima di consentire l'intervento del giudice ordinario per l'esercizio del suo controllo di legittimità, il legislatore ha preteso l'integrale esaurimento della fase degli accertamenti in sede amministrativa.

È, pertanto, da concludere che rettamente la Corte del merito ha ritenuto che, in tema di imposte indirette, il ricorso al giudice ordinario non possa proporsi *per saltum* contro decisioni definitive, cioè non più impugnabili, della Commissione distrettuale, esclusa la impugnativa davanti a quella provinciale.

Nè, contrariamente a quanto si assume dalla ricorrente nella memoria illustrativa, può dirsi che, così interpretato, il terzo comma dell'articolo 29 del citato decreto viola il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto condizionerebbe l'esercizio dell'azione dinanzi all'autorità giudiziaria all'avvenuto esperimento del doppio esame di merito da parte delle Commissioni tributarie.

La manifesta infondatezza di tale assunto risulta evidente ove si consideri che, come è costante giurisprudenza della Corte Costituzionale

(sentenze n. 107 del 1963, n. 47 del 1964 e n. 125 del 1969), i richiamati precetti costituzionali consentono al legislatore ordinario di regolare modi ed efficacia della tutela giurisdizionale e di subordinarne l'esercizio al verificarsi di presupposti e di condizioni, differendola nel tempo.

Vero è che nelle richiamate decisioni si è anche precisato che il legislatore non può frapporre arbitrarie remore alla realizzazione della tutela giurisdizionale, ma deve disporre il differimento dell'azione giudiziaria soltanto qualora esso assolva allo scopo di tutela dell'interesse dell'Amministrazione, ma è chiaro che la norma denunciata nel subordinare la proposizione dell'azione giudiziaria all'esperienza, in entrambi i gradi, del ricorso dinanzi alle Commissioni tributarie e, cioè, all'intero esaurimento degli accertamenti in sede amministrativa, assolve a concrete esigenze della Pubblica Amministrazione, senza trascurare la necessaria tutela degli interessi del contribuente. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 14 dicembre 1970, n. 2665 - Pres. Stella Richter - Est. Milano - P. M. Tavolaro (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni) c. Consonni.

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Questione sulla tassabilità delle accessioni - Competenza della sezione speciale della Commissione Provinciale.**

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3260, art. 47).

*Lo stabilire se nella vendita di un suolo debba ritenersi compresa, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, anche quella del fabbricato costruito su di esso, involge una questione di diritto (di applicazione della norma dell'art. 47 della legge di registro) che deve essere rimessa alla decisione della sezione speciale della Commissione provinciale (1).*

(*Omissis*). — Con l'unico motivo della proposta impugnazione l'Amministrazione finanziaria, denunciando la violazione degli artt. 29 e 30 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 e 47 legge di registro, sostiene che la Commissione provinciale — sezione valutazione — ritenendo che le costruzioni insistenti sul fondo oggetto del trasferimento esistevano già al momento della stipulazione della vendita del suolo e che, di conseguenza,

---

(1) In senso conforme la sent. 5 dicembre 1970, n. 2650 di cui si omette la pubblicazione. Giurisprudenza costante: Cass. 30 settembre 1968, n. 3038, *Riv. leg. fisc.*, 1969; 689; più in generale sulla distribuzione delle competenze delle Commissioni cfr. Cass. 7 settembre 1970, n. 1237 e 1247, in questa *Rassegna*, 1970, I, 855 e 866 con numerosi richiami.

il loro valore doveva concorrere a formare il valore del terreno venduto, ha deciso su questione di diritto relativa all'applicabilità o meno alle costruzioni medesime della presunzione di accessione di cui al terzo comma dell'art. 47 della legge di registro ed ha, quindi, esorbitato dai limiti della sua competenza per materia, ristretta alle questioni di mera valutazione.

Il motivo è fondato.

Giova ricordare che, in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, mentre le controversie aventi per oggetto la determinazione del valore vanno decise, in prima istanza, dalle commissioni distrettuali e, in secondo grado, da quelle provinciali, le controversie « relative all'applicazione della legge », cioè quelle che involgono questioni di diritto, sono decise in primo grado dalle commissioni provinciali, in seno alle quali esiste all'uopo un'apposita sezione avente una particolare composizione e, in secondo grado, dalla commissione centrale (artt. 29 e 30 del citato decreto n. 1639 del 1936). Il diverso ambito di competenza resta fermo anche quando la questione di diritto sia pregiudiziale rispetto a quella concernente la determinazione del valore ed importi un accertamento di carattere incidentale. Se, quindi, in sede di determinazione del valore si prospetta una questione giuridica di natura pregiudiziale, il giudizio sulla valutazione deve essere sospeso finchè la questione stessa, portata alla cognizione della sezione di diritto della commissione provinciale, non sia risolta in via definitiva.

Così precisate le diverse sfere di competenza per materia riservate alla sezione di diritto ed a quella di valutazione della Commissione provinciale, deve stabilirsi se, nel caso di specie, l'insorta controversia sulla determinazione del valore imponibile del terreno oggetto del trasferimento involgesse questioni di diritto, la cui soluzione fosse necessaria per poter addivenire alla valutazione di detto bene. La risposta affermativa non sembra dubbia. Come già accennato nella narrativa che precede, la disputa verteva sulla possibilità o meno di tenere conto, ai fini della predetta valutazione, di alcune costruzioni insistenti sull'area acquistata dal Consonni, costruzioni il cui valore, secondo l'assunto dell'Amministrazione, contrastato dal contribuente, doveva concorrere ai fini della determinazione dell'imponibile, mancando ogni prova idonea a dimostrare la loro esecuzione posteriormente all'acquisto ed a vincere la presunzione di cui all'art. 47 della legge di registro.

Ora è chiaro come la questione relativa al regime delle costruzioni insistenti su di un suolo oggetto di trasferimento tassabile, all'applicabilità o meno alle stesse della presunzione di accessione sancita dalla summenzionata disposizione ed alla idoneità o meno della documentazione prodotta dal contribuente per dimostrare che le costruzioni stesse furono eseguite posteriormente all'acquisto del suolo, non è questione di semplice estimazione, ma questione di diritto.

La contestazione, infatti, non si esaurisce in una mera questione di attribuzione di valore o nel semplice accertamento, come in sostanza si è ritenuto dalla decisione impugnata, della data di inizio dei lavori di costruzione degli edifici, ma postula la risoluzione di questioni giuridiche circa l'applicabilità o meno di disposizioni legislative e rientra, quindi nelle controversie relative alla « applicazione della legge », devolute alla speciale competenza della apposita sezione istituita per le controversie di diritto.

In accoglimento, quindi, del motivo del ricorso, la decisione va cassata, rinviandosi le parti davanti alla medesima Commissione provinciale, la quale sospenderà il giudizio in attesa che la Commissione competente abbia deciso la questione di diritto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 dicembre 1970, n. 2686 - Pres. Caporaso - Est. Leone - P. M. Pascalino (conf.) - Ministero delle Finanze (Avv. Stato Avella) c. Brambilla.

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Valutazione automatica dei fondi rustici - Atti diversi dal trasferimento - Divisione - Esclusione.**

(legge 20 ottobre 1954, n. 1044; legge 27 maggio 1959, n. 355; legge 22 novembre 1962, n. 1706).

*Il criterio di valutazione c.d. automatico stabilito per i trasferimenti a causa di morte dalla legge 20 ottobre 1954, n. 1044 ed esteso dalla legge 27 maggio 1959, n. 355 e dalla legge interpretativa 22 novembre 1962, n. 1705 ai « trasferimenti » per atti tra vivi, non trova applicazione per gli atti che non producono effetti traslativi quale è la divisione, fuori del caso delle attribuzioni di quote di conguaglio (1).*

(*Omissis*). — Col secondo motivo l'Amministrazione ricorrente censura la decisione impugnata per omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo ed assume che la Commissione ha male interpretato le risultanze dei documenti esibiti dalle parti ed è giunta a conclusione che viola le norme che stabiliscono la stima diretta delle aree fabbricabili e, comunque, non ha valutato l'incidenza delle dette disposizioni rispetto all'accertamento in contestazione; in particolare la Commissione ha desunto il carattere agrario dei terreni dalla qualità di colti-

---

(1) Applicazione testuale della norma. Non constano precedenti specifici.

vatori diretti posseduta dagli acquirenti, elemento questo assolutamente ininfluenza. Osserva ancora l'Amministrazione che la decisione impugnata è illegittima quanto meno sul punto di aver applicato il criterio della stima cosiddetta automatica anche al negozio di divisione contenuto nel rogito Sciarrone, mentre le leggi che stabiliscono tale criterio di stima (20 ottobre 1954, n. 1044 e 27 maggio 1959, n. 355) riguardano solo i trasferimenti (sia *mortis causa* che *inter vivos*).

La censura è fondata in questa sua ultima parte.

Il rilievo circa l'interpretazione data dalla Commissione provinciale ai documenti esibiti, interpretazione che la ricorrente qualifica erronea senza dare alcuna ragione di tale apprezzamento, tende ad un riesame del merito della contestazione, inammissibile in questa sede di legittimità.

La dedotta illogicità della motivazione per avere la Commissione provinciale ricavato la qualificazione agraria dei terreni dalla qualità di coltivatori diretti degli acquirenti non sussiste; la Commissione ha basato il suo giudizio principalmente sulla descrizione dei terreni fatta nella relazione di stima dell'U.T.E. ed ha richiamato la qualifica di coltivatori diretti degli acquirenti solo come elemento di conferma, in quanto tale qualifica rendeva verosimile che i terreni erano stati acquistati per le esigenze delle attività normali degli acquirenti.

Stabilita, poi, la natura agricola dei terreni, la Commissione doveva applicare il criterio di stima stabilito per i fondi rustici e, pertanto, non sussiste la dedotta violazione di legge in ordine alla valutazione dei trasferimenti.

Ma l'atto del 27 ottobre 1962, per cui è causa, oltre ai trasferimenti dei terreni documentava una divisione intercorsa tra gli Andreoni, negozio giuridico al quale la Commissione distrettuale aveva attribuito il valore di L. 21.500.000. La decisione della Commissione provinciale non considera espressamente tale negozio, ma lo richiama implicitamente allorchè, nella esposizione del fatto della contestazione, si riporta alla valutazione fatta dalla Commissione distrettuale. Si può ritenere, perciò, che la pronuncia conclusiva, che pure si riferisce testualmente « ai beni compravenduti », stabilisca il criterio della valutazione sulla base dei coefficienti agricoli per tutti i negozi contenuti nell'atto 27 ottobre 1962 e quindi anche per la divisione.

Ma la legge n. 355 del 1959 e la legge interpretativa 22 novembre 1962, n. 1706, applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 (riguardanti la determinazione del valore dei fondi rustici trasferiti per causa di morte) ai « trasferimenti per atti tra vivi, a titolo oneroso o gratuito » cioè, ai negozi *inter vivos* che producano effetti traslativi; e tale effetto non ha il negozio di divisione, che ha natura dichiarativa, fuori del caso dell'attribuzione di conguaglio: attribuzione che l'art. 48 del t.u. delle leggi di registro esplicitamente assoggetta a tassa di trasferimento.

Di conseguenza, nella specie, alla divisione conclusa tra gli Andreoni non era applicabile il sistema della valutazione sulla base dei coefficienti agricoli, ma, ai fini dell'applicazione dell'imposta graduale — salvo il caso di conguaglio — il valore dei beni attribuiti doveva essere determinato con l'applicazione del criterio del valore venale, in applicazione degli artt. 15 e 16 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 dicembre 1970, n. 2708 - Pres. Caporaso - Est. Boselli - P. M. Pedace (conf.) - Soc. Officine Bossi (avv. Uckmar) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli).

**Imposta di registro - Appalto - Vendita - Distinzione - Criteri di cui alla legge 19 luglio 1941, n. 771 - Fattispecie.**

(legge 19 luglio 1941, n. 771, art. 1, comma primo e quinto).

*I due criteri posti dal primo e dal quinto comma dell'art. 1 della legge 19 giugno 1941, n. 771 per qualificare l'atto tassabile come vendita o come appalto, pur essendo l'uno fondamentale e l'altro sussidiario e tali da non poter operare cumulativamente, non si pongono tuttavia sullo stesso piano; è quindi corretta la decisione che, dopo aver qualificato l'atto in base al criterio della prevalenza economica (primo comma), abbia ricavato una riprova di tale conclusione in base al criterio fissato nel quinto comma (1).*

*Ai fini della qualificazione dell'atto come appalto o come vendita in base al criterio del quinto comma dell'art. 1 della legge 19 giugno 1941, n. 771, giustamente si traggono elementi per negare che le cose da consegnare « costituiscono oggetto della ordinaria produzione » dallo stesso atto tassato dal quale risulti che la quasi totalità della materia prima è fornita dal committente e che l'opera di trasformazione comporta un procedimento di lavorazione speciale eseguito su progetti approntati dal committente (2).*

(*Omissis*). — Col primo motivo del ricorso la società Officine Bossi — denunciando violazione dell'art. 1 della legge 19 luglio 1941, n. 771, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. — censura l'impugnata sentenza per avere compiuto, al fine di escludere (agli effetti fiscali) il carattere di appalto dei contratti dedotti in giudizio, un accertamento

---

(1-2) Massime di evidente esattezza. Sulla questione, più in generale, cfr. Cass. 26 ottobre 1970, n. 2156, in questa *Rassegna*, 1970, I, 1131, con numerosi richiami.

— quello relativo alla prevalenza economica del *facere* rispetto al « dare » — che non era pertinente al *thema decidendum*, posto che essa ricorrente nella precorsa fase di merito aveva eccepito e sostenuto che i contratti in questione dovevano essere qualificati, agli effetti della imposta di registro, come « vendite » a sensi del quinto comma dell'art. 1 della legge n. 771 del 1941.

Ciò implicava che unico accertamento da farsi — posto che i vari criteri discretivi enunciati dall'art. 1 operano *alternativamente* — era quello di stabilire se essa ricorrente si fosse obbligata a consegnare cose che costituivano o meno oggetto della sua ordinaria produzione. Se, pertanto la Corte del merito — nonostante il difetto di una specifica contestazione sul punto — si era data carico di indagare anche circa la prevalenza del *facere* rispetto al « dare », ciò non era altrimenti spiegabile se non come un errore concettuale o di interpretazione del giudice di appello, consistente nello avere ritenuto che i due criteri posti dalla norma — quello di cui al primo comma e quello di cui al quinto comma — dovessero invece operare *cumulativamente*.

Il motivo è infondato perchè alla Corte del merito non è imputabile l'errore logico giuridico denunziato dalla ricorrente.

Invero, i due criteri posti dalla legge n. 771 del 1941 — al primo e, rispettivamente, al quinto comma dell'art. 1 — per risolvere (a fini fiscali) il problema della qualificazione che sorge rispetto a contratti nei quali confluiscono elementi tipici della vendita e dell'appalto, se certamente non sono destinati ad operare cumulativamente, neppure possono considerarsi, da un punto di vista rigorosamente logico e giuridico, su di uno stesso piano: il secondo (criterio di cui al quinto comma) essendo evidentemente in posizione sussidiaria ed in certa misura subordinata rispetto al primo (criterio così detto della « prevalenza » economica), nel senso precisamente che, ove alla stregua del criterio economico la concreta fattispecie risulti classificabile come vendita, si rende assolutamente superflua l'adozione del criterio stabilito al quinto comma ed ogni indagine conseguente.

Così stando le cose, se di fronte alla tesi difensiva (dianzi accennata) della ricorrente, la Corte del merito ha ritenuto di dovere prima indagare se i contratti potessero considerarsi come « vendite » alla stregua del criterio economico della prevalenza del « dare » sul « *facere* » e solo dopo — risolto negativamente codesto primo quesito — di passare, in applicazione del criterio di cui al quinto comma, all'esame relativo all'oggetto dell'attività sociale, ciò, lungi dal costituire il frutto di una confusione di concetti o di una erronea impostazione del problema, appare — al contrario — come l'unico procedimento rigorosamente aderente allo schema risolutivo della controversia risultante dall'accennato rapporto logico giuridico di subordinazione dei due criteri di cui si tratta.



Col secondo motivo del ricorso — denunciando violazione dell'articolo 1, quinto e sesto comma della legge 19 luglio 1941, n. 771, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, a sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. — la società censura la Corte del merito per avere fondato il proprio convincimento circa la insussistenza, nei casi di specie, degli estremi richiesti dal quinto comma dell'art. 1 della legge, sopra due circostanze (il fatto che le costruzioni metalliche erano state eseguite con materiali forniti dalle committenti ed il fatto — attestato da un certificato della Camera di Commercio — che essa ricorrente aveva ad oggetto della sua attività industriale la « fabbricazione di materiali di carpenteria e di costruzioni metalliche » e non anche la « trasformazione e lavorazione per conto terzi dei materiali dai medesimi forniti al fine di ottenere le strutture necessarie per la costruzione di capannoni e di altri complessi »); circostanze cui non poteva essere attribuito, al fine considerato (di stabilire cioè se le opere eseguite rientrassero o meno nella « ordinaria organizzazione industriale ed attrezzatura tecnica della ditta produttrice »), alcun valore decisivo: la prima attenendo ad una modalità contrattuale di contenuto meramente economico patrimoniale, inidonea — come tale — ad alterare la struttura e le dimensioni tecnico industriali dell'azienda considerata; e la seconda avendo radice in una contrapposizione erronea fra prestazioni che costituiscono oggetto non già di due diverse attività produttive ma piuttosto di due fasi distinte di uno stesso ciclo produttivo.

Il motivo è infondato.

Il problema che si poneva alla Corte, in relazione alla domanda (delle Officine Bossi) di applicazione del quinto comma dell'art. 1 della legge n. 771 del 1941, era quello di stabilire se le varie opere che le Officine si erano impegnate ad eseguire per conto delle imprese committenti (« La Magona d'Italia », « Pirelli », « Breda » e « Lampugnani ») costituissero o meno oggetto della loro ordinaria produzione.

Orbene, la risposta negativa data dalla Corte a tale quesito appare adeguatamente e logicamente motivata in quanto — muovendo dalla esatta premessa che per « cose costituenti oggetto della ordinaria produzione » di una impresa devono intendersi quelle che ineriscono alla ordinaria organizzazione industriale ed attrezzatura tecnica del produttore — ha considerato logicamente influenti, al fine di escludere nella specie il ricorso di detta ipotesi, non solo la circostanza che la quasi totalità della materia prima necessaria alla produzione delle strutture metalliche di cui si tratta era stata fornita dalle stesse committenti, ma anche le circostanze che le Officine si erano questa volta impegnate a « trasformare » (su disegni approntati, per lo più, dalle stesse committenti) i materiali ricevuti nelle strutture richieste, anziché a provvedere (secondo la loro ordinaria e consueta attività) alla diretta costruzione delle stesse; e soprattutto la circostanza — rilevata sia pure in

altra parte della motivazione — che una fase notevole della attività necessaria a fornire alle predette clienti le strutture metalliche era stata subappaltata ad altre imprese.

Ciò chiarito e se si considera che l'apprezzamento espresso dal giudice del merito circa l'appartenenza o meno di una cosa alla ordinaria produzione di una impresa involge necessariamente un giudizio di fatto, dai rilievi che precedono non può non discendere la insindacabilità in questa sede del giudizio medesimo.

Ha lamentato tuttavia la società ricorrente, nel corso della discussione e — successivamente — nelle osservazioni scritte presentate a sensi dell'ultimo comma dell'art. 379 c.p.c. che la Corte del merito, nel dare rilievo al fatto che l'oggetto sociale non comprendeva anche l'attività di « trasformazione e lavorazione per conto terzi », avrebbe ommesso di considerare che codesta attività costituisce — secondo la legge n. 771 del 1941 — il presupposto per l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 e non anche per l'applicazione del quinto comma dell'art. 1: incorrendo così — ancora una volta — in una confusione di norme e criteri giuridici.

La censura è infondata.

Come è dato rilevare dall'ampia e diffusa motivazione della sentenza, la quale affronta di proposito anche il problema della applicabilità alla fattispecie dell'art. 3, secondo comma, della legge, la Corte del merito non è affatto incorsa nella denunziata confusione, avendo avuto ben presenti — anche sotto questo ulteriore e subordinato profilo — la distinzione fra i criteri ermeneutici e discretivi delle varie fattispecie contemplate dalla legge medesima.

Una tale confusione, d'altronde, non sembra neppure concepibile in astratto se si considera che, mentre l'art. 1, quinto comma, ha riferimento unicamente ai fabbricanti e produttori (conf.: Cass. 8 giugno 1964, n. 1402), l'art. 3 secondo comma ha riguardo invece espressamente a contratti che siano stati conclusi fra commercianti. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 dicembre 1970, n. 2709 - Pres. Favara - Est. Santossuoso - P. M. Cutrupia (conf.) - Ministero delle Finanze (Avv. Stato Cavalli) c. Ente Acquedotto Pugliese (avv. Covicera).**

**Imposta di registro - Cassa per il Mezzogiorno - Abbonamento - Atti degli enti delegati - Si estende.**

(legge 10 ottobre 1950, n. 646, art. 26; legge 22 dicembre 1951, n. 1575, art. 1; legge 29 luglio 1957, n. 634, art. 31).

*Sia l'art. 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575, sia l'art. 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634 hanno carattere interpretativo della norma*

dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646 istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno; conseguentemente le operazioni, gli atti ed i contratti i cui tributi rientrano nella quota fissa di abbonamento comprendono ogni forma di attività, diretta ed indiretta, rivolta all'esecuzione delle opere previste nei piani (1).

(Omissis). — Con l'unico mezzo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, dopo avere fatto rilevare che per la stessa sentenza impugnata l'espressione usata nell'art. 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634 non è univoca, intende dimostrare il carattere innovativo di detta norma osservando che questa testualmente « sostituisce » quelle precedenti, tanto che all'ultimo comma dello stesso articolo viene per la prima volta prescritta la documentazione necessaria per invocare l'agevolazione fiscale, ed all'art. 32 si prevede anche una esenzione dall'imposta di consumo, prima non consentita. In realtà, aggiunge l'amministrazione ricorrente, la legge del 1957 introducendo una nuova disciplina, di programmi e di organizzazione, in ordine ai provvedimenti per il Mezzogiorno, ha profondamente innovato anche il trattamento fiscale, ed in particolare, mentre la legge n. 1575 del 1951, comprendeva nella quota di abbonamento a carico della Cassa del Mezzogiorno solo gli atti consequenziali intervenuti fra gli enti appaltanti e le ditte appaltatrici, con esclusione degli atti economici posti in essere fra i predetti nei rapporti con terzi fornitori, soltanto a seguito della legge n. 634 del 1957 l'agevolazione fiscale è stata estesa a tutti i contratti degli enti delegati, posti in essere nell'adempimento dei compiti loro demandati.

Il ricorso è infondato. Il carattere interpretativo dell'art. 1 legge 22 dicembre 1951, n. 1575 era stato già riconosciuto da questa Corte con sentenza 24 novembre 1959, n. 3451, e recentemente (sent. n. 1829 del 1970) lo stesso carattere interpretativo è stato ravvisato nell'art. 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634, con esaurienti argomentazioni, che in questa sede vanno sostanzialmente confermate.

La circostanza che l'art. 31 della legge del 1957 è stato redatto con l'introduttiva espressione di « sostituzione » delle disposizioni precedenti non è elemento sufficiente a dimostrare che la nuova norma abbia carattere innovativo, anziché interpretativo, dovendosi avere riguardo, a tale scopo, al contenuto sostanziale della norma, non all'intestazione letterale dell'articolo, che può essere impropria o imprecisa. Né può ritenersi decisivo il fatto che la stessa legge del 1957 contenga altre disposizioni sicuramente innovative, poiché evidentemente in un complesso di

---

(1) Negli stessi sensi si è pronunciata, con riferimento all'imposta sull'entrata, la sentenza 7 ottobre 1970, n. 1829 (in questa *Rassegna*, 1970, I, 941 con richiami).

norme, contenute in una sola legge, alcune possono avere carattere interpretativo ed altre innovativo.

L'identificazione di questo carattere va piuttosto compiuta precisando il contenuto sostanziale, intrinseco e precettivo, delle singole norme alla luce dei legali criteri ermeneutici, tra cui soprattutto quello teleologico, sistematico e storico.

Già col primo di questi criteri si perviene alla conclusione che l'articolo 31 della legge del 1957 è diretto a chiarire e delimitare l'ambito di applicazione della norma originaria contenuta nell'art. 26 della legge del 1950, senza innovazioni di sorta rispetto al regime tributario degli atti e contratti relativi all'attività della Cassa per il Mezzogiorno. Ed invero, se il sistema di accertamento e di riscossione in abbonamento (quota fissa di cinque centesimi per ogni cento lire di capitale erogato) era quello di agevolare ogni attività della Cassa, evitando che gli oneri tributari incidessero tanto sul costo delle opere da ridurre il fondo in dotazione e, di conseguenza, il numero o l'entità delle opere da eseguire, evidentemente l'intento del legislatore era quello di comprendere nell'ambito di questo sistema non solo il caso meno frequente della gestione diretta dell'esecuzione delle opere, ma anche quello più frequente del decentramento dell'attività della Cassa attraverso delegati, mandatari ed appaltatori.

Se, poi, si considera che la Cassa corrisponde all'Erario una quota fissa di abbonamento anche per i capitali erogati per il finanziamento di ditte appaltatrici, ne deriva che quell'intento agevolativo sarebbe frustrato se queste ditte dovessero corrispondere una seconda imposta sull'attività da esse posta in essere.

Una conferma che anche la legge del 1957 non ebbe su questo punto carattere innovativo si trae dai lavori preparatori e parlamentari, durante i quali non fu mai accennato a propositi innovatori, ma anzi si si affermò esplicitamente che, nel dare ulteriormente impulso all'azione di sviluppo delle regioni meridionali e nell'attuare più estesi interventi a sostegno della relativa economia, si intendeva — fra l'altro — unificare, armonizzare e chiarire i benefici tributari già concessi (relazione del presidente del consiglio dei ministri, presentata il 17 settembre 1956 alla Camera dei deputati) e si intendeva « chiarire in materia fiscale la portata di talune facilitazioni già in atto » (relazione di maggioranza).

Va pertanto confermato che l'art. 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nelle parti sopra indicate, ha carattere interpretativo, in quanto si è limitato a chiarire il significato del primo comma dell'art. 26 della legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, 10 agosto 1950, n. 646, nel senso che le operazioni, gli atti ed i contratti relativi all'attività della Cassa, i cui tributi rientrano nella quota fissa di abbonamento, comprendono ogni forma di attività, diretta ed indiretta, rivolta all'esecuzione delle opere previste nei piani. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 dicembre 1970, n. 2714 - Pres. Rosano - Est. Giuliano - P. M. Pedace (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Ricci) c. Mainolfi.

**Imposte e tasse in genere - Competenza e giurisdizione - Controversia di imposta - Concetto - Foro dello Stato - Fattispecie.**

(t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 8).

*Costituisce controversia di imposta, devoluta alla competenza del tribunale del luogo ove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, quella che verte tra l'Amministrazione delle Finanze e la persona a cui la medesima attribuisce la qualità di contribuente e nella quale il rapporto di imposta sia dedotto come specifico tema del decidere. È quindi tale la controversia nella quale un soggetto chiede il rimborso di una soprattassa sostenendo che non fosse dovuta perchè l'imposta era stata da altri tempestivamente pagata (1).*

(Omissis). — Con l'unico mezzo del ricorso il Ministero adduce che il Mainolfi, nella sua citazione, aveva sostenuto che il rapporto tributario faceva capo non a lui, ma alla società Agip. Per altro, dalla citazione rilevasi che il Mainolfi, menzionando l'Agip scrisse, a quel riguardo, semplicemente, tra parentesi: « unica, del resto, tenuta al pagamento ». L'inciso fu da lui posto come superfluo, perchè egli dichiarava di agire a norma dell'art. 2033 c.c., assumendo a unico fondamento della ripetizione d'indebito il pagamento effettuato dall'Agip e da lui ignorato.

Tuttavia il ricorso è fondato, per un diverso aspetto, che questa Corte Suprema ha potestà di rilevare.

Devesi premettere che è tributaria ogni lite che verta tra l'Amministrazione delle Finanze e la persona a cui la medesima attribuisca la qualità di contribuente, e nella quale il rapporto di imposta sia dedotto come specifico tema del decidere (cfr., da ultimo, la sentenza n. 4004 del 1969 della C.S.).

Nella specie, sussiste non solo l'elemento soggettivo, ma anche quello oggettivo. Infatti, il Mainolfi ha chiesto il rimborso di somme pagate a titolo di penalità, sostenendo che esse non erano dovute perchè le imposte erano state da altri tempestivamente pagate: in tal modo, egli ha dedotto, come parte del *thema decidendum*, l'obbligazione tributaria avente per oggetto il pagamento di penalità. Tutta la causa risulta perciò di competenza del foro erariale, per la *vis attractiva* del medesimo. — (Omissis).

---

(1) Sul concetto di controversia di imposta cfr. da ultimo Cass., Sez. un., 7 maggio 1969, n. 1543, in questa *Rassegna*, 1969, I, 691 con richiami. Degna di nota è l'affermazione che, dal punto di vista soggettivo, sia da qualificare contribuente la persona qualificata tale dall'amministrazione indipendentemente dalla reale sussistenza di detta qualità.

SEZIONE SESTA

**GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE  
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE**

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 dicembre 1970, n. 2567 - Pres. Rosano - Est. Arienzo - P. M. Maja (parz. diff.) - Alessi Rocco (avv. Maniscalco Basile) c. Assessorato LL.PP. Regione Siciliana (avv. Stato Cavalli).

**Appalto - Appalto di opere pubbliche - Appalto di opera pubblica regionale - Domanda giudiziale dell'appaltatore di risoluzione del contratto per inadempimento - Valutazione globale del comportamento dell'Amministrazione regionale appaltante - Necessità - Sussiste.**

(c.c., art. 1453).

**Regione - Regione siciliana - Appalti di opere della Regione - Richiamo delle disposizioni del Capitolato generale statale oo.pp. del 1895 - Contratto per adesione - Esclusione - Contratto « per relationem perfectam » - Sussiste - Inapplicabilità dell'art. 1341 c.c. - Sussiste**

(c.c., artt. 1341 e 1342).

**Regione - Regione Siciliana - Appalti di opere della Regione - Diritto dell'appaltatore di rivalersi nei confronti della Regione dell'imposta generale sull'entrata pagata sulle rate di acconto del corrispettivo dell'appalto - Sussiste.**

(l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 6; l. 12 aprile 1948, n. 507; l. reg. sic. 22 marzo 1952, n. 6).

*Per decidere sulla domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'appaltatore di opera pubblica della Regione Siciliana il Giudice deve procedere alla valutazione globale del comportamento dell'Assessorato, per accertare, se, nel suo complesso, abbia turbato l'equilibrio e l'economia del contratto (1).*

---

(1) Per gli appalti di opere pubbliche statali la possibilità di una risoluzione del contratto ad istanza dell'appaltatore è ammessa dall'ultimo comma dell'art. 35 Cap. gen. appr. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, su cui v. CIANFLONE, *L'appalto di opere pubbliche*, Milano, 1964, 154-155.

*Ai contratti di appalto di opere pubbliche della Regione Siciliana non si applica l'art. 1341 c.c. quanto alle disposizioni del Capitolato generale statale, trattandosi di richiamo contrattuale per relationem perfectam, e non già di contratto per adesione (2).*

*Sussiste il diritto dell'appaltatore di opera pubblica di rivalersi nei confronti della Regione Siciliana appaltante dell'I.G.E. pagata sulle rate di acconto del prezzo dell'appalto (3).*

(Omissis). — Con i primi due motivi, il ricorrente, sotto il profilo della violazione degli artt. 1453, 1455 e 1353 c.c.; 3 legge reg. 17 febbraio 1956, n. 10 e 72 bis Capitolato speciale d'appalto, con riferimento all'art. 360 c.p.c., sostiene che la Corte del merito abbia errato nel rigettare la domanda di risoluzione del contratto, perchè, dopo aver riconosciuto che l'Assessorato ai Lavori Pubblici si era reso gravemente inadempiente, doveva valutare, in relazione all'economia contrattuale, nel loro complesso, le inadempienze e ritenere che le acquiescenze del ricorrente, subordinate ad una regolare prosecuzione del rapporto, cadevano a causa del successivo comportamento colpevole dell'Assessorato, il quale doveva essere valutato nella sua interezza ai fini della richiesta risoluzione del negozio di appalto.

Le doglianze sono fondate.

La sentenza impugnata ha precisato in quattro punti gli addebiti fondamentali rivolti al comportamento contrattuale dell'Assessorato, costituiti: 1) dal ritardo nella consegna dei lavori; 2) dalla ritardata misurazione e omessa contabilizzazione con conseguenti ritardati e mancati pagamenti; 3) dall'esecuzione, per ordine del direttore dei lavori, di opere non contemplate nelle perizie di varianti approvate; 4) dall'errata comunicazione alla Compagnia Mediterranea di Assicurazione di inadempienza dell'impresa Alessi, che aveva, in conseguenza, subito un provvedimento cautelare di sequestro.

In relazione a tali addebiti i giudici del merito concordemente hanno riconosciuto che il ritardo, definito enorme, nella consegna dei lavori, dalla data di aggiudicazione 30 ottobre 1957 alla consegna effettiva 20 febbraio 1961, dipendente esclusivamente dalla colpa dell'Assessorato, poteva « verosimilmente arrecare all'impresa un pregiudizio economico

---

(2) Sul contrapposto fra contratti per adesione e contratti per *relationem perfectam* v. Cass., 23 luglio 1969, n. 2766, in questa *Rassegna*, 1969, I, 762 *sub* 4 e 5; 13 dicembre 1969, n. 3948, *id.*, 1970, I, 481, ed *ivi* nota di ulteriori riferimenti; per l'inapplicabilità dell'art. 1341 c.c. v. anche Cass., 18 marzo 1970, n. 718, *ivi*, 325, *sub* 2.

(3) In senso contrario, v. Cass., 9 febbraio 1970, n. 300, in questa *Rassegna*, 1970, I, 131, ed *ivi* (132 e segg.) nota redazionale, che dimostra l'esattezza di tale giurisprudenza, viceversa rinnegata dalla sentenza in rassegna.

non indifferente » e che il provvedimento di sequestro suddetto era ascrivibile a colpa grave dell'Assessorato. Ma, ciò posto, la sentenza impugnata ha escluso che siffatto comportamento « indubbiamente » colposo dell'Assessorato potesse porsi a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, trattandosi di fatti superati dalla manifestazione di volontà dell'Alessi di voler dare esecuzione al contratto, come si evinceva da un atto di diffida stragiudiziale 20 gennaio 1961 e dal verbale di consegna dei lavori 20 febbraio 1961, in cui l'impresa aveva dichiarato « di non aver eccezioni e riserve da sollevare per le modifiche intervenute ». Sul punto la sentenza ha concluso che — a prescindere dalle più ampie rinunce contenute nei c.d. atti di sottomissione precedentemente predisposti e sottoscritti dall'Assessorato e « senza che fosse nemmeno necessario individuare, ai fini della domanda di risoluzione, quale degli atti predisposti fosse stato effettivamente approvato col decreto assessoriale 24 febbraio 1961, con il quale venne approvata la perizia di variante suppletiva » — l'Alessi aveva dimostrato una inequivoca volontà di non voler risolvere il rapporto di appalto.

La sentenza impugnata ha, poi, preso in esame i fatti posti dall'Alessi a fondamento del successivo inadempimento dell'Assessorato (corresponsione di acconti per un importo inferiore a quello convenzionalmente stabilito; trattenuta degli interessi legali sui primi acconti con decorrenza dall'effettiva corresponsione anziché da quella della consegna dei lavori; ritardo nel pagamento degli acconti relativi agli stati di avanzamento dall'ottavo all'undicesimo; mancata misurazione e contabilizzazione dei lavori eseguiti successivamente alla compilazione del dodicesimo stato di avanzamento; mancata contabilizzazione alla data dell'8 maggio 1962 di lavori inclusi in progetti già approvati) e in relazione a ciascun addebito ha negato che la responsabilità dell'Assessorato potesse assurgere a causa di risoluzione del contratto di appalto, con motivazione che forma oggetto delle censure proposte con i successivi motivi di ricorso.

Il convincimento della Corte del merito è riposto su di una motivazione che presenta vizi giuridici e logici.

Innanzitutto, l'assunta sanatoria, desunta dalla volontà espressa dall'Alessi nel verbale di consegna, relativa, peraltro, alle modifiche apportate al primitivo progetto, poteva utilizzarsi con riguardo a due soltanto delle inadempienze, riconosciute colpevoli, dell'Assessorato e, cioè, a quelle sub 1 e 4 sopraindicate e non poteva, senza una specifica e motivata giustificazione, estendersi anche alle inadempienze sub 2 e 3, che si riferiscono a fatti relativi a comportamenti successivi. Inoltre, la sentenza impugnata ha ommesso di procedere alla valutazione globale del comportamento dell'Assessorato, per accertare, se, nel suo complesso, avesse turbato l'equilibrio e l'economia del contratto. Secondo pacifico principio di diritto, infatti, il giudizio sulla gravità dell'inadempimento



mento deve ispirarsi ad un criterio di relatività, coordinando la valutazione dell'elemento oggettivo della mancata o ritardata prestazione (nella specie accertata in concreto), nel quadro dell'economia generale del contratto, con l'elemento soggettivo dell'interesse concreto della parte adempiente all'esatta e tempestiva controprestazione (Cass., 17 maggio 1969, n. 1684). Tanto più tale giudizio complessivo era necessario, perchè l'Alessi aveva lamentato che i ritardi, addebitati all'Assessorato, avevano prodotto all'impresa danno economico e una limitazione della capacità produttiva.

Infine, la motivazione è perplessa ed errata allorchè afferma che, ai fini della domanda di risoluzione, non era necessario accertare quale degli atti di sottomissione, predisposti dall'Assessorato, fosse stato approvato con il decreto assessoriale 24 febbraio 1961. A tale accertamento — che era fondamentale per accertare la sostanziale volontà dell'Alessi e le condizioni alle quali egli accettava la continuazione del contratto nonostante le modifiche intervenute a seguito delle riconosciute inadempienze dell'Assessorato — la sentenza ha, poi, proceduto in altro punto della motivazione, che, fondatamente, è denunciato con il quarto motivo.

Con detta censura si deduce la violazione degli artt. 1353 e 1321 c.c. con riferimento all'art. 360 c.p.c. e si lamenta che la sentenza impugnata abbia affermato l'acquiescenza dell'Alessi alle inadempienze dell'Assessorato sottoscrivendo il c.d. atto di sottomissione 24 febbraio 1958, senza esaminare uno specifico motivo di appello sul punto dell'atto effettivamente approvato e dopo aver erroneamente qualificato atto di sottomissione lo schema sottoscritto il 24 febbraio 1959 e non divenuto mai efficace per la mancata approvazione della perizia di variante in esso prevista.

Anche questa doglianza è fondata per quanto riguarda l'individuazione dell'atto di sottomissione approvato dall'Assessorato.

Nel prendere in esame l'assunto dell'Alessi — che lamentava la corresponsione di acconti per un importo inferiore a quello convenzionalmente stabilito — la sentenza impugnata ha precisato che, in base al contratto originario, tutte le opere avrebbero dovuto essere pagate a misura, perchè forfettario era soltanto il criterio stabilito per la determinazione del prezzo unitario, ma che « con l'approvazione della variante il rapporto subì però sostanziali modificazioni » (basta ricordare che gli appartamenti da costruire, che avrebbero dovuto essere dislocati in tre edifici, vennero tutti concentrati in uno) e « sembra che fosse stato imposto all'impresa un maggior prezzo forfettario indipendentemente dalla cubatura dell'edificio ». Tale nuova condizione, secondo la sentenza impugnata, si desumerebbe dalla clausola: « con le varianti apportate al forfait e sopra riportate si intende compensare definitivamente la differenza di volume riscontrata tra i disegni di progetto e il capitolato speciale di appalto », clausola contenuta nell'atto c.d. di sottomissione

24 febbraio 1958. Secondo la sentenza impugnata, sarebbe stato approvato tale atto, e non quello successivo del 22 dicembre 1959, perchè esso fu « preventivamente sottoposto all'esame della Commissione Regionale per l'edilizia popolare, che l'approvò nell'adunanza del 14 luglio 1960 (n. 2378) e nel decreto assessoriale 3730/D del 24 febbraio 1961 (col quale vennero approvati il nuovo piano parcellare, la perizia di variante e suppletiva e l'atto di sottomissione con i nuovi prezzi) pur non essendo stata indicata la data dell'atto di sottomissione, si fa espresso richiamo al voto n. 2378 espresso dalla Commissione suddetta ».

Tale motivazione — oltre alla perplessità che manifesta nel ritenere che, indipendentemente dalla cubatura dell'edificio, era stato imposto un prezzo forfettario — è del tutto insufficiente in ordine all'accertamento del c.d. atto di sottomissione approvato, che costituiva un punto decisivo di indagine, di essenziale importanza per stabilire, da un lato, i limiti dell'accettazione dell'Alessi delle nuove condizioni e, dall'altro lato, la base fondamentale per la valutazione del comportamento dell'Assessorato con riguardo alle dedotte inadempienze. La sentenza impugnata si è fermata all'aspetto formale del richiamo al voto n. 2378 della Commissione per l'edilizia popolare, contenuto nel decreto assessoriale 24 febbraio 1961, omettendo di prendere in esame il contenuto dell'atto di sottomissione, per accertare se questo fosse o meno quello predisposto in relazione alla perizia di variante approvato con il detto decreto. Il timbro posto dalla Commissione Regionale al decreto 14 luglio 1960, attesi i complessi rapporti intercorsi tra l'Alessi e l'Assessorato, non era un elemento sicuro e inequivoco per individuare il c.d. atto di sottomissione approvato, tanto più che l'Assessorato approvò una terza perizia di variante, e non quella predisposta (e non approvata), in relazione al detto atto di sottomissione (24 febbraio 1959), e che la terza perizia comportava, a differenza della prima, la costruzione di un edificio in unico tipo B. L'accertamento era indispensabile ai fini della valutazione del comportamento dell'Assessorato, mentre insufficiente a sorreggere il rigetto della pretesa dell'Alessi, fondata sull'art. 72 del capitolato d'appalto, è l'assunto, posto a base della motivazione, che, non essendosi l'Alessi avvalso dell'arbitrato preventivo, aveva accettato implicitamente il rinvio, a dopo il collaudo, delle pretese maggiori spettanze.

Infine, l'ultima parte del motivo in esame, secondo cui l'atto approvato costituisse soltanto uno schema, resta assorbita, trattandosi di una valutazione di merito subordinata al risultato dell'indagine demandata al giudice del rinvio con l'accoglimento della censura esaminata.

Con il quinto, sesto e settimo motivo si deduce la violazione degli artt 1341, 1453 c.c., 40 del Capitolato generale delle opere pubbliche; 20 e 36 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, con riferimento all'art. 360 c.p.c., e si sostiene che, con riguardo alla domanda di risoluzione del contratto, la sentenza impugnata abbia errato: 1) nel ritenere, in contrasto con le di-

sposizioni degli artt. 20 e 36 citati, che la omissione della contabilizzazione dei lavori eseguiti era giustificata dal fatto che ne erano oggetto lavori non previsti e, sebbene disposti dal direttore dei lavori, non approvati dall'Amministrazione appaltante, la quale, pertanto, non aveva ancora l'obbligo di contabilizzarli; 2) nel fondare sull'art. 40 del Capitolato generale per i lavori dello Stato del 1895 il rigetto della domanda di risoluzione in relazione al mancato pagamento di certificati di acconto, laddove tale articolo non sarebbe nella specie applicabile, trattandosi di lavori pubblici non dello Stato ma della Regione, e non essendo stato specificatamente approvato, in quanto limitativo della applicabilità dell'art. 1453 c.c. La risoluzione, comunque, avrebbe potuto essere pronunciata in considerazione di tutto il comportamento dell'Amministrazione; 3) nel considerare che l'inadempimento dell'Assessorato, in ordine al mancato corrispettivo della maggiore quantità di metri cubi costruiti (L. 13.503.460), non poteva essere posto a fondamento della domanda di risoluzione, attesa la possibilità di trattare la questione in sede amministrativa.

Anche tali censure sono sostanzialmente fondate. La censura, dedotta col quinto motivo, va accolta sotto il duplice aspetto di omessa motivazione, con riguardo: a) all'art. 20 r.d. 25 maggio 1895, n. 350, Regolamento per la direzione ecc. dei lavori dello Stato, che prevede, sotto determinate condizioni ed entro certi limiti, la possibilità di variazioni e addizioni nella quantità delle singole categorie di opere e la responsabilità del direttore dei lavori di cui l'Amministrazione risponde; e all'art. 36 dello stesso decreto relativo all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spese per l'esecuzione dell'opera; b) al mancato accertamento dell'entità dei lavori e del rapporto di necessità con l'opera pubblica.

Il sesto motivo va rigettato per quanto riguarda l'assunto che l'art. 40 del Capitolato 1895 andasse approvato specificatamente per iscritto, perchè, essendosi le parti richiamate alle condizioni generali d'onere dello Stato, non ricorre l'ipotesi del contratto per adesione bensì quella del contratto *per relationem perfectam*, cui è inapplicabile l'art. 1341 c.c. (Cass. 23 luglio 1969, n. 2766). Nel caso di specie, infatti, non si versa nell'ipotesi di un contratto per adesione a condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti ed accettate in blocco dall'altro, bensì di richiamo al capitolato generale delle opere pubbliche 1895, come risultato di una scelta concordata, contenente clausole alle quali i contraenti si riportano con un richiamo contrattuale generico quale espressione sintetica dell'accordo raggiunto con libera ed effettiva conoscenza di tutte le clausole. Ma il comportamento dell'Assessorato in relazione al mancato pagamento degli acconti, denunciato con la seconda parte del sesto motivo, come pure quello relativo al mancato pagamento del corrispettivo delle maggiori quantità di metri cubi costruiti, dedotto

col settimo motivo — anche se la questione poteva essere trattata in sede amministrativa — andava complessivamente valutato, con riguardo agli addebiti mossi col primo e col secondo motivo, per esprimere, ai fini della domanda di risoluzione del contratto, un giudizio globale sulla gravità dell'inadempimento riferita all'economia e all'equilibrio del contratto stesso.

Infondato è, invece, il terzo motivo, col quale si deduce la violazione degli art. 1341 c.c., 54 e 89 r.d. 25 maggio 1895, n. 350, con riferimento all'art. 360 c.p.c., e si sostiene che se le clausole onerose per il contraente privato, contenute nei contratti degli enti pubblici diversi dallo Stato, debbono essere approvate per iscritto, a pena di nullità, ai sensi dello art. 1341 c.c., a maggior ragione dovrebbero ritenersi nulli gli atti qualificati di acquiescenza agli inadempimenti dell'Assessorato, predisposti unilateralmente e non accettati specificamente dallo Alessi.

Al contrario, è agevole osservare che sia il verbale di consegna dei lavori sia il c.d. atto di sottomissione non costituiscono schemi di contratto per adesione e, quindi, per le ragioni esposte sopra, non possono farsi rientrare in quelle specie negoziali contemplate nell'art. 1341 c.c.

Resta, infine, assorbito l'ottavo motivo, perchè le doglianze, in esso contenute — relative al risarcimento del danno per l'aumento dei costi tra la data di aggiudicazione e quella di consegna delle opere — potranno essere prese in esame dal giudice del merito solo dopo l'eventuale pronuncia di risoluzione del contratto di appalto.

Pertanto, accogliendosi integralmente i motivi primo, secondo e quarto ed, in parte, il quinto, sesto e settimo, col rigetto del terzo e l'assorbimento dell'ottavo, la sentenza impugnata deve essere cassata e il giudizio rinviato, anche per la liquidazione delle spese di questa fase, alla Corte di Appello di Catania, che, in relazione alle censure accolte, procederà ad una libera valutazione di tutte le risultanze processuali con riguardo alle domande proposte dall'Alessi. All'accoglimento del ricorso consegue la restituzione del deposito a favore del ricorrente.

Con il ricorso incidentale, l'Assessorato ai LL. PP. della Regione Siciliana deduce la violazione del d.l. 12 aprile 1948, n. 507; della legge regionale 22 marzo 1952, n. 6 e dell'art. 6 legge 19 giugno 1940, n. 762 istitutiva dell'imposta generale sulla entrata (I.G.E.) con riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. e sostiene che all'Alessi, appaltatore dei lavori di cui al contratto in oggetto, non compete, nei confronti dell'Assessorato Regionale appaltante, il diritto di rivalersi dell'I.G.E. pagata sugli acconti del prezzo dell'opera, perchè, in base alla legge regionale 22 marzo 1952, n. 6, la Regione Siciliana deve ritenersi in tutto equiparata, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato, contro la quale non può essere esercitata la rivalsa, stabilita in ogni altro caso e contro qualsiasi altro soggetto dell'art. 6 legge 19 giugno 1940, n. 762.

La sentenza impugnata ha ritenuto che, dal tenore del terzo comma dell'art. 6 legge 1940, n. 762, istitutiva dell'I.G.E., risulta che il diritto di rivalersi dell'I.G.E. pagata, riconosciuto al contribuente di diritto verso quello di fatto, non spetti al detto contribuente di diritto nei confronti delle amministrazioni dirette e autonome dello Stato, nonché di quegli enti che, per legge, siano del tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, alle amministrazioni dello Stato. Tale equiparazione la sentenza impugnata ha escluso che possa desumersi: a) dal d.l. 12 aprile 1948, n. 507, che ha identificato la posizione dello Stato e della Regione solo riguardo a determinati tributi e solo dal lato attivo, essendo stata sostituita la Regione allo Stato nella posizione di creditore di determinati tributi; b) dalla disposizione della legge regionale 23 marzo 1953, n. 6, che, stabilendo un'equiparazione della Regione allo Stato solo come soggetto passivo di imposta, non prevede l'equiparazione allo Stato « ad ogni effetto fiscale », come richiesto dall'art. 6 cit. per escludere il diritto di rivalsa anche nei confronti di enti diversi dalle amministrazioni dello Stato.

Contro i risultati interpretativi della sentenza impugnata è stata invocata dal ricorrente una recente decisione di questa C.S. (Cass. 9 febbraio 1970, n. 300), la quale — premesso che il diritto di rivalsa non compete nei confronti dello Stato e degli enti equiparati allo Stato ad ogni effetto fiscale — ha ritenuto che tale divieto sia giustificato per il fatto che lo Stato è anche parte attiva del rapporto di imposta e, cioè, al fine di evitare una inutile partita di giro. La sostituzione della Regione Siciliana allo Stato, attuata, secondo la citata sentenza, con la legge statale 12 aprile 1948, n. 507, senza modificazione del regolamento del rapporto giuridico del tributo, comporterebbe che la Regione abbia assunto in esso la stessa posizione giuridica che lo Stato ha nel rapporto medesimo e che, quindi, il diritto di rivalsa non sia esercitabile nei suoi confronti così come non è esercitabile contro lo Stato perchè rimarrebbe ferma l'esigenza razionale dell'eccezione. Da tale presupposto, la sentenza citata di questa C.S. ha anche desunto: 1) che la legge regionale n. 6 del 1952, attesa l'ampiezza della formula, abbia disposto l'equiparazione della Regione allo Stato non solo dal lato passivo ma anche da quello attivo; 2) che la distinzione tra obbligo di imposta, fondato su un rapporto di diritto pubblico tra l'ente impositore e contribuente, e diritto di rivalsa, fondato, invece, su di un rapporto di diritto privato tra il contribuente e il soggetto nei cui confronti la rivalsa può essere esercitata, non sia idonea ad escludere che la sostituzione della Regione allo Stato comprenda anche l'esonero della rivalsa di cui al terzo comma del citato art. 3 legge 762 del 1940.

Ciò posto, questo Collegio non ritiene di poter confermare, a seguito di riesame del problema giuridico proposto col ricorso, l'orientamento della citata precedente sentenza, che ha fondato il suo convincimento sul

presupposto che la legge 12 aprile 1948, n. 507 abbia sostituito la Regione nella stessa posizione giuridica dello Stato con riguardo all'I.G.E. e che, quindi, il diritto di rivalsa non sia esercitabile nei suoi confronti.

Invero, il divieto del diritto di rivalsa nei confronti delle amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, come già si è fatto cenno, deriva non direttamente dal potere di imposizione tributaria o dalla titolarità del tributo o dal potere di riscossione, bensì quale che sia la sua razionale giustificazione o lo scopo pratico di evitare una partita di giro, da un esplicito riconoscimento della legge. Infatti, la legge istitutiva dell'I.G.E. all'art. 6, dopo aver previsto il diritto di rivalsa, lo esclude « nei confronti delle amministrazioni dirette e autonome dello Stato, nonchè di quegli enti che, per legge, siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato ». Da tale disposizione si deduce che il divieto del diritto di rivalsa, oltre che nei confronti delle amministrazioni statali, è escluso nei confronti di altri enti col concorso di due condizioni: 1) che tali enti siano del tutto equiparati allo Stato « ad ogni effetto fiscale »; 2) che l'equiparazione sia prevista da una legge dello Stato. Ora, poichè trattasi di legge ordinaria, ben può essere emanata un'altra legge ordinaria che disponga specificamente l'esclusione della rivalsa in tema di I.G.E. a favore di enti diversi dallo Stato, prescindendo della loro equiparazione alle amministrazioni statali ad ogni effetto fiscale, ma non può riconoscersi, come ha ritenuto la precedente sentenza di questa C.S., che una simile disposizione possa dedursi dal d.l. 12 aprile 1948, n. 507. Infatti, l'art. 2 del citato decreto — che ha cessato di aver effetto con l'entrata in vigore del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1874 e che contiene l'unica disposizione su cui si fonda la tesi che la Regione abbia assunto la stessa posizione giuridica dello Stato nei rapporti dell'I.G.E. ai fini dell'esclusione della rivalsa — non ha un contenuto tale da giustificare l'equiparazione della Regione allo Stato « ad ogni effetto fiscale ». La disposizione del citato art. 2, secondo cui la Regione Siciliana « riscuote direttamente le entrate di sua spettanza » (che nell'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1874 è sostituita dalla formula « spettano alla Regione Siciliana... tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio... »), conferisce unicamente la titolarità del diritto alla riscossione, ma non prevede l'equiparazione della Regione Siciliana allo Stato ad ogni effetto fiscale », dalla quale si può desumere l'esclusione del diritto di rivalsa, ovvero specificamente l'esclusione stessa.

In mancanza di questa esplicita previsione non è consentito, senza sostituirsi al legislatore, far rientrare, in via di interpretazione, nella norma dell'art. 2 citato la sostituzione della Regione Siciliana nella stessa posizione giuridica dello Stato agli effetti del divieto della rivalsa, che, invece, secondo la legge istitutiva dell'I.G.E. doveva essere prevista espressamente e, pertanto, venuto meno il presupposto logico essenziale

che ha ispirato la precedente decisione di questa Corte Suprema, non può confermarsi il principio in essa affermato.

Nè la tesi del ricorrente Assessorato può esser sorretta dal rilievo che l'attribuzione del gettito dell'I.G.E. alla Regione Siciliana comporti automaticamente l'esenzione della stessa dal diritto di rivalsa, perchè, altrimenti, se la Regione fosse soggetta negli appalti al diritto di rivalsa del contribuente di diritto, l'imposta, attraverso una partita di giro, verrebbe meno, in quanto il relativo importo, da un lato incassato, sarebbe, dall'altro lato, erogato. La mancanza, invero, di una norma che espressamente equipari la Regione alle Amministrazioni dello Stato o che esenti la Regione dalla rivalsa — prevista in via generale nell'art. 6 della legge istitutiva dell'I.G.E. salvo le esclusioni suddette — può essere colmata dalla legge e non dalla giurisprudenza, nè può ricavarsi dalla circostanza che il gettito di imposta, in concreto, sia destinato alla Regione Siciliana.

Infine, non possono trarsi utili elementi, a favore della tesi del ricorrente Assessorato, dalla legge regionale 22 marzo 1952, n. 6, che — con la disposizione « agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere di spettanza della Regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione Siciliana e gli organi ed amministrazioni da essa dipendenti fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le amministrazioni dello Stato » — riguarda, in via generale, il trattamento tributario degli organi della Regione, ma non contiene una equiparazione, ad ogni effetto fiscale, da giustificare il divieto del diritto di rivalsa, che, essendo un diritto di natura privatistica, non può farsi rientrare nel c.d. « trattamento », riferibile, più fondatamente, alla posizione pubblicistica dello ente. Il contrario assunto che la Regione — che ha, in materia tributaria, una potestà legislativa concorrente e sussidiaria a quella dello Stato — possa emanare una norma che la ponga, ad ogni effetto fiscale, in una situazione di parità con lo Stato giustificherebbe, inoltre, dubbi sulla legittimità costituzionale della norma stessa con riferimento agli artt. 117 e 119 Cost.

Pertanto, poichè la sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto dell'Alessi alla rivalsa dell'I.G.E. negando, in base alle norme sopraccitate, l'equiparazione della Regione Siciliana allo Stato a tutti gli effetti fiscali, il ricorso incidentale va rigettato. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 11 dicembre 1970, n. 31 - Pres. Stella Richter - Est. Berri - Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Del Greco) c. Imbriano Pietro ed altri (avv. Montuori, Marotta, Leone).

Espropriazione per p. u. - Espropriazione per l'esecuzione di opere di alimentazione idrica - Determinazione dell'indennità espro-

**priativa - Prevalenza della realtà economica della zona al momento dell'espropriazione rispetto all'astratta classificazione prevista dal Piano regolatore generale - Sussiste.**

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 33 e 34; legge 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 39 e 40).

*Nella determinazione dell'indennità di espropriazione di un terreno, occorrente per l'esecuzione di opera di alimentazione idrica, il richiamo alla classificazione astratta prevista in un Piano regolatore non è conferente, quando la natura edificatoria del terreno risulti dalla realtà economica della zona al momento dell'espropriazione (1).*

(*Omissis*). — Prendendo in primo luogo in esame l'appello principale della Cassa per il Mezzogiorno, osserva il Tribunale Superiore che esso si articola in due motivi.

Col primo motivo la Cassa, premesso che il Tribunale Regionale ha ritenuto il carattere edilizio dell'area espropriata, e per tale ragione ne ha determinato il valore in lire 8.400 a mq., e che, procedendo ai sensi del citato art. 40 della legge del 1865, ha ricavato per differenza l'indennità di esproprio, assume che la statuizione sarebbe errata, perchè il fondo *de quo* fin dal 1933, e tuttora, è classificato in piano regolatore come verde agricolo, con una edificabilità di appena un cinquantesimo, e quindi di 420 mq. sull'intera estensione di mq. 21.040. La concreta ed attuale edificabilità, affermata dal Tribunale Regionale, esisterebbe nei ridottissimi limiti accennati, e cioè in termini praticamente nulli.

Assume poi la Cassa appellante che il fondo costeggia la strada comunale Margherita, che è del tutto priva di abitazioni — anche agricole — in entrambi i lati. Tutti gli atti di trasferimento citati nella sentenza riguardano suoli non lontani, ma ubicati su strade diverse. L'edi-

---

(1) V. analogamente Cass., 3 febbraio 1969, n. 329, *Giust. civ.*, Mass., 1969, 166, secondo cui, « poichè ai sensi dell'art. 39 legge 25 giugno 1865, n. 2359 l'indennità di espropriazione va determinata in base al giusto prezzo che l'immobile avrebbe in una libera contrattazione di compravendita, non sono rilevanti ai fini di detta determinazione i limiti di edificabilità che si assumano derivanti da un regolamento edilizio, ma che non trovino riscontro nella concreta situazione di fatto della zona ».

Questa giurisprudenza non sembra accordarsi, tuttavia, con l'insegnamento della stessa Corte di Cassazione, secondo cui sono rilevanti, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, sia, da un lato, le destinazioni edificatorie di piano regolatore (Cass., 17 giugno 1968, n. 1950, *Giust. civ.*, Mass., 1958, 994), che, dall'altro, l'esistenza di « divieti obiettivi di costruzione », cosicchè dell'imposizione di tali vincoli « il giudice dell'opposizione alla stima deve necessariamente tener conto nella determinazione dell'indennità di esproprio »: Cass., Sez. un., 7 febbraio 1970, n. 283 (a proposito di un vincolo archeologico), *Giur. it.*, Mass.,



ficio scolastico prospetta ad est sul Corso Umberto, mentre il fondo Imbriano prospetta ad ovest sulla strada accennata; il corso Umberto è una delle principali strade di Chiaiano; la strada comunale Margherita è una strada rurale, sulla quale passano i carri che portano i morti al cimitero. Ed è questa un'ulteriore ragione — conclude la Cassa appellante — per la quale i terreni latitanti la strada sono sempre rimasti senza alcun rilievo edilizio.

Il motivo non è fondato.

Il richiamo alla classificazione astratta prevista in un piano regolatore non è conferente, quando, tenuto conto della realtà economica della zona — riferita al momento dell'espropriazione — si deve invece ritenere che il terreno espropriato abbia natura diversa. Ora, a parte il rilievo che la zona in cui il terreno è situato è soltanto sottoposta alla disciplina del piano regolatore del 1933, sta di fatto che l'Ufficio del Genio Civile, nella relazione di perizia nel corso del procedimento espropriativo, e il consulente tecnico della Cassa hanno riconosciuto che il suolo Imbriano aveva carattere edificatorio, osservando che la zona è caratterizzata da un discreto incremento edilizio di case popolari e di un edificio scolastico. Del resto il terreno ha un fronte di 100 metri sulla strada comunale Margherita, numerose abitazioni ai lati, e alle spalle edifici moderni ed una scuola. Giustamente hanno ritenuto i primi giudici la sussistenza di tutti i requisiti attestanti una concreta ed attuale edificabilità (accessibilità, servizi pubblici e igienici, ubicazione e conformazione pianeggiante del suolo, vie di comunicazione).

Quanto, poi, alla fondatezza della comparazione col suolo contiguo dove sorge l'edificio scolastico, basta considerare che per la costruzione di detto fabbricato fu dovuta espropriare una piccola parte del terreno Imbriano. In conseguenza i criteri valutativi fatti valere nel motivo di appello devono essere rigettati, perchè non infirmano il giusto apprezzamento del Tribunale Regionale. — *Omissis*).

---

1970, 127. Secondo Cass., 15 aprile 1970, n. 1036, *Giur. it.*, Mass., 1970, 455 « ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione per p.i. il bene espropriato deve essere valutato in relazione allo stato di consistenza in cui esso si trova alla data del decreto di esproprio, che ha effetto costitutivo del trasferimento del diritto di proprietà. Pertanto, ai suddetti fini, il terreno espropriato non può essere considerato edificatorio, se tale qualità più non sussiste al momento della pronunzia del decreto espropriativo, per essere venuta meno durante la fase dell'occupazione, a causa del sopravvenuto vincolo di inedificabilità previsto dalla legge n. 729 del 1961 ».

Viceversa, sulla ininfluenza, salva disposizione eccezionale, dei vincoli derivanti da speciali destinazioni urbanistiche nella determinazione dell'indennità per le espropriazioni disposte appunto *in esecuzione* del Piano regolatore, v. Cass., 21 giugno 1969, n. 2203, *Giur. it.*, Mass., 1969, 903, sub c; v. anche BAFLE, *L'efficacia ecc.*, in questa *Rassegna*, 1968, II, 173 e segg. ed *ivi* riferimenti.

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 marzo 1970, n. 1 - Pres. Petrocelli - Rel. Mosillo - P. M. Guadagno (conf.) - Ric. Kofler Riccardo ed altri.

**Reato - Attentato all'integrità territoriale dello Stato - Idoneità della condotta - Applicazione dei principi derivanti dell'art. 56 cod. pen. - Inammissibilità.**

(Artt. 251, 56, 49 c.p.).

*Il principio stabilito dall'art. 49 c.p., secondo il quale per aversi reato, è imprescindibile che l'azione sostantiva di esso sia idonea a causare il risultato che, di volta in volta, nelle singole norme, si vuol stornare, è principio di applicazione generale, ma l'attributo di « idoneo » non ha un senso determinato e stabile, in quanto esprime una qualità non naturalistica, ma sostanziata da un giudizio sopra un rapporto, il rapporto di sufficienza tra un agire umano e un eventuale risultato intenzionale — E, senza dubbio, il processo formativo del giudizio di idoneità riguardo al reato di attentato all'integrità territoriale dello Stato si dispiega in modo diverso da quello che riguarda la figura generale del tentativo di reato: nel reato di attentato infatti il giudizio di idoneità coincide esattamente con il giudizio di tipicità e, perchè si realizzi, basta che sia stata posta in essere una iniziativa non idonea (1).*

(1) Ancora in tema di attentato all'integrità territoriale dello Stato.

Questa sentenza delle Sezioni Unite convalida definitivamente un indirizzo giurisprudenziale che la Cassazione aveva già precedentemente affermato, in accoglimento delle tesi che l'Avvocatura dello Stato aveva costantemente sostenuto dinanzi ai giudizi di merito ed a quello di legittimità e conforta l'opinione che, per, essenziali ragioni di tutela dell'ordinamento ed in perfetta armonia del resto con il sistema del diritto penale, la parificazione fra il reato di attentato e il reato di tentativo non sia assolutamente possibile, come, annotando una precedente sentenza, si era già rilevato (v. in questa *Rassegna*, 1970, 167 P. DI TARSIA, *Il ruolo di attentato all'integrità territoriale dello Stato e l'idoneità della condotta*). In quella occasione si era visto come, nonostante l'indeterminatezza della norma e la scarsa descrittività della fattispecie, l'ordinamento giuridico offerisse gli strumenti per evitare la accusa di violazione del principio di tipicità e di

(*Omissis*). — Ricade qui per ultima, la trattazione del problema della sussistenza del delitto di attentato alla integrità dello Stato, che si presenta in termini di impugnativa da parte del P. M. di Milano contro la decisione assolutoria pronunciata dai giudici del merito, impugnativa non contrasta ma fatta propria del P. M. presso questa Corte di Cassazione.

Il problema è di stabilire se quanto commesso dagli imputati, che sono stati chiamati a rispondere, costituisca, a tenore di legge, il delitto di attentato all'integrità dello Stato, come sostiene il P. M., oppure non lo costituisca come hanno ritenuti i giudici del merito.

Sarebbe superfluo ma è opportuno dire: che la soluzione del problema dipende, come per ogni altro problema giuridico, dalla interpretazione della legge; che interpretare la legge significa, in senso lato, stabilire da parte dell'interprete quanto egli ragionatamente ritiene che la legge abbia voluto esprimere con il suo dettato; che in senso stretto, agli effetti della soluzione del genere di problema di diritto penale cui appartiene quello in esame, interpretare la legge significa delineare, come si dice, la « fattispecie » (o modello o figura) ricavabile dal dettato

---

punibilità della mera intenzione dell'agente, senza peraltro ricorrere alla suddetta parificazione fra attentato e tentativo.

In questa sede preme mettere in risalto i pilastri sui quali si regge la sentenza delle Sezioni Unite e che per la perfetta aderenza delle argomentazioni alla realtà sostanziale ed alle esigenze funzionali della norma, costituiscono senza dubbio la parte più valida della decisione, completa ed accettabilissima se anche fosse priva di quell'altra parte in cui si ricerca un criterio, valido sul piano scientifico, di distinzione fra l'idoneità della condotta nel tentativo e idoneità della condotta nell'attentato.

Prende le mosse, la decisione che si annota, dalle differenti espressioni letterali usate nella fattispecie di tentativo (« chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco... ») e nella fattispecie di attentato (« chiunque commette un fatto diretto a... ») e individua la ragione essenziale della differenza nel fatto che per i reati di attentato l'evento temuto può verificarsi come risultato di una lunga serie di concatenate azioni umane, ognuna delle quali « pericolosa » e quindi punibile per ragioni di rigorosissima tutela del bene protetto.

Accetta sì la Corte a Sezioni Unite, come indispensabile elemento strutturale della fattispecie, il requisito della « idoneità » della condotta, secondo la norma dell'art. 49 c.p. ma ne rifiuta un'accezione cristallizzata, secondo una misura unica buona per tutti gli usi rilevando esattamente che l'attributo di idoneo non ha un senso determinato e stabile, in quanto non esprime una qualità naturalistica, ma sostanziata da un giudizio sopra un rapporto (il rapporto cioè di sufficienza causale tra un agire umano e un eventuale risultato intenzionale).

Conclude quindi la sentenza affermando che il giudizio di idoneità riguardo al reato di attentato si dispiega in modo diverso da quello che riguarda la figura generale del tentativo.

di legge (delineare e non constatare, perchè la legge soltanto dispone e provvede ed è opera dell'interprete costruire la fattispecie), per potere, mettendo il caso concreto a confronto con essa, stabilire se tale caso concreto corrisponda o meno all'ipotesi di legge e quindi costituisca o meno il reato in discussione.

Ora, qui, si tratta di interpretare la norma dell'art. 241 c.p. nella parte in cui dispone che è punito con la pena dell'ergastolo « chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero », al che la norma stessa dà il nome, secondo l'intestazione dell'articolo, di « attentato all'integrità dello Stato ».

Ciò che subito s'intende alla semplice prima lettura di questo dettato è: che il legislatore si è rappresentato il caso (improbabile quanto si voglia, fino al limite dell'assurdità, ma da non potersi escludere a priori) che vi possa essere gente la quale fatto il proposito di ottenere che il Territorio dello Stato o una parte di esso passi sotto la sovranità di un altro Stato, prenda, per la realizzazione di ciò, ad agire in qualche modo, in alcuno dei tanti possibili modi immaginabili, possibili ma imprevedibili, sì da suscitare il pericolo che quanto oggetto del proposito possa avverarsi: questo agire il legislatore penale ha chiamato « attentato all'integrità dello Stato », e naturalmente, lo ha considerato grave, per l'importanza del bene dell'unità e integrità della patria

---

Fin qui i presupposti logici e giuridici sui quali si regge la decisione che avrebbe poi consentito alle Sezioni Unite di concludere con l'unica affermazione possibile, anche se scientificamente imprecisa, che *nell'attentato si puniscono anche atti meno idonei di quelli che costituiscono il tentativo*. Questa affermazione, pur se introduce un criterio qualitativo e non quantitativo, da un lato ha nell'art. 311 c.p. il conforto di una espressa norma di legge (v. in questa, *Rassegna*, 1970, 167 *loc. cit.*) e dall'altro sfugge alle critiche che, sul piano dogmatico, possono essere fatte alla dichiarata coincidenza fra il giudizio di idoneità (che è attributo dell'elemento soggettivo del reato) con il giudizio di tipicità (che è confronto della fattispecie concreta con quella astratta) sicchè si ancorerebbe il giudizio praticamente al solo elemento subiettivo o all'affermazione che il requisito dell'idoneità deve aversi per realizzato all'esito positivo del giudizio di « non idoneità » del *quod actum* (affermazione che potrebbe apparire tautologica).

Peraltro al di là di siffatte critiche, che potrebbero tutto al più indicare solamente l'estrema difficoltà della ricerca di un criterio distintivo in una materia che presenta meri problemi di misura, tuttavia essenziali (misura cioè dell'« idoneità » della condotta, che non può essere uguale a un indice fisso) è indiscutibile la validità della sentenza e la costanza dell'indirizzo che attraverso ormai un lungo arco di tempo (v. S. U. 19 giugno 1957, *ric. TOFFANIN*, in *Riv. It. Dir. Pen.* 1958, 140, Cass. I, 27 maggio 1969 *Ric. Muther Fran*, in questa *Rassegna* 1970, 167) ha posto la distinzione fra tentativo ed attentato, rilevando che il giudizio di valutazione attitudinale della condotta va nelle due ipotesi condotto con criteri (o *rectius*, con metri) diversi.

messo in gioco e in particolare, tanto da indurlo alla più energica azione di difesa, comminando la pena massima dell'ergastolo.

Ma questo che si intende immediatamente e facilmente alla prima lettura della norma di legge è solo un primo passo nella interpretazione di essa, non bastando a soddisfare l'esigenza di costruire « la fattispecie legale ».

Di questa restano da stabilire gli elementi strutturali.

Ora, un primo elemento è dato ricavare dall'aver la Legge usato la parola « attentato ».

Vien fatto di notare in proposito: che la parola « attentato » ricorre in varie altre disposizioni della legge penale ed è da questa impiegata talora in funzione nominativa, come nella norma in esame dell'art. 241 c.p., ossia per dare un nome al reato, in altri più ampi termini descrittivi formulato, talora in funzione propriamente descrittiva, come è nei casi in cui la formula suona « chiunque attentava »... (attentato contro il Capo dello Stato, attentato contro i capi di Stati esteri, attentato contro la sicurezza degli impianti di energia elettrica); che la parola « attentato » non è un vocabolo tecnico esclusivo del linguaggio giuridico, ma è attinto, come tutte, salvo qualche eccezione, le parole di cui la Legge si serve, al linguaggio comune;

che nel linguaggio comune la parola « attentato », di derivazione dal latino e diffusasi persino con lo stesso suono presso altre lingue (francese, spagnolo, inglese), ha assunto, anzi si è formata appositamente per assumere un significato distinto e autonomo rispetto a quello della parola della stessa classe di « tentativo »;

che questo significato peculiare, essenzialmente, rende l'idea di un aliquid di umana condotta attiva che susciti il concetto della intrapresa di un attacco contro una situazione di fatto, un assetto, un ordine considerato dalla coscienza sociale un bene di natura spirituale della massima importanza. Di origine remota e usuali sono nella nostra lingua (nonchè, congruamente tradotte, nelle lingue di tutti i paesi civili) le espressioni: attentato all'onore, alla reputazione; attentato alla sicurezza, ordine, alla incolumità pubblica; attentato alla libertà dei cittadini; attentato alla pace.

Si chiarisce così che la Legge, nella norma in esame (a prescindere dal problema, che qui non interessa, di che cosa abbia voluto precisamente dire usando la parola « attentato » in altre disposizioni, specie in quelle in cui l'ha usata in funzione descrittiva), col dare il nome di « attentato » alla ipotesi che veniva a descrivere, ha inteso esprimere che l'ipotesi stessa, siccome ideata ed enunciata, era caratterizzata dal connotato che la qualificava come un attacco mosso contro il bene dell'unità e integrità dello Stato.

Altro elemento strutturale può ricavarsi dalla considerazione del contenuto realistico effettuale minimo sufficiente ad essere *corpus* della

ipotesi di legge, siccome questa dalla Legge medesima ideata ed enunciata. Troppo grande è lo stato di preoccupazione, troppo intensa la premura della difesa, troppo severa la pena comminata per potere non intendere che la Legge, nel concepire la sua ipotesi, lo faceva avendo presente nella mente non già qualcosa di approssimativo e di generico, ma bensì la possibilità dell'insorgenza della grossa realtà della disintegrazione dello Stato.

E poichè trattasi di una realtà, di cui parimenti straordinari sono, naturalmente, i presupposti e le condizioni, non può non ritenersi che la Legge abbia concepita la sua ipotesi sulla idea di un prototipo esemplare quale può essere quello di una nutrita compagine di attivisti (non certo una o due o poche persone) i quali, animati da passione politica o spinti da rilevanti interessi (non certo per capriccio o per altro impulso di scarso peso), dopo avere opportunamente cospirato ed atteso alla preparazione e predisposizione di congrui mezzi operativi (non certo all'improvviso e di impeto), nel momento da essi considerato conveniente, scattano all'azione, con l'intento che, questa conducendo avanti ad opera di essi stessi con le loro forze ed i mezzi predisposti o con il contributo dello sperato afflusso di forze di nuovi aderenti, si possa pervenire all'auspicato obiettivo della « sottoposizione del territorio dello Stato o di una parte di esso alla sovranità di uno stato straniero ».

Se questo è l'esempio pratico prototipo, l'elemento strutturale che si ricava è che la sostanza oggettiva dell'ipotesi in esame deve consistere (nonostante che la Legge, per necessità di locuzione, usi i singolari « chiunque » e « un fatto ») in un agire complesso, molteplice, speciale, qualificato, di lontana derivazione e di lungo corso, sintomatico analogamente al caso di chi prenda l'iniziativa di cominciare a dare attuazione a un qualunque progetto (ad esempio la costruzione di un edificio) lungamente ideato, studiato perfezionato e preparato.

Altro elemento strutturale da fissare si ricava dalla considerazione, ancora, della imponente, può dirsi enormità, dell'evento che gli agenti hanno posto come obiettivo della loro intrapresa. Trattasi di un evento di straordinaria importanza, di cui può immaginarsi la possibilità di realizzazione solo dando che i supposti attivisti formino quasi un agguerrito equipaggiato esercito oppure che nella comunità nazionale la situazione politica sia tale da consentire ad essi la previsione dello afflusso, dopo iniziato l'attacco, di forze nuove che, unendosi di mano in mano alle precedenti (si pensi allo scoppio e alla marcia di una rivoluzione) siano capaci di occupare in tutto o in parte il territorio dello Stato. Ed ecco l'elemento strutturale: il fatto sostantivo della ipotesi delittuosa in esame deve essere tale che, in rapporto al programma concepito, alla consistenza dei mezzi predisposti, alla previsione di afflusso di nuove forze e nuovi mezzi, si specifichi e si qualifichi come seria iniziazione di un attacco contro la integrità dello Stato.

Altro, o lo stesso sotto altro profilo, elemento strutturale è quello che si ricava attraverso la analisi logico-giuridica della parola della legge, da compiersi per rispondere all'interrogativo, che naturalmente si pone, sul perchè la Legge ha usato la speciale locuzione « chiunque commette un fatto diretto a... » piuttosto che altra diversa locuzione, quale ad esempio quella già radicata nel suo linguaggio e usata nella definizione della figura generale del tentativo di reato. Più facile e, per così dire, più invitante era la locuzione « chiunque compie atti idonei diretti in modo non equivoco a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato Straniero ». Se la Legge ha escogitata l'altra « chiunque commette un fatto diretto a... » la ragione deve esserci. Ed è una ragione che si scopre appena la si ricerca.

Non ogni volta che delinea un reato dandogli il nome di « attentato » la Legge usa la frase « chiunque commette un fatto diretto a... », ma tutte le volte che usa la frase « chiunque commette un fatto diretto... » lo chiama, più o meno esplicitamente, attentato.

Così per l'attentato contro la Costituzione, per l'attentato contro gli organi costituzionali; così per la devastazione, saccheggio, strage di natura politica (chiunque allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato...); così per la guerra civile, cui bene potrebbe addirsi il nome di « attentato alla pace civile dello Stato ».

Gli è che in tutti questi casi la materia che la legge ha dinanzi è una materia speciale e straordinaria diversa da quella degli ordinari comuni reati, per quanto riguarda il rapporto tra le azioni umane causali e gli ipotetici eventi che possono verificarsi, che si temono e che si devono stornare.

Mentre per il maggior numero dei reati comuni, anche i più gravi, l'evento dannoso o pericoloso è sempre il risultato del disegno e della azione causale di un solo o di pochi agenti concorrenti, per i suddetti fatti di attentato, invece il temuto evento può verificarsi come risultato di una lunga serie di concatenate azioni umane, anche impreviste e causali, di cui l'azione del primo o dei primi agenti è soltanto l'anello iniziale.

Si pensi ai presupposti, alle condizioni, ai modi minimi necessari per la possibilità del verificarsi di un mutamento della Costituzione, di una guerra civile, di una devastazione, un saccheggio, una strage intesi a scuotere l'assetto normale dello Stato, e più ancora per la possibilità del verificarsi dell'assoggettamento del territorio dello Stato o di una parte di esso alla sovranità di un altro Stato.

Mentre per il maggior numero degli ordinari reati comuni, l'esigenza di reprimere il reato in sul nascere è soddisfatta con la provvidenza normativa istitutrice della figura generale del tentativo (...atti idonei diretti in modo non equivoco...), per i suddetti fatti di attentato l'esigenza della repressione si pone in modo diverso: qui occorre, veramente,

provvedere subito, cioè comminare la sanzione punitiva in vista di quel primo anello della eventuale catena di decorso dell'evento temuto, difficile, sì, a verificarsi, ma sempre possibile.

La è certo che se gli atti diretti all'evento, posti in essere dagli agenti, non sono idonei, cioè non valgono, per errore psicologico o per altra ragione, come componenti dell'azione necessaria a dare il risultato criminoso perseguito può ammettersi che nessun pericolo abbia corso il bene giuridico tutelato dalla norma. Qui, invece, è innegabile che il pericolo, contro cui la Legge sente di dovere apprestare la difesa con la comminatoria di sanzione penale, sorge immediatamente al primo estrinsecarsi di atti intesi al fine criminoso, perchè l'evento temuto può verificarsi, perfino per caso, anche se gli agenti non vogliono o non possano proseguire nell'azione intrapresa.

Il pensiero che deve essersi formato nella mente del legislatore (trasposizione pur sempre della mente umana) è quello di comune semplice buon senso di chi, di fronte a una situazione pericolosa, dica: quando succede qualcosa di simile a questo non si sa mai dove può andarsi a finire ».

Se così è, sembra chiaro che la Legge è ricorsa alla locuzione « chiunque commette un fatto diretto a... » piuttosto che ad altra diversa possibile locuzione, per rendere in maniera inequivocabile il suo intendimento di volere incriminati coloro che fossero per estrinsecare la loro volontà, intesa al fine della disintegrazione dello Stato, mediante un qualsiasi fatto interpretabile come inizio d'attacco contro la integrità di Esso.

Come ha notato autorevole dottrina, questa esigenza di correre subito ai ripari, questa determinazione della legge penale di far fronte ai pericoli del genere al loro primo profilarsi, questo voler difendere lo Stato contro gli attacchi anche soltanto incipienti contro la sua sicurezza, onde l'interprete è portato ad elaborare il concetto di « incominciamento » (parola antiquata ma necessaria) di « imprendimento » di azione offensiva (in Tedesco: *unternehmung*), è cosa non particolare al diritto italiano, ma comune a tutti i paesi civili del mondo.

Ma gli elementi strutturali di sopra denotati non bastano ancora alla delineazione della fattispecie, mancando l'elemento che valga alla marcatura della linea a cominciare dalla quale sia logicamente consentito poter dire che l'azione degli operatori al detto fine delittuoso rappresenti cominciamento, imprendimento di attacco contro l'integrità dello Stato.

Ora questo elemento, identificabile nel sistema, è l'implicito intendimento della Legge di considerare rilevante la condotta dell'agente non prima che questi, dopo la sua risoluzione criminosa, sia passato da quella che può dirsi fase preparatoria del delitto a quella che possa dirsi fase esecutiva.



Che infatti, la Legge abbia inteso fare ossequio al principio dommatico della separazione della fase dell'esecuzione da quello antecedente della preparazione (principio immanente, non certamente ripudiato ma solo accantonato dal Legislatore del 1930 in tema di tentativo di reato) risulta tassativamente dal fatto di avere considerato l'attentato contro l'integrità dello Stato tra i delitti che fanno il presupposto di quello di banda armata (arrt. 306, 302, 241 c.p.). Nè di questo rapporto può dubitarsi per essere esso espresso attraverso i semplici richiami dell'art. 306 all'art. 302 e di questo agli articoli tutti dei capi I e II, il primo dei quali è l'art. 241, dubitarsi cioè che possa essersi trattato di una svista, perchè lo stesso rapporto era affermato in maniera esplicita nel codice del 1889, il quale nel configurare, all'art. 131, il delitto di banda armata, ne indicava come presupposto, tra gli altri, per primo, il delitto di cui all'art. 104, che era appunto il delitto di attentato alla integrità dello Stato.

E si vede chiaro che il nuovo Legislatore ha voluto di quel Codice riprendere e riprodurre la medesima disciplina giuridica. Valido, allora, e incontestabile è l'argomento che se la legge nel fatto di coloro che costituiscono una banda armata pronta a operare per la realizzazione dell'obiettivo di sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato Straniero vede il solo delitto di « banda armata » ciò significa che per Essa tale delitto è preparatorio di quello di attentato alla integrità dello Stato, il quale può solo prender vita in quella successiva fase, che è la sua fase di esecuzione.

Il profilo della fattispecie in esame si vede quasi intero ma per completarlo occorre un ultimo elemento strutturale. Esso è quello che si ricava dalla enunciazione generale della legge, fatta nella parte generale del codice penale, nell'art. 49, valevole per qualunque specie di reato, secondo cui per aversi reato è imprescindibile che l'azione sostantiva di esso sia idonea a causare il risultato che, volta a volta, nelle singole norme, si vuole stornare.

Esattamente la Corte di Milano, nella impugnata sentenza, dice che il principio della necessità dell'idoneità dell'azione è, nell'epoca moderno, un principio dommatico assoluto dominante l'intera materia penale. Ed invero, giustizia vuole che, come non basta per la incriminabilità di un soggetto la sola intenzione di commettere un reato, non basta neppure l'aver costui commesso qualcosa che non valeva nulla all'effetto di conseguire l'oggetto della sua intenzione.

Ma questa tormentata parola recante l'attributo « idoneo », che la legge penale è costretta a usare continuamente in modo esplicito o implicito, non ha un senso determinato e stabile, in quanto esprime una qualità non già naturalistica ma sostanziata da un giudizio sopra un rapporto, il rapporto di sufficienza causale tra un agire umano dato e un eventuale risultato intenzionale.

Dottrina e giurisprudenza avvertono che il concetto di idoneità è di per sè, di sua natura prettamente relativo; che, come tale, esso dà luogo sempre a un giudizio di competenza dell'interprete, non potendo la legge anticiparlo; che questo giudizio va compiuto caso per caso con riferimento al mezzo usato, all'oggetto contro il quale questo è rivolto, alle circostanze nelle quali la condotta dell'agente si è svolta. Cosicché si verifica che, dati lo stesso mezzo e lo stesso risultato intenzionale il giudizio di idoneità in un determinato caso può dover essere positivo, in altro caso negativo.

Ora, per quanto qui interessa, par bene, senza dubbio, che il processo formativo del giudizio di idoneità riguardo al reato di attentato in esame (e ai reati di attentati similari sopra ricordati) si dispiega in modo diverso da quello che riguarda la figura generale del tentativo di reato.

L'attentato, riguardato come conato di conseguire un risultato che non si è riusciti a conseguire, è cosa eguale al tentativo, tanto da aver dato luogo, in vista della sua punizione come reato consumato, alla troppo ripetuta definizione di reato a consumazione anticipata.

Ma esso è qualcosa di più e di diverso per riguardo alla sua natura di reato di pericolo. E nei reati di pericolo il problema della idoneità si pone diversamente e diversamente si svolge il relativo giudizio rispetto a come si pone l'uno e si svolge l'altro nel tentativo di reato di danno. Qui l'interprete non può concludere con l'affermazione della idoneità se ravvisa che l'azione non poteva causare il risultato intenzionato senza il concorso di altri fattori eventuali. La interprete deve concludere con l'affermazione dell'idoneità se ravvisa che l'azione poteva conseguire il risultato anche con il concorso di altri fattori eventuali. Ciò perchè nei reati di danno l'impegno della norma di legge è di evitare la lesione del bene giuridico protetto, nei reati di pericolo è di evitare prima ancora, altresì, che sorga una situazione di pericolo dalla quale può scaturire la lesione del bene giuridico.

La possibilità che si verifichi qualche cosa, si presenta all'intelletto in due modi. Si dà che si debba dire o « questo accadrà se non sopravviene nulla che lo impedisca » oppure « questo potrà accadere se vi contribuisca qualche cosa che non è da escludere possa sopravvenire. Parimenti di fronte alla possibilità che si fosse verificato qualcosa che non si è verificato, l'intelletto dice o « quello sarebbe accaduto se non sopravveniva ciò che lo ha impedito » oppure « quello non si è verificato, ma poteva verificarsi se vi avesse contribuito qualche cosa che non si può escludere che poteva accadere ». Ed è certo che l'uomo, quando ciò che può accadere e una cosa dannosa, è portato a difendersi anche contro il secondo tipo di possibilità. Tanto più è rilevante il danno temuto, tanto più grande è l'impressione del pericolo, tanto più intenso è l'impegno difensivo.

Nei reati di pericolo (quanto meno in taluni di essi, quelli in cui rilevante è il danno temuto) il pericolo si concretizza certamente in corrispondenza del caso di quella seconda suddetta proposizione.

L'attentato in esame, come risulta dalle analisi sopra svolte in occasione della identificazione degli altri elementi strutturali della fattispecie, è evidentemente un reato di pericolo. Anzi si potrebbe dire, a voler approfondire, un reato di pericolo con più successive e progressive situazioni di pericolo. È chiaro che per esso il giudizio di idoneità si impone con conclusione affermativa al momento della constatazione dell'insorgere dall'azione del reo di quella situazione dalla quale può darsi che, anche col concorso di altri fattori impreveduti ed eventuali ma possibili, si svolga un processo di attività conducente all'evento di danno.

Se così è, il giudizio di idoneità coincide esattamente con il giudizio di tipicità: il dire che il fatto concreto all'esame del giudice è un attacco incipiente all'integrità dello Stato vale dire che esso è idoneo e viceversa.

Il giudizio è sempre un giudizio di prognosi in problema diagnostico al pari di quello occorrente per l'accertamento della figura generale del tentativo, ma la diagnosi si fa differentemente.

In concreto, ad esempio, se dal seno di un particolare politico vengano fuori dieci o venti o cento scalmanati che, gridando e arringando, sia pure sparando e devastando, si agitano come possono a sollevare la popolazione onde occupare il territorio di una regione, nessuno se la sentirebbe — è da credere — di dire che costoro hanno commesso un attentato all'integrità dello Stato, non essendo quel modo di agire idoneo a creare una situazione di pericolo. Ma se, avvenga che il capo di un forte partito, alla stregua di un bene studiato programma operativo e di occupati preparativi, fidando anche sull'umore della popolazione favorevole alla sua causa, lanci un proclama che chiami gli aderenti e seguaci alla lotta armata, nessuno, anche se questa non avvenga, potrebbe negare che costui ha commesso un vero e proprio attentato contro l'integrità dello Stato.

In questo senso, nel senso cioè che l'interprete della legge, per assegnare al fatto concreto oggetto del giudizio la qualifica di « fatto diretto a sottoporre il territorio... » deve rifarsi alla situazione di pericolo denotata dalla situazione storica e ambientale in cui l'iniziativa di attacco si compie, è perfettamente esatta l'acuta osservazione del Procuratore Generale d'udienza che il reato in esame può definirsi un « reato di situazione ».


Ritiene pertanto questa Corte che il requisito della idoneità, necessaria a mente dell'art. 49 c.p. in ogni reato, deve aversi per realizzato all'esito positivo del giudizio di « non inidoneità » del *quod actum*, prescindendo dall'impostazione del quesito se il *quod actum* era per sé stesso capace della conseguenza della disintegrazione dello Stato, il che

mena alla nota disputa se per aversi idoneità è necessario che il fatto di condotta sia idoneo, nel senso della probabilità, a rendere possibile il risultato della disgregazione dello Stato o basti che sia potenzialmente idoneo o basti che sia attitudinalmente idoneo. Ciò che basta è, invece, che si tratti di una iniziativa non inidonea (ad esempio, un'azione priva di precedente preparazione o sconnessa dal programma o sviata o volleitaria o inutile o fallace).


Se questi, così identificati, sono gli elementi strutturali della fattispecie, non resta che questa delineare a mò di conclusione (non altro è il compito del giudice, giacchè teorizzare e sistemare è compito della scienza).


Il gravissimo delitto che la Legge chiama col nome di attentato contro l'integrità dello Stato, disegnandolo con l'enunciazione della ipotesi astratta di « un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero », affinché si concretizzi nella realtà è necessario e sufficiente che il fatto commesso dall'agente, per la sua natura, le sue caratteristiche, la sua sintomaticità, sia espressione di un tale agire (non inidoneo) da potersi, alla stregua dei canoni della logica valutativa delle azioni umane, considerare come iniziazione d'opera ideata, messa in esecuzione di concepito progetto, passaggio dalla fase preparatoria alla fase esecutiva di efficiente programma avente per obiettivo ultimo il risultato della sottoposizione del territorio dello Stato o di una parte di esso alla sovranità di Stato Straniero.

Questa nozione di reato, improntata alla teoria del reato di pericolo, differisce da quella elaborata dai giudici del merito di Milano, improntata piuttosto alla teoria del tentativo di reato di danno. — (*Omissis*).



PARTE SECONDA





## QUESTIONI

---

*Una giurisprudenza da rivedere: le modalità di modifica delle decisioni del Consiglio di Stato (in nota alla sentenza 12 maggio 1969, n. 1614, delle Sezioni Unite).*

1. - La decisione delle Sezioni Unite che si annota (già pubblicata in questa *Rassegna*, 1969, I, 468), ha riesaminato la questione relativa all'interpretazione da dare alla legge 25 marzo 1958, n. 260, al t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, al reg. 17 agosto 1907, n. 642 e al t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611 in ordine sia all'individuazione dell'organo legittimato a ricevere la notifica delle decisioni del Consiglio di Stato che all'identificazione del *dies a quo* per la proposizione del ricorso per difetto di giurisdizione.

Il problema suesposto si presenta oggi con rinnovato interesse, in quanto ha costituito recentissimamente oggetto di una nuova decisione delle Sezioni Unite (22 settembre 1970, n. 1657), che ha ribadito la precedente pronuncia del 1969.

La sentenza in rassegna e quella sopracitata sembrano prendere atto definitivamente della nota giurisprudenza dell'Adunanza plenaria (cfr. *Ad. Plen.* 15 gennaio 1960, n. 1 e 17 marzo 1967, n. 10), con cui è stata affermata l'autonomia della disciplina prevista per l'esercizio della giurisdizione del Consiglio di Stato anche di fronte a leggi successive (nella specie la legge 25 marzo 1958, n. 260) che, pur ponendo norme di indubbio carattere generale, non si riferiscano esplicitamente alla predetta normativa.

La questione, impostata in questi termini, potrebbe essere ritenuta superata, ove si consideri la costanza della giurisprudenza amministrativa in materia e l'altissimo avallo ora fornito dalla Suprema Corte a sezioni unite.

La posizione assunta sull'argomento dell'Avvocatura dello Stato è nota e si riassume in una corretta interpretazione della legge 25 marzo 1958, n. 260, quale legge generale regolatrice dell'intera materia nella normale applicazione dei principi sulla successione delle leggi nel tempo. Non è mancato anche in dottrina un proficuo dibattito, che ha trovato il SANDULLI sulle stesse posizioni dell'Avvocatura (1).

2. - Il problema risolto dalle Sezioni Unite con la decisione in esame è stato oggetto di una serie di precedenti pronunce, che è opportuno ricordare:

a) un primo approccio alla questione è costituito dalla sentenza 14 ottobre 1958, n. 3258, con cui si è chiaramente affermato « che sono valide le notificazioni delle decisioni del Consiglio di Stato effettuate direttamente presso l'Amministrazione dello Stato, anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, al fine dell'utile decorso del termine per l'impugnazione sotto il vigore del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611 (art. 12) e quando gli effetti si siano verificati prima dell'entrata in vigore delle modificazioni introdotte con la legge 25 marzo 1958, n. 260 ». « La regola posta dal combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., prescrivente la notificazione delle sentenze al procuratore costituito al fine del decorso del termine per le impugnazioni, è valida ed è applicabile salvo che la legge disponga altrimenti, giusta l'espressa riserva del primo comma dell'art. 170 c.p.c. ». « In

(1) SANDULLI, *Correzione giudiziaria di una legge mal fatta*; *Giust. civ.*, 1960, p. II, 85, in nota alla dec. *Ad. plen. Cons. St.* 15 gennaio 1960, n. 1.

materia, una disposizione contraria di legge era rinvenibile in quella dell'art. 12 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, prescrivente la notificazione all'Amministrazione dello Stato, anzichè all'Avvocatura dello Stato ».

b) un seconda pronuncia si è avuta, sempre da parte delle Sez. Un., con la sentenza del 15 giugno 1967, n. 1391, con la quale è stato chiarito che « il ricorso per cassazione, per motivi inerenti alla giurisdizione, avverso le decisioni del Consiglio di Stato, deve essere proposto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c. nel termine di 60 giorni dalla notificazione della decisione » (2). La Suprema Corte aveva motivato la conferma del proprio precedente orientamento, osservando che l'art. 326 c.p.c., rivolto « a porre le parti in condizione di avere conoscenza della *ratio decidendi* della decisione, onde valutare la convenienza della impugnazione e provvedere alla contestuale formazione dei motivi, costituisce un requisito comune, in materia civile, a tutte le impugnazioni e soddisfa ad una imprescindibile esigenza, *comune anche al ricorso ex art. 362 cp.c.*, per cui la sua inapplicabilità sarebbe ammissibile e giustificata, solo se le norme speciali, regolatrici del procedimento dinanzi al giudice speciale, prevedessero modalità per la pubblicazione della decisione, atte a conseguire lo scopo, cui tende l'art. 326 c.p.c. Ciò non si verifica per le decisioni del Consiglio di Stato... » posto che non è « esatto il rilievo che rispetto alle decisioni del Consiglio di Stato, *almeno per quanto riguarda l'Amministrazione*, la inapplicabilità dell'art. 326 c.p.c. deriverebbe dal coordinamento con la disposizione del comma primo dell'art. 87 del regolamento del 1907, che prevede la comunicazione integrale, in via amministrativa, della decisione all'amministrazione interessata, essendo l'efficacia di detta disposizione cessata per effetto della emanazione dell'art. 9 della legge n. 1018 del 1950 »;

c) una terza decisione delle Sezioni Unite, (21 giugno 1968, n. 2072) (3) ha stabilito che « il termine per ricorrere in Cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato, non decorre dalla comunicazione fatta, d'ufficio, alle autorità amministrative interessate, ma dalla data di notifica della decisione ad istanza di parte nei modi stabiliti dall'art. 87, comma secondo » del regolamento 17 agosto 1907, n. 642;

d) con la pronuncia del 12 maggio 1969, n. 1614 il termine per l'impugnativa delle decisioni del Consiglio di Stato è fatto decorrere dalla data della notifica effettuata ad istanza di parte *direttamente all'Amministrazione*, anzichè all'Avvocatura Generale dello Stato; e l'assunto è giustificato con il riconoscimento del carattere *non innovativo* della disciplina introdotta con l'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, rispetto alle norme del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato ed al relativo regolamento di procedura.

3. - L'esame della suesposta giurisprudenza della Suprema Corte rende palese l'evoluzione della stessa in termini gradualmente coincidenti con quella del Consiglio di Stato; questo orientamento, come si è premesso, non può essere condiviso, ma costituisce ormai, nella sua impostazione generale, un dato ben difficilmente modificabile, anche se la polemica al riguardo non è sopita.

Tuttavia, se il riesame del problema venisse effettuato esclusivamente su un piano di verifica della nota giurisprudenza del Consiglio di Stato nel modo già illustrato dalla dottrina (4), esso sarebbe sicuramente vano; tale

(2) *Giust. civ.*, 1967, I, 1642.

(3) *Giust. civ.*, 1968, I, 1606.

(4) SANDULLI, ult. loc. cit.



conclusione appare evidente, ove si consideri che le Sezioni Unite hanno esplicitamente rigettato l'eccezione sollevata dall'Avvocatura, relativa alla abrogazione dell'art. 12 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, che, nel prescrivere che la notifica dei ricorsi davanti al Consiglio di Stato fosse effettuata direttamente alle Amministrazioni interessate, costituiva quella diversa disposizione di legge prevista dall'art. 170 c.p.c. La rievocazione di questa tesi è stata motivata dalla Suprema Corte con l'affermazione che l'espressione « giurisdizioni amministrative o speciali » dell'art. 12 predetto, non aveva alcuna incidenza sulle modalità di notifica dei ricorsi promossi di fronte al Consiglio di Stato, in relazione appunto all'autonomia della normativa prevista per la disciplina dei giudizi davanti al supremo organo di giustizia amministrativa.

Tale ultima affermazione delle Sezioni Unite rende manifesta la necessità di un ripensamento dell'intero problema allo scopo di accertare se, accanto alla tesi fondamentale fatta propria dall'Avvocatura, sia possibile lo svolgimento di argomentazioni diverse, tali da dimostrare sotto altro profilo la necessità che le decisioni emesse dal Consiglio di Stato siano notificate ad istanza di parte presso l'Avvocatura Generale, anziché presso le sedi delle singole Amministrazioni parti del giudizio amministrativo.

4. - Il nodo della questione si risolve nell'interpretazione da dare all'art. 87, secondo comma del regolamento 17 agosto 1907, n. 642, norma sulla quale le Sezioni Unite hanno fatto perno per dimostrare che il termine per l'impugnativa per difetto di giurisdizione delle decisioni del Consiglio di Stato decorre dalla data di notificazione delle sentenze effettuata ad istanza di parte « nelle forme stabilite per i ricorsi », e cioè presso le sedi delle singole Amministrazioni interessate.

Il sillogismo del quale le Sezioni Unite hanno fatto applicazione ha un meccanismo semplice, ma efficace: poichè i ricorsi si notificano direttamente alle Amministrazioni, come è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, uguale forma di notifica avranno anche le sentenze; e ciò ad ogni effetto previsto dalla legge, ivi compreso quello relativo alla decorrenza del termine per la proposizione del ricorso per difetto di giurisdizione.

Ma è proprio l'apparente linearità del ragionamento che deve essere decisamente respinta; e a questa conclusione non può non pervenirsi, ove si consideri che le esigenze alle quali soddisfa la necessità, oggi ribadita, di notificare i ricorsi davanti al Consiglio di Stato direttamente alle Amministrazioni sono profondamente diverse da quelle cui risponde la notifica ad istanza di parte prevista dal capoverso dell'art. 87 del reg. 17 agosto 1907, n. 642.

Al riguardo è innanzitutto da osservare come l'opinione ormai corrente dell'autonomia della disciplina della giurisdizione amministrativa poggi su basi di indiscussa solidità; ciò non tanto dal punto di vista della stretta interpretazione del diritto e dei principi generali relativi alla successione delle leggi nel tempo, quanto da quello che si esprime immediatamente nelle esigenze di carattere pratico poste in luce dalla prima decisione emessa in materia dall'Adunanza plenaria e dalla successiva giurisprudenza. In proposito si è, infatti, sottolineato come il riconoscimento di valore generale all'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, pur voluto dal legislatore (come emerge dai lavori preparatori) per la totalità dei giudizi in cui sia chiamato lo Stato, avrebbe inevitabilmente prodotto delle serie difficoltà « proprio in un settore dove prima il cammino di chi doveva intra-

prendere un giudizio era estremamente semplice » (5); e tale conclusione era avvalorata dalla circostanza precisa che la proposizione del giudizio davanti al Consiglio di Stato, da avanzarsi mediante ricorso da notificare all'autorità che aveva emanato l'atto, non sollevava alcun problema in ordine alla identificazione dell'Amministrazione legittimata al giudizio, che era, come è, infatti, quella che ha posto in essere il provvedimento amministrativo da impugnare (6).

Da quanto suesposto appare evidente il fondamento di ordine pratico, che costituisce il punto di forza della giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 1960 in poi: quest'orientamento, infatti, definito da più parti come l'espressione di una difesa tenace della propria autonomia da parte del supremo consesso amministrativo, non sembra, al contrario, essere stato ispirato al fine esclusivo di mantenere intatta la disciplina del t.u. del 1924, ma allo scopo più limitato di evitare che venissero a crearsi per i giudizi amministrativi *quegli stessi inconvenienti già sussistenti per la « vocatio in ius » dello Stato davanti all'autorità giudiziaria ordinaria*, la cui esistenza unanimemente lamentata, era stata espressamente riconosciuta dal legislatore con la emanazione della legge 25 marzo 1958, n. 260. Sul punto specifico non si era mancato di osservare come la soppressione dell'art. 12 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, correlata alla necessità di notificare il ricorso al « ministro competente » nella sede dell'Avvocatura dello Stato, avrebbe potuto fatalmente determinare errori, perplessità, incertezze o, comunque, delle difficoltà d'ordine procedurale che, tenuto conto del ristretto termine per proporre l'impugnativa in sede giurisdizionale, non potevano essere sottovalutate.

L'ordine di idee sopra esposto consente, perciò, di comprendere perché, in definitiva, la soluzione « eversiva » data dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato rispondesse, in realtà, alla esigenza immediata non tanto di riaffermare la propria tradizionale autonomia, quanto di correggere in via di interpretazione una legge mal fatta (7).

5. - La decisione in esame, come pure la recentissima conforme statuizione della Suprema Corte del 22 settembre 1970, n. 1657, non sembra tuttavia, possa inserirsi nel quadro che si è premesso, quale emerge dall'indagine sin qui svolta: la necessità di notificare, infatti, le decisioni del Consiglio di Stato direttamente presso le Amministrazioni parti del giudizio amministrativo, secondo quanto stabilito dal capoverso dell'art. 87 del reg. 17 agosto 1907, n. 642, non trova alcun fondamento di carattere logico e sostanziale, ma sembra ispirata ad una interpretazione formalistica della legge, che non può essere condivisa.

A tale conclusione è agevole pervenire non soltanto in applicazione dei principi generali posti dal codice di rito, secondo i quali, una volta che il giudizio sia correttamente incardinato, qualsiasi atto, ivi comprese le impugnazioni, può tranquillamente essere notificato al procuratore costituito, ma in base ad un'analisi delle stesse norme del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 e del relativo regolamento. Ciò si ricava, innanzitutto, dalle modalità di notifica del ricorso incidentale (art. 37 t.u.), che « deve essere notificato presso il domicilio eletto dell'avvocato che ha firmato il ricorso » e

(5) SANDULLI *ult. loc. cit.*, pag. 86.

(6) Cfr. Verbali della II Commissione del Senato, seduta del 14 marzo 1968, 846 e 847.

(7) SANDULLI, *ult. loc. cit.* e autori ivi citati.

che, come è noto, viene regolarmente notificato, nel caso l'Amministrazione sia già costituita, all'Avvocatura Generale dello Stato, anziché all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato. Lo stesso ordine di conseguenze si ha, per altro verso, per le istanze incidentali di sospensione (art. 36 reg.), che vengono, infatti, ritualmente notificate presso l'Avvocatura Generale; e ciò non soltanto perchè la disposizione fa riferimento « agli interessati », intendendo il loro rispettivo procuratore costituito, e subito dopo prevede che la stessa notifica venga fatta all'Amministrazione, ma anche per la circostanza precisa che, considerando anche il breve termine previsto per la discussione dell'istanza incidentale, appare evidente non solo l'esattezza della suesposta interpretazione della norma, ma, altresì, le connesse ragioni di indole pratica che ne costituiscono il fondamento.

Ad identica interpretazione si presta l'art. 38 del regolamento, che prevede la possibilità di intervento nel giudizio amministrativo per chiunque vi abbia interesse: anche in questa ipotesi si osserva, infatti, come gli atti d'intervento vengano notificati direttamente all'Avvocatura Generale dello Stato, nel caso l'Amministrazione sia già costituita, nonostante la dizione letterale della legge, che potrebbe indurre a diverse conclusioni nel prescrivere che « la domanda d'intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'autorità che ha emanato l'atto impugnato »; segno evidente quest'ultimo come la prassi si sia formata sulla base dei principi generali previsti dal codice di procedura civile in materia di notificazioni e comunicazioni da farsi nel corso del procedimento (art. 170 c.p.c.).

6. - L'interpretazione da dare all'art. 87, secondo comma del reg. 17 agosto 1907, n. 642, deve essere effettuata coerentemente con le suesposte premesse. Nè la lettera della norma, sulla quale trova fondamento la tesi della Suprema Corte, può rappresentare un serio ostacolo ad una conclusione diversa da quella indicata in materia dalla pronuncia delle Sezioni Unite: l'argomento letterale si rivela, infatti, oltre che istituzionalmente assai fragile, del tutto evanescente in un settore, dove analoghi e più convincenti rilievi sono stati respinti con grande rapidità, proprio con riferimento alla determinazione dell'organo legittimato a ricevere la notifica dei ricorsi in sede giurisdizionale.

Se si sostiene, infatti, che l'espressione « gli atti istitutivi di giudizi innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali » (art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260) non si applica al Consiglio di Stato, che non soltanto rappresenta il supremo consesso giurisdizionale amministrativo, ma costituiva nel 1958, quando la sola menzione dei tribunali regionali amministrativi appariva fuori della realtà, la giurisdizione amministrativa per eccellenza, non può apparire oggi irragionevole respingere l'argomentazione, che trae esclusivo alimento dalla letteralità della norma, e che si manifesta come una inutile, inopportuna e dannosa forzatura in un sistema giurisdizionale, che ha trovato in se tanta forza e vitalità da opporsi con successo ad una legge generale riordinatrice dell'intero sistema relativo alle modalità di *vocatio in ius* dello Stato.

A conforto di questa opinione giova ricordare non soltanto la chiarezza e la perspicuità della prima pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 14 ottobre 1958, n. 3258), ma si rende necessario porre in rilievo gli inconvenienti e le difficoltà, che la conferma di una simile interpretazione non potrebbe non suscitare.

Ove la Corte di Cassazione non ritenga, infatti, di voler riesaminare la propria giurisprudenza, si verranno inevitabilmente a porre in essere delle serie difficoltà con il rischio, da non sottovalutare, che il breve ter-

mine concesso per l'impugnativa possa bruciarsi o essere in larga parte ridotto, in connessione all'*iter* burocratico originato dalla necessità di notificare la decisione presso le singole autorità periferiche o centrali parti del giudizio.

La gravità di un siffatto ordine di conseguenze non abbisogna certo di essere sottolineato in quanto appare intuitiva la necessità che l'Avvocatura Generale sia posta immediatamente in grado di esaminare la decisione allo scopo di poter individuare l'eventuale vizio di eccesso di potere giurisdizionale da denunciare in ristretti termini alla Suprema Corte; tale conclusione appare poi, avvalorata dalla circostanza che al notevole ed indubbio vantaggio soprattutto sul piano organizzativo che deriverebbe all'Avvocatura Generale dalla applicazione della disciplina generale prevista dal codice di rito, non si accompagnerebbe alcun effetto sfavorevole nè per l'*iter* del processo amministrativo, nè, infine, per le parti private.

7. - Tale ultimo rilievo consente, peraltro, di esaminare il problema sotto una diversa angolatura. È stato, infatti, chiarito nelle premesse come la giurisprudenza dell'Adunanza plenaria si sia ispirata ad esigenze di carattere pratico, che hanno consigliato, sia pure *contra legem*, una interpretazione della L. 25 marzo 1958, n. 260, nel senso della sua inapplicabilità ai giudizi amministrativi: tale ordine di idee emerge chiaramente dalla nota sentenza del 15 gennaio 1960, n. 1, che ha, infatti, giustificato la necessità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio amministrativo direttamente all'Amministrazione con la pari necessità « che la responsabilità della lite sia data all'organo competente a provvedere », la cui presenza nel processo « fino alla decisione finale » è garantita dalla specifica e concreta chiamata in giudizio. Senonchè, anche a voler riconoscere la ragionevolezza del ricordato orientamento della giurisprudenza amministrativa, non può essere contestato come essa non abbia mai preteso — nè in verità poteva farlo — l'applicazione di tali norme in un ambito diverso da quello, che, originato dal ricorso in sede giurisdizionale, trova la propria naturale conclusione nella pronuncia del Consiglio di Stato. Ove ciò sia riconosciuto esatto, se ne deduce che l'*iter* eventuale ed ulteriore del processo, volto al controllo dell'avvenuto rispetto dei cosiddetti limiti esterni fra le giurisdizioni, se pur si caratterizza per l'oggetto, è pur sempre, tuttavia, una fase giurisdizionale che si svolge davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, rappresentata dal suo Organo più elevato, chiamato ad esercitare una funzione generalissima e regolatrice.

La conclusione si ricava facilmente dalle suesposte premesse: se è vero, infatti, che tale fase del processo, appartenendo alla competenza giurisdizionale dell'A.G.O., deve essere inquadrata nel sistema, ne discende come non sia in alcun modo applicabile una regola diversa da quella che disciplina la *in ius vocatio* dello Stato davanti ai giudici ordinari. Per quanto attiene, pertanto, alla notificazione della decisione del Consiglio di Stato non sembra dubbio che essa, segnando il *dies a quo* per la proposizione dell'impugnativa, dovrà essere necessariamente effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in quanto non appare ammissibile, sia pure in termini di un non bene inteso rispetto di una normativa particolare, l'applicazione di principi diversi da quelli che si ricavano dagli artt. 170, 285, 326 e 362 c.p.c., che stabiliscono chiaramente che il termine per la notifica del ricorso per cassazione decorre dalla notifica effettuata al procuratore costituito; e ciò con riferimento non soltanto ai ricorsi avverso le sentenze dei giudici ordinari, ma con espressa previsione delle decisioni dei giudici speciali, poichè l'art. 325, cui rinvia l'art. 362 c.p.c., va interpretato in con-

nessione con l'art. 330 c.p.c. (8). Nè la riserva dell'art. 170 c.p.c. sembra consentire conclusioni diverse, ove si consideri che tale disposizione, unitamente all'art. 285 c.p.c., non può che riguardare la cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e tollera, in conseguenza, le sole eccezioni previste dal codice di rito (artt. 237, 286, 288, secondo comma e 292 c.p.c.).

Nè appare, per altro verso, convincente, il ricorrente rilievo che la disciplina stabilita dal t.u. 28 giugno 1924, n. 1054 e relativo regolamento costituisce un sistema organico ed autonomo, in quanto in tal modo si evita, apoditticamente, di esaminare il problema che si pone nell'interpretazione dell'art. 362 c.p.c., che prevede infatti, esplicitamente le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale: tale espressione non può escludere le decisioni del Consiglio di Stato, e ciò è di intuitiva evidenza, ove si consideri non soltanto la lettera della legge, ma lo stesso suo spirito, poichè il riferimento alle sentenze in unico grado o in grado di appello richiama immediatamente la giurisdizione *generale di legittimità* del Consiglio di Stato e la sua antica competenza di giudice di 2° grado per le pronunce delle Giunte Provinciali Amministrative. Per altro verso non appare accettabile sul piano logico e razionale che tale disposizione si applichi esclusivamente alle superstiti giurisdizioni speciali, quando è noto che la funzione generalissima del Consiglio di Stato in sede di sindacato di legittimità ha un significato preciso e pregnante, proprio con riferimento alla latitudine dell'esercizio del potere attribuito al Supremo Consesso amministrativo in sede giurisdizionale.

Sotto altro profilo si deve ricordare come con recentissima decisione le Sezioni Unite abbiano riaffermato con vigore la piena applicabilità al procedimento dinanzi ai giudici amministrativi dell'art. 324 c.p.c., sul presupposto preciso che il giudizio in sede giurisdizionale è regolato bensì da norme particolari, ma non per questo può escludersi l'applicazione di una qualsiasi norma del codice di procedura civile (cfr. Sez. Un. 18 settembre 1970, n. 1563) (9).

Se appare esatto, pertanto, che in materia di cosa giudicata le norme da applicare sono esclusivamente quelle del codice di rito, contrariamente a quanto affermato con costante giurisprudenza dal Consiglio di Stato sulla generale premessa dell'autonomia del sistema giurisdizionale amministrativo, la conclusione sopra indicata in materia di decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso per difetto di giurisdizione appare tanto più convincente e persuasiva, da autorizzare legittimamente il dubbio circa l'attuale vigenza dell'art. 87, secondo comma del reg. 17 agosto 1907, n. 642, nei soli limiti in cui esso si pone in contrasto con la disciplina generale stabilita dal codice di procedura civile.

F. MARIUZZO

(8) SANDULLI, *Giust. civ.*, 1962, I, 125; VIRGA, *La tutela giurisdizionale nei confronti della Pubblica Amministrazione*, Giuffrè 1966, p. 406.

(9) *Giust. civ.*, 1970, I, 1538 e segg.

## RASSEGNA DI DOTTRINA

---

PAJARDI P., *Fallimento e Fisco*, Giuffrè Editore, Milano, 1970, pagg. 513.

Nella sezione « Diritto Tributario » della collana « Teoria e pratica del diritto » è apparsa recentemente questa trattazione casistica sistematica di questioni di diritto fallimentare fiscale curata dal PAJARDI.

L'opera viene segnalata ai lettori della *Rassegna* per il particolare, evidente interesse che presentano (considerato lo sviluppo del fallimento sia sul piano dei valori economici, sia su quello meramente statistico, sia, infine su quello dell'incidenza socio-economica) i rapporti tra la procedura concorsuale ed il fisco, considerato, quest'ultimo, sia sotto il profilo sostanziale della pretesa tributaria e sia sotto quello processuale della realizzazione di tale pretesa. Essa, d'altronde, si colloca nella scia di altre opere dovute al GRECO, al DE ANGELIS, al PROVINCIALI ed all'UCKMAR che hanno preso — da qualche tempo — a dare rilievo autonomo alle questioni di diritto fallimentare fiscale, sottolineandone la delicatezza per il convergere in un unico campo di due orbite giuridiche entrambe materiate di interesse pubblico.

Il libro si propone, altresì, utilissime finalità pratiche: agli operatori giudiziari esso vuole fornire uno strumento di lavoro che renda più agevole la ricerca in una materia piuttosto complessa e lo studio di situazioni e fenomeni indubbiamente esorbitanti da schemi ordinari.

L'ordine della trattazione è quello dello svolgimento della legge fallimentare; non mancano utili indici (analitico, delle decisioni, delle circolari, note ed istruzioni materiali) ed una completa bibliografia.

L. M.

## RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

---

### LEGGI E DECRETI (\*)

**Legge 18 dicembre 1970, n. 1089** — Abroga tutte le disposizioni che prevedono la perdita, la sospensione o la riduzione delle pensioni, assegni o indennità di guerra a seguito di condanna penale (G. U. 9 gennaio 1971, n. 6).

**legge 18 dicembre 1970, n. 1138** — Ad integrazione della legge 22 luglio 1966, n. 607 detta nuove norme in materia di enfiteusi, abrogando l'art. 966 ed i primi tre commi dell'art. 971 del codice civile (G. U. 15 gennaio 1971, n. 11).

**d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077** — Riordina le carriere degli impiegati civili dello Stato, in attuazione della delega conferita con la legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata con legge 28 ottobre 1970, n. 775 (Suppl. ord. alla G. U. 7 gennaio 1971, n. 4).

**d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079** — Disciplina le nuove retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, in attuazione della delega conferita con la legge 18 maggio 1968, n. 249, modificata con legge 28 ottobre 1970, n. 775 (Suppl. ord. alla G. U. 7 gennaio 1971, n. 4).

**d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080** — Disciplina il nuovo trattamento economico per i magistrati e categorie equiparate, in attuazione della delega conferita con la legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata con legge 28 ottobre 1970, n. 775 (Suppl. ord. alla G. U. 7 gennaio 1971, n. 4).

**d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081** — Prevede nuove norme per la liquidazione e la riliquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza e degli altri assegni ordinari, in attuazione della delega conferita con legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata con legge 28 ottobre 1970, n. 775 (Suppl. ord. alla G. U. 7 gennaio 1971, n. 4).

**d.l. 23 gennaio 1971, n. 2** — Modifica l'art. 304-bis del codice di procedura penale, prevedendo il diritto dei difensori di assistere all'interrogatorio dell'imputato, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari ed alle ricognizioni, e la facoltà del giudice di autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato (G. U. 23 gennaio 1971, n. 18).

---

(\*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse.

**NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO  
DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE \*****NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI**

**Codice penale, art. 224** (*Minore non imputabile*), **secondo comma**, nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni quattordici, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario.

Sentenza 20 gennaio 1971, n. 1, G.U. 27 gennaio 1971, n. 22.

Ordinanza di rimessione 28 febbraio 1969 del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni di Genova, G.U. 21 maggio 1969, n. 128.

**codice penale, art. 707** (*Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli*), limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicizia, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta.

Sentenza 2 febbraio 1971, n. 14, G.U. 10 febbraio 1971, n. 35.

Ordinanza di rimessione 24 dicembre 1968 del pretore di Bologna, G.U. 12 marzo 1969, n. 66.

**codice di procedura penale, art. 446** (*Concessione di un termine per la difesa*), limitatamente alla parte in cui esclude che l'imputato possa chiedere e il giudice possa concedere un termine maggiore di cinque giorni per preparare la difesa.

Sentenza 2 febbraio 1971, n. 11, G.U. 10 febbraio 1971, n. 35.

Ordinanza di rimessione 18 gennaio 1969 della corte di appello di Venezia, G.U. 6 agosto 1969, n. 200.

**d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028** (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi*), **articolo unico**, nella parte in cui attribuisce efficacia *erga omnes* all'art. 53, terzo comma, del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi.

Sentenza 17 febbraio 1971, n. 18, G.U. 24 febbraio 1971, n. 49.

Ordinanze di rimessione 17 ottobre 1968 (due) del pretore di Agropoli, G.U. 26 febbraio 1969, n. 52.

---

(\*) Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento ai quali sono state proposte o decise le questioni di legittimità costituzionale.



**d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483** (*Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali*), **articolo unico**, che rende esecutivo *erga omnes* il contratto collettivo per i dirigenti di aziende industriali 31 dicembre 1948, limitatamente all'art. 12 di detto contratto, nella parte in cui esclude che siano dovuti al dirigente dimissionario le indennità di anzianità.

Sentenza 20 gennaio 1971, n. 7, *G. U.* 27 gennaio 1971, n. 22.

Ordinanza di rimessione 30 gennaio 1969 del tribunale di Sondrio, *G. U.* 2 aprile 1969, n. 85.

**legge 18 dicembre 1967, n. 1198** (*Modificazioni alla legge 24 marzo 1956, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*), **art. 2, primo, secondo e quinto comma**, nonché **quarto comma** limitatamente alla parte « *ed è composta, oltre che dal vice presidente, di uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di corte d'appello e un magistrato di tribunali* ».

Sentenza 2 febbraio 1971, n. 12, *G. U.* 10 febbraio 1971, n. 35.

Ordinanze di rimessione 12 e 15 maggio 1970 del Consiglio superiore della magistratura, *G. U.* 22 luglio 1970, n. 184 e 2 settembre 1970, n. 222.

#### NORME DELLE QUALI È STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

**Codice penale, art. 539** (*Età della persona offesa*) (art. 3 della Costituzione) (1).

Sentenza 17 febbraio 1971, n. 19, *G. U.* 24 febbraio 1971, n. 49.

Ordinanza di rimessione 23 giugno 1969 del tribunale di Parma, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

**codice penale, art. 539** (*Età della persona offesa*) (art. 27, primo comma, della Costituzione) (1).

Sentenza 17 febbraio 1971, n. 20, *G. U.* 24 febbraio 1971, n. 49.

Ordinanza di rimessione 5 dicembre 1969 del tribunale di Milano, *G. U.* 1° aprile 1970, n. 82.

**codice penale, art. 570** (*Violazione degli obblighi di assistenza familiare*), in relazione all'art. 145 del codice civile (art. 3 della Costituzione) (2).

(1) Analoga questione di legittimità costituzionale della disposizione è stata dichiarata non fondata con sentenza 8 luglio 1957, n. 107.

(2) Altre questioni di legittimità costituzionale della disposizione sono state dichiarate non fondate con sentenze 11 dicembre 1964, n. 107 e 23 marzo 1970, n. 46.

Sentenza 20 gennaio 1971, n. 6, G.U. 27 gennaio 1971, n. 22.

Ordinanza di rimessione 21 febbraio 1969 del pretore di Bordighera, G.U. 18 giugno 1969, n. 152.

**codice penale, art. 588 (Rissa), secondo comma** (art. 27, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 17 febbraio 1971, n. 21, G.U. 24 febbraio 1971, n. 49.

Ordinanze di rimessione 9 aprile 1969 del tribunale di Milano (G.U. 9 luglio 1969, n. 172), 16 maggio 1969 del tribunale di Vigevano (G.U. 22 ottobre 1969, n. 269), e 11 maggio 1970 del tribunale di Torino (G.U. 21 ottobre 1970, n. 267).

**codice penale, art. 624 (Furto) e art. 625 (Circostanze aggravanti)**, nella parte relativa ai massimi edittali di pena (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Sentenza 17 febbraio 1971, n. 22, G.U. 24 febbraio 1971, n. 49.

Ordinanza di rimessione 27 maggio 1969 del pretore di Siena, G.U. 9 luglio 1969, n. 172.

**codice di procedura penale, art. 445 (Reati concernenti circostanze aggravanti non contestati nell'imputazione)** (artt. 2 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 2 febbraio 1971, n. 11, G.U. 10 febbraio 1971, n. 35.

Ordinanza di rimessione 18 gennaio 1969 della corte di appello di Venezia, G.U. 6 agosto 1969, n. 200.

**d.lg. lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali), art. 2** (artt. 3, 4, 36 e 38 della Costituzione) (3).

Sentenza 20 gennaio 1971, n. 5, G.U. 27 gennaio 1971, n. 22.

Ordinanza di rimessione 3 marzo 1969 del giudice conciliatore di Verona, G.U. 21 maggio 1969, n. 128.

**r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della Magistratura), art. 34, secondo comma, seconda parte** (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 2 febbraio 1971, n. 12, G.U. 10 febbraio 1971, n. 35.

Ordinanze di rimessione 12 e 15 maggio 1970 del Consiglio superiore della magistratura, G.U. 22 luglio 1970, n. 184 e 2 settembre 1970, n. 222.

---

(3) Altra questione di legittimità dell'art. 2 (sesto comma) del d.lg. lgt. 21 novembre 1945, n. 722 è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 34 della Costituzione, con sentenza 17 dicembre 1969, n. 151.

**d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520** (*Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*), **art. 8, secondo comma** (artt. 14, 24 e 3 della Costituzione).

Sentenza 2 febbraio 1971, n. 10, *G.U.* 10 febbraio 1971, n. 35.

Ordinanza di rimessione 22 marzo 1969 del pretore di Narni, *G.U.* 11 giugno 1969, n. 145.

**d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645** (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 207, lett. a** (artt. 113 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione) (4).

Sentenza 2 febbraio 1971, n. 13, *G.U.* 10 febbraio 1971, n. 35.

Ordinanza di rimessione 18 dicembre 1968 del pretore di Nardò, *G.U.* 26 marzo 1969, n. 78.

**legge 30 luglio 1959, n. 623** (*Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato*), **art. 20** (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 20 gennaio 1971, n. 4, *G.U.* 27 gennaio 1971, n. 22.

Ordinanza di rimessione 21 novembre 1968 del tribunale di Padova, *G.U.* 26 marzo 1969, n. 78.

**legge 3 febbraio 1963, n. 69** (*Ordinamento della professione di giornalista*), **art. 47, terzo comma** (artt. 3 e 21 della Costituzione) (5).

Sentenza 20 gennaio 1971, n. 2, *G.U.* 27 gennaio 1971, n. 22.

Ordinanza di rimessione 4 febbraio 1969 del pretore di Catania, *G.U.* 21 maggio 1969, n. 128.

**d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162** (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*), **art. 76, primo comma** (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 20 gennaio 1971, n. 3, *G.U.* 27 gennaio 1971, n. 22.

Ordinanze di rimessione 26 febbraio 1969 del tribunale di Vicenza (*G.U.* 21 maggio 1969, n. 128), 16 aprile 1969 del tribunale di Trani

---

(4) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 è stata dichiarata non fondata con sentenze 16 giugno 1964, n. 42 (artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione), 26 novembre 1964, n. 93 (artt. 3, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione), 20 dicembre 1968, n. 129 (art. 113 della Costituzione), e 26 giugno 1969, n. 107 (artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione).

(5) L'art. 47, terzo comma, della legge 3 febbraio 1969, n. 69 è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 10 luglio 1968, n. 98, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti.

(G. U. 11 giugno 1969, n. 145), 13 giugno 1969 del tribunale di Alba (G. U. 6 maggio 1970, n. 113), e 14 novembre 1969 del tribunale di Firenze (G. U. 7 gennaio 1970, n. 5).

**legge 18 dicembre 1967, n. 1198** (*Modificazioni alla legge 24 marzo 1956, n. 195 sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*), art. 1 (artt. 104 e 105 della Costituzione).

Sentenza 2 febbraio 1971, n. 12, G. U. 10 febbraio 1971, n. 35.  
Ordinanze di rimessione 12 e 15 maggio 1970 del Consiglio superiore della magistratura, G. U. 22 luglio 1970, n. 184 e 2 settembre 1970, n. 222.

#### NORME DELLE QUALI È STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

**Codice civile, art. 2054** (*Circolazione di veicoli*), primo e secondo comma, in quanto presume la colpa esclusiva del conducente del veicolo che non abbia riportato danni, limitando la presunzione di colpa comune alle ipotesi di scontro con danni reciproci (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Lucca, ordinanza 23 novembre 1970, G. U. 17 febbraio 1971, n. 42.

**codice di procedura civile, art. 648** (*Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione*), secondo comma, in quanto impone al giudice di concedere la esecuzione provvisoria del decreto quando sia offerta cauzione (artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione) (6).

Pretore di Bergamo, ordinanza 31 ottobre 1970, G. U. 17 febbraio 1971, n. 42.

**codice di procedura civile, art. 707** (*Comparizione personale delle parti*), primo comma, in quanto esclude l'assistenza del difensore nella comparizione dei coniugi dinanzi al presidente (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (7).

Presidente del tribunale di Milano, ordinanza 16 ottobre 1970, G. U. 27 gennaio 1970, n. 22.

---

(6) Come è ricordato anche nell'ordinanza di rimessione, la questione è stata già dichiarata non fondata con sentenze 10 giugno 1966, n. 62 e 17 febbraio 1969, n. 17.

(7) Questione dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto sollevata rispettivamente dal giudice istruttore e del pretore (e non dal presidente), con sentenze 28 aprile 1970, n. 60 e 20 gennaio 1971, n. 6.

**codice penale, art. 11** (*Rinnovamento del giudizio*), **secondo comma**, in quanto condiziona la rinnovazione del giudizio in Italia alla discrezionale iniziativa del Ministro della giustizia (art. 3 della Costituzione) (8).

Corte di assise di Palermo, ordinanza 27 novembre 1970, G. U. 17 febbraio 1971, n. 42.

**codice penale, art. 341** (*Oltraggio*), **in comb. disp. con l'art. 236 del codice di procedura penale**, in quanto consente alla stessa persona offesa dal reato di valutare la ricorrenza degli estremi richiesti per l'ammissibilità dell'arresto facoltativo (art. 13 della Costituzione) (9).

Pretore di Mogoro, ordinanza 30 ottobre 1970, G. U. 27 gennaio 1971, n. 22.

**codice di procedura penale, art. 18** (*Questioni penali pregiudiziali a un procedimento penale*), in quanto, nel prevedere la possibilità di differire un procedimento fino all'esito di altro procedimento connesso, consente di derogare alla competenza precostituita dalla legge con gli artt. 45 e 46 del codice di procedura penale (art. 25 della Costituzione).

Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, ordinanza 24 giugno 1970, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49.

**codice di procedura penale, art. 128** (*Nomina del difensore d'ufficio all'imputato*) e **art. 131** (*Sanzioni contro il difensore dell'imputato che abbandona la difesa*), in riferimento alla tabella D, punto 13, lett. a e b, in quanto impongono la gratuità della difesa di ufficio e l'onere delle spese e dei diritti di cancelleria dovuti per la copia degli atti (artt. 3, primo, secondo e terzo comma, 24, primo, secondo e terzo comma, 36, 38 e 53 della Costituzione) (10).

Pretore di Trieste, ordinanza 29 ottobre 1970, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49.

---

(8) La questione di legittimità costituzionale del primo comma della disposizione è stata dichiarata non fondata con sentenza 18 aprile 1967, n. 48.

(9) Altra questione di legittimità dell'art. 341 del codice penale è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, con sentenza 19 luglio 1968, n. 109.

Sotto il primo profilo denunciato la questione è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, con sentenza 22 dicembre 1964, n. 114, e, per gli artt. 128 e 130 del codice di procedura penale, ed in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 35 e 36 della Costituzione, con sentenza 16 giugno 1970, n. 97.

(10) Sotto il primo profilo denunciato la questione è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, con sentenza 22 dicembre 1964, n. 114 e, per gli artt. 128 e 130 del codice di procedura penale, ed in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 35 e 36 della Costituzione, con sentenza 16 giugno 1970, n. 97.

**codice di procedura penale, art. 149** (*Correzione di errori materiali*), in quanto non prevede che all'interessato sia nominato un difensore di ufficio ove non ne abbia nominato uno di fiducia e che l'avviso del giorno fissato per la discussione sia notificato anche al difensore (artt. 3 e 24 della Costituzione) (11).

Pretore di Napoli, ordinanza 26 ottobre 1970, *G. U.* 27 gennaio 1971, n. 22.

**codice di procedura penale, art. 152** (*Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità*), e **art. 592** (*Pregiudizialità dell'amnistia ed eccezioni alla regola*), in quanto non consentono al giudice di acquisire nuove prove ed alla difesa di fornire elementi, che possano condurre ad un proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole di quella derivante dall'applicazione dell'amnistia (artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione) (12).

Pretore di Pietrasanta, ordinanza 30 ottobre 1970, *G. U.* 10 febbraio 1971, n. 35.

**codice di procedura penale, art. 170** (*Notificazioni all'imputato ir-reperibile*), **ultimo comma**, in relazione all'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, in quanto non prevede la necessità di disporre nuove indagini per la notificazione della sentenza (art. 24 della Costituzione) (13).

Pretore di Napoli, ordinanza 19 novembre 1970, *G. U.* 24 febbraio 1971, n. 49.

**codice di procedura penale, art. 175** (*Notificazioni ad altre persone*), in quanto non prescrive per le notificazioni alla persona offesa dal reato la procedura stabilita per l'imputato dall'art. 170, primo comma, e prima parte del secondo comma, del codice di procedura penale (artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 9 novembre 1970, *G. U.* 27 gennaio 1971, n. 22.

---

(11) Sotto il profilo e nei limiti sopra indicati la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 630, primo comma, del codice di procedura penale (sentenza 18 maggio 1970, n. 69).

(12) Questione già proposta dal pretore di Roma (ordinanza 16 giugno 1970, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311) e dal pretore di Padova (ordinanza 29 luglio 1970, *G. U.* 7 ottobre 1970, n. 254).

(13) Questione dichiarata non fondata con sentenze 18 giugno 1963, n. 90 e 6 luglio 1970, n. 117, e riproposta anche dal pretore di Livorno (ordinanza 19 dicembre 1969, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299). Differenti questioni (non ancora decise) sono state proposte dal pretore di Sannicandro Garganico (ordinanza 21 marzo 1969, *G. U.* 18 maggio 1969, n. 152), dal giudice istruttore del tribunale di Milano (ordinanza 5 febbraio 1970, *G. U.* 1° aprile 1970, n. 82) e dal pretore di Volterra (ordinanze 6 aprile 1970 (due), 3 giugno 1970 e 17 luglio 1970, *G. U.* 7 ottobre 1970, n. 254 e 21 ottobre 1970, n. 267).

**codice di procedura penale, art. 236** (*Arresto facoltativo in flagranza*), in quanto consente all'autorità di pubblica sicurezza, con il solo riferimento alla pena edittale prevista per il reato che si presume commesso, e senza indicare perciò « tassativamente » i « casi eccezionali di necessità ed urgenza » nei quali solamente è consentito di restringere la libertà personale senza motivato provvedimento dell'autorità giudiziaria, di procedere all'arresto in flagranza, ed in particolare all'arresto facoltativo, per il quale la condizionante « necessità » è esclusa *a priori* (art. 13, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione) (14).

Pretore di Mogoro, ordinanza 30 ottobre 1970, G. U. 27 gennaio 1971, n. 22.

Pretore di Pisa, ordinanza 11 novembre 1970, G. U. 17 febbraio 1971, n. 42.

**codice di procedura penale, art. 236** (*Arresto facoltativo in flagranza*), in comb. disp. con l'art. 341 del codice penale, in quanto consente alla stessa persona offesa dal reato di valutare la ricorrenza degli estremi richiesti per l'ammissibilità dell'arresto facoltativo (art. 13 della Costituzione).

Pretore di Mogoro, ordinanza 30 ottobre 1970, G. U. 27 gennaio 1971, n. 22.

**codice di procedura penale, art. 246** (*Provvedimenti del procuratore della Repubblica e del pretore relativi alla libertà personale dell'arrestato*), in quanto consente di convalidare l'arresto in flagranza con provvedimento non motivato (art. 13 della Costituzione).

Pretore di Mogoro, ordinanza 30 ottobre 1970, G. U. 27 gennaio

**codice di procedura penale, art. 246** (*Provvedimenti del procuratore della Repubblica e del pretore relativi alla libertà personale dell'arrestato*), e **art. 249** (*Liberazione di arrestato per errore di persona*), in quanto consentono, in caso di arresto in flagranza, il protrarsi della carcerazione preventiva o la concessione della libertà provvisoria senza motivato provvedimento dell'autorità giudiziaria (artt. 13, 24, 111 e 3 della Costituzione).

Pretore di Mogoro, ordinanza 30 ottobre 1970, G. U. 27 gennaio 1971, n. 22.

**codice di procedura penale, art. 281** (*Facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria*), secondo comma, in quanto attri-

---

(14) Questione dichiarata inammissibile, per difetto, nella specie, di rilevanza, con sentenza 12 marzo 1965, n. 13.

buisce alla impugnazione del pubblico ministero efficacia sospensiva dell'ordinanza di concessione della libertà provvisoria (art. 13 della Costituzione) (15).

Giudice istruttore del tribunale di Firenze, ordinanza 27 novembre 1970, *G. U.* 10 febbraio 1971, n. 35.

**codice di procedura penale, art. 309** (*Ispezioni giudiziali in genere*), e **art. 304-bis** (*Atti a cui possono assistere i difensori*), in quanto consentono di procedere alla ispezione domiciliare senza l'assistenza del difensore (artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione) (16).

Tribunale di Venezia, ordinanza 18 novembre 1970, *G. U.* 17 febbraio 1971, n. 42.

**codice di procedura penale, art. 370** (*Richiesta di ulteriore istruzione*), **secondo periodo**, in quanto, nell'attribuire efficacia vincolante alle richieste del pubblico ministero, conferisce al pubblico ministero autonoma ed insindacabile potestà decisoria in ordine all'acquisizione dei mezzi di prova (artt. 102, 107, 112, 25, prima parte, 111, primo comma, e 101, capoverso, della Costituzione) (17).

Giudice istruttore del tribunale di Trapani, ordinanza 3 novembre 1970, *G. U.* 10 febbraio 1971, n. 35.

**codice di procedura penale, art. 502** (*Casi e modi del giudizio direttissimo*), **primo comma**, in quanto rimette la scelta tra il giudizio ordinario e quello direttissimo alla discrezionale ed esclusiva valutazione del pubblico ministero (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione) (18).

Tribunale di Torino, ordinanza 30 novembre 1970, *G. U.* 17 febbraio 1971, n. 42.

---

(15) Questione già proposta dal giudice istruttore del tribunale di Roma (ordinanza 19 agosto 1970, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286). Il secondo comma dell'art. 281 del codice di procedura penale è stato modificato con legge 5 novembre 1970, n. 824, che ha escluso la efficacia sospensiva delle impugnazioni proposte dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di scarcerazione.

(16) L'art. 304 bis del codice di procedura penale è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 16 dicembre 1970, n. 190, limitatamente alla parte in cui esclude il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio. L'art. 304 bis del codice di procedura penale è stato modificato con d.l. 23 gennaio 1971, n. 2.

(17) Questione già proposta, in riferimento al solo art. 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Bologna (ordinanza 12 novembre 1969, *G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24).

(18) Altra questione di legittimità della disposizione è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 146.



**codice di procedura penale, art. 515** (*Cognizione del giudice di appello. Appello incidentale del pubblico ministero*), in quanto consente solo al pubblico ministero di impugnare la sentenza in via incidentale (artt. 3 e 24 della Costituzione) (19).

Corte di appello di Genova, ordinanza 13 novembre 1970, G. U. 10 febbraio 1971, n. 35.

**codice di procedura penale, art. 630** (*Procedimento per gli incidenti di esecuzione*), in quanto consente che si possa discutere l'incidente di esecuzione senza la obbligatoria presenza di un difensore (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione) (20).

Pretore di Napoli, ordinanza 5 novembre 1970, G. U. 27 gennaio 1971, n. 22.

**legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E** (*Sul contenzioso amministrativo*), **art. 4**, in quanto esclude la proponibilità delle azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione (artt. 24, 42 e 113 della Costituzione).

Pretore di Chieri, ordinanza 10 settembre 1970, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49.

**r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267** (*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*), **artt. 26 e 29**, in quanto non consentono all'imputato di intervenire nel procedimento di accertamento e di valutazione del danno, cui è rapportata la misura dell'ammenda (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (21).

Pretore di Tortorici, ordinanza 28 aprile 1969, G. U. 27 gennaio 1971, n. 22.

**r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269** (*Legge del registro*), **art. 106 e art. 118** (modificato dall'art. 3 del r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313), in quanto comportano la responsabilità solidale anche del membro del collegio

---

(19) Questione già proposta dalla stessa corte di appello di Genova (ordinanza 28 gennaio 1970, G. U. 1° aprile 1970, n. 82), dal tribunale di Lecce (ordinanze 25 febbraio 1970 e 11 marzo 1970, G. U. 3 giugno 1970, n. 136 e 10 giugno 1970, n. 143), e dal tribunale di Venezia (ordinanza 24 aprile 1970, G. U. 7 ottobre 1970, n. 254).

(20) Il primo comma delle disposizioni è stato già dichiarato incostituzionale, con sentenza 18 maggio 1970, n. 69, nella parte in cui non prevede che all'interessato nel procedimento per incidenti di esecuzione, anche se non ammesso a gratuito patrocinio, sia nominato d'ufficio un difensore, ove egli non provveda a nominarne uno di fiducia, e nella parte in cui non prevede che l'avviso del giorno della deliberazione sull'incidente vada notificato anche al difensore dell'imputato.

(21) Questione proposta anche dal pretore di Bronte (ordinanza 26 settembre 1969, G. U. 4 marzo 1970, n. 57).

messo in minoranza in ordine alla necessità di sospendere il processo per irregolarità fiscale di documenti (art. 3 della Costituzione) (22).

Tribunale di Milano, ordinanza 24 settembre 1970, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49.

**r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni), art. 31, primo, secondo e terzo comma**, in quanto pone una prescrizione *juris et de jure* di esistenza di un predeterminato quantitativo di gioielli, denaro e mobili nel patrimonio ereditario (artt. 3 e 53 della Costituzione) (23).

Commissione provinciale delle imposte di Bari, ordinanza 6 aprile 1967, G. U. 10 febbraio 1971, n. 35.

**r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere), artt. 2, ultima parte, e 45**, in quanto consentono, per la onnicomprensiva ed estesa nozione di cava, di assoggettare qualsiasi terreno a provvedimenti sostanzialmente espropriativi, senza adeguato e congruo indennizzo (artt. 42, 3 e 97 della Costituzione) (24).

Pretore di Chieri, ordinanza 10 settembre 1970, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49.

**legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), art. 21, secondo comma**, in quanto attribuisce la competenza a giudicare delle infrazioni non al giudice del luogo in cui il reato è stato commesso ma a quello del luogo in cui il reato è stato accertato (art. 25 della Costituzione) (25).

Tribunale di Terni, ordinanza 14 ottobre 1970, G. U. 17 febbraio 1971, n. 42.

---

(22) Altre questioni di legittimità costituzionale degli artt. 106 e 118 della legge del registro sono state dichiarate non fondate con sentenze 9 aprile 1963, n. 45 (art. 24, primo e terzo comma, della Costituzione) e 22 dicembre 1969, n. 157 (artt. 3, 24, 101 e 113 della Costituzione). L'art. 118 della legge del registro è stato invece dichiarato incostituzionale, con la stessa sentenza 22 dicembre 1969, n. 157, nella parte in cui stabilisce che i funzionari delle cancellerie giudiziarie non possono rilasciare copie o estratti di sentenze non registrate ed i giudici emettere sentenze, decreti o altri provvedimenti sulla base di tali copie od estratti, anche quando si contesti la legittimità della imposta di titolo, accertata in base alle sentenze stesse.

(23) Questione dichiarata non fondata con sentenza 12 luglio 1967, n. 109. I primi due commi della disposizione, dichiarati incostituzionali con sentenza 12 luglio 1965, n. 69 in quanto escludevano le aziende agricole dal trattamento disposto per le aziende industriali e commerciali, sono stati sostituiti con legge 31 ottobre 1966, n. 948.

(24) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 (esaminata peraltro sotto prospettiva non del tutto identica a quella sopra indicata) è stata dichiarata non fondata con sentenza 9 marzo 1967, n. 20.

(25) Il primo comma, nn. 1 e 2, nelle sole parole « *quando si tratti di ogni altro reato* », ed il secondo comma dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza 3 aprile 1969, n. 60.

r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 (*Testo unico delle leggi sulla pesca*), art. 41, ultima parte, in quanto condiziona la estinzione del reato per oblazione a valutazione dell'autorità amministrativa (artt. 102, primo e secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Vicenza, ordinanza 30 ottobre 1970, G. U. 17 febbraio 1971, n. 42.

legge 22 febbraio 1934, n. 3270 (*Riposo domenicale e settimanale*), e successive modificazioni, artt. 13 e 14, in quanto disciplinano il riposo settimanale degli addetti alle aziende editrici e stampatrici di giornali ed alle aziende per la diffusione al pubblico, con qualsiasi mezzo, di notizie, in modo da impedire la pubblicazione di giornali e quotidiani nel pomeriggio della domenica e nella mattinata del lunedì (artt. 21, primo e secondo comma, 3 e 41 della Costituzione); artt. 22, 23, 24, 25 e 26, in quanto impediscono la pubblicazione di notizie a carattere politico nel pomeriggio della domenica e nella mattinata del lunedì (artt. 21, primo e secondo comma, 3 e 41 della Costituzione); art. 28, secondo e terzo comma, in quanto consente il sequestro di pubblicazioni in ipotesi diverse da quelle stabilite dalla Costituzione (art. 21, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Trieste, ordinanza 30 novembre 1970, G. U. 17 febbraio 1971, n. 42.

r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313 (*Modificazioni alla legge del registro*), art. 3, che modifica l'art. 118 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, in quanto comporta la responsabilità solidale anche del membro del collegio messo in minoranza in ordine alla necessità di sospendere il processo per irregolarità fiscale di documenti (art. 3 della Costituzione) (26).

Tribunale di Milano, ordinanza 24 settembre 1970, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49.

d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (*Istituzione di un'imposta generale sull'entrata*), convertito con legge 19 giugno 1940, n. 762, artt. 28 e 30, primo comma, lett. d, in quanto comportano la responsabilità solidale anche del membro del collegio messo in minoranza in ordine alla necessità di sospendere il processo per irregolarità fiscale di documenti (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 24 settembre 1970, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49.

---

(26) V. *supra*, nota 22.

**legge 18 ottobre 1950, n. 920** (*Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi*), in quanto non predetermina la durata della proroga dei termini stabiliti da norme transitorie (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 29 ottobre 1970, *G. U.* 17 febbraio 1971, n. 42.

**legge 2 luglio 1952, n. 703** (*Disposizioni in materia di finanza locale*), **art. 39, secondo (recte: primo) comma**, che recepisce il d.m. 26 febbraio 1933, con un criterio di imposizione che per essere correlato alla unità minima di lunghezza di un chilometro risulta in concreto meramente fittizio e inutilmente rigido (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione).

Corte di appello di Milano, ordinanza 30 ottobre 1970, *G. U.* 24 febbraio 1971, n. 49.

**d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492** (*Nuove norme sull'imposta di bollo*), **artt. 28 e 32, secondo comma**, in quanto comportano la responsabilità solidale anche del membro del collegio messo in minoranza in ordine alla necessità di sospendere il processo per irregolarità fiscale di documenti (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 24 settembre 1970, *G. U.* 24 febbraio 1971, n. 49.

**legge 22 ottobre 1954, n. 1041** (*Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti*), **artt. 6, primo e quarto comma, e 25**, in quanto puniscono la detenzione di sostanze stupefacenti, prevedendo in ogni caso il mandato di cattura obbligatorio, con pena edittale indipendente dalla finalità della detenzione e dalla quantità delle sostanze stupefacenti detenute (art. 3 della Costituzione) (27).

Tribunale di Venezia, ordinanza 28 ottobre 1970, *G. U.* 27 gennaio 1971, n. 22.

**legge 11 aprile 1955, n. 379** (*Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro*), **art. 40, secondo comma**, modificato dall'art. 27, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dall'art. 8 della

---

(27) Altre questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate non fondate, per gli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 con sentenza 29 maggio 1964, n. 36 (art. 25, secondo comma, della Costituzione), e per l'art. 25 con sentenza 4 maggio 1970, n. 64 (art. 13 e 27 della Costituzione). Sotto diverso profilo, la legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della stessa legge è apparsa discutibile al giudice istruttore del tribunale di Milano (ordinanza 10 settembre 1970, n. *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299).

legge 5 febbraio 1968, n. 85, in quanto richiede per i soli orfani di sesso femminile la condizione di stato libero o di vedovanza (art. 3 della Costituzione) (28).

Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale per le pensioni civili, ordinanza 25 giugno 1970, G. U. 10 febbraio 1971, n. 35.

**d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645** (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), art. 261, quarto comma, per eccesso dai limiti della delega conferita con l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in quanto contempla una nuova ipotesi di reato (art. 76 della Costituzione) (29).

Corte di appello di Roma, ordinanze 16 ottobre 1970 e 23 novembre 1970, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49 e 17 febbraio 1971, n. 42.

**legge 2 aprile 1958, n. 339** (*Per la tutela del rapporto di lavoro domestico*), art. 17, in quanto esclude il diritto del prestatore di lavoro domestico all'indennità di anzianità nel caso di licenziamento in tronco (art. 36 della Costituzione) (30).

Tribunale di Milano, ordinanza 11 febbraio 1970, G. U. 27 gennaio 1971, n. 22.

**d.l. 24 giugno 1961, n. 510** (*Modificazioni al regime fiscale degli oli di semi*), convertito, con modificazioni all'art. 23, con **legge 28 luglio 1961, n. 769, art. 22, primo comma**, nell'inciso « oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso », in quanto commisura l'ammontare della somma da versare per l'oblazione a quello del tributo evaso, rendendo impossibile l'oblazione per i reati finanziari per i quali non vi sia stata evasione del tributo; **secondo comma**, nell'inciso « purchè effettuato prima della trasmissione del processo verbale di accertamento all'autorità giudiziaria », in quanto stabilisce il termine di ammissibilità della oblazione con riferimento al rapporto della polizia tributaria, escludendo la possibilità della oblazione, o ammettendola senza alcun termine, quando il procedimento penale sia promosso d'ufficio o su denuncia di privati (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Rovereto, ordinanza 30 ottobre 1970, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49.

---

(28) Analoghe questioni sono state proposte, dalla stessa autorità giudiziaria, per gli artt. 12 e 18 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (ordinanze 21 gennaio 1969, G. U. 20 maggio 1970, n. 125, e 25 novembre 1969, G. U. 4 marzo 1970, n. 57).

(29) Differente questione è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, con sentenza 6 luglio 1970, n. 114.

(30) Questione già proposta, in riferimento anche all'art. 3 della Costituzione, della Corte di appello di Roma (ordinanza 21 gennaio 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286). La questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 2 aprile 1968, n. 339 è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 39, quarto comma, della Costituzione, con sentenza 16 luglio 1968, n. 101.

**d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162** (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*), **art. 108**, in quanto prevede sanzioni penali non espressamente contemplate nella delega conferita con l'art. 2, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1964, n. 991 (art. 76 della Costituzione) (31).

Pretore di Orvieto, ordinanza 13 novembre 1970, *G. U.* 10 febbraio 1971, n. 35.

**d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124** (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*), **art. 51**, in quanto l'obbligo di rimborsare anche le prestazioni liquidate dall'istituto assicuratore assume diversa portata e contenuto a seconda che si siano o no verificati infortuni e che siano stati di maggiore o minore gravità, con disparità di trattamento per datori di lavoro egualmente inadempienti e sanzione svincolata dalla effettiva capacità contributiva (artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Savona, ordinanza 5 dicembre 1970, *G. U.* 24 febbraio 1971, n. 49.

**legge 26 luglio 1965, n. 965** (*Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro*), **art. 27, primo comma**, che modifica l'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, in quanto richiede per i soli orfani di sesso femminile le condizioni di stato libero o di vedovanza (art. 3 della Costituzione) (32).

Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale per le pensioni civili, ordinanza 25 giugno 1970, *G. U.* 10 febbraio 1971, n. 35.

**legge 13 luglio 1967, n. 583** (*Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790*), **art. 22**, in quanto impone una prestazione pecuniaria, e a carico di una sola categoria di pensionati, per il conseguimento di finalità sociali che interessano differenti categorie di lavoratori (artt. 3 e 53 della Costituzione, in connessione con gli artt. 36 e 38).

Tribunale di Bologna, ordinanza 6 ottobre 1970, *G. U.* 24 febbraio 1971, n. 49 (33).

(31) Questione già dichiarata non fondata con sentenza 9 febbraio 1967, n. 14.

(32) V. *supra*, nota 28.

(33) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 è stata ritenuta, con la stessa ordinanza, manifestamente infondata in riferimento agli artt. 1, 2, 4, 23, 35, della Costituzione.

**legge 27 luglio 1967, n. 658** (*Riordinamento della previdenza marinara*), **titolo II, ed in particolare, artt. 58, primo comma, 59, primo, terzo e quarto comma, 62, primo e secondo comma, 64, 65, primo comma, lett. a, 66, quinto comma, 67, primo comma, 68, terzo comma, 76, 77, 79, secondo comma, 80, quarto comma, e 90, quarto e sesto comma**, in quanto stabiliscono per il personale appartenente allo stato maggiore navigante dipendente dalle società di navigazione di preminente interesse nazionale un regime previdenziale meno favorevole (particolarmente sotto l'aspetto della proporzionalità fra oneri contributivi e prestazioni) di quello in precedenza goduto dallo stesso personale, e diverso comunque sia da quello stabilito per i marittimi non dipendenti dalle società di navigazione di preminente interesse nazionale sia da quello stabilito per il personale amministrativo dipendente da dette società (artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 23 giugno 1970, *G. U.* 10 febbraio 1971, n. 35.

**legge 27 luglio 1967, n. 658** (*Riordinamento della previdenza marinara*), **artt. 76 e 77**, in quanto disciplinano la rivalutazione, la riliquidazione ed il passaggio all'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni godute dagli *ex* dipendenti delle società di navigazione di preminente interesse nazionale appartenenti al personale di stato maggiore navigante con criteri diversi e meno favorevoli di quelli adottati per gli *ex* dipendenti delle stesse società appartenenti al personale amministrativo (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 23 giugno 1970, *G. U.* 17 febbraio 1971, n. 42.

**legge 5 febbraio 1968, n. 85** (*Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e modifiche ai rispettivi ordinamenti*), **art. 8**, che modifica l'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, già modificato dall'art. 27, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, in quanto richiede per i soli orfani di sesso femminile la condizione di stato libero o di vedovanza (art. 3 della Costituzione) (34).

Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale per le pensioni civili, ordinanza 25 giugno 1970, *G. U.* 10 febbraio 1971, n. 35.

---

(34) V. *supra*, nota 28.

**legge 14 marzo 1968, n. 157** (*Revisione degli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e modifiche della tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59*), limitatamente alla tabella D, punto 13, lett. a e b, in quanto impone il pagamento dei diritti di cancelleria anche per le copie richieste ai fini della preparazione della difesa dell'imputato (artt. 3, primo, secondo e terzo comma, 24, primo, secondo e terzo comma, 36, 38 e 53 della Costituzione).

Pretore di Trieste, ordinanza 29 ottobre 1970, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49.

**legge 20 marzo 1968, n. 369** (*Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e loro estensione ad altre forme di pensione*), **articolo unico**, in quanto impone una prestazione pecuniaria, e a carico di una sola categoria di pensionati, per il conseguimento di finalità sociali che interessano differenti categorie di lavoratori (artt. 3 e 53 della Costituzione, in connessione con gli artt. 36 e 38).

Tribunale di Bologna, ordinanza 6 ottobre 1970, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49 (35).

**legge reg. sic. 9 maggio 1969, n. 14** (*Elezioni dei Consigli delle Amministrazioni straordinarie delle provincie siciliane*), **art. 7, n. 4**, in quanto prevede una causa di ineleggibilità non contemplata nella legislazione statale (art. 51 della Costituzione).

Corte di appello di Palermo, ordinanza 4 dicembre 1970, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49.

**d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283** (*Concessione di amnistia e di indulto*), in quanto non consente all'imputato di rinunciare all'amnistia (artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione) (36).

Pretore di Pietrasanta, ordinanza 30 ottobre 1970, G. U. 10 febbraio 1971, n. 35.

**d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283** (*Concessione di amnistia e di indulto*), **art. 5, penultimo comma**, in quanto richiede per l'applicazione dell'amnistia al reato di frode in commercio la ricorrenza dell'attenuante

(35) La questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 è stata ritenuta, con la stessa ordinanza, manifestamente infondata in riferimento agli artt. 1, 2, 4, 23 e 35 della Costituzione.

(36) Questione già proposta dal pretore di Civitanova Marche (ordinanza 27 maggio 1970, G. U. 21 ottobre 1970, n. 267) e dal pretore di Roma (ordinanza 16 giugno 1970, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311).



prevista dall'art. 62, n. 4 del codice penale, non richiesta invece, allo stesso fine, relativamente al più grave reato di truffa (art. 3 della Costituzione) (37).

Pretore di Chieri, ordinanza 25 giugno 1970, G. U. 27 gennaio 1971, n. 22.

Pretore di Torino, ordinanza 27 giugno 1970, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49.

**legge 8 dicembre 1970, n. 996** (*Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità e sulla protezione civile*) (artt. 4, n. 8, 5, n. 2, 11, n. 14, e 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Regione del Trentino-Alto Adige, ricorso depositato il 22 gennaio 1971, G. U. 10 febbraio 1971, n. 35.

**NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE È STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI INAMMISSIBILITÀ, DI MANIFESTA INFONDATEZZA, O DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO**

**Codice di procedura civile, art. 707** (*Comparizione personale delle parti*), **primo comma**, e **art. 708** (*Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente*), **terzo comma** (art. 24, secondo comma, della Costituzione) — Inammissibilità (38).

Sentenza 20 gennaio 1971, n. 6 G. U. 27 gennaio 1971, n. 22.

Ordinanza di rimessione 21 febbraio 1969 del pretore di Bordighera, G. U. 18 giugno 1969, n. 152.

**codice penale, art. 137** (*Carcerazione preventiva*) (artt. 3, 13 e 27 della Costituzione) — Manifesta infondatezza.

Ordinanza 2 febbraio 1971, n. 16, G. U. 10 febbraio 1971, n. 35.

Ordinanze di rimessione 3 aprile 1969 del giudice di sorveglianza presso il tribunale di Messina (G. U. 18 giugno 1969, n. 152) e 11 dicembre 1969 del giudice di sorveglianza presso il tribunale di Livorno (G. U. 11 marzo 1964, n. 64).

---

(37) Altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 sono state proposte dallo stesso pretore di Chieti (ordinanza 26 maggio 1970, G. U. 8 luglio 1970, n. 170) e dal pretore di Modena (ordinanza 30 luglio 1970, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311).

(38) Questione già dichiarata inammissibile, in quanto proposta dal giudice istruttore e dal pretore e non dal presidente, con sentenze 28 aprile 1970, n. 60 e 20 gennaio 1971, n. 6.

**codice penale, art. 236** (*Specie delle misure di sicurezza patrimoniali*) e **art. 240** (*Confisca*) (art. 42, terzo comma, della Costituzione) — Manifesta infondatezza (39).

Ordinanza 20 gennaio 1971, n. 3, *G. U.* 27 gennaio 1971, n. 22.

Ordinanza di rimessione 14 marzo 1969, *G. U.* 8 ottobre 1969, n. 256.

**codice penale, art. 571** (*Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina*), **secondo comma** (art. 3 della Costituzione) — Manifesta infondatezza.

Ordinanza 17 febbraio 1971, n. 27, *G. U.* 24 febbraio 1971, n. 49.

Ordinanza di rimessione 15 aprile 1969 del pretore di Napoli, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

**codice penale, art. 707** (*Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli*), e **art. 708** (*Possesso ingiustificato di valori*), nella parte in cui assoggettano allo stesso trattamento punitivo il condannato per delitti determinati da motivi di lucro e il condannato per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio (art. 3 della Costituzione) — Inammissibilità (40).

Sentenza 2 febbraio 1971, n. 14, *G. U.* 10 febbraio 1971, n. 35.

Ordinanze di rimessione 24 marzo 1969 del pretore di Monsummano Terme (*G. U.* 2 luglio 1969, n. 165), 28 marzo 1969 del pretore di Firenze (*G. U.* 2 luglio 1969, n. 165), 13 maggio 1969 del pretore di Firenze (*G. U.* 26 novembre 1969, n. 299), 26 maggio 1969 del pretore di Brescia (*G. U.* 13 agosto 1969, n. 207), e 28 ottobre 1969 del pretore di Firenze (*G. U.* 7 gennaio 1970, n. 5).

**codice penale, art. 708** (*Possesso ingiustificato di valori*), limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicizia, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta — Manifesta infondatezza (41).

Sentenza 2 febbraio 1971, n. 14, *G. U.* 10 febbraio 1971, n. 35.

Ordinanze di rimessione 24 marzo 1969 del pretore di Monsummano Terme (*G. U.* 2 luglio 1969, n. 165), 28 marzo 1969 del pretore

---

(39) Per essere la confisca una sanzione penale, necessariamente non indennizzabile.

(40) Gli artt. 707 e 708, del codice penale sono stati dichiarati incostituzionali, rispettivamente con sentenze 2 febbraio 1971 n. 14 e 19 luglio 1968, n. 110, limitatamente alla parte in cui fanno richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicizia, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta.

(41) Disposizione già dichiarata incostituzionale, nei sopra indicati limiti, con sentenza 19 luglio 1968, n. 110.

di Firenze (G. U. 2 luglio 1969, n. 165), 13 maggio 1969 del pretore di Firenze (G. U. 26 novembre 1969, n. 299), 28 ottobre 1969 del pretore di Firenze (G. U. 7 gennaio 1970, n. 5).

**codice di procedura penale, art. 271** (*Decorrenza della custodia preventiva*), **ultimo comma** (artt. 3, 13 e 27 della Costituzione) — Manifesta infondatezza.

Ordinanza 2 febbraio 1971, n. 16, G. U. 10 febbraio 1971, n. 35.

Ordinanze di rimessione 3 aprile 1969 del giudice di sorveglianza presso il tribunale di Messina (G. U. 18 giugno 1969, n. 152) e 11 dicembre 1969 del giudice di sorveglianza presso il tribunale di Livorno (G. U. 11 marzo 1970, n. 64).

**codice di procedura penale, art. 522** (*Questioni di nullità*), **quarto comma**, per la parte in cui dichiara inappellabile la sentenza ivi menzionata (art. 24, secondo comma, della Costituzione) — Manifesta infondatezza (42).

Ordinanza 20 gennaio 1971, n. 9, G. U. 27 gennaio 1971, n. 22.

Ordinanza di rimessione 30 maggio 1969 del tribunale di Viterbo, G. U. 5 novembre 1969, n. 280.

**r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269** (*Legge del registro*), **art. 148** (artt. 3 e 24 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (43).

Ordinanza 17 febbraio 1971, n. 28, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49.

Ordinanza di rimessione 23 aprile 1970 della corte di appello di Catanzaro, G. U. 16 settembre 1970, n. 235.

**r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 1796** (*Obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, salvo le eccezioni stabilite nei trattati internazionali per la città di Fiume*), **art. 1, secondo comma** — Restituzione degli atti per un nuovo giudizio sulla rilevanza.

Ordinanza 17 febbraio 1971, n. 23, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49.

Ordinanza di rimessione 17 maggio 1969 del tribunale di Roma, G. U. 16 luglio 1969, n. 179.

**legge 25 novembre 1926, n. 2008** (*Provvedimenti per la difesa dello Stato*) (artt. 3, 24, 25 e titolo IV della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 17 febbraio 1971, n. 17, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49.

Ordinanza di rimessione 7 giugno 1969 della commissione elettorale mandamentale di Recanati, G. U. 6 agosto 1969, n. 200.

---

(42) Cfr. sentenza 31 maggio 1965, n. 41 della Corte costituzionale.

(43) Questione dichiarata non fondata, in riferimento anche all'art. 113 della Costituzione, con sentenza 6 luglio 1970, n. 116.

**r.d. 12 dicembre 1926, n. 2062** (*Norme per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato*) (artt. 3, 24, 25 e titolo IV della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 17 febbraio 1971, n. 17, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49.

Ordinanza di rimessione 7 giugno 1969 della commissione elettorale mandamentale di Recanati, G. U. 6 agosto 1969, n. 200.

**r.d. 31 maggio 1928, n. 1334** (*Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie*), art. 11 (art. 33 della Costituzione) — Manifesta inammissibilità.

Ordinanza 17 febbraio 1971, n. 24, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49.

Ordinanza di rimessione 1° luglio 1969 del pretore di Desio, G. U. 13 agosto 1969, n. 207.

**r.d. 30 aprile 1936, n. 1138** (*Approvazione del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo*), art. 235 — Manifesta inammissibilità (44).

Ordinanze di rimessione 14 e 25 novembre 1969 del tribunale di Vibo Valentia, G. U. 28 gennaio 1970, n. 24.

**r.d. 5 giugno 1939, n. 1016** (*Testo unico delle leggi sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia*), art. 79 (art. 42, terzo comma, della Costituzione) — Manifesta infondatezza (45).

Ordinanza 20 gennaio 1971, n. 8, G. U. 27 gennaio 1971, n. 22.

Ordinanza di rimessione 14 marzo 1969 del pretore di Pianella, G. U. 8 ottobre 1969, n. 256.

**d.lg.lgt. 5 ottobre 1944, n. 316** (*Norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668*) (artt. 3, 24, 25 e titolo IV della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 17 febbraio 1971, n. 17, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49.

Ordinanza di rimessione 7 giugno 1969 della commissione elettorale mandamentale di Recanati, G. U. 6 agosto 1969, n. 200.

**d.lg.lgt. 9 giugno 1945, n. 387** (*Modificazioni al testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica per quanto concerne le assegnazioni di alloggi dell'I.N.C.I.S. e degli Istituti autonomi per le case popolari e revoca delle assegnazioni illegittime di alloggi fatte*

(44) Questione già dichiarata incostituzionale, per la natura regolamentare della disposizione, con sentenza 30 giugno 1960, n. 50.

(45) Per essere la confisca una sanzione penale, necessariamente non indennizzabile.

dagli Istituti), **artt. 4, 5 e 6** (artt. 3, 24, 102 e 104 della Costituzione) — Manifesta infondatezza.

Ordinanza 17 febbraio 1971, n. 26, *G. U.* 24 febbraio 1971, n. 49.

Ordinanze di rimessione 1° e 7 ottobre 1969 del giudice conciliatore di L'Aquila, *G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311 e 11 febbraio 1970, n. 37.

**legge 22 ottobre 1954, n. 1041** (*Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti*), **artt. 3 e 6** (art. 3 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (46).

Ordinanza 2 febbraio 1971, n. 15, *G. U.* 10 febbraio 1971, n. 35.

Ordinanza di rimessione 10 settembre 1970 del giudice istruttore del tribunale di Milano, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

**legge 14 novembre 1962, n. 1610** (*Provvidenze per la regolarizzazione del diritto di proprietà in favore della piccola proprietà rurale*), prorogata con legge 9 ottobre 1967, n. 952, **art. 4** (art. 24 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (47).

Ordinanza 17 febbraio 1971, n. 29, *G. U.* 24 febbraio 1971, n. 49.

Ordinanze di rimessione 23 luglio 1969 (due) del pretore di Padova, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

---

(46) Questione dichiarata non fondata, ma in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 19 maggio 1964, n. 36.

(47) Questione dichiarata non fondata, in riferimento anche agli artt. 3 e 111 della Costituzione, con sentenza 26 giugno 1969, n. 103.

# CONSULTAZIONI

---

## AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

*Obbligo dei comuni di fornire i locali per sedute dei consigli di leva di terra.*

Se sia legittima la spesa relativa all'affitto di locali demaniali ubicati nell'interno delle Caserme (n. 352).

## APPALTO

*Appalto di lavori pubblici - Disapplicazioni delle penali convenute - Parere preventivo del Consiglio di Stato.*

Se per la disapplicazione delle penali convenute nei confronti di appalto sia necessario il parere preventivo del Consiglio di Stato (n. 339).

*Contratto di appalto stipulato in forma amministrativa a seguito di licitazione private col sistema delle offerte segrete.*

Se l'anticipata apertura della scheda segreta dell'Amministrazione sia motivo di illegittimità della gara (n. 340).

## ATTI AMMINISTRATIVI

*Autorizzazioni - Distributori automatici di carburanti - Art. 16 d.l. 16 ottobre 1970, n. 745.*

Se l'autorizzazione all'installazione di un distributore di carburante rientri tra gli atti emessi dalla pubblica Amministrazione nell'esercizio di un potere di polizia (n. 22).

Se possa revocarsi o sospendersi l'autorizzazione all'installazione di un distributore di carburante per inosservanza dei turni di chiusura festiva (n. 22).

Se l'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, che ha dettato una nuova disciplina in materia di distributori automatici di carburanti (ad es. « concessione »), debba trovare applicazione nei riguardi di un impianto già autorizzato (n. 22).

## AUTOVEICOLI

*Tassa di circolazione di autoveicolo evasa - Soggetti obbligati al pagamento della tassa e della pena pecuniaria.*

Se il conducente di un autoveicolo, per il quale non sia stata pagata la tassa di circolazione, sia obbligato, insieme al proprietario, al pagamento sia della tassa che della pena pecuniaria (n. 72).

## CONCESSIONI AMMINISTRATIVE.

*Autorizzazioni - Distributori automatici di carburanti - Art. 16 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745.*

Se l'autorizzazione all'installazione di un distributore di carburante rientri tra gli atti emessi dalla pubblica Amministrazione nell'esercizio di un potere di polizia (n. 100).

Se possa revocarsi o sospendersi l'autorizzazione all'installazione di un distributore di carburante per inosservanza dei turni di chiusura festiva (n. 100).

Se l'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, che ha dettato una nuova disciplina in materia di distributori automatici di carburanti (ad es. « concessione »), debba trovare applicazione nei riguardi di un impianto già autorizzato (n. 100).

## CONFISCA

*Merce confiscata - Cessione gratuita ad enti di assistenza e beneficenza.*

Se sia legittima la cessione gratuita a favore di enti di assistenza e beneficenza di oggetti confiscati per violazione di norme doganali (n. 26).

## CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

*Appalto di lavori pubblici - Disapplicazioni delle penali convenute - Parere preventivo del Consiglio di Stato.*

Se per la disapplicazione delle penali convenute nei confronti di appalto sia necessario il parere preventivo del Consiglio di Stato (n. 243).

*Contratto di appalto stipulato in forma amministrativa a seguito di licitazione private col sistema delle offerte segrete.*

Se l'anticipata apertura della scheda segreta dell'Amministrazione sia motivo di illegittimità della gara (n. 244).

## DAZI DOGANALI

*Diritto per i servizi amministrativi (legge 15 maggio 1950, n. 330) - Importazione di nave armata.*

Se sia dovuto il diritto di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1950, n. 330 nel caso di importazione di nave armata trasferita da un imprenditore straniero ad uno italiano (n. 48).

*Merce confiscata - Cessione gratuita ad enti di assistenza e beneficenza.*

Se sia legittima la cessione gratuita a favore di enti di assistenza e beneficenza di oggetti confiscati per violazione di norme doganali (49).

## DEMANIO

*Patrimonio indisponibile - Sclassificazione e assegnazione ex art. 9 lett. c) r.d. 30 dicembre 1923, n. 2344.*

Se nell'applicazione dell'art. 9 lett. c) del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3244, che prevede la sclassificazione e l'alienazione « a favore dei proprietari che fronteggiano le zone disponibili nel senso della loro lunghezza », dei suoli tratturali non necessari ai bisogni della industria armentizia o ad altre esigenze di uso pubblico, il criterio base da seguire sia quello di tracciare le perpendicolari alla mediana del tratturo dai punti estremi dei confini del fondo frontista, ovvero di prolungare, sempre sino alla mediana del tratturo, la linea di confine del fondo medesimo, ovvero se debbano essere fissati, secondo i casi, di volta in volta, i criteri più opportuni di alienazione (n. 233).

## ESECUZIONE FORZATA.

*Sequestro o pignoramento sugli autoveicoli appartenenti agli assuntori di servizi per l'Amministrazione PP, TT.*

Se, alla luce dell'art. 26 r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, gli autoveicoli appartenenti agli assuntori dei servizi eseguiti per conto dell'Amministrazione postale, possano essere pignorati o sequestrati (n. 47).

Se gli stessi, come tali, possano essere soggetti a privilegio (n. 47).

Se l'Amministrazione postale abbia la facoltà di autorizzare l'assoggettamento di tali autoveicoli alla esecuzione forzata, quando si renda possibile l'espletamento del servizio da parte del medesimo assuntore con altro automezzo parte di altro assuntore (n. 47).

## ESPROPRIAZIONE PER P. U.

*Regione siciliana - Espropriazioni per p. u. - Dichiarazione di p. u. dell'opera - Competenza a provvedere.*

Se nella Regione siciliana, relativamente ad opere non fruenti di contributo dello Stato, la competenza a pronunciare la dichiarazione di pubblica utilità sia rimasta agli organi dello Stato o debba intendersi trasferita agli organi regionali (n. 295).

## IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE.

*Diritto per i servizi amministrativi (legge 15 giugno 1950, n. 330) - Importazione di nave armata.*

Se sia dovuto il diritto di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1950, n. 330 nel caso di importazione di nave armata trasferita da un imprenditore straniero ad uno italiano (n. 60).



## IMPOSTA DI REGISTRO

*Benefici fiscali di cui all'art. 10 della legge 30 agosto 1868, n. 4613 - Ambito di applicabilità.*

Se il beneficio dell'art. 10 della legge 30 agosto 1868, n. 4613 si applichi per gli atti relativi a tutte le strade comunali obbligatorie indicate nello art. 1 della stessa legge e richiamate negli artt. 1 e 3 della legge 8 luglio 1903 n. 312 (n. 336).

*Controtta di appalto - Determinazione di valore.*

Se l'art. 1 legge 1° marzo 1968, n. 244 abbia abrogato tutto l'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, oppure solo le disposizioni di detto articolo concernenti l'accertamento di congruità di valore dei prezzi e corrispettivi dichiarati per i contratti di appalto (n. 337).

## IMPOSTA SUL PATRIMONIO

*Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio - Art. 3 t.u. 1950, n. 203 - Donazioni fatte dagli ascendenti ai discendenti per causa di seguito matrimonio.*

Se l'art. 3 del t.u. 1950, n. 203 — secondo cui, ai fini dell'imposta straordinaria progressiva, si considerano nel patrimonio del discendente le donazioni ricevute dagli ascendenti per causa di seguito matrimonio — si riferisca esclusivamente alle donazioni fatte prima del matrimonio (n. 14).

Se la suddetta disposizione sia applicabile anche ai fini dell'imposizione nei confronti del donatario, per la conseguente esclusione dal patrimonio dello stesso dei beni che si debbano considerare nel patrimonio del donante (n. 14).

## IMPOSTE E TASSE

*Agevolazioni per famiglie numerose - Ricomprensione nel numero dei figli all'uopo necessario di quelli consanguinei ed uterini.*

Se, al fine di computare il numero dei figli stabilito dagli artt. 161 e seguenti del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 nel testo modificato dall'art. 10 della legge 27 giugno 1961, n. 551 relativo alle agevolazioni tributarie per le famiglie numerose, sia necessaria l'esistenza di un vincolo di sangue tra genitore e figlio (n. 532).

*Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio - Art. 3 t.u. 1950 n. 203 - Donazioni fatte dagli ascendenti ai discendenti per causa di seguito matrimonio.*

Se l'art. 3 del t.u. 1950, n. 203 - secondo cui ai fini dell'imposta straordinaria progressiva, si considerano nel patrimonio del discendente le donazioni ricevute dagli ascendenti per cause di seguito matrimonio — si riferisca esclusivamente alle donazioni fatte prima del matrimonio (n. 533).

Se la suddetta disposizione sia applicabile anche ai fini dell'imposizione nei confronti del donatario, per la conseguente esclusione dal patrimonio dello stesso dei beni che si debbano considerare nel patrimonio del donante (n. 533).

*Imposte dirette (imposta complementare e imposta sulle società) - Partecipazione a società di persone.*

Se possa applicarsi ai fini dell'imposta sulle società per la partecipazione delle società di capitali a società di persone il criterio di cui all'art. 135 lett. c) del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 (n. 534).

*Procedimento dinanzi alle Commissioni - Poteri delle Commissioni in sede di gravame.*

Se sia ammissibile la *reformatio in peius* nel diritto processuale tributario: in particolare nel procedimento dinanzi le Commissioni tributarie in fase di valutazione (n. 535).

*Profitti di contingenza - Accertamenti pluriennali - Proponibilità della relativa domanda di illegittimità per la prima volta dinanzi al giudice ordinario.*

Se la questione relativa alla illegittimità degli accertamenti di profitti eccezionali di contingenza effettuati cumulativamente per più anni, possa essere proposta per la prima volta dinanzi al giudice ordinario in sede di riproposizione della controversia già svolta dinanzi alle Commissioni (n. 536).

#### IMPOSTE VARIE.

*Detraibilità ai fini dell'imposta complementare di interessi moratori tributari.*

Se gli interessi moratori stabiliti con le leggi 26 gennaio 1961, n. 29 e 28 marzo, 1962, n. 147 possano essere portati in detrazione ai fini della imposta complementare (n. 39).

Se siano detraibili gli interessi corrisposti in materia di imposte indirette per rateazioni nel pagamento dei relativi tributi e la maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione in materia di imposte dirette (n. 39).

Se la detraibilità delle maggiorazioni previste nel settore delle imposte dirette dagli artt. 184 bis e 184 quater del t.u. n. 645/68 possa farsi autonomamente discendere dalla deducibilità del reddito complessivo lordo di complementare dei tributi cui ineriscono, con esclusione, in questa ipotesi, della deducibilità delle maggiorazioni relative a carichi arretrati o rateizzati di imposta complementare (n. 39).

*Diritto per i servizi amministrativi (legge 15 giugno 1950, n. 330) - Importazione di nave armata.*

Se sia dovuto il diritto di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1950, n. 330 nel caso di importazione di nave armata trasferita da un imprenditore straniero ad uno italiano (n. 40).

*Imposta di incremento di valore delle aree fabbricabili - Art. 6 legge 5 marzo 1963, n. 546 - Trasferimento per espropriazione.*

Se, in occasione dei trasferimenti di aree che hanno luogo per decreto di esproprio, la Cassa depositi e prestiti, prima di procedere al pagamento della indennità, debba richiedere all'interessato la presentazione della dichiarazione relativa alla detta imposta ed eseguire la trattenuta dell'imposta per versarne l'ammontare al comune interessato (n. 41).

Se, nel caso di indennità concordata e di mancata opposizione di terzi, la comunicazione dell'avvenuta espropriazione, che la prefettura deve fare al comune, sostituisca la dichiarazione dell'interessato allo scopo di consentire al comune gli accertamenti di ufficio (n. 41).

Se sia sufficiente, in adempimento di quanto previsto al punto 2, inviare al Comune la copia del decreto di espropriazione (n. 41).

*Imposte dirette (Imposta complementare e imposta sulle società) - Partecipazione a società di persone.*

Se possa applicarsi ai fini dell'imposta sulle società per la partecipazione delle società di capitali a società di persone il criterio di cui allo art. 135 lett. c) del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 (n. 42).

*Profitti di contingenza - Accertamenti pluriennali - Proponibilità della relativa domanda di illegittimità per la prima volta dinanzi al giudice ordinario.*

Se la questione relativa alla illegittimità degli accertamenti di profitti eccezionali di contingenza effettuati cumulativamente per più anni, possa essere proposta per la prima volta dinanzi al giudice ordinario in sede di riproposizione della controversia già svolta dinanzi alle Commissioni (n. 43).

*Tassa di circolazione di autoveicolo evasa - Soggetti obbligati al pagamento della tassa e della pena pecuniaria.*

Se il conducente di un autoveicolo, per il quale non sia stata pagata la tassa di circolazione, sia obbligato, insieme al proprietario, al pagamento sia della tassa che della pena pecuniaria (n. 44).

*Tributi vari - Imposta aree fabbricabili - Sanzioni penali - Notaio - Responsabilità.*

Se la mancata o tardiva trasmissione da parte del notaio della dichiarazione di cui all'art. 6 della legge n. 245 del 1963 importi l'applicazione, a suo carico, delle sanzioni previste dall'art. 42 della stessa legge n. 45.

**LAVORO.**

*Contratti di lavoro della navigazione - Violazione delle retribuzioni minime - Rifiuto del rogito da parte dell'autorità marittima.*

Se l'autorità marittima possa rifiutarsi di rogare i contratti individuali di lavoro della navigazione, nel caso in cui la retribuzione pattuita sia inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi (n. 59).

## NAVI

*Diritto per i servizi amministrativi, (legge 15 giugno 1950, n. 330) - Importazione di nave armata.*

Se sia dovuto il diritto di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1950, n. 330 nel caso di importazione di nave armata trasferita da un imprenditore straniero ad uno italiano (n. 128).

## NOTIFICAZIONE

*Notifica a società cancellata e cessata.*

Se sia possibile, per l'Amministrazione creditrice di una società cancellata dal registro delle imprese, ottenere dal Presidente del Tribunale la nomina di un legale rappresentante di detta società, al fine di procedere per la riscossione dei crediti (n. 27).

Se la mancanza della sede sociale e il fatto che l'ultimo rappresentante sia deceduto impediscano che la notifica dei provvedimenti riguardanti la società cessata avvenga ex artt. 145 e 140 c.p.c. (n. 27).

## OPERE PUBBLICHE.

*Autostrade - Applicazione dell'art. 19 legge n. 765 del 1967 sulle distanze per costruzioni lungo tratti stradali scorrenti in galleria.*

Se le distanze previste dall'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 per la protezione del nastro stradale debbano essere osservate anche per le costruzioni da effettuarsi lungo tratti stradali scorrenti in galleria (n. 87).

*Ente Acquedotti Siciliani - Approvazione dei progetti - Competenza.*

Se l'art. 24 r.d. 23 febbraio 1942, n. 369, recante norme per la esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 24, in virtù del quale l'approvazione tecnica di tutti i progetti relativi alla attuazione dei fini istituzionali dell'E.A.S. spetta, entro certi limiti di spesa, al Capo del Servizio Tecnico dell'Ente, sia tuttora in vigore, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 595, recante norme sull'approvazione dei progetti per la costruzione di opere igieniche (n. 88).

## PATRIMONIO

*Patrimonio indisponibile - Sclassificazione e assegnazione ex art. 9 lett. c r.d. 30 dicembre 1923, n. 3244.*

Se, nell'applicazione dell'art. 9 lett. c) del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3244, che prevede la sclassificazione e l'alienazione « a favore dei proprietari che fronteggiano le zone disponibili nel senso della loro lunghezza », dei suoli tratturali non necessari ai bisogni della industria armentizia o ad altre esigenze di uso pubblico, il criterio base da seguire sia quello di tracciare le perpendicolari alla mediana del tratturo dai punti estremi dei confini del fondo frontista, ovvero di prolungare, sempre sino alla mediana del

tratturo, la linea di confine del fondo medesimo, ovvero se debbano essere fissati, secondo i casi, di volta in volta, i criteri più opportuni di alienazione (n. 4).

#### POLIZIA

*Autorizzazioni - Distributori automatici di carburanti - Art. 16 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745.*

Se l'autorizzazione all'installazione di un distributore di carburante rientri tra gli atti emessi dalla pubblica Amministrazione nell'esercizio di un potere di polizia (n. 42).

Se possa revocarsi o sospendersi l'autorizzazione all'installazione di un distributore di carburante per inosservanza dei turni di chiusura festiva (n. 42).

Se l'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, che ha dettato una nuova disciplina in materia di distributori automatici di carburanti (ad es. « concessione »), debba trovare applicazione nei riguardi di un impianto già autorizzato (n. 42).

#### POSTE E TELECOMUNICAZIONI

*Sequestro o pignoramento sugli autoveicoli appartenenti agli assuntori di servizi per l'Amministrazione PP. TT.*

Se alla luce dell'art. 26 r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, gli autoveicoli appartenenti agli assuntori dei servizi eseguiti per conto dell'Amministrazione postale, possano essere pignorati o sequestrati (n. 134).

Se gli stessi, come tali, possano essere soggetti a privilegio (n. 134).

Se l'Amministrazione postale abbia la facoltà di autorizzare l'assoggettamento di tali autoveicoli alla esecuzione forzata, quando si renda possibile l'espletamento del servizio da parte del medesimo assuntore con altro automezzo o da parte di altro assuntore (n. 134).

#### PREVIDENZA E ASSISTENZA

*Enti pubblici - Dipendenti assicurativi per l'invalidità e vecchiaia - Omesso o ritardato versamento di contributi - Risarcimento danni.*

Se i dipendenti da Enti pubblici, assicurati per l'invalidità e la vecchiaia, abbiano diritto a pretendere nei confronti del datore di lavoro, nel caso di omesso o ritardato versamento di contributi, il risarcimento dei danni e quando questo possa ipotizzarsi (n. 77).

#### REGIONI

*Regione siciliana - Espropriazioni per p.u. - Dichiarazione di p.u. dalla opera - Competenza a provvedere.*

Se nella Regione siciliana, relativamente ad opere non fruenti di contributo dello Stato, la competenza a pronunciare la dichiarazione di pubblica utilità sia rimasta agli organi dello Stato o debba intendersi trasferita agli organi regionali (n. 180).

## SOCIETA

*Notifica a società cancellata e cessata.*

Se sia possibile, per l'Amministrazione creditrice di una società cancellata dal registro delle imprese, ottenere dal Presidente del Tribunale la nomina di un legale rappresentante di detta società, al fine di procedere per la riscossione dei crediti (n. 127).

Se la mancanza della sede sociale e il fatto che l'ultimo rappresentante sia deceduto impediscano che la notifica dei provvedimenti riguardanti la società cessata avvenga ex artt. 145 e 140 c.p.c. (n. 127).

## STRADE

*Autostrade - Applicazione dell'art. 19 legge n. 765 del 1967 sulle distanze per costruzioni lungo tratti stradali scorrenti in galleria.*

Se le distanze previste dall'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 per la protezione del nastro stradale debbano essere osservate anche per le costruzioni da effettuarsi lungo tratti stradali scorrenti in galleria (n. 84).

*Strade demaniali provinciali - Utilizzazione da parte dello Stato - Disciplina e prescrizione dei diritti.*

Se gli enti locali territoriali abbiano il diritto di disciplinare con concessioni onerose l'utilizzazione e l'occupazione, da parte di una Amministrazione Statale, di strade demaniali appartenenti agli enti stessi (n. 85).

Se la detta utilizzazione, quando avvenga *sine titulo*, faccia sorgere, per l'ente territoriale, diritti suscettibili di prescrizione quinquennale, con inizio da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi e al corrispondente diritto al risarcimento (n. 85).

## TRIBUTI LOCALI

*Imposta di incremento di valore delle aree fabbricabili - Art. 6 legge 5 marzo 1963, n. 246 - Trasferimento per espropriazione.*

Se, in occasione dei trasferimenti di aree che hanno luogo per decreto di esproprio, la Cassa depositi e prestiti, prima di procedere al pagamento della indennità, debba richiedere all'interessato la presentazione della dichiarazione relativa alla detta imposta ed eseguire la trattenuta dell'imposta per versarne l'ammontare al comune interessato (n. 1).

Se, nel caso di indennità concordata e di mancata opposizione di terzi, la comunicazione dell'avvenuta espropriazione, che la prefettura deve fare al comune, sostituisca la dichiarazione dell'interessato allo scopo di consentire al comune stesso gli accertamenti di ufficio (n. 1).

Se sia sufficiente, in adempimento di quanto previsto al punto 2, inviare al comune la copia del decreto di espropriazione (n. 1).

## NOTIZIARIO

---

Il 27 gennaio scorso i componenti dell'Avvocatura Generale dello Stato si sono riuniti nell'Ufficio dell'Avvocato Generale per rivolgere un saluto di commiato ai Vice Avvocati Generali avv. Luigi BUONVINO e Mario SCAPPUCCI, che nel dicembre hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età.

L'Avvocato Generale, nel consegnare a nome dei colleghi una medaglia ricordo, ha rievocato i quarantasei anni, densi di avvenimenti, durante i quali i due colleghi hanno svolto la loro attività nell'Istituto ed il prezioso e sostanziale contributo da essi apportato all'ideale comune patrimonio di cui tutti gli avvocati dello Stato vanno, a buon diritto, fieri.

Riferendosi a due recenti spiacevoli episodi, l'Avvocato Generale ha rilevato quanto al primo come esso sia valso a porre in luce l'assoluta lealtà con la quale gli avvocati dello Stato hanno assolto, sempre ed in ogni circostanza, al loro dovere, conformemente a quelle norme morali e di costume che costituiscono da quasi un secolo il segno caratterizzante della loro attività professionale; e, quanto al secondo, come sia frutto, nella migliore delle ipotesi, di evidente superficialità l'ignorare che le norme riunite nel Testo Unico del 1933 riproducono, sostanzialmente, l'ordinamento Mantellini del 1876, così denominato dal suo autore Giuseppe Mantellini, grande giurista e deputato liberale, primo Avvocato Generale dello Stato. Quest'ordinamento, ispirato da una mente illuminata, e suffragato da una precedente preziosa esperienza, è ragione non ultima della efficienza, della considerazione e del prestigio, che durante quasi un secolo, l'Istituto ha potuto acquisire attraverso la dedizione e l'opera appassionata di diverse generazioni di Avvocati dello Stato.

Gli avvocati Buonvino e Scappucci, vivamente commossi per la spontanea manifestazione di affetto e di stima ricevuta, hanno ringraziato beneaugurando alle sempre maggiori fortune dell'Istituto.

